



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale  
di  
Torino**

**(Prot. n. 3403/15)**

**Criteri di organizzazione  
dell'Ufficio**

**per il periodo 25 giugno 2015/2016**

**(Torino, 23 giugno 2015)**



**(sostituiscono le “Linee Guida” del 15.7.2013)**

## INDICE

<b>Paragrafo</b>	<b>Materia oggetto del paragrafo</b>	<b>Pagina</b>
<b>1</b>	Premessa ed iter di formazione dei nuovi “Criteri di organizzazione” della Procura della Repubblica di Torino	<b>6</b>
<b>2</b>	Basi normative e obiettivi generali dell’intervento correttivo o modificativo dei criteri organizzativi previgenti (“Linee guida” del 15.7.2013)	<b>9</b>
<b>2.a</b>	Ulteriori obiettivi programmati	<b>10</b>
<b>3</b>	Elenco dei principali interventi di modifica dei criteri organizzativi previgenti (Linee guida” del 15.7.2013) apportati con il presente provvedimento	<b>14</b>
<b>4</b>	Gli organici dei magistrati; gli organici e le funzioni di vice procuratori onorari, personale amministrativo e sezioni di polizia giudiziaria	<b>16</b>
<b>4.a</b>	L’organico dei magistrati e i dati personali di assunzione delle funzioni	<b>16</b>
<b>4.b</b>	L’organico dei Vice Procuratori Onorari (con rinvio ad altri paragrafi per la specificazione dei loro compiti)	<b>19</b>
<b>4.c</b>	L’organico e le qualifiche professionali del Personale Amministrativo	<b>21</b>
<b>4.d</b>	L’organico, le qualifiche e, in generale, le funzioni del personale della Sezione di Polizia Giudiziaria (nelle sue varie aliquote) e del personale di P.G. applicato (ex art. 5 co.2 Disp. Att. C.p.p.) alla Sezione	<b>23</b>
<b>5</b>	Carichi di lavoro, flussi, attività definitoria. Dati e rilievi dall’Ispezione ministeriale relativa al quinquennio 1 luglio 2009 – 30 giugno 2014	<b>30</b>
<b>6</b>	La nuova strutturazione della Procura in Gruppi specializzati, Uffici specializzati e Segreterie o Uffici amministrativi specializzati	<b>34</b>
<b>6.a</b>	L’assegnazione dei sostituti ai gruppi ed uffici specializzati: modalità e limiti temporali di permanenza	<b>35</b>
<b>7</b>	Rideterminazione dei Gruppi specializzati della Procura e delle rispettive competenze. Cancellazione delle sezioni specializzate con competenze investigative (con trasferimento di queste a Gruppi esistenti o a quelli costituiti ex novo). Conferma o istituzione di Uffici specializzati per competenze organizzative ed amministrative	<b>39</b>
<b>7.a</b>	“Gruppo 1 : Direzione Distrettuale Antimafia”. Modifiche delle competenze	<b>42</b>
<b>7.b</b>	Costituzione del “Gruppo 2- Reati di Criminalità Organizzata Comune e Sicurezza Urbana”, con contestuale cancellazione del gruppo “Sicurezza Urbana” ed assorbimento di alcune sue competenze	<b>46</b>
<b>7.c</b>	“Gruppo 3- Misure di Prevenzione, Riciclaggio e Usura”, con contestuale ridefinizione delle competenze e nuova denominazione del gruppo già “Riciclaggio e materie affini”	<b>54</b>
<b>7.d</b>	“Gruppo 4- Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati”, con contestuale ridefinizione delle competenze e nuova denominazione del gruppo già “Tutela della sicurezza sul lavoro e del consumatore”	<b>57</b>
<b>7.e</b>	“Gruppo 5- Diritto Penale dell’Economia”, con contestuale ridefinizione delle competenze	<b>59</b>
<b>7.f</b>	“Gruppo 6- Reati contro le <<Fasce deboli>> e Affari Civili” : ridefinizione delle competenze	<b>61</b>
<b>7.g</b>	Costituzione del “Gruppo 7- Immigrazione”, con contestuale cancellazione della Sezione relativa a iniziative di tipo civile di competenza della Procura	<b>67</b>
<b>7.h</b>	“Gruppo 8 - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed in materia ambientale”, con attribuzione della competenza per i procedimenti ex art. 11 c.p.p e ridefinizione delle competenze	<b>69</b>

<b>7.i</b>	Costituzione del “Gruppo 9 - Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, reati in occasione di manifestazioni pubbliche”, con contestuale unificazione delle sezioni “Reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico” e “Gruppo TAV”	<b>73</b>
<b>7.l</b>	Costituzione della “Sezione 10 – Affari Semplici”, con contestuale istituzione del “Turno Affari Semplici”, settimanale. Intervento del personale della Sezione di P.G. e dei V.P.O. (prevista data di entrata in attività: 15 settembre 2015)	<b>77</b>
<b>7.m</b>	“Gruppo 11 – Esecuzione” (conferma)	<b>89</b>
<b>7.n</b>	Criteri di assegnazione dei procedimenti ai Gruppi specializzati e, al loro interno, ai Sostituti	<b>91</b>
<b>7.o</b>	<b>Prospetto dei Gruppi specializzati (confermati o istituiti)</b>	<b>94</b>
<b>8</b>	Cancellazione delle altre sezioni specializzate con competenze investigative (con trasferimento di queste a Gruppi esistenti o a quelli costituiti ex novo) e del Servizio Multifunzionale	<b>98</b>
<b>8.a</b>	Sezione Casi Irrisolti: cancellazione	<b>98</b>
<b>8.b</b>	Sezione Tratta e sfruttamento della prostituzione: cancellazione	<b>99</b>
<b>8.c</b>	Sezione Animali maltrattati: cancellazione	<b>100</b>
<b>8.d</b>	Servizio Multifunzionale: cancellazione	<b>101</b>
<b>8.e</b>	<b>Prospetto delle Sezioni specializzate e dei Servizi cancellati</b>	<b>101</b>
<b>9</b>	Conferma o istituzione di Uffici privi di competenze investigative o direttamente processuali, ma destinati a compiti rilevanti sul piano organizzativo o amministrativo	<b>102</b>
<b>9.a</b>	Ufficio Vice Procuratori Onorari – Organizzazione: conferma	<b>102</b>
<b>9.b</b>	Ufficio Intercettazioni con collegata Sezione di PG di informatica forense: conferma	<b>103</b>
<b>9.c</b>	Ufficio Informatico: conferma	<b>109</b>
<b>9.d</b>	Ufficio controllo su liquidazione spese per consulenze, Ufficio vendita corpi di reato e Mod. 42 : conferma	<b>113</b>
<b>9.e</b>	Ufficio Assistenza vittime di reato e progetto Dafne: conferma ed incremento delle competenze grazie al protocollo stilato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino	<b>115</b>
<b>9.f</b>	Istituzione Ufficio Stage e Tirocini Formativi	<b>116</b>
<b>9.g</b>	Ufficio Rogatorie passive e Affari Internazionali	<b>118</b>
<b>9.h</b>	<b>Prospetto finale degli Uffici specializzati con compiti rilevanti sul piano organizzativo e amministrativo</b>	<b>120</b>
<b>10</b>	<b>Modifiche o cancellazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti</b>	<b>121</b>
<b>11</b>	<b>Eliminazione della classificazione delle Notizie di Reato e dei relativi procedimenti in procedimenti di “Fascia A”, “Fascia B” e “Fascia “C”.</b>  <b>Eliminazione del Turno “Fascia B” e della connessa Segreteria centralizzata 415 bis</b>	<b>133</b>
<b>11.a</b>	<b>Conseguenti nuove modalità di registrazione, assegnazione in automatico ordinario e trattazione delle notizie di reato non attribuite alla competenza dei gruppi specializzati</b>  <b>Istituzione del Turno giornaliero iscrizione delle notizie di Reato (per Procuratore, Aggiunti e Sostituti Coordinatori). Gestione dei procedimenti “ordinari” (cioè non di competenza specialistica), incluse direttive su</b>	<b>141</b>

	<b>citazioni dirette</b>	
<b>11.b</b>	Ulteriore precisazione in tema di coassegnazione di procedimenti	<b>147</b>
<b>11.c</b>	Divieto di autoassegnazione	<b>147</b>
<b>11.d</b>	Destinazione dei procedimenti assegnati a sostituti in via di trasferimento o assenti per lunghi periodi o assenti per maternità	<b>147</b>
<b>12</b>	Procedura di registrazione delle notizie di reato a carico di IGNOTI, assegnazione e trattazione dei relativi procedimenti. Situazione attuale e modifiche al sistema	<b>148</b>
<b>12.a</b>	Criteri attuali di assegnazione dei procedimenti a carico di indagati “Ignoti	<b>148</b>
<b>12.b</b>	Compiti che attualmente svolge il sostituto addetto al Turno Ignoti quotidiano.	<b>149</b>
<b>12.c</b>	Compiti che attualmente svolge il personale addetto alla Segreteria Ufficio Ignoti	<b>149</b>
<b>12.d</b>	Modifiche al sistema Iscrizione e Gestione Notizie di Reato e Procedimenti a carico di Ignoti – Abolizione del Turno Ignoti	<b>152</b>
<b>13</b>	Modifiche ai criteri di iscrizione, gestione e definizione degli atti che non contengono notizie di Reato (Fascicoli iscritti a Mod. 45)	<b>155</b>
<b>13.a</b>	Criteri di iscrizione, gestione e definizione degli esposti anonimi (Fascicoli iscritti a Mod. 46)	<b>158</b>
<b>14</b>	I “turni dei magistrati della Procura (diversi da quelli di udienza): situazione attuale e modifiche. Istituzione dei seguenti due turni: “Turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi” e “Turno urgenze”	<b>159</b>
<b>14.a</b>	Turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi	<b>159</b>
<b>14.b</b>	Turno urgenze	<b>163</b>
<b>14.c</b>	Turno decessi ed urgenze per infortuni sul lavoro e colpa medica	<b>165</b>
<b>15</b>	Le udienze dinanzi agli organi giudicanti: situazione attuale e modifiche	<b>166</b>
<b>15.a</b>	Udienze penali ordinarie cui sono destinati i sostituti	<b>166</b>
<b>15.b</b>	Possibilità di delegare ai VPO le funzioni di PM in udienze preliminari, in udienze con rito abbreviato ed in udienze dinanzi al Tribunale monocratico provenienti da udienza preliminare	<b>167</b>
<b>15.c</b>	Gestione delle udienze penali ordinarie e personalizzazione dei procedimenti e delle udienze	<b>168</b>
<b>15.d</b>	Udienze presso il Magistrato di Sorveglianza, nonché quelle presso il GUP Tribunale, presso il Tribunale e presso la Corte d’Assise per gli incidenti di esecuzione . Reperibilità di un magistrato dell’Ufficio Esecuzione	<b>174</b>
<b>15.e</b>	Udienze presso il Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione	<b>175</b>
<b>15.f</b>	Udienze dei V.P.O. e criteri di “utilizzazione”	<b>175</b>
<b>15.g</b>	Udienze civili : presenza dei sostituti e dei Vpo	<b>177</b>
<b>15.g/1</b>	Le udienze civili in tema di ricorso avverso diniego asilo politico e materia immigrazione	<b>179</b>
<b>15.g/2</b>	Le udienze civili dei VPO	<b>179</b>
<b>15.g/3</b>	Le udienze in materia di negoziazione assistita	<b>179</b>
<b>15.h</b>	Sostituzione nei servizi di udienza (cd. “Turno Riserva )	<b>180</b>
<b>16</b>	Esoneri totali o parziali dal Turno “arresti, fermi, omicidi e decessi”, nonché da quello “urgenze”, da quello “riserva”, nonché da assegnazione di procedimenti in automatico ordinario. Presenze durante periodi feriali	<b>181</b>
<b>16.a</b>	Esoneri	<b>181</b>
<b>16.b</b>	Presenze durante il periodo feriale estivo	<b>184</b>
<b>16.c</b>	<b>Prospetto turni, servizi udienza ed esoneri, con precisazioni per “regime transitorio”</b>	<b>185</b>

<b>17</b>	Conferma delle Linee Guida vigenti in tema di Decreti Penali	<b>188</b>
<b>18</b>	Attribuzioni del Procuratore della Repubblica	<b>189</b>
<b>19</b>	Attribuzioni del Procuratore della Repubblica Aggiunto Vicario	<b>191</b>
<b>20</b>	Attribuzioni dei Procuratori della Repubblica Aggiunti e degli eventuali Sostituti Coordinatori	<b>191</b>
<b>20.a</b>	Distribuzione di compiti amministrativi tra i Procuratori Aggiunti	<b>195</b>
<b>21</b>	Direttive per i Magistrati dell'Ufficio, con particolare riferimento ai rapporti con la Polizia Giudiziaria	<b>196</b>
<b>21.a</b>	Ulteriori direttive per i Sostituti attinenti la possibilità di applicazione a rappresentare la Pubblica Accusa nel grado d'appello	<b>204</b>
<b>22</b>	Nuovo impiego del personale amministrativo nelle segreterie centralizzate	<b>205</b>
<b>23</b>	Rapporti con gli Avvocati: direttive	<b>209</b>
<b>24</b>	Rapporti con gli organi di informazione	<b>212</b>
	"Dispositivo"	<b>214</b>
	Lista Allegati	<b>216</b>
<b>Allegato 1</b>	Elenco degli uffici di segreteria centralizzati (con i rispettivi organici) quali risultanti dalle presenti modifiche alle "Linee guida del 15.7.2013"	<b>217</b>
<b>Allegato 2</b>	CD contenente tutte le parti della relazione ispettiva concernente la Procura di Torino (quinquennio 1.7.2009/30.6.2014)	<b>220</b>
<b>Allegato 3</b>	Relazione redatta dal dr. Arnaldi di Balme in data 27.12.2014, sullo stato dell'informatizzazione della Procura di Torino e di realizzazione dei progetti informatici ministeriali per quanto riguarda la disponibilità di risorse in relazione agli obiettivi prefissati	<b>221</b>
<b>Allegato 4</b>	Relazione redatta dal funzionario responsabile, dr.ssa Rossella Cerrato, in occasione della recente ispezione ministeriale sullo stato della dotazione informatica di cui fruisce la Procura di Torino	<b>227</b>
<b>Allegato 5</b>	Nuovo modello unico per iscrizione delle notizie di reato (tranne che per Mod, 21 bis)	<b>231</b>



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

**1. Premessa ed iter di formazione dei nuovi “Criteri di organizzazione” della Procura della Repubblica di Torino.**

Il sottoscritto ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 30 giugno 2014 ed ha ritenuto opportuno dedicare immediatamente particolare attenzione alla conoscenza approfondita dell’ assetto organizzativo dell’ufficio e delle connesse eventuali problematiche, onde valutare la necessità di apportare alcune modifiche alle “linee guida” in vigore, oggetto del provvedimento del 15.7.2013, a firma del Procuratore *pro tempore* e degli ordini di servizio collegati, inclusi quelli relativi all’organizzazione degli Uffici Amministrativi, della Sezione di Polizia Giudiziaria e dell’attività dei Vice Procuratori Onorari.

**E’ stata ovviamente presa in considerazione la situazione di emergenza** che ancora caratterizza, quanto ai vuoti di organico, il settore del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Torino (oltre quello dei magistrati) **e sono stati sentiti:**

- **il Procuratore Vicario, i Proc. Aggiunti ed i Sostituti** attualmente in servizio presso la Procura di Torino : ciò è avvenuto nel corso di tre assemblee generali dell’ufficio (tenutesi in data 20 e 25 febbraio, 23 aprile 2015), di varie riunioni più ristrette con gli Aggiunti e Sostituti coordinatori dei gruppi specializzati (riunioni del cui contenuto tutti i magistrati dell’ufficio sono stati messi al corrente attraverso comunicazioni dello scrivente), con i componenti dei gruppi specializzati esistenti ed attraverso ulteriori interlocuzioni dirette e personali con gli Aggiunti ed i sostituti stessi, che hanno risposto alle sollecitazioni dello scrivente rivolte a tutto l’ufficio, anche attraverso posta elettronica;
- **il Dirigente della Segreteria** (nel corso di ripetuti incontri) **ed il personale amministrativo**, nel corso di un’assemblea generale con i medesimi e di successivi incontri con le rappresentanze sindacali e di specifiche segreterie, utili per la ricognizione delle strutture amministrative ed organizzative dell’ufficio, afflitte da gravi carenze di personale. Importanti sono state, in particolare, le riunioni con funzionari addetti al settore informatico, svoltesi con la partecipazione anche dei due sostituti procuratori referenti, d.ri Castellani (referente distrettuale) ed Arnaldi di Balme (referente della Procura di Torino): ciò ha consentito di individuare le criticità dei sistemi informatici, di formulare

richieste interlocutorie al Ministero della Giustizia e di programmare un migliore utilizzo delle risorse disponibili;

- **i responsabili ed i componenti delle aliquote della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Forestale della Sezione di Polizia Giudiziaria di questo ufficio, nonché con il personale di P.G. qui aggregato della Polizia Locale e di altri corpi.** Si è anche tenuta un'assemblea generale con tutta la polizia giudiziaria assegnata alla Sezione o aggregata a questa Procura;
- **i Vice Procuratori Onorari** in servizio presso questa Procura,, sia nel corso di un'Assemblea generale con i medesimi, sia in successive interlocuzioni con vari rappresentanti della categoria e la loro coordinatrice.

Sempre ai fini indicati in premessa, **sono state valutate le novità legislative intervenute nel 2014 ed analizzati i decreti legislativi *in itinere***, nonché i provvedimenti del CSM in tema di “priorità”, tutti appresso specificati, nel complesso tali da suggerire consistenti modifiche all’assetto organizzativo vigente (“Linee guida” del 15.7.2013).

Ci si intende riferire, in particolare, a:

- **L. 11 marzo 2014, n. 23** (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita);
- **Schema di decreto legislativo del 24 dicembre 2014 recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente**”, conseguente alla predetta Legge delega 11 marzo 2014, n. 23;
- **L. 28 aprile 2014, n. 67** (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili);
- **Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28**, recante “*Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto*”, conseguente alla Legge delega 28 aprile 2014 n. 67 (art. 1, co.1, lett. m) ;
- **Risoluzione in data 9 luglio 2014 del Consiglio Superiore della Magistratura** sui “*Criteri di priorità nella trattazione degli Affari Penali*” (Pratica n. 382/VV/2014);
- **Delibera del CSM del 10 luglio 2014** (Pratica n. 98/OP/2014) riguardante lo stesso argomento.

**Sono stati “rivisitati”, inoltre, alcuni provvedimenti precedenti al 30 giugno 2014**, il cui contenuto non appariva compatibile con i vigenti criteri di organizzazione dell’Ufficio (“Linee guida” del 15.7.2013), tra cui:

- la Circolare 21 aprile 2011 del Ministero della Giustizia circa la utilizzazione e gestione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45) e, sullo stesso argomento, la risposta a quesito del CSM del 15.7.2009 e le Note del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del 28.5.2010 e del 18.7.2011.

**Sono state tenute doverosamente presenti anche le conclusioni e le valutazioni contenute nella relazione dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia**, qui pervenuta il 5 gennaio 2015, conseguente ad Ispezione ordinaria effettuata presso questo ufficio dal 9.9.2014 al 3.10.2014, riguardante il quinquennio 1 luglio 2009 – 30 giugno 2014.

Nella fase preparatoria finale del presente progetto organizzativo, sono stati anche consultati i Presidenti f.f. del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino, nonché il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello. L’invio ai medesimi della bozza finale del presente documento era soprattutto finalizzato a mettere a conoscenza i predetti Dirigenti di Uffici Giudiziari di questo Tribunale e del Distretto delle novità intervenute rispetto alle precedenti Linee Organizzative del 15.7.2013: i cambiamenti alla strutturazione dei gruppi specializzati della Procura, l’abbandono dei precedenti criteri di priorità e l’impulso che il sottoscritto intende dare al ricorso alle richieste di decreto penale di condanna ex art. 459 cpp e segg. potrebbero infatti determinare ulteriori necessità di coordinamento organizzativo con gli Uffici Giudicanti di primo grado. Queste saranno valutate nel corso ed al termine della fase di prima attuazione ed assestamento della nuova organizzazione dell’ufficio, nonché nelle future riunioni organizzative con i predetti Dirigenti, la prima delle quali, richiesta dallo scrivente, si è tenuta il 30 marzo 2015 (si rimanda, per questo, al paragrafo 10 del presente documento). Allo stato, comunque, non si rileva alcun elemento preclusivo alla immediata entrata in vigore delle nuove linee organizzative qui precisate, neppure quanto al sistema di fissazione delle udienze personalizzate di cui al paragrafo 15 del presente documento, **fermo restando che anche lo scrivente Procuratore è per ovvie ragioni interessato ad una attenta e periodica valutazione degli effetti della entrata in vigore del nuovo progetto organizzativo, anche al fine di eventualmente apportarvi i correttivi necessari.**

**Particolarmente utile è risultata pure la interlocuzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e con il Direttivo della Camera Penale “V. Chiusano” di Torino**, cui è stata trasmessa una bozza del presente provvedimento, oggetto successivamente di discussione nel corso di una seduta comune tenutasi presso il Consiglio stesso in data 4 febbraio 2015, cui ha preso parte il sottoscritto al fine di raccogliere valutazioni e rilievi che hanno trovato qui doverosa attenzione. Al termine dell’incontro, i predetti rappresentanti dell’Avvocatura torinese, autorizzando

lo scrivente a precisarlo in questo documento, hanno mostrato apprezzamento per alcune scelte organizzative che saranno appresso illustrate, tra cui il nuovo assetto dei gruppi specializzati, la creazione della Sezione Affari Semplici, l'abbandono dei criteri di priorità nella trattazione degli affari penali, le nuove modalità di registrazione delle N.R. e le linee guida dettate in ordine ai rapporti tra Magistrati ed Avvocati (vedi paragrafo 23 ove sono precisate alcune modalità di condotta concordate nel predetto incontro).

In data 11 giugno 2015, infine, i "Nuovi criteri di organizzazione della Procura della Repubblica di Torino per il periodo 20 giugno 2015 – 2016" sono stati trasmessi ai soggetti sindacali competenti entro i termini previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in particolare relativo al comparto Ministero della Giustizia. Alla data odierna non son pervenute osservazioni.

## **2. Basi normative e finalità dell'intervento correttivo o modificativo dei criteri di organizzazione dell'Ufficio previgenti ("Linee guida" del 15.7.2013)**

Alle conclusioni ed all'adozione di modifiche ai criteri di organizzazione dell'Ufficio vigenti ("Linee guida" del 15.7.2013) che saranno illustrate nel presente provvedimento, il sottoscritto Procuratore della Repubblica è pervenuto attenendosi in generale alla normativa primaria in materia, cioè quella di cui all'Ordinamento Giudiziario (in particolare, Titolo III "*Del Pubblico Ministero*" del R.D. 30.1.1941 n. 12) e alle "*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*" di cui al D.lgs. n. 20 febbraio 2006, n. 106 (come modificato con L. 24 ottobre 2006 n. 269), così esercitando le competenze attribuitegli, tra cui, in particolare, quelle previste nell'art.1 comma 6 :

*"Il procuratore della Repubblica determina:*

*a) i criteri di organizzazione dell'ufficio";*

*b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare a un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;*

*c) le tipologie dei reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica" .*

Ovviamente, nella redazione dei Criteri oggetto del presente provvedimento, il sottoscritto ha interpretato le proprie competenze nel quadro dei principi costituzionali sull'assetto della magistratura e, in particolare, del pubblico ministero (artt. 104, 105, 107 e 112 Costituzione), come d'altronde auspicato nelle Risoluzioni 12 luglio 2007 e 21 luglio 2009 del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel dettare, inoltre, le linee guida per le modalità di esercizio delle funzioni processuali dei magistrati dell'ufficio, il Procuratore ha considerato il contenuto di altre norme costituzionali che più direttamente riguardano le garanzie ed i diritti dei cittadini,

nonché i doveri ed i compiti del Pubblico Ministero (artt. 24 co.2, 25 co.1, 27 co.2 e 111 co. 1 e 2), nonché di norme e principi procedurali in senso stretto, a partire da quelle relative al rispetto del contraddittorio (e, dunque, del ruolo degli avvocati), nonché della correttezza e completezza dell'attività investigativa, anche nell'interesse delle persone indagate e/o imputate.

In particolare, l'intero sforzo di rinnovamento dei criteri organizzativi dell'Ufficio è finalizzato al perseguimento non solo della ragionevole durata del processo, ma anche degli obiettivi previsti dal D.lgs. n. 106/2006 e ricordati dal Csm nella Risoluzione 21 luglio 2009, cioè:

- il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo (art. 1, co. 2 D.lgs. n. 106/2006);
- l'efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie (art. 4, co. 12 D.lgs. n. 106/2006).

Nel successivo par. "2.a", però, saranno precisati ulteriori e più specifici obiettivi gestionali.

Nel corso della redazione del presente documento, infine, lo scrivente ha intrattenuto rapporti con altri Procuratori della Repubblica operanti in sedi di dimensioni medie e grandi (anche superiori a quelle di quest'Ufficio) per conoscere i loro aggiornati orientamenti ed ha tenuto conto dei progetti organizzativi di altre Procure come quelle di Catania (in quanto di dimensione prossima a quella di questa Procura), Roma e, in particolare di quello recente della Procura della Repubblica di Milano elaborato a partire da precedenti progetti cui, tra il 2004 ed il 2007, il sottoscritto aveva personalmente contribuito su delega del Procuratore della Repubblica *pro tempore* dr. Minale (ci si intende riferire ai "Programmi di organizzazione di quell'Ufficio per i bienni 2004/2005 e 2006/2007).

Nelle pagine che seguono saranno indicati gli strumenti e le scelte, a partire dal riordino dei gruppi specializzati, finalizzati al perseguimento di obiettivi generali (vedi sopra) e specifici (vedi successivo par. "2.a"), cui devono concorrere tutte le componenti della Procura, con reciproco rispetto e senso del dovere, a partire dagli Aggiunti e dai Sostituti coordinatori dei gruppi di lavoro, dalla Dirigenza Amministrativa e dal personale amministrativo tutto, dai responsabili delle varie Aliquote della Sezione di P.G. (con il personale di P.G. ivi rispettivamente inquadrato) fino ai Vice Procuratori Onorari.

## **2.a : Ulteriori obiettivi programmati**

Gli obiettivi previsti dal D.lgs. n. 106/2006 e ricordati dal Csm nella Risoluzione 21 luglio 2009, cioè il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo, l'efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie non esauriscono – naturalmente – la lista dei risultati che si intendono

conseguire con le variazioni oggetto del presente provvedimento, non foss'altro che per la necessità di specificazione di possibili “sottocategorie” all’interno di quegli obiettivi legislativamente enunciati.

Dunque, le nuove linee organizzative vengono formulate anche al fine di conseguire i seguenti risultati:

- a) **riportare i gruppi specializzati ad un più coerente sistema di ripartizione e di omogeneità interna delle competenze**, in modo da renderli più efficaci strumenti di trattazione specialistica degli affari a ciascuno di essi attribuiti (compresi quelli che, in ogni settore criminale, comportano l’ “aggressione” e il tentativo di recupero dei patrimoni illeciti). La nuova composizione numerica dei gruppi (vedi par. 7 e segg.), quindi, sarà sottoposta ad ulteriore vaglio alla luce dei carichi di lavoro conseguenti alla parziale redistribuzione delle competenze, non potendosi escludere possibili future variazioni dopo il periodo di un anno di funzionamento del nuovo assetto organizzativo. La migliore composizione dei gruppi in questione e l’ “affinamento” delle rispettive competenze costituiscono, infatti, il primo dei possibili criteri di priorità nell'organizzazione di una Procura, con ovvi riflessi sull'esercizio dell'azione penale;
- b) **d’intesa con la Dirigenza amministrativa** ed a seguito dei mutamenti relativi alle competenze dei gruppi specializzati, dell’abbandono dei precedenti criteri di priorità, delle nuove modalità di registrazione ed assegnazione degli affari penali, **determinare un riassetto delle segreterie**, volto da un lato a trasferire sulle segreterie dei magistrati alcune competenze sin qui gestite da segreterie centralizzate e, dall’altro, a favorire una migliore e più efficace distribuzione del lavoro;
- c) **migliore sistemazione logistica per vari uffici e per i V.P.O.** . Infatti, il riassetto delle segreterie e connessi uffici amministrativi determinerà anche una rivisitazione della logistica e della collocazione di alcuni di tali uffici, in particolare di tutti quelli gravitanti attorno alla neo costituita “Sezione Affari Semplici” che verranno collocati in locali messi a punto alla fine del 2014, a seguito di “bonifica” ambientale, dove troveranno sistemazione anche i V.P.O., la Polizia Giudiziaria e i magistrati dell’ufficio addetti alla Sezione (i magistrati secondo un turno settimanale). L’obiettivo è quello di dar vita, superati i primi inevitabili disagi, ad un polo per la trattazione di tutti gli affari “seriali” e ad una conseguente maggiore velocità nel loro “smaltimento” attraverso omogeneizzazione delle procedure e migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali;
- d) attraverso la cancellazione dei criteri di priorità come sin qui formulati, **prevedere** – pur in presenza di conosciute criticità di varia natura, ma in un mutato contesto legislativo e di normativa secondaria – **la trattazione delle**

**notizie di reato secondo principi più aderenti al dettato costituzionale in tema di obbligatorietà dell'azione penale;**

- e) attraverso la standardizzazione della iscrizione delle Notizie di Reato con connessa abolizione del complesso meccanismo in atto e delle cd. "Fasce" dei reati, **semplificare le procedure connesse alla fase iniziale di trattamento delle predette notizie e quelle finalizzate a determinare il magistrato o il gruppo specializzato competente** sulle conseguenti indagini;
- f) in caso di iscrizione ed assegnazione di Notizie di Reato non concernenti materie specialistiche, **dar luogo ad un sistema di assegnazione automatico ed informatizzato che consenta migliore e tendenzialmente omogenea distribuzione dei carichi di lavoro** di quel tipo, oltre che impossibilità di previa conoscenza del magistrato titolare del procedimento da iscrivere;
- g) **ai fini dello smaltimento degli arretrati accumulatisi, elaborazione di procedure ad hoc** che, al di là di quanto già previsto in questo documento, saranno elaborate subito dopo l'avvio del nuovo progetto organizzativo e, in particolare, dopo il 15 settembre p.v., data prevista per l'entrata in funzione della Sezione Affari Semplici (v. appresso sub "par. 10").
- h) secondo il nuovo sistema di "turni" dei magistrati, **favorire una più completa e consapevole trattazione dei casi di arresti in flagranza e fermi operati dalla P.G., nonché una più mirata trattazione dei casi di omicidi, decessi ed urgenze varie;**
- i) **rafforzare l'utilizzo di procedure informatiche di vario genere al fine di velocizzare l'espletamento delle attività della Procura**, specie di quelle di natura amministrativa;
- j) attraverso la istituzione di un turno di tre mesi, cui saranno preposti due magistrati per volta del Gruppo Reati contro le cd. "Fasce Deboli", **riservare ulteriore attenzione ai compiti del Pubblico Ministero nel campo degli Affari Civili;**
- k) attraverso la costituzione del "Gruppo Affari dell'Immigrazione", **assicurare un intervento effettivo e consapevole del PM in un settore giudiziario (quello dell'asilo politico, della protezione umanitaria etc.) di grande rilevanza** – non solo nel campo dei diritti fondamentali delle persone – nell'attuale contesto socio-politico internazionale;
- l) attraverso la elaborazione di linee guida relative ai rapporti con gli Avvocati, **favorire la rapidità dei contatti tra Avvocati stessi e Magistrati, un più efficace accesso dei primi a notizie ed atti non segreti e/o ostensibili**

(attraverso l'implementazione dell'accesso a procedure informatiche varie) ed il risparmio di tempo ed energie nei reciproci rapporti (ad es., attraverso l'utilizzo della posta elettronica per concordare appuntamenti, formulare proposte di "patteggiamento" che i PM potranno così più attentamente valutare etc.);

- m) attraverso le procedure concordate con l'Ordine degli Avvocati di Torino, nell'ambito del progetto Dafne (si veda appresso par. "9.e") ed il coinvolgimento degli organi di PG del Circondario, **contribuire a garantire assistenza legale anche alle vittime dei reati;**
- n) **migliorare l'utilizzazione dei V.P.O., nell'assoluto rispetto della loro dignità professionale** ed anzi in una prospettiva di ulteriore valorizzazione del loro ormai insostituibile apporto;
- o) **implementare il sito web della Procura** allo scopo di fornire ai cittadini (oltre che ad Avvocati e operatori tecnici) ogni possibile informazione in ordine all'esercizio dei loro diritti ed alle modalità di accesso a determinate procedure;
- p) **far fronte ai pochi punti di criticità presenti nella citata relazione ispettiva riguardante il quinquennio 1 luglio 2009 – 30 giugno 2014;**
- q) **rafforzare, mediante indicazioni ispirate a criteri di esperienza e praticità, il già virtuoso rapporto con la Polizia Giudiziaria del circondario;**
- r) definire ulteriormente le competenze dei Procuratori Aggiunti, anche nei settori amministrativi in cui si articola la quotidiana attività della Procura.

### **3. Elenco dei principali interventi innovativi o di modifica dei criteri di organizzazione dell'Ufficio vigenti ("Linee guida" del 15.7.2013)**

Nella prospettiva di cui al precedente "paragrafo 2" e nel periodo intercorso tra il 30 giugno 2014 e la data odierna, sono state individuate ed analizzate alcune criticità di tipo organizzativo che, a giudizio del Procuratore, meritavano gli interventi correttivi o innovativi sotto elencati, che verranno illustrati e motivati nelle pagine seguenti.

**Tali interventi, limitando la schematica elencazione a quelli del tutto innovativi, riguardano:**

- la rideterminazione dei Gruppi specializzati della Procura e delle rispettive competenze, con creazione di alcuni nuovi gruppi, riunificazione di alcuni già esistenti e con assestamenti delle rispettive competenze;
- la cancellazione delle sezioni specializzate autonome con competenze investigative (con trasferimento di queste ai Gruppi esistenti o a quelli costituiti ex novo): Sezione Casi Irrisolti, Sezione Tratta e sfruttamento della prostituzione e Sezione Animali maltrattati, nonché la cancellazione del Servizio Multifunzionale;
- la istituzione di un Ufficio Stage e Tirocini Formativi;
- le modifiche o la cancellazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti;
- la eliminazione della classificazione delle Notizie di Reato e della conseguente suddivisione dei relativi procedimenti in procedimenti di "Fascia A", "Fascia B" e "Fascia C";
- la conseguente eliminazione del Turno "Fascia B" e della Segreteria Centralizzata 415 – bis cpp;
- le conseguenti nuove modalità di registrazione, assegnazione e trattazione delle notizie di reato ordinarie (cioè non attribuite alla competenza dei gruppi specializzati), secondo criteri automatici informatizzati;
- la istituzione del Turno giornaliero iscrizione delle notizie di Reato (per Procuratore, Aggiunti e Sostituti Coordinatori);
- le modifiche al Sistema di Iscrizione e Gestione Notizie di Reato e dei procedimenti a carico di Ignoti, con abolizione del Turno Ignoti;

- le modifiche ai criteri di iscrizione e gestione degli atti che non contengono notizie di Reato (fascicoli iscritti a Mod. 45);
- la istituzione dei seguenti tre turni per magistrati:
  - Turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi (giornaliero);
  - Turno urgenze (giornaliero);
  - Turno Affari semplici (settimanale);
- le precisazioni alle attribuzioni del Procuratore della Repubblica, del Vicario e degli Aggiunti;
- la formulazione di linee guida generali per i sostituti e la polizia giudiziaria;
- le nuove modalità di impiego di una parte del personale amministrativo con distribuzione alle segreterie dei magistrati di compiti sin qui svolti da quelle centralizzate;
- la formulazione dei linee guida per i rapporti con gli Avvocati.

#### **4. Gli organici dei magistrati; gli organici e le funzioni di vice procuratori onorari, personale amministrativo e sezioni di polizia giudiziaria.**

E' utile partire dalle **indicazioni concernenti l'organico dei magistrati in servizio presso questa Procura**, cui seguiranno quelle riguardanti gli organici e le funzioni di Vice Procuratori Onorari (d'ora in avanti denominati con l'acronimo V.P.O.), del personale amministrativo e dei componenti le varie aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, nonché del personale di P.G. aggregato alla Procura senza far parte formalmente della Sezione di PG. .

#### **4.a L'organico dei magistrati e i dati personali di assunzione delle funzioni**

Gli organici che seguono sono stati così determinati per effetto dell'intervento :

- del **Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148);
- del **D.M. 18 aprile 2013 (con Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici di primo grado** in attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155).

Si precisa che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha portato all'accorpamento, dal 13 settembre 2013, dell'ufficio requirente di Pinerolo, sicchè, alla data del 31.12.2014, nel circondario di competenza della Procura, la popolazione residente è di circa 1.700.000 abitanti (in decisa crescita, dunque, rispetto ai dati desumibili dal censimento del 2001, secondo cui la popolazione residente ammontava a 1.051.033 di residenti).

La situazione attuale dell' organico dell'Ufficio, a seguito delle modifiche apportate con il citato D.M. del 18.4.2013, è la seguente :

<b><u>Qualifica</u></b>	<b><u>Organico previsto</u></b>	<b><u>Effettivamente in servizio</u></b> (alla data odierna)	<b><u>Posti Vacanti</u></b>
Procuratore della Repubblica	1	1	===
Procurat. della Repubbl. Aggiunti	6	6	===
Sostituti Procurat. della Repubblica	55	50	5 vacanze <u>alla data odierna</u> , ma, tra le 50 presenze in organico, vanno considerate:

		<p>1 applicazione di un magistrato (dr.ssa Cristina Bianconi) fino al 30 giugno 2015 presso la Proc. Generale di Torino;</p> <p>1 applicazione di altro magistrato (dr. Enzo Bucarelli) fino al 15 luglio 2015, per posticipato possesso deliberato per esigenze della sede di provenienza.</p> <p>Risulta inoltre formalmente vacante il posto ancora occupato dal dr. Alessandro Sutura Sardo che, con delibera del 13.5.2015 del CSM, di imminente attuazione, è stato collocato fuori ruolo per essere destinato quale collaboratore alla Comm. Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.</p> <p>Infine, uno dei cinque posti vacanti dovrebbe essere assegnato al dr. Mario Bondoni (D.M. 20.2.14), magistrato attualmente in tirocinio "mirato"</p>
--	--	--

Più in dettaglio, questi sono i nominativi dei magistrati in servizio presso questa Procura della Repubblica, con specificazione della data del loro ingresso in Magistratura e di quella di assunzione delle funzioni attualmente rivestite.

	<b>NOME E FUNZIONI ESERCITATE</b>	<b>DATA INGRESSO IN MAGISTRAT.</b>	<b>DATA ASSUNZ. FUNZIONI ESERCITATE</b>
	<b>PROCURATORE DELLA REPUBBL.</b>		
1	SPATARO Armando	D.M. 18/03/1975	30.06.2014
	<b>PROCURAT. DELLA REPUBBL. AGGIUNTI (ordine alfabetico)</b>		
1	AUSIELLO Sandro	D.M. 27/05/1977	29.04.2008
2	BECONI Andrea	D.M. 30/06/1979	19.05.2009
3	BORGNA Paolo	D.M. 13/05/1981	06.04.2009
4	LORETO Anna Maria	D.M. 12/11/1981	06.04.2009

5	NESSI Vittorio	D.M. 30/06/1979	12.04.2011
6	PERDUCA Alberto	D.M. 30/06/1979	21.05.2010
	<b>SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA</b> (in ordine alfabetico)		
1	ABBATECOLA Monica	D.M. 19/11/2002	12.10.2004
2	AGHEMO Alessandro	D.M. 19/10/2001	02.05.2012
3	ARNALDI DI BALME Enrico	DM 03/12/1991	11.12.1997
4	AVENATI BASSI Giancarlo	DM 01/10/1991	16.10.1992
5	BADELLINO Barbara	D.M. 08/07/1994	19.03.2010
6	BENSO Alberto	DM 29/09/1992	04.12.2004
7	BERGAMASCO Lisa	D.M. 19/10/2001	14.05.2012
8	BIANCONI Cristina	D.M. 19/03/1983	Presenza di possesso intervenuta il 6.2.2015, con prosecuzione della applicazione in corso alla Procura Gen. di Torino
9	BUCARELLI Enzo	D.M. 28/07/1998	In attesa di presa di possesso causa posticipato possesso per esigenze dell'ufficio <i>a quo</i>
10	BUFFA Elisa	D.M. 19/11/2002	22.03.2010
11	CAPPELLI Paolo	D.M. 12/07/1999	02.05.2001
12	CAPUTO Patrizia	D.M. 30/04/1986	19.09.1991
13	CASTELLANI Stefano	D.M. 12/07/1999	28.04.2001
14	COLACE Gianfranco	D.M. 24/02/1997	10.11.1998
15	D'ERRICO Fabiola	D.M. 19/11/2002	16.04.2012
16	DEMONTIS Stefano	D.M. 19/11/2002	12.10.2004
17	DESTITO Vito Sandro	D.M. 12/07/1999	22.03.2010
18	FURLAN Roberto	D.M. 29/09/1992	23.10.1998
19	GABETTA Enrica	D.M. 22/12/1987	22.01.1993
20	GAMBARDELLA Patrizia	D.M. 23/06/1993	25.03.2013
21	GHI Eugenia	D.M. 03/12/1991	01.01.1993
22	GIANOGLIO Marco	D.M. 01/10/1991	31.01.2005
23	GUARINIELLO Raffaele	D.M. 28/12/1967	16.01.2009
24	LA ROSA Francesco	D.M. 11/04/1995	04.11.1996
25	LOCCI Livia	D.M. 01/08/1991	15.01.2004
26	LONGI Valerio	D.M. 28/07/1998	22.05.2000
27	LONGO Laura	D.M. 18/01/2002	13.10.2003
28	MAINA Chiara	D.M. 28/07/1998	11.06.2010
29	NOCE Sabrina Monica	D.M. 29/05/1985	15.01.2007
30	PACILEO Vincenzo	D.M. 29/05/1985	15.01.1996
31	PADALINO Andrea	D.M. 01/10/1991	09.04.1998
32	PARODI Cesare	D.M. 08/03/1990	11.05.1991
33	PEDROTTA Manuela	D.M. 12/07/1999	28.04.2001
34	PELOSI Francesco Saverio	D.M. 19/10/2004	17.01.2011

35	PROVAZZA Alessandra	D.M. 03/12/1991	09.03.2009
36	QUAGLINO Nicoletta	D.M. 08/03/1990	10.06.1995
37	RICCABONI Giuseppe	D.M. 20/11/1986	24.12.1991
38	RINAUDO Antonio	D.M. 27/05/1977	19.10.1989
39	RUFFINO Laura	D.M. 23/06/1993	03.11.1997
40	SANINI Marco	D.M. 30/05/1996	22.03.2010
41	SANTORIELLO Ciro	D.M. 29/09/1992	17.11.1993
42	SCAFI Paolo	D.M. 23/06/1989	07.07.2008
43	SCEVOLA RUSCELLOTTI Fabio	D.M. 19/03/1983	07.07.1986
44	SMERIGLIO Antonio	D.M. 18/01/2002	13.10.2003
45	SPARAGNA Roberto	D.M. 08/07/1994	01.12.1995
46	STUPINO Paola	D.M. 01/08/1991	15.09.1995
47	SUPERTINO Monica	D.M. 23/12/1997	02.05.2013
48	TIBONE Dionigi	D.M. 01/08/1991	25.11.1998
49	TOSO Paolo	D.M. 29/09/1992	14.10.1996
50	TRAVERSO Francesca	D.M. 12/07/1999	02.05.2001
51	POSTO VACANTE		
52	POSTO VACANTE		
53	POSTO VACANTE		
54	POSTO VACANTE		
55	POSTO VACANTE		

Saranno appreso indicate le destinazioni dei predetti magistrati ai gruppi specializzati secondo il presente piano organizzativo (in particolare, in ordine ai criteri di assegnazione dei magistrati ai gruppi, si veda quanto precisato nei paragrafi “6.a” e “7”).

Delle attribuzioni del Procuratore e degli Aggiunti si tratterà nei par.18, 19 e 20. Le disposizioni concernenti i turni e servizi di Procuratore ed Aggiunti sono precisate nel par. “11.a”, quelle per i turni e servizi dei Sostituti nei par. 14 e 15. Degli esoneri da turni, servizi e assegnazione di procedimenti, nonché dei criteri in proposito elaborati, si tratterà nel par. 16.

#### **4.b: L'organico dei Vice Procuratori Onorari (con rinvio ad altri paragrafi per la specificazione dei loro compiti)**

Alla luce di varie delibere del CSM del 17.12.2014, **l'organico effettivo dei V.P.O. in servizio presso questa Procura è stato determinato in n. 62 unità**, attualmente coperto **con 54 unità** (di cui 1 V.P.O. applicato presso la Procura della Repubblica di Ivrea) e **8 posti vacanti**. Questa la lista dei V.P.O. in servizio:

1	ABBIATI	Valeria	In servizio
2	AZZINNARI	Katia	In servizio
3	BALBO	Paola	In servizio

4	BASILE	Valeria	In servizio
5	BELLINI	Anna Maria	In servizio
6	BELLONE	Paola	In servizio
7	BOETTO	Alessandra Maria	In servizio
8	BONAVERI	Silvia	In servizio
9	BONIFACIO	Gaetano	In servizio
10	BONZO	Lodovico	In servizio
11	BUGLIANI	Claudia	In servizio
12	BRIZZI	Ferdinando	In servizio
13	CAPORASO	Vincenza	In servizio
14	CAPPELLARI	Viviana	In servizio
15	CALCAGNI	Daniela	In servizio
16	CAVALLARO	Susanna	In servizio
17	CESTE	Alberto	In servizio
18	CHIAPALE	Cinzia Anna	In servizio
19	CICCARONE	Ripaltina	In servizio
20	CIPOLLA	Maria Cristina	In servizio
21	CLIVIO	Paola	In servizio
22	CONTENTI	Ilaria	In servizio
23	CORNAGLIA	Antonella	In servizio
24	DESAYMONET	Laura	In servizio
25	FERRERO	Elena	In servizio
26	FERRUA	Andrea	In servizio
27	FIGOLI	Barbara	In servizio
38	FINISTRELLA	Maurizio	In servizio
29	FIOCCARDO	Raffaella	In servizio
30	GHIGO	Marco	In servizio
31	KAPPELMAYR	Ester	In servizio
32	LITURRI	Stefania	In servizio
33	MAGGI	Flavia	In servizio
34	MANCARDO	Mara	In servizio
35	MERLATTI	Sabina	In servizio
36	MIGLIORE	Giuseppina	In applicaz. a IVREA
37	MONDINO	Daniela	In servizio
38	PAGNOZZI	Giuseppina	In servizio
39	PALILLO	Michele	In servizio
40	PANTANO	Elisabetta	In servizio
41	PASTORE	Patrizia	In servizio
42	PENZI	Elisa	In servizio
43	PERINO	Mauro	In servizio
44	POCHETTINO	Alberto	In servizio
45	PRELLE FORNERIS	Giovanni	In servizio
46	PRIORI	Paola	In servizio

47	SCADUTO	Sabrina	In servizio
48	SORIENTE	Micaela	In servizio
49	SPERTINO	Chiara	In servizio
50	TESIO	Roberto	In servizio
51	TUCCI	Pio	In servizio
52	VARETTO	Paola	In servizio
53	VERNA	Maria Luisa	In servizio
54	VETTORETTI	Simone	In servizio
55/62	8 posti		Vacanti

Per quanto riguarda le attività cui in concreto i V.P.O. sono destinati, nonché in ordine alla gestione organizzativa ed amministrativa del loro impiego, si rimanda a:

- Par. “7.l” : impiego in “Sezione Affari Semplici”;
- Par. “9.a” : gestione organizzativa ed amministrativa, nonché attività fuori udienza diversa da quella di cui al punto precedente;
- Par. “15.b” : attività in udienza penale;
- Par. “15.f” : udienze dei VPO e criteri di utilizzazione
- Par. “15.g” : udienze civili: presenza dei sostituti e dei VPO
- Par. 15.g/2” : le udienze civili dei V.P.O.

#### **4.c: Organico e qualifiche professionali del Personale Amministrativo**

L’organico del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Torino, la cui Dirigente è la dr.ssa Cefaliello, è di 245 unità, con una scopertura di 35 unità, pari a circa al 14% .

Tali dati, che attestano le difficoltà caratterizzanti il lavoro del personale amministrativo, assumono carattere di maggiore gravità, ove si consideri che nel 2014 hanno usufruito della L. 104/92 n. 35 dipendenti per un totale di 5.457,28 ore che corrispondono a 909,54 giornate di lavoro, cioè all’assenza per l’intero anno di 3 unità.

Sempre nel 2014 hanno usufruito del part time n. 30 dipendenti: sommando le percentuali di assenza di ciascuno di loro rispetto al proprio impegno lavorativo, si

può affermare che la somma del part time in questione è risultata pari all'assenza per l'intero anno di altre 5,5 unità.

**Di seguito il prospetto relativo alle qualifiche professionali, all'organico e alle effettive presenze del personale amministrativo:**

Qualifica	Numero previsto	Presenti assegnati	Presenti effettivi
<b>Dirigente</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Direttori amministrativi</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Funzionari giudiziari</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
<b>Funzionari contabili</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Cancellieri</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>41</b>
<b>Assistenti informatici</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Contabili</b>	<b>1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Assistenti vigilanza</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Assistenti giudiziari</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>Operatori giudiziari</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>47</b>
<b>Conducenti automezzi</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>Ausiliari</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>TOTALI</b>	<b>245</b>	<b>218</b>	<b>208</b>

Sono inoltre applicati alla Procura di Torino n. 6 dipendenti comunali (di cui 2 commessi) e n. 2 provinciali, ma uno di essi ha proposto istanza per rientrare nell'Amministrazione di appartenenza.

Va precisato doverosamente che le unità presenti in ufficio, al di là della loro qualità e dedizione, si rivelano quantitativamente non adeguate ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi. Ciò comporta la necessità di costanti misure urgenti, la cui efficacia può rivelarsi incerta.

Come può ricavarsi dalla descritta situazione, infatti, la dimensione della scopertura del personale amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica di Torino è ragguardevole e destinata a peggiorare, ove si considerino la preclusione di qualsiasi incentivo di riqualificazione interna e il fisiologico tasso di pensionamento. Solo grazie all'apporto di circa 40 appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria (nelle sue varie aliquote), del personale distaccato appartenente ad altre Amministrazioni ed al senso del dovere e all'abnegazione del personale amministrativo in servizio, di tutte le qualifiche, la Procura di Torino riesce a gestire la quotidianità e le frequenti situazioni in cui l'urgenza di molti compiti impone impegno supplementare.

Al citato tasso di scopertura si devono aggiungere le assenze dovute a distacchi, aggregazioni e permessi speciali .

In particolare 30 unità in servizio hanno usufruito del regime di part-time, con apporto lavorativo limitato, generando oggettive difficoltà nella gestione e sbilanciamento della forza lavoro presente nell'arco dell'anno.

A questo dato si aggiungono 35 unità di personale che fruiscono di permessi speciali (ad es. per l'assistenza di persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92).

Recentemente, un cancelliere è stato aggregato dal Sig. Procuratore Generale per ben otto mesi alla Procura di Ivrea.

Le donne sono il 72% del personale in servizio.

In **All. n. 1** l'elenco degli uffici di segreteria centralizzati (con i rispettivi organici) quali risultanti dalle presenti modifiche alle "Linee guida del 15.7.2013".

#### **4.d Organico, le qualifiche e, in generale, le funzioni del personale della Sezione di Polizia Giudiziaria (nelle sue varie aliquote) e del Personale di P.G. applicato alla Sezione**

La Polizia giudiziaria assegnata alla Procura fornisce ai Sostituti un contributo quotidiano ed essenziale sia nel raccordo con le Forze di Polizia esterne che conducono le investigazioni, sia nell'attività di indagine del P.M., anche grazie ad un esteso utilizzo della delega ex art. 370 cpp, per ogni tipo di attività, inclusa l'esecuzione di interrogatori di indagati non detenuti e di esami di persone informate sui fatti.

E' possibile affermare che, con riferimento ai rapporti tra P.G. e magistrati dell'ufficio, la situazione è sicuramente ottimale.

Quando appresso il personale di p.g. verrà definito "applicato", ci si intende riferire all'applicazione alle sezioni di p.g. prevista ai sensi dell'art. 5, co. 2, Disp. Att. C.p.p..

Allo stato le unità in servizio presso la Procura di Torino, incluse quelle applicate, sono **291**, così distribuite:

#### **Polizia di Stato:**

##### **Organico previsto: 76 unità**

Attualmente, a seguito del recente trasferimento ad altro incarico della V.Q.A. dr.ssa Alessandra Semeraro, il facente funzione di Responsabile dell'Aliquota Polizia di Stato è il V.Q.A. dr. Michele Pulzella. La procedura formale di nomina del nuovo responsabile non è ancora conclusa.

##### **Effettivamente in servizio : 76 unità e 8 applicati, così suddivisi:**

- n. 2 Ruolo Funzionari
- n. 35 Ruolo Ispettori
- n. 17 Ruolo Sovrintendenti
- n. 22 Ruolo Agenti e Assistenti

- n. 8 Personale Aggregato (di cui n. 4 del Ruolo Ispettori, n. 2 del Ruolo Sovrintendenti e n.2 Ruolo Assistenti ed Agenti)

di cui, tra gli effettivi della Sezione, 54 Ufficiali di polizia giudiziaria e 22 Agenti di polizia giudiziaria, oltre a 6 Ufficiali di polizia giudiziaria e 2 Agenti di polizia giudiziaria tra gli applicati così destinati:

- 1 Responsabile della Aliquota;
- 1 Vice Responsabile della Aliquota;
- 51 agli uffici dei PM;
- 1 addetto alla Procura Generale della Repubblica;
- 1 all'Ufficio arrestati e direttissime;
- 3 all'Ufficio Esecuzione;
- 2 all'Ufficio Ignoti;
- 1 all'Ufficio V.P.O.;
- 1 all'Informatica forense della Procura;
- 1 all'ufficio falsi documentali;
- 2 all'Ufficio Giudici di Pace;
- 1 al Coordinamento Servizi ed indagini;
- 11 alle indagini delegate alla Sezione ;
- 1 alle indagini delegate alla Sezione oltre ad ausilio alla dr.ssa Gabetta;
- 2 alle indagini patrimoniali e procedimenti di prevenzione delegati alla Sezione;
- 1 all' Ufficio Spese Giustizia e ufficio Notizie di Reato;
- 3 alla segreteria.

Rispetto al prospetto di cui sopra occorre considerare che sono in corso due istanze di collocamento in quiescenza: la prima con decorrenza 1 agosto 2015; la seconda con decorrenza 1 settembre 2015. Sono altresì in corso tre istanze di trasferimento o di assegnazione ad altri uffici.

### **Carabinieri:**

**Organico previsto: 72 unità**

Responsabile dell'Aliquota Carabinieri è il Maggiore Luigi Isacchini, mentre Vice Responsabile è il Maggiore Paolo Palazzo.

**Effettivamente in servizio : 80 unità, di cui 6 applicati così suddivisi:**

- n. 2 Ufficiali
  - 42 Marescialli (di cui 2 aggregati)
  - 8 Brigadieri (di cui 1 aggregato)
  - 28 Appuntati o Carabinieri (di cui 3 aggregati)
- 1 Responsabile della Aliquota;
  - 1 Vice Responsabile della Aliquota;

- 44 agli uffici dei PM;
- 2 addetti alla Procura Generale della Repubblica (di cui 1 all'Ufficio Rogatorie);
- 1 all'Ufficio Esecuzione;
- 1 all'Ufficio Ignoti;
- 1 Aggregato a disposizione del Gruppo Tutela del Consumatore;
- 2 alla ricezione posta indagati noti;
- 1 all'Ufficio SIDDA – SIDNA;
- 4 all'Ufficio Giudici di Pace (di cui 3 aggregati);
- 5 impegnati nella Segreteria dell'Aliquota;
- 10 alle indagini delegate alla Sezione;
- 3 al gruppo specializzato in reati contro i minori nell'ambito del Gruppo fasce deboli (di cui 1 aggregato);
- 2 all'ufficio intercettazioni;
- 1 all'Ufficio V.P.O.;
- 1 all'ufficio 415 bis cpp.

Dall'1 aprile 2015 e fino al termine delle attività d'indagine presso l'Ufficio di un Sostituto, è inoltre applicato presso l'Aliquota CC. della Sezione di P.G. un ulteriore Ufficiale di P.G., in forza al Nucleo Informativo CC. del Reparto Operativo CC. di Torino.

### **Guardia di Finanza**

#### **Organico previsto: 40 unità**

Responsabile dell'Aliquota Guardia di Finanza è il Ten. Col. D'Ignazio Giuseppe

**Effettivamente in servizio : 52 unità (40 da organico + 12 applicati) così suddivise:**

- n. 1 Ufficiale
- n. 24 Ispettori ( Lgt.-Luogotenenti / M.a.-Maresciallo Aiutante / M.c.-Maresciallo Capo / M.o. Maresciallo Ordinario )
- n. 11 Sovraintendenti ( Brig.c.-Brigadiere Capo / Brig.-Brigadiere / V.Brig. Vice Brigadiere )
- n. 16 Appuntati e Finanziere (App.sc.- Appuntato scelto / App.- Appuntato Fin.sc.-Finanziere scelto)

di cui, 36 Ufficiali di polizia giudiziaria e 16 Agenti di polizia giudiziaria, così destinati:

- 1 Responsabile della Aliquota;
- 32 agli uffici dei PM;
- 1 addetto alla Procura Generale della Repubblica;
- 1 all'Ufficio Esecuzione;
- 1 all'Ufficio Ignoti e Spese;

- 3 all'Ufficio Informatica forense della Procura (di cui 1 anche alla segreteria della Sezione);
- 2 all'Ufficio SIDDA – SIDNA;
- 1 all'Ufficio Giudici di Pace;
- 4 alle indagini delegate alla Sezione ;
- 3 all' Ufficio Notizie di Reato;
- 2 alla segreteria Ufficio GIP;
- 1 all'ufficio intercettazioni.

E' inoltre applicato presso l'Aliquota GdF della Sezione di P.G., con incarico connesso alle attività di un Sostituto, un ulteriore Ufficiale di P.G., Brigadiere, in forza al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino.

### **Corpo Forestale dello Stato<sup>1</sup>**

#### **Organico Aliquota previsto: 4 unità**

Responsabile dell'Aliquota: Isp. Dr. Gianluca Vitale.

#### **Effettivamente in servizio: 3 unità (1 posto vacante ), così suddivise:**

- n. 1 Ispettore;
- n. 1 Vice Sovr.;
- n. 1 Agente ;

altre **3** unità (due agenti scelti ed un agente), inoltre, sono assegnate in regime di collaborazione a questa Procura pur senza essere formalmente componenti della Sezione di P.G. .

#### **Totale personale: 6 unità (3 in assegnazione + 3 in regime di collaborazione).**

Tutto il personale, trattandosi di sole 6 unità compreso il responsabile, svolge esclusivamente lavoro di sezione per lo svolgimento delle indagini e delle formalità relative ai numerosi fascicoli che vengono assegnati a questa aliquota dai vari sostituti procuratori. Nessun elemento quindi svolge altre mansioni (assegnazione ai Pm, segreterie centralizzate etc.)

---

<sup>1</sup> In base alla recente normativa – art. 4 co.7 della L. 3.2.2011 n. 4 (che novella l'art. 5 comma 1 delle norme di attuazione del c.p.p.) - è stata costituita, dal 1/6/2012 l'aliquota di PG del Corpo forestale dello Stato. La sezione è incaricata delle deleghe di indagini nelle materie di competenza del Corpo Forestale dello Stato, da individuarsi principalmente, per quanto concerne le attività di polizia giudiziaria, nelle violazioni in danno dell'ambiente, ivi compresi alcuni delitti contro l'incolumità pubblica (come quelli di cui all'art. 423 bis, 426, 449 c.p.) e del patrimonio faunistico, nonché nelle violazioni della normativa comunitaria agroforestale e della normativa sulla sicurezza alimentare del consumatore (v. L.30/4/62 n.283, art.2 L.6/2/2004 n.36 e lo stesso art.4 co.7 L.n.4/11).

**Polizia Locale** (personale applicato ex art. 5, co. 2, Disp. Att. C.P.P.)

Non essendo prevista un'aliquota con organico predeterminato della Polizia Locale, l'organico stesso è cresciuto nel corso degli anni dalle poche unità iniziali alla forza attuale che consta di **55 unità applicate dalla Polizia Locale alla Procura della Repubblica**: il Comandante del Corpo provvede a sostituire puntualmente il personale che lascia questa Procura o che è posto in quiescenza con nuovo personale che viene individuato, applicando per quanto possibile la procedura prevista dall' art. 8 delle Disp. Att. Cpp, sulla base di un'interpellanza interna al Corpo oppure, in rari casi, con personale individuato e richiesto nominativamente dal Procuratore.

Funzionario responsabile dell'Aliquota Polizia Municipale è attualmente il Commissario Titolare di Posizione Organizzativa, dr.ssa Rosa Bagnoli.

Questa la suddivisione delle 55 unità della Aliquota (nдр.: sono qui incluse tre unità di cui è attesa l'imminente e già richiesta designazione per far fronte alle tre vacanze esistenti):

- n. 4 Ufficiali
- n. 34 Sottufficiali (è appena deceduta l'Ispettore Brio)
- n. 8 Agenti
- n. 9 Aggregati, cioè non formalmente in organico all'interno della Aliquota (1 Ufficiale, 4 Sottufficiali e 4 Agenti)

di cui 44 Ufficiali di polizia giudiziaria e 11 Agenti di polizia giudiziaria così destinati:

- 1 Responsabile della Aliquota;
- 15 agli uffici dei PM;
- 8 alle indagini della squadra addetta alla tratta di esseri umani;
- 5 alle indagini in materia di urbanistica e reati edilizi, di cui una al turno 415 bis;
- 4 all'Ufficio decessi e responsabilità da colpa medica;
- 2 alla squadra minori;
- 3 all'Ufficio arrestati e direttissime
- 2 all'Ufficio Amministrazione e segreteria protocollo;
- 1 al gruppo reati ambientali e, part time, al gruppo misure di prevenzione;
- 1 alla gestione fascicoli delegati alla PM, iscritti al Reg. Mod. 21 bis (reati competenza del Giudice di Pace);
- 1 all'ufficio falsi documentali;
- 1 all'Ufficio Rogatorie internazionali;
- 1 aggregato alla Presidenza de Tribunale;
- 1 all'Ufficio Turni U.P.G.
- 2 all'Ufficio fax e cancelleria (da dr.ssa Siepi)
- 1 all'Ufficio Archiviazioni e Segreteria CNR (dr.ssa Siepi)
- 1 all'Ufficio "Noti" e sequestri e, part time, al gruppo misure di prevenzione;

- 2 unità, già designate, in attesa di assumere a breve le funzioni.

**Altro personale applicato** (ex art. 5, co. 2, Disp. Att. C.P.P.) o **destinato alla collaborazione con la Procura della Repubblica a seguito di delibera dell'Ente di appartenenza**):

- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA): 7 unità (tecnici ufficiali di PG):**

Si tratta di personale che è stato applicato alla Procura della Repubblica di Torino, con provvedimenti di distacco a tempo pieno (un'unità dal 1997; una dal 1999; una dal 2006; una dal 2009 dopo essere stata prima distaccata a tempo parziale; una dal 2011 e due dal 2011).

Il Dr. Vincenzo Cordova ed altri 4 ufficiali di P.G. sono addetti al settore Ecologia

Altri due ufficiali di PG sono invece addetti alle indagini sugli effetti dell'amianto, all'interno del "Gruppo 4 – Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati", cui è anche addetta una assistente amministrativa.

E' comunque in fase di elaborazione un nuovo protocollo d'intesa tra questo Ufficio (e le altre Procure del Distretto) e la Direzione dell'Arpa riguardante anche il miglior utilizzo e la nuova determinazione quantitativa del personale di P.G. dell'Agenzia regionale qui distaccato.

- **CITTA' METROPOLITANA di Torino: n. 3 unità**

di cui:

- un Istruttore Direttivo di Vigilanza Ecologia (livello D6) dell'Area Attività Produttive Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana), con posizione organizzativa di Uff.le di P.G., dal 1995 in distacco a tempo indeterminato presso il Gruppo specializzato in "Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati", in particolare presso l'Ufficio del Sost. Proc. coordinatore, Dr. Raffaele GUARINIELLO;

- un ufficiale di P.G., Perito Industriale (Cat. C), in distacco a tempo determinato dal 2012, addetto ad attività di indagine del Settore Ecologia presso l'Ufficio del Proc. Agg. Dr. Andrea BECONI.

- una "Agente Faunistico Ambientale" (Cat. C), Agente di P.G., in distacco a tempo determinato dal 2006, addetta ad attività di indagine presso l'Ufficio del Proc. Agg. Dr. Andrea BECONI;

- **DOGANE:** 1 unità della Direzione Compartimentale Regionale dall'1.10.1999 (addetta al Gruppo 5 – Diritto Penale dell'Economia").

- **ASL:** 3 unità (di cui due addetti al Gruppo 4 - Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati" ed uno addetto al "Gruppo 8 – Reati contro la

Pubblica Amministrazione”) . 1 unità (collaboratore professionale sanitario) è inoltre distaccato presso il Gruppo 4 - Tutela del consumatore, a seguito di provvedimento del 26 febbraio 2015 della ASL TO 1.

**In generale, comunque, almeno due appartenenti alla Polizia Giudiziaria (ufficiali o agenti di p.g.) sono assegnati a ciascun sostituto con cui collaborano nella quotidiana attività dell'ufficio.**

**Gruppi più consistenti di ufficiali o agenti di P.G. sono assegnati ai singoli gruppi specializzati e sono “gestiti” dai rispettivi Procurat. Aggiunti o Sostituti Coordinatori.**

## **5. CARICHI DI LAVORO, FLUSSI, ATTIVITA' DEFINITORIA. DATI E RILIEVI DALL' ISPEZIONE MINISTERIALE RELATIVA AL QUINQUENNIO 1 LUGLIO 2009 – 30 GIUGNO 2014**

Attraverso i dati acquisiti nel corso della ispezione, è stato possibile analizzare un ampio materiale conoscitivo utile per individuare gli obiettivi praticabili ed i conseguenti interventi programmatici.

Si fa dunque rinvio ai dati completi relativi al quinquennio che va dall'1 luglio 2009 al 30 giugno 2014 oggetto dell'ultima verifica ispettiva ordinaria del 2014: in **Allegato n. 2** il CD contenente tutte le parti della predetta relazione ispettiva concernente questa Procura, cioè le pagine da n. 1 a 29 (contenenti l'indice), da pag. 190 a 232, da pag. 509 a pag. 579, da pag. 586 a 590 e, infine, quanto ai prospetti statistici (anche del lavoro svolto dai singoli sostituti), da pag. 1832 a pag. 2115 ed in questa sede i dati essenziali.

Nell'allegato in questione, dunque, vengono precisati i flussi relativi al predetto quinquennio, in termini di procedimenti pendenti, nuovi procedimenti iscritti e definiti durante ciascuno dei cinque anni.

**Questa, comunque, la parte relativa ai carichi di lavoro, estrapolata dalla relazione ispettiva citata (in particolare, pagg.203/208):**

### *“Dati di flusso, indici di smaltimento e di ricambio*

*Sotto il versante strutturale (il volume di affari compendiate il carico di lavoro gravante sulla Procura della Repubblica di Torino) e sotto quello funzionale (l'effettivo smaltimento e ricambio degli affari giudiziari trattati dall'ufficio della Procura di Torino), i prospetti allegati agli atti della verifica, con riguardo al lustro oggetto d'esame, rappresentano che nel 2009 a fronte di una pendenza iniziale di 78.176 procedimenti penali iscritti a modello 21 e una sopravvenienza, nel corso del quinquennio in disamina, di 173.472 fascicoli vi è stata una definizione di 187.440 procedimenti contro noti. Per i procedimenti contro noti attribuiti alla competenza del giudice di pace, la pendenza d'avvio del periodo in discorso è di 3.423 procedimenti. A fronte di 31.533 sopravvenienze ne risultano esitati 31.143.*

*I Procedimenti sopravvenuti provenienti dall'ufficio inquirente di Pinerolo accorpato alla Procura di Torino sono in numero di 593 per il modello 21 e nr. 52 per il 21 bis.*

*Il dato statistico complessivo per i procedimenti contro noti vede, dunque, una pendenza iniziale di 81.599 procedimenti ed un tasso definitorio di 218.583 fascicoli d'indagine per noti. Sono in nr. di 645 i procedimenti contro noti di*

*competenza sia del Tribunale ordinario sia del Giudice di pace di provenienza dall'ufficio accorpato.*

*Per quanto riguarda i procedimenti contro ignoti, il periodo oggetto d'attenzione ispettiva vede una pendenza iniziale di 318.299 modelli 44. La sopravvenienza di 553.059 fascicoli in materia, che è comprensiva dei 38 provenienti dall'ufficio accorpato, ne ha visti esaurire a fine periodo 582.225 portando la pendenza finale a 289.133.*

*In avvio di periodo ispettivo pendevano presso la Procura di Torino 4.052 modelli 45. Nel corso del medesimo periodo ne sopravvenivano 30.016, di cui 33 provenienti dall'accorpata Procura di Pinerolo, venendone esauriti 28.046.*

*Per la materia dell'esecuzione dei provvedimenti irrevocabili per le pene detentive ed accessorie, per le pene pecuniarie e le misure di sicurezza il dato complessivo di partenza è di 2.021 pendenti iniziali. Nell'ambito dei 60,0 mesi oggetto di verifica ne sono sopravvenuti 15.560 ( di cui nr.9 provenienti dall'ufficio accorpato) ed esauriti 16.541.*

*L'attività in materia di applicazione di misure di prevenzione segnala una pendenza iniziale di nr. 22 procedimenti. A fronte di nr. 529 sopravvenuti ne sono stati esauriti nr. 431.*

*Nei 60,0 mesi oggetto di verifica la Procura torinese ha promosso nr. 3.473 cause civili.*

*Per altri dettagliati ragguagli sui movimenti nel settore degli affari penali e civili della Procura della Repubblica di Torino si rinvia all'allegato prospetto di riferimento (PT 10).*

*Per quanto concerne l'incidenza avutasi con l'accorpamento della Procura della Repubblica di Pinerolo, ... vi è da dire che dai prospetti allegati, emerge un totale di 645 procedimenti contro noti, modelli 21 e 21bis, migrati il 13 settembre 2014 alla Procura del capoluogo piemontese. Di questi nr. 593 di competenza del Tribunale Ordinario e 52 del Giudice di pace.*

*..omissis..*

*.. i procedimenti contro ignoti trasferiti al presidio torinese sono nr. 38 nr. e nr. 33 i modelli 45 relativi agli atti non costituenti notizia di reato. Sul versante dell'esecuzione dei provvedimenti irrevocabili, delle pene detentive e accessorie il numero totale dei procedimenti trasmessi dalla Procura accorpata è di 12". 18, invece, sono i fascicoli per gli affari civili trasmessi a questa Procura. (nдр).*

*Gli Ispettori, poi affermano di condividere esplicitamente le valutazioni del Procuratore e del Procuratore Vicario in quanto in linea con quanto da loro accertato ed esposto:<<Allo stato possiamo dire che l'impatto dell'accorpamento della Procura di Pinerolo con il nostro Ufficio – a parte*

*l'amarezza ed il disagio dei magistrati, del personale amministrativo e della Polizia Giudiziaria, dei cittadini e delle istituzioni pinerolesi - non è stato, per le attività proprie dell'Ufficio, negativo.”*

Anche ai fini di quanto sarà appresso precisato in ordine alla cancellazione delle cosiddette “fasce di priorità” (par. 10), vanno qui di seguito segnalati (vedi prospetto) **i dati relativi ai procedimenti contro indagati noti (Reg. Mod. 21) per cui questa Procura ha richiesto la archiviazione per estinzione – a seguito di intervenuta prescrizione - dei reati che ne costituivano oggetto:**

Procedimenti Mod. 21	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALI
<b>Iscritti</b>	<b>35.724</b>	<b>31.306</b>	<b>31.246</b>	<b>29.670</b>	<b>35.215</b>	<b>163.161</b>
<b>Rich. Arch. per prescriz.</b>	<b>6847</b>	<b>6396</b>	<b>9106</b>	<b>11311</b>	<b>9502</b>	<b>43.162</b>
<b>Percent. Archiviaz.</b>	<b>19,16</b>	<b>20,43</b>	<b>29,14</b>	<b>38,12</b>	<b>26,98</b>	<b>26,45</b>

**Nel periodo 1/1/2010 – 31/12/2014, dunque, la Procura della Repubblica di Torino ha formulato ben 43.162 richieste di archiviazione per prescrizione del reato relativamente a fascicoli iscritti a Mod. 21, pari al 26,73% del totale dei procedimenti iscritti nello stesso periodo (163.221), vale a dire più di 1/4 del totale stesso.**

Va peraltro precisato che, pur risultando il dato numericamente superiore a quelli di altre Procure della Repubblica di medie e grandi dimensioni, nel rapporto dell'Ispettore Ministeriale, si osserva che *“le scelte organizzative adottate dalla Procura della Repubblica di Torino, per l'arco temporale oggetto della presente verifica ispettiva, non possono ritenersi meramente discrezionali, fondandosi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione, già sopra richiamato e sicuro testo normativo di riferimento per gli assetti organizzativi e gestionali degli uffici giudiziari, sul principio del buon andamento nei termini dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione giudiziaria al servizio esclusivo dei cittadini e dell'utenza del sistema giudiziario”*.

Tuttavia, nel corpo delle valutazioni del magistrato dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia (si veda – in All. 2 – pag. 209), cui lo scrivente aveva rappresentato la situazione e le linee generali del presente progetto organizzativo all'epoca in via di elaborazione, si legge che, come rappresentato dallo scrivente, *“è in corso un'attività di modificazioni ed integrazioni al programma di organizzazione generale dell'ufficio nell'ottica di un'ulteriore razionalizzazione dei criteri organizzativi e gestionali (ad es. nella riorganizzazione dei gruppi specializzati col dichiarato fine di una maggiore omogeneità delle materie trattate senza incidere sulla funzionalità del sistema; nella distribuzione degli affari a cominciare dal sistema di registrazione delle notizie di reato ed alla consequenziale assegnazione dei fascicoli di fascia A “non specialistica” e di fascia B, ulteriormente ottimizzando tempi e risorse; nei*

*criteri di priorità nel trattamento degli affari penali e nell'esercizio dell'azione penale con particolare riferimento alla vigente normativa consiliare: risoluzione C.S.M. del 9 luglio 2014, delibera C.S.M. del 10 luglio 2014, ovviamente inibitorie dell'adozione di provvedimenti organizzativi comportanti un mero accantonamento di procedimenti per farne conseguire gli effetti estintivi della prescrizione) funzionale ad una sempre migliore resa del servizio erogato in termini di efficiente produttività nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale”.*

E si aggiunge altresì (pag. 220) che “*..invero eventuali anomalie riscontrabili in determinati ambiti – per le quali si rinvia sin d'ora alla parte della presente relazione redatta dal Dirigente ispettore preposto al servizio -, ad es. in tema di procedimenti pendenti ultra tri – quinquennali oppure di richieste di archiviazione per prescrizione del reato, sono la fisiologica conseguenza dei provvedimenti organizzativi di cui si è qui sopra offerto conto*”, che si sono succeduti negli anni e “*che non risultano essere stati attinti da valutazioni critiche in sede d'interlocuzione consiliare*”.

Se, dunque, le conclusioni della Relazione Ispettiva appaiono sicuramente positive (“*Come può agevolmente evincersi da quanto sin qui relazionato, la Procura della Repubblica di Torino eroga un servizio Giustizia sicuramente improntato ai principi costituzionali del tempestivo esercizio dell'azione penale e dello svolgimento della propria attività organizzando e gestendo le risorse disponibili in maniera efficace ed efficiente*” ai sensi degli “*artt. 111, 112, 97 Cost.*”), tanto che “*all'esito della verifica non è emersa la necessità di effettuare segnalazioni, né prescrizioni o raccomandazioni, né sono state inoltrate denunce*”, esistono ampi margini di ulteriore miglioramento dell'assetto organizzativo dell'ufficio, come sempre rilevato nella stessa relazione con riferimento al presente programma organizzativo allora in fase di elaborazione: “*Cionondimeno*” – dà atto l'ispettore – è stato “*avviato un percorso di rimodulazione organizzativa finalizzato a rendere gli assetti organizzativi dell'ufficio ancora più adesi ai paradigmi normativi e gestionali che devono ispirare l'azione di un ufficio giudiziario inquirente*”.

Si tratta esattamente dell'obiettivo che, con il presente piano organizzativo, il sottoscritto si propone di raggiungere con il contributo indispensabile di ogni componente dell'Ufficio.

## **6. La nuova strutturazione della Procura in Gruppi specializzati, Uffici specializzati e Segreterie o Uffici amministrativi**

Gli “specifici settori di affari” (gruppi di lavoro) – già vigenti o istituiti nell’Ufficio ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.L.vo 106/2006 - sono stati individuati, come si può leggere nel provvedimento organizzativo (“Linee guida”) del 15 luglio 2013, tenendo conto delle aree omogenee di procedimenti e degli ambiti di attività che necessitano di specializzazione investigativa e di uniforme indirizzo.

L’adozione di questo modulo organizzativo permette ai sostituti di acquisire una esperienza professionale nei settori specializzati cui sono destinati, nonché di sviluppare un rapporto continuo con gli organi di polizia giudiziaria (a loro volta specializzati) che vi sono preposti, determina una complessiva migliore capacità di risposta dell’ufficio a tutti i fenomeni criminali di cui si occupa, una maggiore rapidità nelle indagini e nella definizione dei procedimenti, nonché un’ apprezzabile capacità di affrontare la fase dibattimentale con idonei strumenti di conoscenza della materia di cui ci si occupa.

**In questo quadro va precisato che, nei citati criteri di organizzazione dell’Ufficio sin qui vigenti, risultano distinti i gruppi specializzati dalle sezioni specializzate.**

La distinzione risiede nel fatto che i gruppi sono costituiti da magistrati destinati solo ai medesimi, mentre le sezioni (terrorismo ed eversione dell’ordine democratico; casi irrisolti; animali maltrattati; esecuzione; tratta e sfruttamento della prostituzione) sono state sin qui formate con magistrati appartenenti anche ad altri gruppi specializzati.

Discorso a parte merita il gruppo “Sicurezza Urbana” che, con circolare 19/11/2008, è stato istituito come gruppo di lavoro autonomo e non come mero sottogruppo, come era stato in precedenza.

Con il presente provvedimento organizzativo, come appresso si dirà, venendo cancellata la distinzione tra sezioni e gruppi specializzati - salvo l’adozione in un solo caso e per ragioni specifiche appresso precisate (vedi par. “7.1”), della definizione di “Sezione” - sono previsti, con le rispettive specifiche denominazioni :

- **Gruppi specializzati**, con riferimento a tutti i gruppi di magistrati con competenza investigativa e processuale nei rispettivi settori a materia specializzata;
- **Uffici specializzati**, con riferimento a tutti i gruppi composti da soli magistrati o da magistrati e personale amministrativo, con specifiche competenze organizzative ed amministrative e senza competenze investigative e processuali;
- **Segreterie o Uffici amministrativi**, con riferimento a tutti i gruppi composti solo da personale amministrativo, addetto a specifiche competenze organizzative ed amministrative.

## **6.a L'assegnazione dei sostituti ai gruppi ed uffici specializzati: modalità e limiti temporali di permanenza**

Tornando alla specializzazione dei magistrati, va detto che i relativi criteri di loro utilizzo devono misurarsi con il limite della decennalità di permanenza massima nello stesso gruppo specializzato di cui all'art. 19 del D. L.vo n. 160/2006, sicchè, a partire dal 30 giugno 2012, dando attuazione alla normativa che disciplina il periodo di permanenza massima dei magistrati requirenti nel medesimo gruppo di lavoro, la Procura di Torino ha ridefinito rispetto agli anni passati la composizione dei gruppi, anche grazie all'arrivo di alcuni nuovi sostituti, senza che ciò abbia determinato ricadute negative sulle indagini. Si può affermare, dunque, che sono pochissimi i magistrati della Procura di Torino che, avendo maturato (tra l'1.10.2014 e il 31.1.2015) il periodo di permanenza decennale nel gruppo cui erano assegnati, sono stati per questo, e comunque a loro domanda, trasferiti ad altri gruppi specializzati con decorrenza odierna: in particolare, si tratta della dr.ssa Patrizia Caputo in relazione alla propria permanenza nel gruppo specializzato "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e dei d.ri Alberto Benso e Marco Gianoglio in relazione a quella nel gruppo "Diritto Penale dell'Economia". I tre magistrati, dunque, sono stati assegnati a gruppi competenti su altre attività specializzate ed i loro posti nei gruppi di provenienza sono stati coperti con la procedura appresso indicata.

I Gruppi e le sezioni sono costituiti da numeri non identici di magistrati, poiché, nel corso degli anni, i dati di flusso, i tempi di gestione dei procedimenti ed il grado di complessità delle indagini hanno consentito di individuare la consistenza delle risorse in termini di numero di Sostituti, di personale amministrativo e di personale di polizia giudiziaria da destinare ai vari settori. E talvolta l'organico dei gruppi, nei momenti che spesso si presentano come critici per l'uno o per l'altro, può essere modificato con provvedimenti di urgenza per rinforzare quello "in sofferenza".

**È doveroso precisare, peraltro, che la determinazione numerica dei sostituti appartenenti ad ogni gruppo specializzato, così come prevista in questo provvedimento, è stata frutto innanzitutto di discussione tra Procuratore, Aggiunti e magistrati coordinatori** i quali, sulla base di criteri di esperienza (con conseguente valutazione dei carichi di lavoro fin qui registrati) e ragionevolezza, nonché tenendo presente gli organici dei gruppi previsti nelle Linee Guida del 15.7.2013, hanno fornito utili indicazioni per determinare quelli attuali.

**Ma sono stati anche valutati dati statistici oggettivi come flussi e carichi di lavoro nel 2014 (talvolta anche per anni precedenti), unitamente ai dati relativi al numero di udienze cui hanno partecipato i sostituti, nonché delle loro richieste di misure cautelari e di intercettazione telefoniche ed ambientali, il tutto in relazione alla nuova determinazione delle competenze dei gruppi specializzati:**

tale analisi ha consentito di apprezzare il volume di lavoro e la relativa tipologia distinta per gruppi specializzati.

**Tali dati**, forniti in buona parte dai singoli sostituti, **sono stati presi in esame** (dopo l'elaborazione realizzata dai due colleghi rispettivamente referenti distrettuale e della Procura per l'informatica, d.ri Castellani e Arnaldi di Balme) **nel corso di una riunione tra Procuratore, Aggiunti e Sostituti Coordinatori tenutasi l'1 aprile 2015 e sono risultati utili per la determinazione dei nuovi organici dei gruppi specializzati**, comunque decisi dal Procuratore.

Gli stessi dati **saranno nuovamente raccolti ed esaminati dopo un anno dall'effettiva entrata in vigore dai presenti nuovi criteri di organizzazione, al fine di individuare necessità di eventuale rideterminazione degli organici dei gruppi specializzati: a tal fine, ciascuno Coordinatore di gruppo specializzato procederà ad un'analisi dei flussi per il periodo di un anno successivo alla entrata in vigore del presente progetto organizzativo**, con particolare riferimento ai procedimenti assegnati ed ai provvedimenti prima indicati.

**Quanto all'assegnazione dei singoli magistrati ai gruppi specializzati, dopo aver deliberato gli organici dei gruppi stessi** (meglio precisati nei paragrafi seguenti), **si è proceduto:**

- confermando in linea di massima, dopo consultazione e conforme richiesta individuale, molte precedenti assegnazioni dei sostituti ai gruppi specializzati (salvo i casi di permanenza ultradecennale) e tenendo presenti, a tal fine, anche le assegnazioni dei magistrati a precedenti gruppi qui accorpati (ad es.: gli appartenenti a Sezione Terrorismo e Gruppo No Tav, prima distinti, sono stati confermati nel Gruppo 9 in cui, come appresso specificato, essi sono confluiti);
- procedendo con bando interno nei casi in cui sia risultata necessaria la copertura di posti vacanti (ad es., quelli rimasti scoperti dopo permanenza decennale dei magistrati in specifici gruppi o a seguito di motivata richiesta di spostamento ad altri gruppi o, ancora, di nuova determinazione degli organici di alcuni gruppi).

A tale ultimo proposito, la procedura del "concorso interno", bandita l'8.4.2015 con nota n. 35/15, è stata aperta a tutti i magistrati assegnati all'ufficio (compresi quelli ancora operanti altrove per applicazione o ritardata presa di possesso nonché un M.O.T.) che sono stati invitati a presentare domande ed esprimere preferenze per assegnazione ai gruppi specializzati previsti dal nuovo progetto organizzativo dell'ufficio entro la data del 15 aprile 2015 .

A quella data sono state presentate 23 domande da altrettanti magistrati, con 19 disponibilità ad essere assegnati a due gruppi specializzati.

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica, in data 22 aprile 2015, ha conseguentemente emesso provvedimento di destinazione dei colleghi ai nuovi incarichi, applicando i seguenti criteri (già specificati nel bando di concorso interno):

- in quanto compatibili, quelli in tema di “*Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti nell’ambito dello stesso ufficio. Mobilità interna.*” di cui alla circolare del CSM sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti per il triennio 2014/2016;
- profilo professionale e pregresse esperienze maturate da ogni magistrato aspirante a nuova assegnazione;
- eventuali motivazioni della domanda di assegnazione ai vari gruppi specializzati;
- necessità di trasferimento dei magistrati che si trovavano in situazione di permanenza ultradecennale nel gruppo di attuale appartenenza (ovviamente in presenza di profilo idoneo in relazione all’assegnazione richiesta);
- disponibilità a far parte di due gruppi diversi;
- anzianità di servizio nell’ufficio;
- anzianità nel ruolo.

Per quanto riguarda l’assegnazione alla Direzione distrettuale antimafia, è stato confermato l’organico pre-esistente, così come quello del Gruppo – Esecuzione, avendo tutti i componenti espresso preferenza in tal senso. Non è stato pertanto necessario dar luogo, per la D.D.A., alle procedure ribadite dal CSM nella circolare n. 2596 del 13/02/1993 e successive modifiche.

Viene qui precisato che, di regola il periodo minimo di permanenza in un gruppo specializzato, è stabilito in anni due, ridotto ad anni uno in caso di assegnazione di ufficio.

E’ apparso impossibile allo stato assicurare ad ogni sostituto l’appartenenza ad un solo Gruppo specializzato, come sarebbe stato ideale: ciò in considerazione delle vacanze nell’organico dell’Ufficio, comunque inadeguato ai carichi di lavoro relativi sia ai reati ricompresi in materia specialistica, sia a quelli oggetto di procedimenti da assegnare con criteri automatici (si dirà appresso quali), sia ai turni e servizi vari .

Gli Aggiunti e i magistrati coordinatori dei gruppi specializzati, comunque, terranno conto, nell’assegnazione dei procedimenti, dell’attività svolta da ogni sostituto in gruppi diversi, in modo da non determinare un sovraccarico nei loro confronti.

In particolare, si rimanda a quanto specificato nel paragr. 16 in tema di “esoneri da turni e servizi”, ove si prevede anche il tendenziale esonero, nella misura di 1/3, dei sostituti facenti parte di due gruppi specializzati, rispetto al numero dei fascicoli “ordinari” da assegnare secondo il nuovo sistema automatico (si veda sul sistema in questione il par. “11.a”).

Il sostituto eventualmente trasferito ad altro Gruppo specializzato mantiene la assegnazione di tutti i fascicoli in materia ordinaria e di regola anche di quelli in materia specializzata in precedenza assegnatigli, salvo diversa disposizione, di intesa tra il sostituto e i due Procuratori Aggiunti Coordinatori dei Gruppi specializzati interessati (il precedente ed il nuovo). Il Procuratore della Repubblica, sentiti il sostituto ed i due Procuratori Aggiunti interessati, adotterà, ove necessario, le opportune disposizioni ed indicherà il Procuratore Aggiunto cui il sostituto farà riferimento per i fascicoli precedentemente assegnati.

**Va infine precisato che, per quanto riguarda la individuazione dei Procuratori Aggiunti o dei Sostituti cui assegnare il coordinamento dei Gruppi specializzati, si sono confermati quelli già indicati nelle precedenti Linee organizzative del 15.7.2013 e si è proceduto mediante accordo di tutti – nel corso di riunione tenutasi il 29 gennaio 2015 – a designare i Coordinatori dei nuovi Gruppi costituiti: il dr. Paolo Borgna per il “Gruppo 2 - Criminalità organizzata e Sicurezza urbana”, il dr. Alberto Perduca per il “Gruppo 9 – Terrorismo, Eversione dell’ordine democratico e reati commessi durante manifestazioni pubbliche”, la dr.ssa Anna Maria Loreto per il “Gruppo 7 – Affari dell’Immigrazione”.**

## **7. Rideterminazione dei Gruppi specializzati della Procura e delle rispettive competenze.**

**Cancellazione delle sezioni specializzate con competenze investigative (con trasferimento di queste a Gruppi esistenti o a quelli costituiti ex novo).**

**Conferma o istituzione di Uffici specializzati per competenze organizzative ed amministrative**

A questo punto, illustrata la cornice organizzativa in cui si collocano i gruppi di lavoro specializzati, vanno elencate le modifiche da apportare ai criteri organizzativi dell'Ufficio sin qui in vigore e le relative ragioni. In assenza di specificazioni, devono considerarsi confermate le disposizioni vigenti (che saranno comunque qui ribadite).

Le prime modifiche riguardano **la rideterminazione dei Gruppi specializzati della Procura e delle rispettive competenze.**

Va premesso che l'esperienza organizzativa delle Procure di medie e grandi dimensione, fondata sulla esistenza di diversi gruppi specializzati, è assolutamente irrinunciabile e costituisce il punto di partenza per il positivo utilizzo ed incremento delle professionalità dei magistrati che le compongono. Però, diversamente da quanto si affermava nelle Linee guida del 15 luglio 2013, ove si auspicava la *“creazione di ulteriori sottogruppi specificamente dedicati a circoscritti fenomeni e a particolari situazioni di fatto”*, lo scrivente ritiene preferibile ridurre il numero delle sezioni e dei sottogruppi specializzati (da cui la cancellazione di alcuni di quelli esistenti), unificarne altri e dar vita ad una più *“leggibile”* classificazione delle competenze dei gruppi esistenti e di quelli di nuova istituzione.

Il tutto al fine di rendere più facilmente individuabili – in relazione ai fatti per cui si procede – le competenze dell'uno o dell'altro e per favorire gli auspicabili migliori esiti investigativi.

Del resto, nel corso degli ultimi anni, vi sono già state variazioni nelle materie attribuite ai Gruppi specializzati di questa Procura, essendo evidente che la ripartizione delle competenze tra i diversi gruppi può subire naturalmente evoluzioni nel tempo, in conseguenza di innovazioni legislative o di indicazioni che emergono dalla esperienza pratica.

Inoltre, ove si profilino *“situazioni di confine”* o concorrenza di attribuzioni, ovvero quando nel corso di una indagine attribuita ad un Gruppo specializzato emergano reati di competenza di altro Gruppo specializzato, tocca al Procuratore, d'intesa con i rispettivi Coordinatori, adottare le opportune decisioni sia disponendo eventuali

coassegnazioni di sostituti di diversi Gruppi, sia indicando il Gruppo che deve essere ritenuto competente.

L'organico dei Gruppi specializzati, come si è detto nel precedente paragrafo, viene determinato, d'intesa con i Procuratori Aggiunti, in base alle necessità connesse al flusso delle relative notizie di reato ed alla loro qualità: tali dati, peraltro, sono sottoposti a periodiche verifiche e possono determinare un aggiornamento nella determinazione degli organici stessi.

Come si vedrà più oltre, nel presente documento organizzativo, con riferimento ai diversi Gruppi specializzati, si è provveduto a definirne le competenze, ad illustrare le novità qui intervenute e ad indicare i magistrati a ciascun gruppo assegnati, secondo i criteri prima esposti.

I gruppi di lavoro specializzati e le sezioni specializzate operanti con competenze investigative e direttamente processuali nei quali era articolata la Procura della Repubblica di Torino fino alla data odierna, erano i seguenti :

- 1) **Direzione Distrettuale Antimafia e Criminalità Organizzata.**  
Coordinatore del gruppo : il **Procuratore vicario Sandro Ausiello.**
- 2) **Reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.**  
Coordinatore del gruppo : il **Procuratore vicario Sandro Ausiello.**
- 3) **Riciclaggio e materie affini.**  
Coordinatore del gruppo : il **Procuratore aggiunto Alberto Perduca**
- 4) **Tutela della sicurezza sul lavoro e del consumatore.**  
Coordinatore del gruppo è il sost. dr. **Raffaele Guariniello.**
- 5) **Diritto penale dell'economia.**  
Coordinatore del gruppo : il **Procuratore aggiunto Vittorio Nessi.**
- 6) **Fasce deboli.**  
Coordinatore del gruppo : il **Procuratore aggiunto Anna Maria Loreto.**
- 7) **Reati contro la Pubblica amministrazione.**  
Coordinatore del gruppo : il **Procuratore aggiunto Andrea Beconi.**
- 8) **Sicurezza urbana.**  
Coordinatore del gruppo : il **Procuratore aggiunto Paolo Borgna.**
- 9) **Sezione Vice Procuratori Onorari (V.P.O).**  
Coordinatore della sezione : il **dr. Vincenzo Pacileo.**

**10) Sezione Esecuzione.**

Coordinatore della sezione : il **Procuratore vicario Sandro Ausiello.**

**11) Sezione Casi irrisolti.**

Coordinatore della sezione : il **Procuratore aggiunto Anna Maria Loreto.**

**12) Sezione Animali maltrattati.**

L'istituzione di tale sezione formalizzava una struttura di fatto preesistente concernente attività di indagine per il passato condotte dalla **dr.ssa Loreto, Coordinatrice del gruppo quale Procuratore aggiunto.**

**13) Sezione Tratta e sfruttamento della prostituzione.**

Coordinatori della sezione : il **Procuratore vicario Sandro Ausiello** e il **Procuratore aggiunto Anna Maria Loreto.**

**14) Gruppo No Tav.**

**Coordinatori: il Proc. Aggiunto vicario d.ri Sandro Ausiello e il Proc. Aggiunto dr. Andrea Beconi.**

La **Sezione Reati contro il patrimonio artistico** era già stata cancellata con provvedimento del 24.10.2013 e le sue competenze trasferite alla sezione Reati contro la P.A., coordinata dal Procuratore aggiunto Andrea Beconi.

Per ciascuno di tali gruppi (la cui composizione era stata aggiornata con provvedimento del Procuratore *pro tempore* del 27.9.2013) e sezioni saranno di seguito specificati – se confermati - le competenze, il numero e i nominativi dei magistrati coordinatori ed addetti, nonché - come si è anticipato - le ragioni dei cambiamenti della loro struttura o delle aggregazioni di taluni dei gruppi e sezioni preesistenti.

In caso di cancellazione di alcuni di tali gruppi o sezioni, ne verranno ovviamente specificate appresso le ragioni.

**7.a : Gruppo 1 - Direzione Distrettuale Antimafia**  
(già Direzione Distrettuale Antimafia e Criminalità Organizzata)  
**Modifica delle competenze**

**Definizione, competenza ed organico fino alla data odierna**

Il gruppo specializzato “**Direzione Distrettuale Antimafia e Criminalità Organizzata**” si occupa ovviamente di tutti i reati di cui all’art. 51 comma 3 bis cpp.

“*Concentrico alla DDA*” (così si legge nei criteri di organizzazione dell’Ufficio sin qui vigenti - “Linee guida” del 15.7.2013) è il gruppo “Criminalità Organizzata” (a cui sono attribuiti i reati considerati contigui e spesso strumentali rispetto a quelli di competenza distrettuale: tutti quelli in materia di stupefacenti; il reato di cui all’art. 416 c.p.; i reati di cui alla legge n. 75/58; i reati di cui all’art. 628 comma 3 c.p. e 629 comma 2 c.p.).

**Coordinatore-delegato dal Procuratore è il dr. Sandro AUSIELLO, Proc. Vicario**

**Nuova definizione del gruppo, precisazione delle competenze ed organico dalla data odierna**

A seguito di “spacchettamento” e precisazione delle sue competenze, **il gruppo assume la definizione di “Gruppo 1 - Direzione Distrettuale Antimafia”**.

Contestualmente viene costituito il nuovo gruppo specializzato “Reati di Criminalità Organizzata Comune e Sicurezza Urbana” (vedi paragrafo successivo).

Si sono specificate in precedenza le competenze “miste” della “Direzione Distrettuale Antimafia e Criminalità Organizzata”.

**L’assetto descritto non è condiviso dallo scrivente Procuratore** per le ragioni che seguono.

Come è noto, con l’art.5 del D.L. 20 novembre 1991 n. 367, conv., con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992 n 8, il legislatore ha istituito, oltre la Direzione Nazionale Antimafia, le Direzioni distrettuali antimafia (DDA), oggi disciplinate dall’art. 102 del cd. “Codice Antimafia” (D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159), cioè gruppi specializzati di magistrati costituiti all’interno di ogni Procura sede di distretto : esse costituirono il vero fulcro della risposta istituzionale all’estendersi del fenomeno mafioso e rappresentarono il punto d’arrivo di una positiva esperienza risalente ai tempi del terrorismo interno degli anni ’70 ed ’80, fondata sulla specializzazione investigativa. Con la istituzione delle DDA e con la conseguente attribuzione solo agli uffici del PM presso il Tribunale del capoluogo

di distretto di Corte d'Appello della competenza ad avviare e dirigere indagini per i reati di associazione di stampo mafioso, associazioni finalizzate al narcotraffico, sequestri di persona e per tutti quei reati commessi avvalendosi di modalità mafiose o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso, il legislatore ha voluto rafforzare l'azione istituzionale per quel tipo di reati. Conseguentemente, dalla fine del 1991, gli uffici del pm che si occupano di tali reati in Italia sono ventisei (quante sono le sedi di distretto di Corte d'Appello), anziché centotrentanove (numero ora corrispondente alle sedi delle Procure circondariali). L'evidente pregio di tale innovazione, che consente – si ripete - maggior efficacia all'azione dei pubblici ministeri componenti la DDA, è però dipendente dal livello di specializzazione che essi posseggono o possono conseguire. Tale specializzazione, infatti, prevede che essi siano tendenzialmente esentati dal trattare reati diversi da quelli di natura mafiosa, ciò al fine di arricchire il proprio «sapere investigativo specifico».

In questa direzione, peraltro, si è inequivocamente pronunciato da tempo il CSM, da ultimo con la Circolare n. P24930 del 19 novembre 2010 che, all'art. 2, co. 3, prevede: *“I magistrati addetti alla DDA non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione Distrettuale, salvo motivate e comprovate esigenze di servizio dell'Ufficio di procura”*.

Non si ritiene di individuare allo stato alcuna esigenza che suggerisca di assegnare alla DDA anche indagini relative a reati non inclusi tra quelli di cui all'art. 51 co. 3 bis cpp. Forse tali esigenze erano esistenti in passato, allorché la criminalità mafiosa in Piemonte non era emersa in tutta la sua dimensione, ma negli ultimi anni le efficaci indagini condotte dalla DDA di Torino hanno portato alla luce proprio la presenza, massiccia e preoccupante, di tale fenomeno che riguarda persino associazioni mafiose straniere, tali riconosciute dai giudici competenti, con sentenze anche definitive: ciò esige una concentrazione investigativa sui reati di competenza delle DDA, quali appresso specificati.

La non commistione tra reati di competenza della DDA e quelli di criminalità organizzata comune è del resto criterio organizzativo seguito all'interno della quasi totalità delle Procure Distrettuali di medie e grandi dimensioni del Paese, come direttamente accertato dal Procuratore scrivente mediante contatti con i Dirigenti di tali altre Procure.

Il coordinamento investigativo rispetto ad indagini concernenti reati di criminalità organizzata comune, del resto, potrà essere garantito dagli Aggiunti del Procuratore, rispettivamente delegati o designati a coordinare la DDA, il neo-costituito nuovo gruppo specializzato “Criminalità Organizzata Comune e Sicurezza Urbana”, il Gruppo Misure di Prevenzione o altri gruppi, senza necessità – dunque – che Aggiunti diversi dal Vicario Coordinatore della DDA siano chiamati formalmente a farne parte, come ad esempio il dr. Alberto PERDUCA e il dr. Vincenzo PACILEO, che nelle linee guida del 15.7.2013 figurano inseriti nel gruppo-D.D.A., al fine di “non rendere episodico l'intervento della Procura nel campo delle misure di prevenzione..” .

Quanto ai sostituti componenti della DDA in senso stretto, essi sono attualmente otto (in quanto i sost. R. FURLAN e A. SUTERA SARDO ne risultavano componenti, come si legge nel provvedimento organizzativo qui soggetto a modifica, solo quali addetti al settore interno “criminalità organizzata”), oltre al Procuratore Vicario dr. S. AUSIELLO, cui il sottoscritto conferma la delega al coordinamento della DDA stessa, nonostante l’art. 2, co. 2 Circolare n. P24930 del 19 novembre 2010 preveda che *“Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato nella misura di un quarto dei sostituti in organico..salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione rispetto al numero sopra indicato”*: si ritiene, infatti, salvo futura verifica della congruità della scelta, che tale scelta è necessitata dalla situazione delle vacanze rispetto all’organico previsto, ma anche sufficiente a far fronte ai carichi di lavoro posto che i magistrati della DDA, Procuratore Aggiunto e sostituti, hanno dimostrato sin qui, grazie al loro impegno e disponibilità, di sapere e poter fronteggiare indagini di grande rilievo e complessità anche nei periodi in cui più alto è stato il numero di indagati o imputati detenuti.

Quanto al neo-costituito “Gruppo specializzato in Reati di criminalità organizzata Comune (cioè, non mafiosa) e Sicurezza Urbana”, cui verrà attribuita – tra l’altro - la competenza ad indagare su reati sin qui attribuiti alla DDA, si rimanda al paragrafo successivo.

**Pertanto, con decorrenza immediata:**

- **la Direzione Distrettuale Antimafia sarà competente esclusivamente** su tutti i reati di cui all’art. 51 comma 3 bis cpp<sup>2</sup>, nonché per tutti quelli – come gli omicidi - connessi a tali reati, per i reati aggravati ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152 . Sarà inoltre competente per le intercettazioni preventive di cui all’art. 226 D. L.vo 28 luglio 1989 (Norme di Coordinamento al CPP) limitatamente alla esigenze di prevenzione di delitti di cui all’art. 51 co. 3 bis cpp..

**Infine, la DDA sarà pure competente per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed usura, attribuiti alla competenza del Gruppo Misure di Prevenzione, nel caso di connessione con attività mafiose** : gli Aggiunti rispettivamente Coordinatori dei due gruppi valuteranno, in tal caso, se procedere con il meccanismo della coassegnazione a sostituti componenti dell’uno e dell’altro gruppo.

---

<sup>2</sup> Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli:

- 416, sesto e settimo comma;
- 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474;
- 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope...), dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)

**L'organico della DDA viene dunque determinato in 9 unità:**

- **Coordinatore-delegato dal Procuratore: Sandro AUSIELLO, Proc. Vicario**
- **Sostituti (8, non ritenendosi necessario procedere a coperture dei 2 posti vacanti, in relazione all'originario organico previsto):**
- ARNALDI DI BALME Enrico
- ABBATECOLA Monica
- CAPPELLI Paolo
- CASTELLANI Stefano
- LOCCI Livia
- SMERIGLIO Antonio
- STUPINO Paola
- TOSO Paolo

**Tutti i predetti otto sostituti hanno richiesto di rimanere assegnati alla DDA e non vi è ragione per procedere a variazione nominativa dell'organico.**

## **7.b : Costituzione del “Gruppo 2- Reati di Criminalità Organizzata Comune e Sicurezza Urbana”**

**(con contestuale cancellazione del gruppo “Sicurezza Urbana”  
ed assorbimento di alcune sue competenze)**

In ordine alla costituzione di questo gruppo ed alle sue competenze, si precisa innanzitutto che esso sarà competente in ordine a quei reati sin qui trattati all'interno del gruppo DDA-CO ora “spacchettato”, cioè i reati considerati contigui e spesso strumentali rispetto a quelli di competenza distrettuale, tra cui tutti quelli in materia di stupefacenti; il reato di cui all'art. 416 c.p. (salvo che i reati fine dell'associazione criminale non siano quelli compresi nel catalogo delle competenze di altri gruppi specializzati); i reati di cui alla legge n. 75/58 (se costituenti finalità di associazioni per delinquere); quelli di cui all'art. 12 c. 3 e 3 ter, lett. “a” D. L.vo n. 286/98 e i reati di cui all'art. 628 comma 3 c.p. e 629 comma 2 c.p. .

Al nuovo gruppo sarà però attribuita anche la competenza ad indagare in ordine a molti reati sin qui attribuiti al gruppo “Sicurezza Urbana”.

Le particolari caratteristiche del gruppo “Sicurezza Urbana”, ora cancellato, devono essere qui meglio specificate. Esso, con circolare 19/11/2008, era stato istituito come gruppo di lavoro autonomo e non come mero sottogruppo, come era stato in precedenza. Tale gruppo, però, continuava ad essere a “composizione variabile”, nel senso che ne hanno fatto parte otto magistrati (oltre al coordinatore) designati per periodo minimo di permanenza nel gruppo di un biennio <sup>3</sup>. Con circolare del 25/11/2008 (poi integrata dalla circolare 18/10/2012) era stato stabilito che i magistrati addetti al gruppo sicurezza urbana fossero esonerati al 50% del carico di lavoro dell'altro gruppo di loro ordinaria appartenenza oltre che, in parte, da altri incombenti dell'ufficio (servizio civile; servizio ignoti; riserva penale; turno di “fascia B”<sup>4</sup>).

**Al gruppo Sicurezza Urbana, con circolare del 25.6.2012 (che ha integrato quella citata del 19.11.2008), era stata assegnata la competenza:**

**A) nelle sole ipotesi di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reato, sui seguenti reati “di strada”:**

---

<sup>3</sup> Fino al febbraio 2011, il periodo minimo di permanenza nel gruppo era di sei mesi.

<sup>4</sup> In particolare, la citata circolare 18.10.2012 prevedeva che i sostituti della S.U. coprissero il turno di “fascia B” per soli tre giorni all'anno. Va ancora segnalato che l'attività del gruppo S.U. veniva “sospesa” nel periodo estivo (da 29/7 al 14/9) nonché nella settimana natalizia ed in quella pasquale (e ciò in considerazione della costante diminuzione di arrestati in detti periodi). In tale periodo il servizio relativo alla convalida degli arresti veniva svolto dal sostituto addetto al turno arrestati ordinario (vale a dire il sostituto che, normalmente, sarebbe stato comunque competente per la convalida degli arresti e dei fermi relativi ai reati diversi da quelli di cui alla nota precedente).

- Fatti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e reati connessi (artt. 337 - 582 – 585 – 576 n.1 61 n.2 C.P.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Evasione dagli arresti domiciliari (art.385 co. 3 c.p.).
- Spendita ed introduzione di monete false (art. 455 c.p.).
- Art. 495 C.P. – 495-ter C.P..
- Art.497 bis c.p..
- Fatti di violenza e minaccia commessi al danni di passanti (art. 610, 612 C.P.).
- Furto (art.624, 625, 624 bis c.p.).
- Rapine (art. 628 C.P.) consumata o tentata.
- Estorsioni “di strada”, quali le richieste di riscatto per il recupero di refurtiva (art. 629 p.).
- Ricettazioni di autovetture (art. 648 C.P.).
- Spaccio di sostanze stupefacenti (tranne i casi di connessione con indagini di C.O.).
- Porto e detenzione illecita di armi (violazione legge 497/74), non commessi in occasione di altri reati non di competenza del gruppo S.U..
- Violazioni relative al D.L.vo 286/98 (in particolare art. 13. co 13 e art. 5 co 8 bis).
- Fatti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (violazione legge 75/58), purché non si tratti di arresti o fermi effettuati in esito a complesse indagini.
- Reati collegati alle manifestazioni sportive (Art. 6 bis Lg.401/89).

**B) su alcuni reati assimilabili all’elenco che precede, ancorché per essi si procedesse a piede libero, quali i reati di cui :**

- agli artt. 10 *bis* e 14 D.L.vo 286/98
- alla Legge 401/1989 in materia di manifestazioni sportive;

**C) sul coordinamento di indagini più articolate della Polizia su punti critici del territorio del circondario** (quali le indagini fondate sull’osservazione prolungata - anche tramite registrazione di immagini - e su investigazioni di polizia relative a fenomeni di criminalità di strada particolarmente radicati sul territorio).

Con particolare riferimento al fatto che al gruppo Sicurezza Urbana fosse stato anche conferito il coordinamento delle indagini di cui alla precedente lett. “C”, è possibile affermare che, in sostanza, il gruppo stesso ha sin qui operato in funzione principale di guida di indagini talvolta complesse riguardanti fenomeni criminali rilevanti per i cittadini, nel senso di determinare rischi e compromissioni del loro diritto alla sicurezza : si tratta di indagini, dunque, di evidente contiguità e talvolta coincidenti rispetto a quelle che qui si attribuiscono al neo costituito gruppo “Criminalità organizzata comune”. Non avrebbe senso logico, dunque, mantenere in vita altro gruppo specializzato nella stessa materia, con rischi di sovrapposizione di attività investigative.

Il nuovo gruppo specializzato si occuperà, pertanto, anche dei reati più gravi sin qui trattati dal soppresso gruppo Sicurezza Urbana.

**Per queste ragioni deve essere creato un gruppo cui andrà attribuita, come già specificato in premessa a questo paragrafo, innanzitutto la competenza sui citati reati sin qui trattati all'interno della DDA, ma non di competenza della DDA, cioè quelli di cui ai seguenti articoli:**

- **tutti i casi di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.**, tranne quelli di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p. di competenza della DDA e quelli per cui si accerti che i reati fine dell'associazione criminale rientrino nella competenza di altri gruppi specializzati (che, in tal caso, saranno competenti anche per il reato associativo);
- **reati in materia di stupefacenti**, diversi da quello di cui all'art. 74 DPR n. 309/'90 (di competenza della DDA) e da quelli di cui all'art. 73 co. 5 DPR n. 309/'90 (attribuiti alla competenza della Sezione Affari semplici, il cui Coordinatore valuterà la eventuale riconducibilità dei fatti ad ambiti di criminalità organizzata e la conseguente possibile competenza del II gruppo specializzato in C.O.);
- **628 I e III co. e 629 I e II co. cp** (rapine e estorsioni aggravate).

**Ma dovrà essergli attribuita anche la competenza per i seguenti altri reati appresso specificati che possono assumere i connotati di reati di criminalità organizzata:**

- **reati ex artt. 453, 454 e 455 c.p.** (esclusi i fatti riferibili al sequestro o ad indagini concernenti isolate banconote false, che saranno trattati secondo il metodo dell'assegnazione automatica-ordinaria di cui appresso);
- **reati ex artt. 473, 474 c.p.** (con esclusione dei casi in cui si proceda per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di tali reati, il che determinerà, anche per essi, la competenza della DDA ex art. 51 c. 3 bis cp; e dei casi di cui all'art. 474 c.p. limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie o di importazione di colli contenenti un limitato numero di esemplari, attribuiti alla competenza della neo costituita Sezione Affari Semplici);
- **omicidi connessi a fatti di criminalità organizzata non mafiosa** (con possibilità di co-assegnazione, secondo quanto verrà specificato nel par. 14.a, al magistrato intervenuto nel corso del "Turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi");
- **violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo 30.6.2003 n. 196);**
- **reati di criminalità informatica e telematica, consumati o tentati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquis, 640-ter e 640 quinquies del codice penale** (anch'essi di competenza della Procura Distrettuale, ma non della DDA), sin qui trattati dal "Gruppo Riciclaggio e materie affini" (competente su materia rispetto alla quale non sembrano potersi rilevare ragioni che consiglino l'attribuzione a tale gruppo dei reati di criminalità informatica). I reati di criminalità informatica di matrice terroristica

o commessi per finalità di terrorismo o previsti dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, conv. in L. 17.4.2015 n. 43, sono invece attribuiti alla competenza del “Gruppo 9-Terrorismo”;

- **detenzione, porto e commercio illecito di armi comuni da sparo e da guerra, ex L. n. 497/1974** (purchè non connessi a reati di competenza di altri gruppi specializzati);
- **furti aggravati di particolare rilevanza;**
- **ricettazioni di particolare rilevanza e, comunque, quelle connesse al cd. “taroccamento” e traffico di autovetture rubate;**
- **favoreggiamento di immigrazione clandestina** di cui all’art. 12 co.3 e 3 ter, lett. “a”, D. L.vo n. 296/1998;
- **reati ex art. 20 co.14 e 21 D. L.vo n. 20/2007** (rispettivamente, inosservanza dell’ordine di allontanamento e violazione dell’ordine di espulsione del cittadino dell’unione);
- **truffe seriali in danno di persone anziane<sup>5</sup> nei soli casi in cui il Coordinatore del Gruppo Fasce Deboli valuterà la possibile riconducibilità dei fatti ad ambiti di criminalità organizzata e la conseguente competenza del “Gruppo 2”, specializzato in C.O.;**
- **contrabbando, furti e ricettazione di opere d’arte non rientranti tra le previsioni di cui al D. L.vo 22 gennaio 2004, n.22 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 42*)**, solo se costituenti reati fine di associazione per delinquere ex art. 416 cp;
- **reati collegati alle manifestazioni sportive, cioè violazioni della L. 13.12.89 n. 401** (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) **e del D.L. n. 8 dell’8.2.2007, conv. in L. n. 41 del 4.4.07** (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.);
- **art. 633, co 1° - 639 bis c.p.** (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico), limitatamente ai casi relativi a “campi – nomadi”;
- reati in tema di sfruttamento della prostituzione ex L. 20.2.1958 n. 75 (tranne quella minorile ex art. 600 bis c.p., attribuita al Gruppo Fasce deboli) e associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. **In ogni caso, si rimanda al par. “8.b” per la precisazione delle competenze conseguenti alla cancellazione della Sezione “Tratta e sfruttamento della prostituzione”.**

---

<sup>5</sup> Con la definizione di “truffe seriali in danno di persone anziane, ci si intende riferire non ad ogni tipo di truffa commessa in danno di persona oggettivamente anziana, ma a quelle truffe per le quali si percepisca chiaramente, sin dalle prime notizie di reato, l’esistenza di autori seriali operanti in ambiti organizzati, con attività criminale standardizzata e ripetitiva, dinamica sul territorio e, soprattutto, per le quali appaia dannoso, al fine dell’individuazione degli autori e del buon esito delle indagini preliminari, il frazionamento delle assegnazioni tra più sostituti. La valutazione della riconducibilità delle notizie di reato, secondo questi parametri, alla categoria delle truffe seriali è comunque rimessa all’apprezzamento degli Aggiunti coordinatori del gruppo “Fasce Deboli” e di quello “Criminalità organizzata e sicurezza urbana”.

**Quanto a tutte le competenze sin qui proprie del soppresso “Gruppo Sicurezza Urbana”** va ulteriormente precisato che quelle qui attribuite al neo costituito “Gruppo Criminalità organizzata comune e Sicurezza Urbana” (secondo la lista precedentemente riportata), riguardano tutte le notizie relative ai reati elencati e non solo, come era in precedenza, quelle relative a persone arrestate o fermate (che saranno comunque gestite, ai fini della richiesta di convalida, dal sostituto di turno a ciò preposto).

Sul punto e sulle relative novità, si rimanda al paragrafo “14.a” concernente il nuovo sistema di organizzazione e competenze del cd. “Turno arresti, fermi, omicidi e decessi”, che consentirà di rivedere il meccanismo sin qui vigente che attribuiva ai sostituti del Gruppo Sicurezza Urbana la competenza in ordine a gestione di arresti e fermi per molti reati “da strada”.

### **Progetto riguardante i reati informatici**

Per quanto riguarda i reati informatici, il Procuratore Agg. coordinatore studierà – con personale di P.G. esperto e con l’eventuale collaborazione esterna dei referenti informatici D.ri Stefano Castellani e Enrico Arnaldi di Balme - la possibilità di adottare un sistema organizzativo che consenta, da una parte, di fare fronte a numeri di procedimenti particolarmente rilevanti e - dall’altra ed al tempo stesso - garantire l’assoluta specializzazione, tempestività ed adeguatezza nella risposta giudiziaria al fenomeno criminale dei *computer crimes*, di elevata complessità tecnica, di notevole difficoltà di accertamento e con tempi brevi in relazione agli accertamenti informatici.

A tal fine, l’Aggiunto Coordinatore potrà concentrare su uno o più componenti del gruppo specializzato la specifica competenza per tale materia.

Nell’ambito del suddetto progetto, sarà valutata la possibilità di concentrare e trattare all’interno del Gruppo-2 anche **le truffe su piattaforma informatica (comprese, dunque, le truffe commesse per acquisti su e.bay e simili) che, allo stato e fino a diverso provvedimento dello scrivente, non rientrano nella materia specialistica e verranno assegnate con il sistema “automatico-ordinario”** appresso illustrato.

**In ogni caso, il progetto riguardante i reati informatici riguarderà anche :**

A) l’utilizzo della Squadra di PG reati informatici della Procura di Torino, onde utilizzarla al fine di:

- avere sempre sotto osservazione, in tempo reale, modus operandi e numeri della criminalità informatica;
- procedere ad una pronta definizione dei procedimenti penali più semplici per concentrarsi sulle indagini più complesse;

- individuare prontamente i profili di serialità e/o di organizzazione dell'attività criminale;
- B) la formalizzazione (e successiva diffusione sotto forma di Direttive alla Polizia Giudiziaria al livello distrettuale) di vere e proprie procedure investigative “sui primi accertamenti di Polizia Giudiziaria in materia di reati informatici” nonché di alcune indicazioni operative sulle “modalità di trasmissione delle relative comunicazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Torino”;
- C) l'incremento all'interno del sito istituzionale della Procura della Repubblica di Torino di pagine informative per la cittadinanza e per le potenziali vittime della criminalità informatica;
- D) la necessità di riservare particolare attenzione alla vittima dei reati informatici (le richiamate direttive indicheranno, per tipologia di reato, quali sono le informazioni che debbono essere richieste dalla polizia giudiziaria in sede di ricezione di denuncia/querela), con specifiche occasioni di aggiornamento multidisciplinare.

Va precisato, infine, che la squadra di Polizia Giudiziaria Reati Informatici dovrà effettuare accertamenti tecnico-informatici sia per il pool reati informatici che per gli altri magistrati della Procura della Repubblica quando gli accertamenti necessari appaiano particolarmente urgenti o delicati (con significativa riduzione dei costi per consulenze esterne e garanzia di segretezza/affidabilità degli accertamenti stessi);

**Pertanto, con decorrenza immediata:**

- viene costituito il **“Gruppo reati di criminalità organizzata comune e Sicurezza urbana”** competente sui reati di cui all'elenco precedente;
- **i procedimenti riguardanti le ulteriori competenze dell' attuale autonomo gruppo “Sicurezza Urbana”, che qui viene cancellato, saranno attribuiti alla neo costituita “Sezione Affari Semplici”, se rientranti nell'elenco di cui al par. “7.1”, o assegnati ai sostituti secondo il sistema automatico-ordinario (di cui al par. “11.a”).**

**I componenti del cancellato Gruppo Sicurezza Urbana erano:**

- **Coordinatore: Paolo BORGNA, Procuratore della Repubblica Aggiunto**

**Sostituti (7 effettivi, su 8 previsti in organico):**

- BENSO Alberto
- CAPUTO Patrizia
- NOCE Sabrina
- PADALINO Andrea

- PROVAZZA Alessandra
- QUAGLINO Nicoletta
- RINAUDO Antonio

Si è già detto che il dr. SUTERA SARDO Alessandro, con delibera del 13.5.2015 del CSM, di imminente attuazione, è stato collocato fuori ruolo per essere destinato quale collaboratore alla Comm. Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Fino alla effettiva attuazione della delibera il magistrato continuerà ad essere assegnato a questo gruppo specializzato.

**L'organico del nuovo “Gruppo reati di criminalità organizzata comune e Sicurezza Urbana” viene determinato, allo stato, in 10 unità (incluso il Coordinatore).**

Non è stato possibile, come avvenuto per la DDA, provvedere a trasferire automaticamente tutti i sostituti appartenenti al soppresso Gruppo Sicurezza Urbana al nuovo gruppo di cui qui si tratta: infatti, l'appartenenza al precedente Gruppo sicurezza urbana era stata deliberata sulla base di presupposti, temporaneità ed esoneri non più riproponibili e comunque non confermati.

**Dunque, sono stati designati quali componenti del nuovo gruppo, al di fuori di procedura concorsuale interna, soltanto:**

**1) il Procurat. della Repubblica Aggiunto dr. Paolo Borgna, quale coordinatore del gruppo** (come da accordo già menzionato con gli altri Aggiunti dell'Ufficio): egli curerà anche il necessario coordinamento rispetto alla DDA (il che includerà una costante consultazione con il Coordinatore della DDA su tutte le indagini di criminalità organizzata suscettibili di dar luogo a competenza di quel gruppo, ex art. 51 co. 3 bis cpp e per quanto specificato sub par. “7.a”);

**- i sostituti:**

**2) Roberto FURLAN**

**3) Alessandro SUTERA SARDO**

(in quanto già designati entrambi ad occuparsi di criminalità organizzata comune all'interno della DDA ed il dr. Sutura Sardo anche di “Sicurezza Urbana”).

Il dr. Alessandro SUTERA SARDO, però, con delibera del 13.5.2015 del CSM, di imminente attuazione, è stato collocato fuori ruolo per essere destinato quale collaboratore alla Comm. Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Egli viene dunque assegnato allo stato al Gruppo specializzato qui in esame, fino alla esecuzione della citata delibera. A quel momento verrà bandito concorso intrerno per la copertura del posto che lascerà vacante nel “Gruppo 2”

Per gli altri sette posti, invece, è stato bandito “concorso interno” che ha determinato l’assegnazione al gruppo dei seguenti magistrati per le motivazioni precisate nel separato provvedimento in data 22 aprile 2015:

- 4) Patrizia CAPUTO
- 5) Chiara MAINA
- 6) Sabrina Monica NOCE
- 7) Andrea PADALINO
- 8) Cesare PARODI
- 9) Alessandra PROVAZZA
- 10) Paolo SCAFI

Alla dr.ssa Patrizia CAPUTO, in ragione della sua esperienza ed anzianità, nonché dell’esigenza riguardante il Coordinatore dr. Borgna precisata nel par. 16.a – lett. “F”, è affidato il compito di referente per le indagini in tema di omicidi di competenza del gruppo stesso.

## **7.c: “Gruppo 3 - Misure di Prevenzione, Riciclaggio e Usura” già Gruppo “Riciclaggio e materie affini”**

### **Ridefinizione delle competenze e nuova denominazione**

Attualmente esiste il gruppo specializzato denominato **“Riciclaggio e materie affini”**, che si occupa di riciclaggio – escluso quello collegato al cd. “taroccamento veicoli” – e reati bancari connessi; misure di prevenzione; criminalità informatica; usura; frodi comunitarie<sup>6</sup>.

Ne è coordinatore il dr. **Alberto PERDUCA, Procuratore della Repubblica Aggiunto**

### **Occorre ora provvedere ad una ridefinizione delle competenze e alla nuova denominazione del gruppo che assumerà quella di “Gruppo Misure di Prevenzione, Riciclaggio e Usura”**

Il gruppo in questione, infatti, si è distinto in questi ultimi anni per l’efficace attività nel campo delle Misure di Prevenzione, concesse in gran numero dai giudici competenti e, più recentemente, nell’avviare la ricognizione (poi ripresa ed allargata al territorio nazionale dalla Direzione Nazionale Antimafia) per l’individuazione dei beni immobili che, pur confiscati a soggetti mafiosi o pericolosi, sono rimasti di fatto nella disponibilità degli originari possessori. E’ giusto che tale crescente specializzazione trovi spazio anche nella denominazione del gruppo della cui attività è facile prevedere l’espansione anche grazie alle modifiche normative che hanno evidenziato l’autonomia delle misure di prevenzione rispetto al processo penale, pur strutturandole secondo un modello giurisdizionalizzato, ma complesso . Di qui la necessità di competenze molto specialistiche e “concentrate” sulle materie di solito connesse alle misure in questione.

Il quadro normativo vigente e l’esperienza concreta dimostrano uno stretto collegamento tra l’oggetto delle Misure di Prevenzione e quello delle competenze della DDA e, anche grazie ad alcune previsioni del Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, conv. in L. 17.4.2015 n. 43, recante *“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, del Gruppo Terrorismo ed eversione di cui si parlerà appresso: ciò implica la necessità di scambio costante di informazioni e valutazioni tra le tre articolazioni dell’Ufficio che, al di là di quanto appresso specificato, resta affidato ai rispettivi due Aggiunti coordinatori (essendo stato designato il dr. Perduca anche coordinatore del Gruppo Terrorismo ed Eversione), cui sono affidate anche la valutazione di possibili coassegnazioni delle procedure di*

---

<sup>6</sup> La competenza del gruppo – istituito in questa forma con circolare del 17/02/2010 – assorbiva dunque completamente la competenza in precedenza attribuita ai sotto-gruppi “reati informatici” e “misure di prevenzione e riciclaggio” (entrambi in quell’occasione soppressi ). Ed inoltre comprendeva la materia dell’usura, che, in precedenza, era trattato dal gruppo di lavoro “diritto penale dell’economia”.

richiesta di misure di prevenzione e la organizzazione di riunioni di coordinamento e scambio informativo tra i gruppi.

Si ritiene, infatti, che i reati di riciclaggio, autoriciclaggio (648 ter.1 c.p., introdotto dalla L. 15 dicembre 2014 n. 186, contenente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”) e usura – se connessi ad attività mafiose – debbano essere trattati congiuntamente con la DDA (a tal fine, gli Aggiunti Coordinatori dovranno anche valutare l'utilità di possibili coassegnazioni dei relativi procedimenti e procedure).

Come già si è detto (par. “7.b”), i reati in materia di criminalità informatica, difficilmente connessi a riciclaggio o misure di prevenzione, debbano essere più correttamente attribuiti alla competenza del neo costituito “Gruppo Criminalità organizzata comune e sicurezza urbana”.

Le frodi comunitarie, invece, vengono attribuite alla competenza del “Gruppo 8 – Reati contro la P.A” (vedi appresso – par. “7.h” - sulla precisazione delle competenze di tale gruppo specializzato).

### **Pertanto, con decorrenza immediata:**

il Gruppo “Riciclaggio e materie affini” **assume la denominazione di “Gruppo Misure di Prevenzione, Riciclaggio e Usura”**. Il gruppo sarà competente **esclusivamente su tutte le Misure di prevenzione, personali reali; sui reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed usura (compresa quella bancaria)**, nonché sul reato di associazioni per delinquere se finalizzata alla consumazione dei reati predetti.

**Per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed usura, se connessi ad attività mafiose, il Gruppo Misure di Prevenzione sarà competente insieme alla DDA** ed i rispettivi Aggiunti Coordinatori valuteranno se procedere con il meccanismo della coassegnazione dei procedimenti a sostituti componenti dell'uno e dell'altro gruppo.

**Identica disposizione viene impartita - in relazione alle possibili connessioni con le competenze del “Gruppo 9 Terrorismo, Eversione e reati in occasione di manifestazioni pubbliche”,** peraltro pure coordinato dal dr. Perduca – ove si debba procedere a richieste di misure di prevenzione personale ai sensi dell'art. 4, co.1, lett. d), e), f), g), h), i) D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (codice Antimafia), peraltro modificato dal Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, conv. in L. 17.4.2015 n. 43, oppure di prevenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 12 co. 1, lett. a), b) stesso D. L.vo.

Resta allo stato immutato quantitativamente l'organico composto da 6 sostituti oltre al Procuratore Aggiunto Coordinatore, ma essendo stato il sost. dr. V. Pacileo destinato esclusivamente alla gestione ed al coordinamento della neo costituita Sezione Affari Semplici, l'individuazione della dr.ssa Pedrotta quale sesto sostituto (oltre i cinque già facenti parte del gruppo) è avvenuta attraverso il citato "bando interno, secondo le motivazioni precisate nel separato provvedimento in data 22 aprile 2015.

**Questo, dunque, l'organico del gruppo:**

**Coordinatore** : Alberto Perduca, Procuratore della Repubblica Aggiunto

**Sostituti:**

- 1) Vito Destito
- 2) Cesare Parodi;
- 3) Giuseppe Riccaboni;
- 4) Antonio Rinaudo;
- 5) Roberto Sparagna
- 6) Manuela Pedrotta.

Il Coordinatore dr. Perduca curerà anche l'aggiornamento giurisprudenziale in materia di misure prevenzione personali e reali, nonché, mediate apposite riunioni e comunicazioni, il coordinamento con gli organi di polizia competenti in materia, inclusi – in ragione delle competenze distrettuali di questa Procura – quelli operanti in altri Circondari della Corte d'Appello di Torino<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Nell'ambito di tale attività, il Proc. Aggiunto Coordinatore, in data 9 giugno 2015, d'intesa con il Questore di Torino, ha organizzato un incontro a Torino con la partecipazione di tutti i Questori (o loro delegati) del Distretto della Corte d'Appello di Torino, nonché di magistrati della Procura Generale della Repubblica di Torino.

## **7.d : “Gruppo 4 - Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati”**

### **Ridefinizione delle competenze e nuova denominazione del gruppo già “Tutela della sicurezza sul lavoro e del consumatore”**

Il gruppo specializzato “**Tutela della sicurezza sul lavoro e del consumatore**”: si occupa di reati relativi alla sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, igiene del lavoro, infortuni sul lavoro, malattie professionali, tutela del consumatore e tutela relativa a sostanze destinate all'alimentazione, *mobbing*, delitti colposi di comune pericolo (artt. 449-452 c.p.).

**Il Procuratore della Repubblica *pro tempore*, responsabile del Gruppo**, ne aveva anni fa delegato il coordinamento e la cura al dott. Raffaele Guariniello<sup>8</sup>, (delega che lo scrivente conferma).

Considerata la necessità di ridefinizione delle competenze dei gruppi specializzati, sembra decisamente più coerente con la loro organizzazione e struttura attribuire a questo gruppo anche la competenza sui reati derivati da colpa medica, che non risultano certo riconducibili alla categoria dei reati contro la P.A.. Vanno anche ulteriormente precisati, secondo l'elenco che segue, i settori di investigazione attribuitigli.

### **Pertanto, con decorrenza immediata:**

- **il Gruppo specializzato “Tutela della sicurezza sul lavoro e del consumatore” assume la denominazione “Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati” e ad esso è attribuita anche la competenza sui seguenti reati :**
  - violazioni delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (tra cui quelle previste nei d.lgs. n. 81/2008 e n. 334/1999);
  - violazioni delle norme in materia di tutela della sicurezza dei prodotti di consumo [alimenti, farmaci, cosmetici, dispositivi medici, tessuti e cellule umani, sostanze e prodotti pericolosi (l. n. 283/1962 e le altre leggi speciali in materia alimentare; d.lgs. n. 219/2006; l. n. 713/1986; d.lgs. n. 46/1997; d.lgs. n. 261/2007; l. n. 257/1992; d.lgs. n. 52/1997; d.lgs. n. 206/2005; d.lgs. n. 186/2011)];
  - omissione dolosa e omissione colposa di cautele antinfortunistiche (artt. 437 e 451 c.p.);
  - omicidio e lesione personale (artt. 575, 582, 589, 590 c.p.), nonché delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 423, 426, 434, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450, 452) commessi con violazione delle

---

<sup>8</sup> Circolare 4/09 int. del 14.1.09.

- norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro o relative all'esercizio di una professione sanitaria ;
- reati in materia di tutela della sicurezza dei prodotti di consumo (alimenti, farmaci, cosmetici, dispositivi medici, tessuti e cellule umani, sostanze e prodotti pericolosi);
  - mobbing, burnout, stalking nei luoghi di lavoro (artt. 572, 594, 582, 610, 612-bis c.p.);
  - doping (l. n. 376/2000; l. n. 401/1989);
  - reati a tutela della lealtà commerciale quando riguardano anche la salute dei consumatori (artt. 516 e 517-quater c.p.);
  - intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera (artt. 18 e 28 d.lgs. n. 276/2003; 603-bis c.p.)
  - reati previsti dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970);
  - associazioni per delinquere finalizzate alla consumazione dei reati sin qui elencati.

Restano immutati l'organico (8 sostituti, oltre al coordinatore) e la struttura del gruppo, compresa – come si è detto - la delega della funzione di coordinatore al sost. dr. Raffaele GUARINIELLO.

La dr.ssa PEDROTTA e la dr.ssa NOCE, già componenti del gruppo, hanno richiesto di essere assegnate ad altro gruppo specializzato per poter maturare diversa esperienza professionale, sicchè per la copertura dei posti da loro lasciati vacante (non essendovi ragioni ostative all'accoglimento della loro domanda) e di altra vacanza preesistente, è stata bandita la procedura concorsuale interna, all'esito della quale, secondo le motivazione del provvedimento del 22 aprile 2015, **i componenti del Gruppo sono ora :**

- **Coordinatore delegato: Raffaele GUARINIELLO, Sost. Procuratore della Repubblica**

**Sostituti** (attualmente 8 previsti in organico):

- 1) AGHEMO Alessandro
- 2) BENSO Alberto
- 3) BERGAMASCO Lisa
- 4) BIANCONI Cristina
- 5) BUFFA Elisa
- 6) LA ROSA Francesco
- 7) SANTORIELLO Ciro
- 8) SUPERTINO Monica

## **7.e : “Gruppo 5 – Diritto Penale dell’economia”**

### **Ridefinizione delle competenze**

Il gruppo esistente denominato **“Diritto penale dell’economia”**, secondo le Linee organizzative della Procura sino ad oggi vigenti, era competente in ordine a:

- reati societari;
- reati fallimentari;
- fiscali;
- appropriazioni indebite e truffe aggravate ex art. 61 nn. 7 e 11 C.P. (quando commesse da amministratori e soci di società in danno o pregiudizio delle medesime);
- di truffe aggravate ai sensi del comma 2° dell’art. 640 c.p.;
- di tutela dei marchi .

Coordinatore del gruppo è il **Procuratore aggiunto Vittorio Nessi**.

**Vanno meglio specificate le competenze del gruppo in questione** per evitare confusioni con le competenze di altri gruppi specializzati.

Rispetto all’elenco che precede, peraltro, va eliminata la competenza in ordine alle truffe aggravate di cui all’art. 640, I<sup>a</sup> cpv. n. 1 c.p. da attribuirsi al Gruppo Reati contro la P.A..

**Pertanto, con decorrenza immediata, al Gruppo 5 - Diritto penale dell’economia è attribuita la competenza in ordine ai seguenti reati e valutazioni o pareri elencati:**

- reati societari;
- reati fallimentari;
- reati tributari;
- appropriazioni indebite e truffe aggravate ex art. 61 nn. 7 e 11 C.P. (quando commesse da amministratori e soci di società in danno o pregiudizio delle medesime);
- reati previsti a tutela dei marchi limitatamente a quelli di cui agli artt. 517 e 517 ter c.p. (essendo quelli di cui agli artt. 516 e 517 quater attribuiti alla competenza del Gruppo “Tutela degli ambienti di lavoro, degli ambienti di vita, dei consumatori e dei malati”).
- reati previsti dal T.U. in materia bancaria e creditizia (D. L.vo 1.9.1993 n. 385 e successive modifiche);
- reati previsti dal T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (L.6.2.1996 n. 52 e successive modifiche);
- reati di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: *“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”*;
- violazioni ex art. 55 (escluso comma 9) del D. L.vo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose

- e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
- responsabilità ex D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), solo quando connesse alla competenza del Gruppo;
  - associazioni per delinquere finalizzate alla consumazione dei reati sin qui elencati;
  - valutazioni di tutte le segnalazioni di operazioni sospette, in particolare di quelle provenienti da Banca d'Italia, Consob, Isvap, Uif, Autorità di Vigilanza;
  - tutti i pareri che il PM è chiamato a formulare in materia civile fallimentare.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore verificherà **la possibile realizzazione di un obiettivo : la realizzazione**, previ opportuni contatti con la Banca d'Italia e l'Agenzia delle Entrate, **di una struttura interna al Gruppo che**, avvalendosi di ufficiali di P.G. specializzati ed eventualmente di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, **possa occuparsi della trattazione dei procedimenti seriali o comunque suscettibili di rapida definizione**. A tal fine, consulenze contabili e bancarie potrebbero essere affidate (a titolo gratuito) agli esperti della Banca d'Italia designati a lavorare con la Procura.

Quanto all'organico del gruppo (Aggiunto e 9 sostituti), rimane confermata la delega della funzione di coordinatore al Proc. Agg. dr. Vittorio NESSI.

Si è però proceduto alla copertura dei posti vacanti, compresi quelli lasciati "liberi" dal dr. Benso e dal dr. Gianoglio che si trovavano in situazione di permanenza ultradecennale nel Gruppo

All'esito del concorso interno, sulla base delle motivazioni del provvedimento del 22 aprile 2015, dunque, i componenti del gruppo sono ora i seguenti (i primi 5 confermati, gli ultimi 4 designati in base al concorso stesso):

- **Coordinatore: Vittorio NESSI, Procuratore della Repubblica Aggiunto**

**Sostituti (9):**

- 1) GHI Eugenia
- 2) LONGI Valerio
- 3) QUAGLINO Nicoletta
- 4) SCEVOLA Fabio
- 5) TRAVERSO Francesca
- 6) SANTORIELLO Ciro
- 7) BIANCONI Cristina
- 8) BUCARELLI Enzo
- 9) BENDONI Mario (allo stato M.O.T.).

## **7.f : “Gruppo 6 - Reati contro le <<Fasce deboli>> e Affari Civili” (con ridefinizione delle competenze)**

Il gruppo “**Fasce deboli**” è attualmente competente per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572, 573, 574, 610, 612 bis, 665 c.p., commessi in danno di anziani o di ammalati o nell’ambito della famiglia, reati sessuali, circonvenzioni di incapace, truffe in danno di anziani, interdizioni; nonché delle incombenze di tipo civilistico. Coordinatore del gruppo è il **Procuratore aggiunto Anna Maria Loreto**.

Come appresso si dirà, venendo cancellata la sezione “Tratta e Sfruttamento della Prostituzione”, al Gruppo fasce deboli va attribuita la competenza in ordine alle sole ipotesi di prostituzione minorile di cui all’art. 600 bis c.p. .

Al gruppo è anche attribuita la competenza in ordine ai reati di cui agli artt. 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quater bis (pornografia virtuale), 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 600 octies (impiego di minori nell’accontaggio) c.p., certamente classificabili come reati commessi in danno di soggetti deboli.

Se tali reati costituiscono reato-fine di un’associazione per delinquere o risultano collegati a quello di cui all’art. 12 co.3 D.L.vo n. 286/98 saranno invece attribuiti alla competenza del Gruppo 2 Criminalità organizzata e Sicurezza Urbana.

Occorre comunque procedere ad una più chiara indicazione dei reati che vengono attribuiti alla competenza di questo gruppo, anche per evitare confusione ed equivoci rispetto a quella di altri gruppi specializzati.

### **Pertanto, con decorrenza immediata:**

- **al gruppo “Fasce Deboli” viene attribuita la competenza per la trattazione dei seguenti reati:**
  - delitti contro la famiglia di cui al Titolo IX del Codice Penale da art. 556 a 574 bis c.p.;
  - art. 388 co.2 c.p.;
  - art. 414 bis c.p.;
  - art. 527 co.2 c.p.;
  - art. 528 c.p., nelle ipotesi di cui agli artt. 14 e 15 della legge sulla stampa (n. 47/1948),
  - art. 582 c.p. con riferimento a fatti verificatisi in ambito familiare o comunque collegati ai delitti di cui al Titolo IX del Codice Penale;
  - art. 591 c.p.;
  - reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies (tutti di competenza distrettuale ai sensi dell’art. 51 co. 3 quinquies c.p.);
  - impiego di minori nell’accontaggio (art. 600 octies).
  - abusi sessuali (ex artt. 609 bis- 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies c.p.) ;

- artt. 610 c.p., se commessi in danno di anziani, ammalati o nell'ambito della famiglia;
- atti persecutori ex art. 612 bis c.p.;
- truffe in danno di anziani (diverse da quelle per cui sia configurabile eventuale reato associativo di competenza del Gruppo Criminalità Organizzata comune e sicurezza urbana: vedi sul punto par. "7.b");
- circonvenzione di incapaci ex art. 643 c.p.
- reati ex L. 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- reati previsti dalla Legge 22.5.1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- reati previsti dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche (Diritto del minore ad una famiglia);

Per razionalizzare la trattazione del cospicuo carico di lavoro di questo Gruppo ed uniformare i criteri di valutazione, prima di disporre l'assegnazione di un fascicolo, il Procuratore Aggiunto Coordinatore valuterà (come già ora avviene) l'utilità di acquisizione, tramite la sua segreteria, del certificato penale dell'indagato e i carichi pendenti dell'indagato e della parte lesa. La valutazione immediata di questi dati consente, specialmente nel campo della violenza domestica e della conflittualità familiare - materie contigue ma molto diverse fra loro - di "contestualizzare" la denuncia, analizzandone il suo contenuto intrinseco ed effettuando una valutazione preliminare circa la sua fondatezza e di eventualmente concentrare su un unico PM tutti i fascicoli concernenti il singolo indagato ovvero, in caso di denunce reciproche, la coppia. Qualora non emerga un'ipotesi di reato (e ci si riferisce principalmente a denunce strumentali tipiche dei contesti di alta conflittualità fra coniugi o conviventi in via di separazione) il procedimento potrà essere deciso immediatamente con una richiesta di archiviazione. Il Procuratore Aggiunto segnalerà la situazione al magistrato assegnatario del fascicolo ovvero procederà direttamente alla formulazione della richiesta di archiviazione; in tal modo si eviterà di aggravare il carico di fascicoli in gestione ai singoli sostituti consentendo di concentrare l'attenzione sui casi realmente meritevoli di trattazione.

**Le iniziative di tipo civile di competenza della Procura continueranno ad essere trattate all'interno del Gruppo "Fasce Deboli" .**

**Appare opportuno, però, concentrare maggiormente, sia pure all'interno del gruppo in questione, le competenze relative agli "Affari Civili".**

Infatti, le materie di natura civilistica che richiedono l'intervento del PM sono sempre più numerose ed importanti e non tutte le connesse competenze possono essere affrontate con l'ausilio dei V.P.O. .

Ci si riferisce, in particolare, **ai seguenti doverosi interventi del PM:**

- 1) ricorsi in materia di volontaria giurisdizione, per interdizione (con nomina tutori), per inabilitazione (con nomina curatori) e per nomina di

amministratore di sostegno, o formulazione di pareri e richieste nel caso tali ricorsi siano proposti da altri soggetti autorizzati. Si tratta, peraltro, di procedure nel corso delle quali non infrequentemente emergono condotte penalmente rilevanti (in particolare fatti integrati il reato di cui all'art. 643 c.p.), con conseguente necessità di iscrivere separato procedimento a carico di indagati noti (Mod. 21). Quanto alla partecipazione del P.M. ad udienze civili in tema di volontaria giurisdizione si rimanda a quanti appresso specificato sub par. "15.g",

- 2) pareri nelle procedure di separazione giudiziale tra coniugi o di scioglimento degli effetti civili dei precedenti matrimoni civili o concordatari, sia consensuali che contenziose. La materia in questione, tra l'altro, ha visto sensibilmente accresciuta, non solo sul piano quantitativo, la competenza della Procura alla luce degli interventi in tema di "**convenzioni di negoziazione assistita**" ex art. 6 L. n. 162/2014 (a proposito della quale, in data 28.1.2015, è stata emessa Circolare congiunta del Procuratore e del Presidente del Tribunale, consultabile dagli interessati sul sito internet dell'ufficio, [www.procura.torino.it](http://www.procura.torino.it)), di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (ex art. 6 legge 10 novembre 2014 n. 162). Quanto alla non necessità di presenza del PM alle udienze in tema di negoziazione assistita, si rimanda a quanto precisato sub par. "15.g/3";
- 3) procedure per querele di falso, che prevedono la presenza obbligatoria del PM nell'udienza di produzione e valutazione dell'atto di cui il ricorrente assume la falsità. Quanto alla partecipazione del P.M. ad udienze civili in tema di querele di falso, si rimanda a quanti appresso specificato sub par. "15.g",
- 4) procedure per riconoscimento di maternità o paternità;
- 5) procedure per mantenimento di figli naturali;
- 6) procedure per formazione, correzione e annullamento di atti dello stato civile;
- 7) procedure per adozioni maggiorenni;
- 8) procedure per infrazioni disciplinari professionali, in particolare quelle nell'esercizio della professione forense<sup>9</sup>, notarile<sup>10</sup>, giornalistica<sup>11</sup>, di dottore

---

<sup>9</sup> E' utile precisare, in proposito, che particolare attenzione e collaborazione di questo Ufficio alla procedura disciplinare forense è stata auspicata anche, nel corso di un incontro del maggio c.a., dal Pres.te del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Infatti, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (che ha dettato la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede la possibilità di intervento del Pubblico Ministero nel "nuovo" procedimento disciplinare degli avvocati.

**Segue nota n. 9:** In particolare, per il giudizio disciplinare di primo grado avanti al Consiglio distrettuale di disciplina (organo che la legge di riforma ha creato ex novo e che è caratterizzato da maggior indipendenza e terzietà rispetto al previgente sistema), la nuova legge professionale prevede:

- l'obbligo di comunicare al Pubblico Ministero il capo di incolpazione approvato dal CDD (art. 59, lett. a);
- l'obbligo di notificare la citazione a giudizio dell'incolpato al Pubblico Ministero, che ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale (art. 59, co. 1, lett. d) e di presentare le sue conclusioni (art. 59, lett. h);
- l'obbligo di notificare copia integrale del provvedimento al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento (art. 59, lett. m);
- la conseguente possibilità per il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale del distretto della Corte d'appello ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione di proporre ricorso, innanzi ad apposita Sezione disciplinare

commercialista ed esperto contabile<sup>12</sup>, di ingegnere ed architetto<sup>13</sup>, di dottore agronomo e dottore forestale<sup>14</sup>, di psicologo<sup>15</sup>, di chimico<sup>16</sup>, di geometra<sup>17</sup> e di consulente tecnico del Tribunale<sup>18</sup>;

- 9) procedure di nomina di curatori di eredità giacenti;
- 10) settore delle legalizzazioni e postille;
- 11) pareri e visti vari.

**In relazione alla partecipazione del PM ad udienze civili si rimanda comunque a quanto precisato sub paragrafi 15.g, 15.g/1, 15.g/2 e 15.g/3.**

**Passando ai compiti della Segreteria degli Affari Civili, dall'elenco che segue se ne può rilevare subito la mole ed importanza:**

- **Apostille e legalizzazioni sugli atti da valere all'estero** (le apostille e le legalizzazioni vengono annotati in registri cartacei e firmate dal PM di turno). Il numero complessivo è di circa 12000 l'anno.

---

del Consiglio Nazionale Forense, avverso la decisione stessa (art. 61.1), inclusa la possibilità di impugnazione incidentale dopo avere ricevuto l'avviso del ricorso dell'interessato (art. 61.2).

<sup>10</sup> Ci si riferisce alle competenze del Procuratore della Repubblica previste dal decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, avente ad oggetto "Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246", con il quale è stato rivisto l'ordinamento disciplinare dei notai (in particolare la L. 16 febbraio 1913, n. 89).

<sup>11</sup> Ci si riferisce alle competenze del Procuratore della Repubblica previste dall'art. 63 co.3 Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) e art. 27 del Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, avente ad oggetto "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

<sup>12</sup> Per effetto del d.lg. 28.6.2005, n. 139 sulla professione di **dottore commercialista ed esperto contabile** (riguardante anche i ragionieri dopo l'unificazione dei rispettivi ordini) l'iniziativa dell'azione disciplinare, che può dipendere tra l'altro dalla sottoposizione a procedimento penale, compete (anche) al pubblico ministero (art. 50), che ha pure poteri di impugnativa relativamente all'iscrizione e cancellazione dall'albo (artt. 32, 37).

<sup>13</sup> Ai sensi del r.d. 23.10.1925, n. 2537 sulla professione di **ingegnere** e **architetto**, il pubblico ministero ha il potere di promuovere l'azione disciplinare (art. 43) e di richiedere la cancellazione dall'albo (art. 20).

<sup>14</sup> La legge 7.1.1976 n. 3 sull'ordinamento della professione di **dottore agronomo** e di **dottore forestale** attribuisce al procuratore della Repubblica del Tribunale il potere di esercizio dell'azione disciplinare (art. 47), di impugnazione delle decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale pronunciate in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo e in materia disciplinare o elettorale (art. 58), di richiesta di cancellazione quando siano venuti meno i requisiti richiesti (art. 34), infine di convocazione della assemblea straordinaria quando non vi provveda il presidente del Consiglio dell'ordine.

<sup>15</sup> Per quanto riguarda la professione di **psicologo** (l. 18.2.1989, n. 56) l'art. 17 stabilisce che le deliberazioni del Consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al Tribunale competente per territorio dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, il quale ha pure il potere di fare istanza per l'inizio del procedimento disciplinare (art. 27).

<sup>16</sup> Anche per i **chimici** il r.d. 1.3.1928, n. 842 (artt. 10 e 23) attribuisce al procuratore della Repubblica competenze in merito alla cancellazione dall'albo e art. 12 in materia disciplinare.

<sup>17</sup> Per i **geometri** va ricordato il r.d. 11.2.1929, n. 274, che all'art. 12 rimette nella disponibilità, tra gli altri, del pubblico ministero la richiesta di agire disciplinarmente contro l'iscritto. L'art. 15 gli assegna, poi, un potere di impugnativa avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine relativamente alla iscrizione e cancellazione dall'albo, oltre che nei giudizi disciplinari.

<sup>18</sup> Va infatti ricordato che il procuratore della Repubblica partecipa al comitato, presieduto dal presidente del tribunale, che ha il compito di procedere alla formazione **dell'albo dei consulenti tecnici del tribunale** (art. 14, disp. att., c.p.c.). Il pubblico ministero è poi abilitato a promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi loro affidati (art. 19, disp. att., c.p.c.).

- **Stato Civile:**  
Annotazioni di Stato Civile proveniente dai Comuni e inviati al Tribunale;  
Richieste di provvedimenti relativi allo Stato Civile;
- **Ordini Professionali:**  
Comunicazioni di provvedimenti emanati dagli stessi e notificati al PM;  
Adempimenti relativi ai concorsi per notaio e magistrato ordinario;
- **Notifica di atti giudiziari provenienti dall'Estero;**
- **Interdizioni e Inabilitazioni:**  
La pratica di interdizione o inabilitazione si apre con la segnalazione proveniente da privati o dall'Ufficio degli Assistenti Sociali di zona.  
Dette segnalazioni sono state sin qui vagliate dall'Ufficio Fasce Deboli che istruisce la pratica; il ricorso predisposto dal PM viene poi inoltrato alla Segreteria che provvede alla registrazione tramite registro informatico realizzato dal Dgsia di Torino e la invia al Tribunale-Ufficio Ruolo generale per l'assegnazione alla VII Sezione Civile.
- La stessa prassi viene seguita per le richieste di **Amministrazioni di Sostegno** che vengono inoltrate direttamente all'Ufficio del Giudice tutelare.  
Il Tribunale fissa poi l'udienza la quale viene notificata alle parti a cura del PM  
La segreteria provvede a redigere anche il calendario delle udienze fissate.
- **Pareri e visti del PM**  
Le richieste di visto o parere del PM provenienti dal Tribunale o dal Giudice Tutelare vengono firmati dal PM di turno e restituiti al Tribunale.  
Le omologhe delle separazioni vengono firmate direttamente in Tribunale dal PM che partecipa alle udienze civili.

In definitiva, le numerose attività e le ragioni elencate impongono una “salto di qualità” nel settore delle competenze in campo civile della Procura della Repubblica di Torino che saranno affidate, per turni di 3 mesi, a coppie di sostituti facenti parte della Sezione Affari semplici.

**Pertanto, con decorrenza immediata:**

- Il “Gruppo Fasce deboli” assume la denominazione di “Gruppo 6 – Reati contro le <<fasce deboli>> e Affari Civili”;
- ne è confermata e precisata la competenza **anche in ordine agli “Affari Civili” sin qui elencati** (e dunque con esclusione dei casi relativi alla materia fallimentare, attribuiti alla competenza del Gruppo Penale dell’Economia) che saranno trattati da due sostituti facenti parte del gruppo stesso i quali si alterneranno con altre coppie di magistrati del Gruppo ogni tre mesi, durante i quali parteciperanno alle udienze civili in cui non potranno essere presenti i V.P.O. e, comunque, tenendo presente quanto sul punto specificato in par. “15.e”;

- i sostituti in questione si avvarranno dell'attività della predetta Segreteria Affari Civili che avrà, così, punti di riferimento stabile nel corso di ogni trimestre;
- il Procuratore Agg. Coordinatore designerà le coppie di sostituti del Gruppo che si alterneranno nel predetto turno trimestrale e valuterà l'opportunità di ridurre nella misura ritenuta opportuna, durante il turno stesso, il numero delle assegnazioni di procedimenti penali di materia specialistica ai due sostituti incaricati della trattazione degli affari civili.

**L'organico del gruppo è stato definito in 11 sostituti oltre l'Aggiunto Coordinatore confermato nella persona del Proc. Aggiunto dr.ssa Anna Maria LORETO.**

La dr.ssa MAINA, il dr. SCAFI e la dr.ssa PROVAZZA, che hanno richiesto di essere assegnati ad altro gruppo specializzato per poter maturare diversa esperienza professionale, vi sono allo stato confermati fino al 31.12.2015 in vista di successivo bando che verrà indetto per coprire le vacanze che conseguentemente si determineranno. Intanto è stata bandita procedura concorsuale interna, all'esito della quale l'11<sup>a</sup> posto è stato assegnato, il 22.4.2015, al richiedente M.O.T. Mario BENDONI.

**I componenti del Gruppo, allo stato, sono pertanto:**

- **Coordinatore: Anna Maria LORETO, Procuratore della Repubblica Aggiunto**

**Sostituti (11, come da organico previsto):**

- 1) BADELLINO Barbara
- 2) D'ERRICO Fabiola
- 3) GAMBARDELLA Patrizia
- 4) MAINA Chiara
- 5) PELOSI Francesco
- 6) PROVAZZA Alessandra
- 7) RUFFINO Laura
- 8) SANINI Marco
- 9) SCAFI Paolo
- 10) TIBONE Dionigi
- 11) BENDONI Mario (M.O.T.).

Nello stesso tempo, poiché non è esattamente prevista la data in cui il dr. Bendoni prenderà servizio presso questo ufficio e poiché alcuni dei magistrati prima elencati sono assegnati temporaneamente al Gruppo in questione, ad esso viene anche assegnata (avendo espresso disponibilità), al 50% e fino a diversa disposizione dello scrivente, la sostituta:

- 12) BERGAMASCO Lisa

## **7.g : Costituzione del “Gruppo 7 - “Affari della Immigrazione”**

**I pareri relativi ai ricorsi di immigrati avverso il diniego della protezione internazionale, cioè dello status di rifugiato o dello stato di protezione sussidiaria (D. Lgs. 19.11.2007 n. 251), o relativi ai ricorsi di immigrati avverso il diniego della protezione umanitaria (art. 5 c. 6 D. Lgs. n. 286/98) e della protezione temporanea (D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85) riguardano materia di grande rilievo giuridico ed umanitario che non può essere affrontata dalla Procura, come attualmente avviene, in modo burocratico:** attualmente, infatti, il ricorso viene notificato al PM invitandolo a comunicare se esistono motivi ostativi al riconoscimento dello stato di rifugiato in base agli art 10,12 e 16 del D.Lgs 251/2007.

La segreteria Affari civili richiede il certificato generale e se dal medesimo non risultano condanne ostantive al riconoscimento dello status di rifugiato, predispone un’attestazione in tal senso firmata dal PM di turno; in caso contrario viene trasmesso al Tribunale il solo certificato.

Occorre, invece, che il PM, assumendo un ruolo più attivo e non burocratico nella trattazione di questi “affari”, da un lato prenda direttamente conoscenza, anche attraverso opportuni diretti contatti, delle prassi e degli orientamenti adottati dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, così da favorire anche una più efficace e rapida collaborazione con quest’Ufficio (anche in relazione all’utilizzo di fonti aperte che, in carenza di informazioni provenienti dal Ministero per gli Affari Esteri, sono rilevanti per conoscere lo stato e la situazione politica dei territori di provenienza dei ricorrenti); ma occorre, dall’altro, che sia adottata una prassi di diretto ed agile confronto con gli avvocati impegnati nella difficile ma sensibile materia in questione, per aggiornamento giurisprudenziale ed analisi delle prassi ai fini di un più efficace e rapido iter delle pratiche. In tal senso, si rimanda anche a quanto appresso precisato (par. 23) in ordine alle intese con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino

In definitiva, le attività e le ragioni elencate impongono una “salto di qualità” nel settore delle competenze della Procura della Repubblica di Torino negli Affari dell’immigrazione con la costituzione di un gruppo specializzato nella materia.

### **Pertanto, con decorrenza immediata:**

- è costituito il **Gruppo specializzato in “Affari dell’Immigrazione”**, che sarà competente in tutti i casi in cui sia richiesto, in tema di immigrazione, l’intervento o il parere del PM (vedi indicazioni precedenti);
- **si determina l’organico del nuovo gruppo specializzato nella misura, oltre all’Aggiunto Coordinatore, di 2 Sostituti** – salvo verifica successiva della congruità numerica della scelta - che sono stati designati con provvedimento del 22.4.2015, dopo procedura concorsuale interna.

- i due sostituti in questione:
  - formuleranno i pareri richiesti in materia, secondo quanto precisato in premessa al presente paragrafo;
  - parteciperanno alle udienze in tema di immigrazione quando necessario per casi rilevanti e quando non potranno essere presenti i V.P.O. (si rimanda sul punto a quanto precisato sub par. “15.g/1”);
  - cureranno l’aggiornamento giurisprudenziale, particolarmente importante oin materia soggetta ad evoluzione interpretativa;
  - si avvarranno, per i contatti e rapporti con la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino del V.Q.A. dr. Michele Pulzella, della Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Polizia di Stato, nella sua qualità di Commissario Supplente presso la detta Commissione, già dichiaratosi disponibile, nonché del Sovr.te Polstato Antonio Collarino, da poco in organico alla Sezione di P.G. di questa Procura e reduce da lunga esperienza di lavoro nell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino.

Dunque:

- **Coordinatrice del Gruppo** è il Proc. Aggiunto dr.ssa Anna Maria LORETO;

**sostituti componenti:**

- 1) Nicoletta QUAGLINO
- 2) Paolo TOSO.

## **7.h : “Gruppo 8 - “Reati contro la Pubblica Amministrazione ed in materia ambientale”**

**(con attribuzione della competenza per i procedimenti ex art. 11 c.p.p e ridefinizione delle competenze)**

Attualmente il gruppo “Reati contro la **Pubblica amministrazione**” si occupa di tutti i reati contro la P.A. nonché di reati in materia di urbanistica, dei reati di omicidio e lesioni personali colpose nel settore della colpa professionale, dei reati ambientali e tutela del territorio e (a partire dal 24.10.2013, data del provvedimento con cui veniva eliminata un’autonoma Sezione ad hoc) di reati contro il patrimonio artistico.

Ne è coordinatore il Proc. Agg. dr. Andrea Beconi.

**Occorre rideterminare o meglio precisare le competenze del gruppo specializzato in reati contro la Pubblica Amministrazione.**

Quanto ai **procedimenti ex art. 11 c.p.p.**, infatti, con provvedimento del 19/03/2009, la loro trattazione è stata attribuita al Procuratore della Repubblica Aggiunto Anna Maria Loreto, la quale li tratta direttamente o, secondo la complessità, li coassegna a singoli Sostituti, volta a volta individuati anche in base al carico di lavoro, così da osservare, nei limiti del possibile, la disposizione impartita dal Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alla priorità da assegnare a tali procedimenti.

**La competenza relativa ai procedimenti ex art.11 c.p.p. viene ora attribuita al Gruppo 8 - Reati contro la Pubblica Amministrazione, per ragioni di coerenza logico-giuridica.**

Per le ragioni già specificate in precedenza, invece, si è ritenuto di dover attribuire la competenza sui reati di omicidio e lesioni colpose connessi a colpa professionale al gruppo specializzato ora denominato “Gruppo 4 - Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati”.

Le competenze del **Gruppo 8 - Reati contro la Pubblica Amministrazione**, però, meritano una complessiva e specifica precisazione.

**Pertanto, con decorrenza immediata:**

- **viene attribuita o meglio specificata la competenza del Gruppo 8 – Reati contro la P.A. in ordine ai seguenti reati:**
  - delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II – Capo I del Codice Penale (Artt. da 314 a 334 C.P.);
  - delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II – Capo II del Codice Penale (Artt. da 346 a 356 C.P.);

- delitti contro l'attività giudiziaria limitatamente a quelli previsti dagli artt. 361, 362, 363, 365, 366, 373, 377, 377 bis, 380, 382 c.p.;
- delitti commessi da pubblici ufficiali di cui agli artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 487 c.p., nonché da art. 606 ad art. 609, art. 615 c.p.;
- truffe in danno dello stato o di altro ente pubblico e delle truffe finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche: artt. 640, I<sup>a</sup> cpv n. 1 c.p. – 640 bis c.p.
- reati contro il patrimonio culturale di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 42"*), nonché ricettazione di beni culturali, opere artistiche, oggetti di antiquariato, oggetti sacri, reperti archeologici;
- frodi comunitarie ;
- **“reati ambientali”** previsti da:
  - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in materia di emissioni di vapori e fumi;
  - D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, in tema di attuazione di direttive europee e violazioni in materia di energia nucleare;
  - D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); in particolare sono attribuiti al Gruppo i reati connessi al trattamento dei rifiuti (salvo che non ricorra ipotesi di competenza della DDA, nel qual caso si valuterà l'ipotesi di co-assegnazione), di immissioni illegali in atmosfera, suolo ed acque;
  - art. 423 bis c.p. e dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente): 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 septies, 452 terdecies c.p.;
  - art. 674 c.p. , limitatamente alle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo;
  - altre leggi speciali in materia.
- **reati in materia edilizia** previsti da:
  - DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche (Testo Unico per l'edilizia);
  - D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- reati di associazioni per delinquere quando queste si propongano come fine la consumazione di taluno dei reati prima elencati;
- **reati di competenza della Procura della Repubblica di Torino, ex art. 11 c.p.p.**  
 L'esame di tutte le informative o segnalazioni pervenute all'ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e la valutazione delle stesse ai fini dell'iscrizione nei registri Mod. 21, Mod. 44 o Mod. 45 sono delegati al Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo specializzato, il quale provvederà successivamente:
  - a trattare eventualmente di persona i procedimenti iscritti a Mod. 45;

- ad assegnare, tendenzialmente con criterio automatico, nell'ambito del Gruppo da lui coordinato i procedimenti in questione iscritti a Mod. 21 e Mod. 44 o, ove non ritenesse di trattarli personalmente, iscritti a Mod. 45;
- a informare i Procuratori Aggiunti o ai Sostituti Coordinatori i procedimenti eventualmente relativi a reati di competenza degli altri Gruppi specializzati da loro rispettivamente coordinati, valutando con i medesimi la opportunità di assegnazione congiunta (in caso di dissenso, rimettendo la decisione al Procuratore della Repubblica);
- a curare che siano predisposte le comunicazioni di cui alla Circolare del C.S.M. n. 13682 del 5 ottobre 1995, secondo cui si richiede ai Procuratori Generali della Repubblica ed ai Procuratori della Repubblica di *“trasmettere immediatamente di loro iniziativa – con comunicazione separata per ciascun procedimento – al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro di Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, salvo che sussistano (e fino a quando sussistono) specifiche esigenze di segretezza:*
  - a. *notizia dei fatti in ordine ai quali è iniziata l'indagine preliminare nei confronti di un Magistrato;*
  - b. *notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare o di valutazione sotto il profilo dell'eventuale incompatibilità di sede o di ufficio o di un magistrato emersi in occasione di un procedimento penale;*
  - c. *copia di tutti i provvedimenti rilevanti, come quelli concernenti le disposte ed eseguite misure cautelari e quelli conclusivi delle varie fasi e gradi del procedimento riguardante magistrati;*
  - d. *in tutti i casi ogni tre mesi notizie sullo stato del procedimento, sugli sviluppi che esso ha avuto e sui fatti emersi”.*
- a valutare se fornire al CSM comunicazioni relative anche ai procedimenti penali per reati in danno di magistrati, in quanto lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura ha invitato i Procuratori Generali ed i Procuratori della Repubblica a non inviare al Consiglio tali comunicazioni fermo restando l'esercizio dei poteri di vigilanza sui propri uffici, e rimettendo in proposito agli stessi Procuratori la valutazione circa l'opportunità di tali comunicazioni (Delibera del 14 Ottobre 1998).

In ogni caso il “visto” sui provvedimenti conclusivi dei procedimenti suddetti e l' “assenso” nei casi previsti dalla legge, sono riservati, oltre che all'Aggiunto competente, anche al Procuratore, così pure la corrispondenza di cui sopra, nei casi di cui all'art. 11 cpp, con C.S.M., Procura Generale presso la Cassazione e Ministero di Giustizia.

- **La competenza in tema di reati connessi a colpa medica, già del Gruppo Reati contro la P.A., viene attribuita al Gruppo “4 - Tutela del Lavoro, dei consumatori e dei malati”.**

- **Si conferma l'organico del gruppo specializzato in Reati contro la P.A.** nella misura di 8 Sostituti (oltre al Procuratore Aggiunto Coordinatore), salvo verifica successiva della congruità della scelta. Si è provveduto a bandire procedura concorsuale interna per la copertura di due posti, quello vacante a seguito del trasferimento ad altra sede e funzione della dr.ssa VIGLIONE e quello sin qui occupato dalla dr.ssa Patrizia CAPUTO che ha maturato il periodo di permanenza decennale in questo Gruppo e che, come da sua richiesta, è stata assegnata ad altro Gruppo.

**Pertanto l'organico del “Gruppo 8 – Reati contro la Pubblica Amministrazione ed in materia ambientale”, coperte le vacanze con provvedimento del 22.4.2015 successivo a procedura concorsuale interna, è così costituito:**

- **Coordinatore : dr. Andrea BECONI, Procuratore della Repubblica Aggiunto**

**Sostituti (8):**

- 1) AVENATI BASSI Giancarlo
- 2) COLACE Gianfranco
- 3) DEMONTIS Stefano
- 4) GABETTA Enrica
- 5) LONGO Laura
- 6) GIANOGLIO Marco
- 7) PELOSI Francesco
- 8) BUCARELLI Enzo.

**7.i : Costituzione del “Gruppo 9 -  
Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, reati in occasione di  
manifestazioni pubbliche”**

**con contestuale unificazione delle sezioni “Reati di terrorismo ed eversione  
dell’ordine democratico” e “Gruppo TAV”**

Si è già specificato che le sezioni specializzate sin qui esistenti si distinguono dai “gruppi” specializzati per il fatto che i magistrati componenti questi ultimi sono destinati solo ai medesimi, mentre le sezioni (terrorismo ed eversione dell’ordine democratico; casi irrisolti; animali maltrattati; esecuzione; tratta e sfruttamento della prostituzione; reati contro il patrimonio artistico; gruppo TAV) - sono formate con magistrati appartenenti anche ad altri gruppi specializzati.

**In particolare, alla sezione “Reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico”,** sono assegnati i procedimenti in materia di reati di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico e i delitti contro la personalità dello Stato.

- **Ne è Coordinatore il dr. Sandro AUSIELLO, Vicario**

Alla **Sezione “Gruppo TAV”,** istituita sin dal 2010 ed oggetto di specifica delibera del 3.10.2012 del Procuratore *pro tempore*, sono assegnati i procedimenti per qualsiasi tipo di reato connesso alla costruzione del cd. impianto TAV, sia in occasione di manifestazioni pubbliche, che in materia di appalti etc. .

- **Ne sono Coordinatori il dr. Sandro AUSIELLO, Procurat. della Repubbl. Vicario ed il dr. Andrea BECONI, Procuratore della Repubblica Aggiunto**

**Va ora costituito un unico gruppo specializzato “Gruppo 9 - Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, reati in occasione di manifestazioni pubbliche”** (nuova denominazione), **previa unificazione delle due citate Sezioni .**

Infatti, negli ultimi anni, dopo la sua istituzione formale (avvenuta con provvedimento del Procuratore della Repubblica del 13.1.2010, poi aggiornato il 25.9.2013), la Sezione specializzata competente sui reati connessi ai cantieri di costruzione degli impianti per i Treni ad Alta Velocità tra Italia e Francia (denominata “Gruppo TAV”) si è occupata di numerosi reati commessi in occasione di manifestazioni di protesta organizzate, culminati in veri e propri attacchi violenti al cantiere Tav di Chiomonte, tali da far ipotizzare agli investigatori l’esistenza di gruppi animati dalle finalità di cui all’art. 270 sexies c.p. . In alcuni procedimenti scaturiti dalle relative indagini, anzi, sono stati contestati proprio reati motivati da tali finalità (ad es., delitti ex artt. 280 e 280 bis c.p.) ed indagati personaggi già oggetto di attenzione per trascorse attività di presunta matrice terroristica. In ogni caso, è evidente che si tratta di reati consistenti in atti di violenza politicamente motivati (cioè riferibili alla impropria convinzione politica di poter compiere tali atti per raggiungere i propri obiettivi e/o contrastare attività e scelte istituzionali). Al di là

delle pronunce giurisdizionali che – non ancora definitive – si sono sin qui succedute, non vi è ragione, dunque, di trattazione separata di questi episodi rispetto alla competenza della Sezione - terrorismo, tanto più che altri reati, eventualmente connessi alla realizzazione degli impianti per i Treni ad Alta Velocità, potranno essere trattati – quando e “se” emergenti – da altri gruppi specializzati (ad es., da quello “Reati contro la PA”, dalla DDA etc.). Questo nuovo gruppo sarà competente anche per i reati connessi alle occupazioni di cui agli artt. 633 co.1 – 639 bis, limitatamente a quelle politicamente motivate.

Al gruppo unificato e neo costituito, per evidenti ragioni di connessione con la materia principale devoluta alla sua competenza, verrà assegnata anche quella :

- a) sui reati motivati da ragioni di discriminazione etnico – religiosa (d.l. 26.4.1993 n. 122, conv. in L. 25.6.1993), che spesso rischiano di sfociare in atti di violenza durante manifestazioni pubbliche;
- b) sui reati previsti dalla L. n. 210/1995 in materia di reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari (competenza utile anche in considerazione di possibili sovrapposizioni di attività dei mercenari rispetto a quelle dei cd. “*foreign fighters*”);
- c) a disporre intercettazioni telefoniche preventive di cui all’art. 226 co.1 D. L.vo 28 luglio 1989 (Norme di Coordinamento al CPP) limitatamente alla esigenze di prevenzione di delitti di cui all’art. 407 co. 2, lettera “a” cpp. .

Le misure di prevenzione personale ai sensi dell’art. 4, co.1, lett. d), e), f), g), h), i) D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificate dal recente Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, conv. in L. 17.4.2015 n. 43, recante “*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché quelle di prevenzione patrimoniale ai sensi dell’art. 12 co. 1, lett. a), b) stesso D. L.vo, pur se connesse alla materia del Gruppo 9, sono invece devolute alla competenza del “Gruppo 3 – Misure di Prevenzione, Riciclaggio e Usura”.*

Tale gruppo è peraltro anch’esso coordinato dal dr. Perduca che valuterà l’utilità di eventuale co-assegnazione dei procedimenti di competenza del Gruppo-9 e di procedure di competenza del Gruppo-3 a magistrati facenti rispettivamente parte dell’uno e dell’altro.

### **Pertanto, con decorrenza immediata:**

- è costituito il **Gruppo specializzato “Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche”, previa unificazione delle distinte Sezioni “Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico” e “Gruppo Tav”.**

**Il gruppo costituito sarà competente su tutti i reati in precedenza attribuiti alle Sezioni cancellate, cioè su procedimenti in materia di reati di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico, di delitti contro la personalità dello Stato (tutti di competenza distrettuale ex art. 51 c. 3 quater cpp) e dei reati connessi a tali**

tipologie, nonché – per quanto riguarda la competenza della soppressa Sezione Gruppo Tav – solo per i reati “politicamente motivati”, commessi durante pubbliche manifestazioni (ed esclusi dunque eventuali reati contro la P.A., devoluti alla competenza del Gruppo-8).

Sarà anche competente su tutti i reati motivati da ragioni di discriminazione razziale- etnico-religiosa (d.l. 26.4.1993 n. 122, conv. in L. 25.6.1993), sui reati previsti dalla L. n. 210/1995 in materia di reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari, sulle occupazione di stabili e luoghi pubblici “politicamente motivati”, sui reati di criminalità informatica di matrice terroristica o commessi per finalità di terrorismo o previsti dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, conv. in L. 17.4.2015 n. 43, nonché a disporre intercettazioni telefoniche preventive di cui all’art. 226 co.1 D. L.vo 28 luglio 1989 (Norme di Coordinamento al CPP) limitatamente alla esigenze di prevenzione di delitti di cui all’art. 407 co. 2, lettera a) cpp. .

Si potrà occupare anche, nella misura e con le modalità già precisate (sub par. “7.c”), delle misure di prevenzione personale ai sensi dell’art. 4, co.1, lett. d), e), f), g), h), i) D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (come modificate dal citato decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7), nonché di quelle di prevenzione patrimoniale ai sensi dell’art. 12 co. 1, lett. a), b) stesso D. L.vo, direttamente devolute alla competenza del “Gruppo 3 – Misure di Prevenzione, Riciclaggio e Usura”.

Quanto agli organici delle due sezioni qui unificate, erano così rispettivamente costituiti:

**a) sezione “Reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico:**

- **Coordinatore: Sandro AUSIELLO, Vicario**

**Sostituti (4):**

- ARNALDI DI BALME Enrico
- PEDROTTA Manuela
- RINAUDO Antonio
- SPARAGNA Roberto

**b) sezione “Gruppo TAV”:**

- **Coordinatori (2):  
Sandro AUSIELLO, Procurat. della Repubbl. Vicario  
Andrea BECONI, Procuratore della Repubblica Aggiunto**

**Sostituti (5):**

- ARNALDI DI BALME Enrico
- RINAUDO Antonio
- PADALINO Andrea
- PEDROTTA Manuela

- QUAGLINO Nicoletta (fino al 2 aprile 2014)

L'organico del nuovo gruppo specializzato, ove risultante dalla somma di quelli delle due sezioni cancellate, dovrebbe essere formato da 9 sostituti, ma considerando che già adesso ben 4 sostituti appartengono ad entrambe le sezioni e che la dr.ssa Quaglino ha lasciato il Gruppo – No Tav il 2 aprile 2014, si ritiene adeguato – anche alle nuove emergenze – un organico costituito da un Aggiunto Coordinatore (peraltro designato con l'accordo di tutti gli altri Aggiunti) e da 6 sostituti, di cui già 5 facenti parte dell'una o dell'altra sezione; il sesto posto è stato attribuito al dr. GIANOGLIO con procedura concorsuale interna all'ufficio (bando dell' 8.4.2015 e conseguente motivato provvedimento del 22.4.2015).

Pertanto, l'organico del **“Gruppo 9 - Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, reati in occasione di manifestazioni pubbliche”** è così determinato:

- **Coordinatore**: dr. Alberto PERDUCA, Procuratore della Repubbl. Aggiunto;

**Sostituti (4)**:

- ARNALDI DI BALME Enrico
- GIANOGLIO Marco
- PADALINO Andrea
- PEDROTTA Manuela
- RINAUDO Antonio
- SPARAGNA Roberto

**7.1 : Costituzione della “Sezione 10 - Affari Semplici”**  
**con istituzione del relativo “Turno Sezione Affari Semplici”, settimanale.**  
**Intervento del personale della Sezione di PG. e dei V.P.O.**  
(prevista data di entrata in funzione : 15 settembre 2015)

Nelle più volte citate Linee Guida del 15.7.2013 (che con il presente provvedimento vengono modificate) sono comprese varie disposizioni relative alla definizione dei procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace. Si tratta di linee organizzative ispirate a criteri di efficace e rapida trattazione di tali procedimenti. La *ratio* e le linee ispiratrici di quella parte dei criteri di organizzazione dell’Ufficio sin qui vigenti vanno pertanto sostanzialmente confermate proprio perché si intende estendere quel tipo di procedura rapida alla trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto altri reati “semplici”, con ciò intendendosi non solo quelli di competenza del Giudice di Pace, ma anche alcuni di quelli di competenza del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio.

Da questa scelta di fondo, dunque, traggono spunto le disposizioni che seguono.

**Gli Affari semplici e i reati seriali da trattare unitamente a quelli di competenza del Giudice di Pace**

In molte Procure della Repubblica risultano da tempo operanti – almeno a partire dal 2000, cioè all’indomani dell’abolizione della Pretura e dell’unificazione degli uffici di Procura (Procura Tribunale e Procura Pretura) – sezioni specializzate per trattare i reati di competenza del Giudice di Pace e alcune figure ricorrenti di reato di competenza del Tribunale Monocratico.

Le finalità di una tale Sezione, da costituire anche in questa Procura, sono:

- a) la standardizzazione dei procedimenti relativi a tali reati (là ove ciò sia consentito o comunque auspicabile);
- b) il raggiungimento di una uniformità negli indirizzi relativi a tali procedimenti (esercizio dell’azione penale o archiviazione);
- c) l’ottimizzazione delle risorse (in termini di destinazione a tali compiti di magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria) .

Per tali ragioni, è utile costituire un ufficio di primo impatto che tratti direttamente le notizie di reato che consentono una trattazione con modalità standardizzate, a partire dall’origine della notizia di reato, provvedendo all’immediata trattazione dei procedimenti per notizie di reato seriali e semplici o alla redistribuzione secondo il modo di assegnazione “automatico ordinario” (di cui si dirà appresso sub par. n. “11.a”) dei procedimenti che richiedono una trattazione più complessa.

**E’ bene, però, definire anche i criteri secondo i quali può essere ritenuta la complessità delle indagini** (con conseguente “abbandono” della trattazione dei procedimenti da parte della Sezione Affari Semplici).

**Si considerano, dunque, affari che richiedono indagini complesse quelli che comportano necessità di:**

- consulenze tecniche non routinarie o standardizzabili;
- indagini non limitate alla completa identificazione degli indagati o sola precisazione di circostanze di un fatto già delineato nei suoi elementi essenziali e che siano perciò definibili in tempi brevi o con modalità semplificate;
- di esplorazione di nessi con fatti collegati.

**Affari semplici, allora, sono da considerarsi innanzitutto quelli di competenza del Giudice di Pace .**

In particolare, questa è l'aggiornata elencazione dei **reati di competenza del Giudice di pace (ex art. 4 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione;**

- Art. 581 c.p. (percosse)
- Art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte
- Art.590 c.p. (lesioni colpose) solo come conseguenza di incidente stradale
- Art. 594 c.p. (ingiuria)
- Art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet
- Art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave)
- Art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi)
- Art. 627 c.p. (sottrazione di cosa comune)
- Art 631 cp (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 632 c.p. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 635 c.p., 1° co. (danneggiamento non aggravato e non politicamente motivato)
- Art 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis -acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui)
- Art 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d'animali altrui)
- Art 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati)
- Art 647 c.p. (appropriazioni indebite lievi)
- Art 689 c.p. (sommministrazione alcool a minori o infermi di mente)
- Art 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza)
- Art 691 c.p. (sommministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza)
- Art 726 c.p., I comma (atti contrari alla pubblica decenza)
- Art 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori)
- Art 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica
- Artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione)
- Art 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini)
- Artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati)
- Art 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali)
- Art 15, secondo comma, legge 1329/1965 (Acquisto macchine utensili)
- Art 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico)
- Art 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare)

- Artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto)
- Artt. 18 e 20 legge 528/1982 (Gioco del lotto)
- Art 15, comma 3°, D.lvo 311/1991 (Recipienti semplici a pressione)
- Art 10, comma 1°, D.lvo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi)
- Art.23, comma 2°, D.lvo 46/1997 (Dispositivi medici)
- Art. 10 bis D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 13 co. 5.2 D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D.L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine allontanamento del Questore).

**Ma rientranti nella categoria degli “affari semplici”, sono anche i seguenti reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp e che vengono anch’essi attribuiti alla competenza della nuova “Sezione Affari semplici”:**

- Art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate)
- Art 186, commi 2 e 7 CS (guida in stato d’ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test)
- Art 187, commi 7 e 8 CS (guida in stato d’ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test)
- Art 189 CS (violazione dell’obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso)
- Art. 116 c.s.(guida senza patente)
- art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie
- art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011
- art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via)
- art. 9, 1° e 2° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 e 2 D.L.vo 159/2011
- art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all’offesa)
- artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti)
- Art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini (in tal caso il Coordinatore della Sezione Affari Semplici prenderà immediatamente contatto con il collega Coordinatore del Gruppo Criminalità Organizzata e Sicurezza Urbana, onde decidere il trasferimento di competenza a tale gruppo o la trattazione congiunta con coassegnazione);
- Art. 6, co. 3° D.lvo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno)
- Art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell’ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D.L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione)
- Art. 291 bis co. 2 D.P.R. 43/73 (contrabbando) fino a 10 KG di tabacchi;
- Artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni
- Art. 341 bis c.p.(oltraggio a P.U.)
- Art. 385 c.p. (evasione)
- Art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede)
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l’importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari
- Artt. 477 - 482 c.p., con riferimento alle carte d’identità non abilitate all’espatrio o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari
- Art. 497 bis co. 1, C.P.;
- Artt. 527-528 c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi a mezzo mass-media ed internet

- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell' art. 585 c.p., co. 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo)
- Art. 588 co. 1 C.P. (in assenza di lesioni e/o morte)
- Art. 610 co. 1 C.P. ;
- Art. 612 co. 2° cp (minaccia aggravata)
- art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia)
- Art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in super o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);
- Art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico), ad eccezione dei casi relativi “a campi – nomadi”, per cui è competente il “Gruppo 2 - Criminalità organizzata e sicurezza urbana” e occupazioni politicamente motivate per cui è competente il “Gruppo 9 - Terrorismo, eversione e reati politicamente motivati”;
- Art. 635 co. 2° c.p. (danneggiamento aggravato e non politicamente motivato)
- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti)
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta)
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita) su beni in leasing/noleggio
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità)
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale)
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità)
- Art. 659 c.p.(disturbo del riposo e delle occupazioni) ;
- Art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone)
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 cp, attribuiti alla competenza del “Gruppo-8” (P.A. e Reati Ambientali);
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di “accensione”)
- Art. 707 c.p. (possesso chiavi alterate/grimaldelli)
- Art. 712 c.p. (incauto acquisto)
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo)
- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo)

**Tutti i reati di competenza del Tribunale Monocratico prima elencati – è bene ribadirlo - prevedono la possibilità di ricorso alla citazione diretta a giudizio ex art. 550 e segg. cpp. .**

Gli altri, pur di competenza del Tribunale Monocratico, ma che non possono essere oggetto di citazione diretta a giudizio, saranno da assegnare secondo il sistema “automatico-ordinario”, salvo che non rientrino nelle materie di competenza dei Gruppi specializzati.

**E' bene ripetere, dunque, che il criterio con cui i reati da trattare nella “Sezione affari semplici” sono stati individuati risulta dal combinato disposto dei seguenti parametri:**

- a) reati di non particolare gravità (in base alla pena edittale); cioè, tutti i reati del Giudice di Pace e di competenza del Tribunale monocratico (dunque, nessun

reato di competenza del Tribunale collegiale) che consentano la citazione diretta;

- b) reati che, rientrando nelle categorie sub “a”, si prestino (tendenzialmente) alla standardizzazione, sia quanto al capo di imputazione, sia quanto ai motivi per la richiesta di archiviazione, non richiedendo (di regola) particolari indagini . Si tratta di reati, in sostanza, che si prestano ad una decisione (per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di n.r. della p.g. o denuncia/querela) o di minimi accertamenti successivi.

In caso di connessione con reati di competenza di taluno degli altri gruppi specializzati o con reati rientranti nel sistema di assegnazione automatica-ordinaria non vi è effetto attrattivo automatico: sarà valutato, di volta in volta, se sia possibile o opportuna una separazione o se il procedimento per reati “semplici” dovrà essere riunito al procedimento per reati diversi. Come per ogni altro caso di “conflitto/contrasto”, eventuali difformità di valutazione verranno composte tramite contatti diretti tra gli Aggiunti (o Coordinatori) e, in caso di persistenza del “conflitto/contrasto”, con decisione del Procuratore.

In considerazione delle ragioni e degli scopi per cui è stata costituita la Sezione Affari Semplici e delle caratteristiche che i procedimenti devono avere perché siano ad essa utilmente assegnati, saranno possibili eventuali deroghe ai predetti criteri, riassegnando il procedimento in automatico-ordinario o ai Gruppi specializzati. Tale situazione potrà verificarsi qualora, nel caso di specie, appaiano necessarie o opportune indagini specifiche, incompatibili con la struttura e lo scopo della Sezione, che non è attrezzata per fronteggiarle. A titolo di esempio si possono ricordare i procedimenti per art. 73 T.U. stup., là dove il fatto si prospetti (per qualità dello stupefacente, personalità dell’autore, legami tra lo stesso e terzi, modalità dello “spaccio”) non di lieve entità. Ancor più frequenti potranno essere i casi collocati sul confine tra lesioni lievi/percosse/ingiurie, tutti di competenza del Giudice di Pace e dunque del Gruppo di cui qui si tratta, e i reati p.p. artt. 612 bis e 572 c.p., di competenza del Gruppo Fasce Deboli.

**Viene contestualmente istituito presso la Sezione Affari Semplici un servizio di turno apposito (di cui faranno parte anche i V.P.O.), di cui si parlerà appresso, per un celere esame delle notizie di reato.** Rientra comunque nei compiti del Coordinatore quello di valutare in tempi brevi l’opportunità di riassegnare il procedimento ad altro Dipartimento o di procedere con assegnazione automatica-ordinaria; valendo, in ogni caso, le citate generali regole di risoluzione dei contrasti.

La **Sezione Affari Semplici** viene dunque strutturata come gruppo autonomo, coordinato dal sost. dr. Vincenzo PACILEO, ed al quale saranno assegnati i sostituti secondo un turno settimanale.

**Si ritiene di dover denominare questo gruppo “Sezione”** perché, come di seguito si vedrà, viene ad inglobare personale amministrativo, di polizia giudiziaria e vice procuratori onorari in numero e per competenze tali da farne una importante e complessa articolazione dell’Ufficio.

I sostituti assegnati alla **Sezione Affari Semplici** si alterneranno nel Turno di esame delle N.R. secondo le modalità più oltre dettagliatamente indicate.

Oltre che dai predetti magistrati, la **Sezione Affari Semplici** è costituita da:

- a) un servizio amministrativo, di cui faranno parte 8 unità e che **sarà diretto da un Direttore Amministrativo**, che curerà il coordinamento tra i vari uffici della S.a.s., il coordinamento con l’Ufficio V.P.O. (alla cui gestione sono addette altre due unità del personale amministrativo, insieme a due appartenenti alla p.g.: vedi par. “9.a”), riceverà pubblico ed avvocati quando necessario e per problematiche complesse, indirizzandoli agli uffici competenti sulle loro eventuali richieste; curerà i rapporti con i vari uffici della Procura e del Tribunale, verificherà la posta in arrivo e quant’altro necessario per il buon andamento della Sezione sul piano amministrativo;
- b) un servizio di polizia giudiziaria, di cui faranno parte 10 unità del personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri della Guardia di Finanza e della Polizia Locale (tra cui quelli che erano già in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace, quelli che erano utilizzati nel soppresso “Turno Fascia B” e presso la segreteria 415 bis): la polizia giudiziaria in questione, valuterà le c.n.r. in arrivo, compilerà la modulistica adatta al tipo di attività da espletare (delega indagini, stralci, unioni procedimenti, trasferimenti ad altri uffici per competenza); su delega del P.M. titolare del procedimento, potrà effettuare interrogatori richiesti dagli indagati dopo l’avviso ex art. 415 bis cpp, nonché esami di persone informate sui fatti, predisposizione di liste testi e di minute di provvedimenti da emettere, sia durante le indagini preliminari (convalide di sequestro, provvedimenti di dissequestro e restituzione) sia a chiusura delle medesime (richieste di archiviazione, di decreto penale, di rinvio a giudizio, decreti di citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico) ;
- c) 3 vice procuratori onorari inclusi quelli ora operanti nella valutazione dei Reati di competenza del Giudice di Pace per le richieste finali o le attività previste dagli artt. 15 e 25 del D. L.vo 28.8.2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell’art. 14 della L. 24.11.1999, n. 468). I V.P.O. provvederanno all’esame dei fascicoli assegnati alla S.A.S. con le stesse competenze della polizia giudiziaria di cui al precedente punto “b”, nonché, in particolare, anche in vista della formulazione di richiesta di emissione di decreto penale di condanna ex art. 459 e segg. cpp (ed art. 72 lett. “c” R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e delle prime valutazioni – da sottoporre al PM titolare – delle istanze eventuali di patteggiamento.

**La Sezione Affari semplici**, per la quale è stata già individuata e disposta una sistemazione logistica unica per tutti i suoi componenti, **farà, ove possibile, ampio ricorso, specie per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., al rito alternativo della richiesta di decreto penale.**

**Criteria di assegnazione dei procedimenti di competenza della “Sezione Affari Semplici”** (Reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta”)

Ciò premesso, l’assegnazione dei procedimenti ai magistrati della “Sezione Affari Semplici” (per reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta) avviene tramite il seguente meccanismo, in parte informatico ed automatizzato:

- **tutte le notizie di reato di competenza della Sezione Affari Semplici pervengono alla relativa segreteria**, sia direttamente che per disposizione dell’Aggiunto di turno o per trasmissione dalla Segreteria Iscrizione Notizie di Reato (nella ipotesi che siano state lì depositate), in ogni giorno dell’anno (tranne le domeniche e le festività) e **vengono assegnate in automatico al sostituto di “turno” quel giorno (vedi appresso sulla durata settimanale del turno). I fascicoli restano assegnati al magistrato originariamente titolare pur dopo la scadenza del suo turno settimanale;**
- **le N.R. sono sottoposte ad un primo esame, presso gli uffici della Sezione Affari Semplici, ad opera dei 2 V.P.O. di Turno, coadiuvati dalla PG:** essi redigeranno la scheda di iscrizione e valuteranno subito la possibilità di citazione diretta a giudizio o di richiesta di decreto penale o di redazione di richiesta di accertamenti;
- **le schede di iscrizione così predisposte (vedi Modello unico in Allegato 5) saranno poi visionate e sottoscritte dal Sostituto di Turno della Sezione Affari Semplici o dal Coordinatore dr. Pacileo;**
- **la segreteria della Sezione Affari Semplici provvederà conseguentemente a registrare la NR, a formare i fascicoli con copertina e a restituirli alla P.G. operante presso gli uffici del gruppo, fisicamente concentrati in unica struttura, in locali cioè destinati al personale amministrativo, ai V.P.O., al personale di PG ed ai sostituti di turno settimanale;**
- **tutti i sostituti (salvo i casi di esonero di cui al par. 16) saranno assegnati alla “Sezione affari semplici” secondo un turno settimanale (dal lunedì al sabato incluso) stabilito dal Coordinatore dr. Pacileo (che ne darà tempestiva comunicazione anche alla segreteria del gruppo), tenendo conto degli altri turni**

e servizi in cui potrà esser impegnato il magistrato, degli eventuali impegni connessi agli altri procedimenti assegnatigli (specie quelli di gruppo specializzato di cui fa parte), delle ferie e/o degli eventuali periodi di malattia di ciascuno. Interventi perequativi, così come eventuali eccezioni o deroghe (comunque motivate), sono disposti dal Coordinatore, al fine di assicurare che, su base annuale, vi sia tendenziale parità nel numero dei turni settimanali e di conseguenza in quello delle assegnazioni.

**Le attività dei magistrati addetti al turno della “Sezione affari semplici” e quelle di tutto il personale addetto al medesimo si svolgeranno presso i predetti Uffici della Sezione, tenendo presente i criteri di assegnazione interna prima citati.**

La struttura amministrativa e di polizia giudiziaria, nonché i V.P.O., destinati all'attività della Sezione, nei cui locali vengono custoditi i fascicoli processuali, affiancano i sostituti fino alla redazione dell'atto conclusivo della fase delle indagini preliminari.

Per i sostituti, la presenza giornaliera durante il turno settimanale presso i locali della sezione (tendenzialmente in orario mattutino), per la durata degli adempimenti necessari, costituisce necessario compito d'ufficio. La presenza negli Uffici della S.A.S. non è obbligatoria per la giornata del sabato ed è rimessa alla valutazione del sostituto di turno settimanale, che in ogni caso sarà assegnatario dei procedimenti iscritti in quel giorno della settimana.

Eventuali urgenze relative a singoli procedimenti o atti, saranno fronteggiate, in assenza del magistrato di turno settimanale, dal Coordinatore della Sezione.

**Durante il turno relativo alla Sezione Affari semplici, i sostituti, svolgendo compiti di supervisione rispetto all'attività della Sezione, dovranno:**

- a) esaminare i procedimenti a loro assegnati secondo il predetto sistema;
- b) impartire le opportune direttive al personale amministrativo e/o di polizia giudiziaria;
- c) controllare gli atti redatti dai V.P.O. delegati o dal personale di P.G. (tendenzialmente addetti alla predisposizione dei capi di imputazione nei provvedimenti definitivi), a tale scopo eventualmente interloquendo con i medesimi;
- d) firmare gli atti preparati dal personale amministrativo e/o dalla polizia giudiziaria in base a direttive specifiche o a linee guida elaborate dal magistrato coordinatore;
- e) trattare i procedimenti sino alla definizione anche se necessitano di attività integrative (di carattere semplice, come si è detto) ed anche ove la definizione non possa intervenire entro la settimana del turno. In tal caso, l'assegnazione dei procedimenti non muterà e tendenzialmente essi saranno trattati presso gli Uffici della S.A.S. dove comunque dovranno essere ri-depositati a cura del sostituto assegnatario che ne abbia disposto il trasferimento al proprio ufficio per qualsiasi incombenza;

- f) ricevere i difensori che lo abbiano richiesto (a tal scopo i turni in questione sono ufficialmente esposti presso i locali della Sezione e inseriti nel sito della Procura).

**La procedura in vigore per i fascicoli di competenza del Giudice di Pace rimane immutata, pur con il trasferimento nei nuovi locali del personale amministrativo che se ne occupa.**

Si confermano, dunque, le disposizioni delle Linee Guida del 15.7.2013 per la:  
**Trattazione dei fascicoli aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di pace (D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274)**

Le notizie di reato di competenza del giudice di pace, cioè, verranno trasmesse al dr. Vincenzo Pacileo, coordinatore della Sezione Affari Semplici e dell'Ufficio Vice Procuratori Onorari (incarico conferitogli, questo, con delibera del 17.2.2011, a far data dal 12.4.2011). Sarà utilizzato, per l'iscrizione della N.R. a Reg. Mod. 21 bis il modulo esistente (e non quello unificato per le altre iscrizioni di cui all'all.5 al presente documento).

I possibili successivi esiti sono i seguenti:

- nell'ipotesi in cui l'attività di approfondimento della notizia di reato sia già esauriente, il coordinatore dr. Pacileo provvederà a far redigere il capo di imputazione; contestualmente, verranno redatti anche gli altri atti conseguenti (la citazione dell'imputato innanzi al Giudice di pace e la richiesta al Giudice di pace di indicazione della data per l'udienza di comparizione);
- nell'ipotesi in cui la notizia di reato risulti infondata o il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 D. L.vo 274/2000, il coordinatore dr. Pacileo deciderà la motivazione della richiesta di archiviazione e la richiesta verrà immediatamente predisposta e firmata dallo stesso magistrato;
- nell'ipotesi in cui la notizia di reato richieda ulteriori investigazioni, si provvederà, attraverso il meccanismo di cui alla circolare 2.2.2002 prot. 46/02 SP, alla trasmissione degli atti alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 12 D. L.vo 274/2000, con l'indicazione delle attività da compiere; il fascicolo sarà comunque gestito dal personale di P.G. della Sezione Affari Semplici con l'ausilio sul piano amministrativo, se necessario, del personale addetto alla segreteria della stessa Sezione; all'esito degli approfondimenti compiuti, la P.G. che si occupa dei fascicoli di competenza del Giudice di pace lo sottoporrà al coordinatore dr. Pacileo, il quale assumerà una delle determinazioni di cui ai punti che precedono;
- nell'ipotesi di ricorso immediato al Giudice di pace, di cui all'art. 21 D. L.vo citato, il magistrato incaricato provvederà agli adempimenti di cui allo stesso articolo.

L'attività sui fascicoli di competenza del Giudice di pace è svolta con l'ausilio stabile di due Vice Procuratori Onorari (di turno giornaliero), che, seguendo le indicazioni

del coordinatore dr. Pacileo, studiano il fascicolo e procedono alla redazione di deleghe o altri provvedimenti necessari, nonché dei provvedimenti definitivi: attività alla quale sono “abilitati” secondo le norme dell’ordinamento giudiziario e secondo quelle specifiche di cui agli artt. 50 co.1 lett.”b”, 15 e 25 del D.L.vo 274/2000.

E’ stata assicurata ai Vice Procuratori Onorari la possibilità di scelta per concorrere allo svolgimento del servizio, con apposito interpello: attualmente è previsto lo svolgimento delle predette attività in modo da assicurare al maggior numero possibile di magistrati onorari (tenendo anche conto di parametri come la disponibilità di tempo, l’attitudine, la valutazione di professionalità) la partecipazione al servizio ed all’attività descritta.

### **Reati di competenza del Giudice di pace in materia di immigrazione.**

Come è noto l’art. 16 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, ha previsto (con l’inserimento di un art. 10 bis nel D.L.vo 286/98) il reato di “clandestinità” (per “lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato” in violazione delle disposizioni di legge in materia).

Successivamente, con il decreto legge 23 giugno 2011 n. 89 è stato novellato il vecchio art. 14 co. 5 ter e quater D.L.vo 286/98, con la conseguente introduzione di reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria e la competenza del Giudice di pace.

Sia per il reato di 10 bis sia per i reati del novellato art. 14 è previsto il procedimento disciplinato dagli artt. 20 bis e 20 ter D.Lvo 274/2000.

Con il sistema conseguente alle Linee organizzative del 15.7.2013 (che con il presente procedimento vengono modificate), la trattazione di tale reato di competenza del Giudice di pace era stata attribuita al Gruppo Sicurezza Urbana ed all’Ufficio arrestati, sicchè per ciascun fascicolo relativo ai sopra citati reati di cui agli artt. 10 bis e 14 co. 5 ter e quater D.L.vo 286/98 l’ufficio arrestati provvedeva all’iscrizione, alla redazione dell’autorizzazione richiesta dalla polizia, che veniva poi sottoscritta dal sostituto di turno; all’individuazione dell’interprete; alla trasmissione via fax, alla polizia, degli atti da notificare all’imputato ed all’individuazione delle udienze davanti al Giudice di pace in base ai calendari comunicati.

**Con l’abolizione del “Gruppo sicurezza urbana” (come prima strutturato), la trattazione dei reati in questione viene ora attribuita alla “Sezione Affari Semplici”, salvo nei casi di indagati arrestati (in proposito, si rimanda a quanto precisato sul nuovo Turno Arresti, Fermi Omicidi e Decessi sub par. n. 14 e 14.a).**

**Nel caso di procedimenti con citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico trattati dalla Sezione Affari Semplici, considerando la situazione critica in cui si trova l’Ufficio Centralizzato Citazione Dirette per carenza di personale, si dispone quanto segue:**

- **la segreteria centralizzata della Sezione** (o, in subordine e se necessario, quelle dei sostituti assegnatari) **provvederà, dopo che il PM avrà predisposto l'atto, a richiedere al Tribunale la data di fissazione della udienza** ed a predisporre l'atto o gli atti da notificare;
- i fascicoli resteranno a quel punto depositati presso i locali della Sezione Affari Semplici, **finchè la segreteria centralizzata della Sezione provvederà ad effettuare le citazioni necessarie** controllandone la regolarità ed a predisporre il fascicolo per il dibattimento. Le citazioni dovranno comunque essere effettuate nel più breve tempo possibile per evitare il rischio di sopravvenuta irreperibilità e di conseguenti ricerche delle persone cui notificare gli atti;
- **invece, per quanto riguarda i procedimenti con imputati irreperibili**, si richiederà al Tribunale la data della udienza entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito ex art. 415 bis cpp e, ricevuta la comunicazione della data, si provvederà anche in questo caso ad immediata notifica della citazione;
- **dopo la notifica del decreto di citazione e fino alla sentenza di primo grado, i fascicoli continueranno ad essere tenuti in deposito presso la Sezione Affari Semplici**, a disposizione di V.P.O. ed Avvocati. Il personale amministrativo della Sezione Affari Semplici curerà, su indicazione dei V.P.O. confermata dal sostituto assegnatario del procedimento, le citazioni di testimoni e quant'altro necessario per le successive udienze : **viene dunque soppressa la prassi di trasferire i procedimenti, dopo ogni udienza, negli uffici dei sostituti assegnatari.**

**La segreteria centralizzata della Sezione** (o, in subordine e solo se necessario, quelle dei sostituti assegnatari) **provvederà anche, in relazione ai reati di competenza del gruppo stesso, a curare la procedura conseguente alla predisposizione delle richieste di decreti penali di condanna** sottoscritte dai sostituti assegnatari.

**Al fine di assicurare un positivo avvio delle elencate attività e competenze della Segreteria centralizzata della Sezione Affari Semplici, si precisa che esse riguarderanno i soli procedimenti iscritti a partire dalla data del 15 settembre 2015** (prevista, come appresso specificato, quale data di entrata in funzione della S.A.S.) . Le stesse attività e competenze, in relazione ai procedimenti iscritti prima di tale data e fino al loro esaurimento, continueranno ad essere trattate con il sistema attuale. In ogni caso, a seguito della eliminazione di alcune segreterie centralizzate, gli adempimenti connessi all'avviso di cui all'art. 415 bis cpp, in relazione ai procedimenti iscritti tra il 25.6.2015 (data di entrata in vigore del presente progetto organizzativo) e il 15.9.2015 per reati di competenza della S.A.S., saranno curati dalle segreterie dei magistrati assegnatari dei procedimenti stessi. Altrettanto dicasi per la predisposizione delle richieste di decreti penali di condanna e successivi adempimenti e per le citazioni dirette a giudizio.

**Gli adempimenti connessi all'avviso di cui all'art. 415 bis cpp non ancora espletati per i procedimenti di Fascia "B" attualmente pendenti saranno oggetto di specifico ed ulteriore provvedimento del Procuratore, che sarà adottato dopo**

**l'entrata in funzione della S.A.S. e comunque nell'ambito del piano di smaltimento degli arretrati citato alla pag. 12, lett. "g", del presente provvedimento.**

### **Il Coordinatore della Sezione Affari Semplici e i suoi compiti**

Il coordinamento e la direzione della Sezione spetta ad un Procuratore Aggiunto o ad un "sostituto anziano" designato dal Procuratore. Attualmente il Coordinatore dell'intera S.A.S. viene designato nella persona del sostituto dott. dr. Vincenzo Pacileo, che ha già maturato esperienza altamente positiva nel coordinamento del gruppo V.P.O. e nella trattazione dei reati di competenza del GdP. Egli è esonerato dalle assegnazioni in ordinario, dalle udienze e dai turni diversi da quelli concernenti la Sezione Affari Semplici.

Compiti del Coordinatore:

- a) assicura la sua presenza presso la Sezione o la reperibilità;
- b) può assegnarsi i procedimenti di competenza della S.A.S., ove specifiche esigenze lo impongano/consiglino;
- c) interviene in sostituzione dei colleghi assenti o comunque non di turno, in caso di urgenza e/o nei contatti coi difensori;
- d) controlla che le assegnazioni, tramite la partecipazione al turno, siano equilibrate;
- e) sovrintende all'attività dei V.P.O.;
- f) risolve i "conflitti/contrast" interni tra sostituti e si rapporta con gli altri Aggiunti e/o col Procuratore riguardo ai profili di competenza e connessione;
- g) interloquisce col Responsabile Amministrativo preposto alla Sezione; con i Dirigenti delle varie aliquote di polizia giudiziaria; con il rappresentante del gruppo dei V.P.O. per risolvere tutte le tematiche organizzative della Sezione stessa.

Il Coordinatore valuterà le problematiche organizzative della Sezione, anche in relazione ad eventuali novità normative o giurisprudenziali, per delineare le linee guida comuni riguardo all'attività della Sezione in questione (standardizzazione dei capi di imputazione; uniformità di indirizzo nella redazione delle richieste di archiviazione; problematiche sulla competenza interna della Procura e con riguardo agli altri uffici Giudiziari).

### **Data di entrata in funzione della Sezione Affari semplici**

Come si è sin qui spiegato, la stessa creazione della S.A.S. costituisce una importante novità per la struttura organizzativa della Procura di Torino, richiedendo allestimento di locali ad hoc nel Palazzo di Giustizia, trasferimento in tali locali di arredi e postazioni informatiche, mutamenti di funzioni e spostamenti fisici dagli uffici in cui

ora lavorano di personale amministrativo e di polizia giudiziaria, adattamento di locali per installarvi postazioni per i VPO etc.

**Tutto ciò consiglia di dar luogo all'avvio del funzionamento della S.A.S. in data successiva al periodo feriale, data che viene al momento fissata in quella del 15 settembre 2015.**

Entro quella data e, comunque, in contemporanea con l'avvio delle competenze della S.A.S., il Procuratore e il Dirigente Amministrativo, d'intesa con il magistrato coordinatore, i responsabili delle aliquote della Sezione di P.G. e la coordinatrice dei VPO, potranno rivedere con provvedimento ad hoc – anche alla luce della messa a punto finale dei nuovi uffici e della conseguente dislocazione fisica al loro interno di personale e postazioni informatiche – le determinazioni prima illustrate (v. pagg. 82 e segg. del presente documento) in ordine agli organici e alle qualifiche di personale amministrativo, polizia giudiziaria e V.P.O. da destinare alla S.A.S. . Le predette determinazioni, quindi, non possono ritenersi definitive.

**Fino all'entrata in funzione della S.A.S.** – e ferme restando la eliminazione dei criteri di priorità (v. “par. 10”), della classificazione delle notizie di reato e dei relativi procedimenti in procedimenti di “Fascia A”, “Fascia B” e “Fascia C” (v. “par. 11), la eliminazione del turno “Fascia B” (v. “par. 11), i procedimenti per reati che saranno attribuiti alla competenza della S.A.S. saranno registrati ed assegnati:

- se di competenza del Giudice di Pace, secondo i criteri allo stato in vigore per tali procedimenti;
- se di competenza specialistica, dai Magistrati Coordinatori dei Gruppi specializzati;
- negli altri casi, secondo il sistema automatico-ordinario di cui al “par. 11.a”.

### **7.m : “Gruppo 11 - Esecuzione” (Conferma)**

Al Gruppo in questione è assegnato il compito di curare tempestivamente i procedimenti di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza (salvo di quelle provvisorie ex art. 312 cpp., che sono di competenza del magistrato titolare del procedimento nel quale la misura è stata richiesta, e delle corrispondenti segreterie).

Ai soli sostituti addetti all'Esecuzione è affidata la partecipazione, quali P.M., alle udienze dei procedimenti di esecuzione e dinanzi al Magistrato di Sorveglianza.

Componenti:

**Coordinatore: Sandro AUSIELLO, Procuratore della Repubblica Vicario;**

**Sostituti (3):**

- ABBATECOLA Monica

- GABETTA Enrica
- TIBONE Dionigi

**Si conferma, per il resto, quanto sin qui previsto in ordine al Gruppo Esecuzione, nelle linee guida del 15.7.2013 ed in provvedimenti specificamente concernenti la materia di cui esso si occupa.**

**Per le esenzioni da turni e servizi dei magistrati addetti al Gruppo Esecuzione, si rimanda al par. 16,** fermo restando che i sostituti facenti parte del gruppo svolgeranno le funzioni di PM nei dibattimenti riguardanti la materia specialistica di competenza degli altri gruppi di cui facciano eventualmente parte.

### **Lavori di pubblica utilità**

Anche la materia relativa ai lavori di pubblica utilità è stata ed è trattata dal Gruppo Esecuzione in relazione alle istanze di sostituzione di pene detentive con i lavori predetti (salvo le competenze del Tribunale, quale giudice dell'esecuzione).

In particolare, dall'entrata in vigore della Legge 29.7.2010 n. 120 – che prevede, per la maggior parte dei reati previsti dagli artt. 186 e 187 del Codice della strada, la possibilità della sostituzione della pena detentiva con un periodo di lavori di pubblica utilità – la Procura di Torino ha individuato quale referente per questa materia un funzionario del servizio sociale distaccato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria<sup>19</sup>.

Dal settembre 2010 sono state stipulate numerose convenzioni, sia con associazioni di volontariato (protezione civile, croce rossa italiana, associazioni per disabili, per anziani e minori in difficoltà), che con Enti (Comuni, Città metropolitana, circoscrizioni torinesi).

In data 11 agosto 2011 è stato anche siglato un protocollo relativo ai lavori di pubblica utilità fra Tribunale, Procura ed Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Torino e con la collaborazione dell'Ordine degli Avvocati, che prevede gli adempimenti che i diversi uffici debbono porre in essere perché si possano correttamente eseguire i lavori di pubblica utilità stabiliti in sentenza.

Numerosi incontri di sensibilizzazione sono stati organizzati (e prevalentemente condotti dalla citata funzionaria) con Enti ed Associazioni di volontariato, con la Prefettura e i Servizi per le Tossicodipendenze (in relazione all'art.187 – guida sotto effetto di sostanze stupefacenti) al fine di concordare una linea d'intervento comune ed efficace ed ottenendo positive risposte.

La scelta organizzativa si è rilevata estremamente efficace ed ha permesso di applicare l'istituto dei lavori di pubblica utilità anche per altre tipologie di reato (quali la seconda sospensione condizionale della pena e l'art. 73 Legge 309/90).

---

<sup>19</sup> Trattasi della Dr.ssa Alessandra ALBRI, che collabora costantemente, oltre che con l'Ufficio esecuzione della Procura, con l'ufficio corrispondente del Tribunale.

## **7.n : Criteri di assegnazione dei procedimenti ai Gruppi specializzati e, al loro interno, tra i Sostituti**

**Quanto all'attribuzione delle notizie di reato ai vari Gruppi specializzati**, il principale criterio regolatore è ovviamente costituito dalla specializzazione della materia.

In caso di :

- concorrenza di reati oggetto di trattazione specialistica con reati “ordinari”, prevarrà la competenza specialistica, a prescindere dalla gravità dei reati desunti dalle pene edittali;
- concorrenza di reati oggetto di trattazione specialistica e/o reati “ordinari” con reati di competenza della Sezione Affari Semplici, si applicheranno i criteri di cui al par. “7.1”;
- concorrenza di reati contemporaneamente oggetto di trattazioni specialistiche attribuite a più gruppi (anche se emersa nel corso delle indagini), si applicheranno i criteri già esposti a proposito di alcune particolari competenze potenzialmente concorrenti (es. competenze della DDA e del Gruppo Misure Prevenzione); diversamente, i magistrati coordinatori si accorderanno, valutando la ipotesi di co-assegnazione, la entità delle pene edittali ed ogni altro utile criterio. Il Procuratore si riserva la decisione in caso di dissenso tra gli Aggiunti;
- competenza in ordine ai reati di associazione per delinquere: salvo i casi di competenza specialistica già posti in evidenza, i reati di associazione per delinquere saranno trattati dal gruppo specializzato nella cui competenza rientrano i reati fine. Diversamente, come già specificato, i casi di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. saranno trattati dal “Gruppo 2 – Reati di criminalità organizzata comune e sicurezza urbana”.

**All'interno di ogni Gruppo di specializzazione** (e dunque in caso di procedimenti aventi ad oggetto materie specialistiche), invece, l'assegnazione al singolo sostituto sarà effettuata dai Magistrati Coordinatori (ove il Procuratore non abbia eccezionalmente ritenuto di procedere direttamente alla designazione del sostituto), in base a criteri che assicurino una ponderata distribuzione del lavoro ma che al contempo consentano all'aggiunto di valorizzare il più possibile le specifiche professionalità e competenze del singolo sostituto.

La coassegnazione a più magistrati dello stesso Gruppo specializzato sarà possibile ove i procedimenti che ne siano oggetto presentino, a giudizio del Coordinatore, particolare complessità, anche solo sotto il profilo del numero degli indagati.

**Sempre all'interno dei Gruppi specializzati, i Procuratori Aggiunti e i Sostituti Coordinatori:**

- a) trattano i procedimenti loro eventualmente assegnati con provvedimento motivato dal Procuratore;

- b) trattano direttamente i procedimenti che possono essere definiti allo stato o con il compimento di semplici accertamenti o quelli che dovranno essere trasmessi alla Procura competente diversa da quella di Torino;
- c) assicurano un'equilibrata ripartizione, tra i sostituti che ne fanno parte, dei procedimenti di competenza del Gruppo che coordinano, considerando sia la quantità dei procedimenti da assegnare, sia il numero degli indagati, sia la oggettiva complessità e rilevanza delle indagini.

A tal fine:

- salvo ragioni di opportunità da comunicare tempestivamente al Procuratore della Repubblica, assegnano tendenzialmente i procedimenti all'interno del Gruppo con criteri obiettivi e predeterminati (rotazione, numero di registrazione o altri criteri automatici come quello che verrà in seguito illustrato a proposito dell'assegnazione dei procedimenti che non riguardano "materia specializzata"), salvo quelli per cui esista un precedente procedimento collegato o connesso, in corso di trattazione da parte di uno dei Sostituti del Gruppo, o che un tale procedimento sia stato dal medesimo trattato in epoca recente, così da potersi giustificare una deroga ai criteri automatici previsti in via generale: in tal caso, assegneranno il procedimento al sostituto già titolare del procedimento collegato o connesso, purché ancora pendente o recentemente da lui trattato;
  - nell'ipotesi in cui l'assegnazione con criterio automatico determini squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro all'interno del Gruppo, il Procuratore Aggiunto o il magistrato coordinatore potrà assegnare gli affari sopravvenuti esonerando motivatamente taluno dei componenti del Gruppo stesso fino al riequilibrio dei suddetti carichi ;
- d) potranno altresì – se ritenuto utile ai fini dell'efficacia dell'azione investigativa - assegnare i fascicoli secondo criteri che tendano ad eventualmente valorizzare necessità di sub-specializzazioni, che devono però essere soggette a turnazione interna. Ad es.: nella DDA, ben potrà essere stabilita dall'Aggiunto Coordinatore (come già avviene) una sub specializzazione di tipo territoriale per cui i sostituti siano rispettivamente assegnatari di procedimenti per reati commessi in distinti circondari del Distretto. Allo stesso modo, nel Gruppo specializzato in Terrorismo, Eversione e Reati durante pubbliche manifestazioni, ben potrà essere stabilita dall'Aggiunto Coordinatore una sub specializzazione per tipologia di terrorismi (interno, internazionale);
  - e) provvederanno, ove non vi abbiano già provveduto, a comunicare al Procuratore tali eventuali criteri di assegnazione dei procedimenti di materia specialistica all'interno dei gruppi da loro rispettivamente coordinati;
  - f) potranno, altresì, coassegnare a se stessi, con uno o più Sostituti del Gruppo, i procedimenti di maggiore rilevanza per la materia trattata nel Dipartimento stesso;
  - g) terranno presenti le ragioni di esonero dall'assegnazioni dei procedimenti di cui al successivo paragrafo 16.

Il carico di lavoro dei Procuratori Aggiunti derivante dalla trattazione diretta dei procedimenti di cui ai punti a), b) ed f) e dalla attività svolta nel Turno Aggiunti (vedi appresso, sub par. 11), nonché da ulteriori compiti assegnati dal Procuratore ad alcuni di loro può ritenersi equivalente alla percentuale del 50% prevista dalla Circolare del CSM per gli incarichi semidirettivi, ove si tenga anche in considerazione il ruolo di coordinamento ed impulso delle indagini dei Gruppi specializzati da ciascuno di loro svolto (si veda par. 20).

**7.o: PROSPETTO DEI GRUPPI SPECIALIZZATI**  
**(CONFERMATI O ISTITUITI)**

**Di seguito, alla luce di quanto sin qui precisato nel par. 7 (lett. da “a” a “m”), il prospetto dei Gruppi specializzati qui confermati o istituiti, con indicazione dei magistrati ad essi preposti secondo i criteri specificati nel par. 6.a (per ciascuno dei magistrati viene anche indicato il termine decennale di permanenza del gruppo, con esclusione dei magistrati assegnati a gruppi neo-costituiti) :**

<b>COORDINATORI E COMPONENTI (fino alla data odierna)</b>	<b>Scadenza termine decennale di permanenza nel gruppo</b>	<b>COORDINATORI E COMPONENTI (dalla data odierna)</b>
<b><u>GRUPPO 1 – DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA</u></b>		<b><u>GRUPPO 1 – DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA</u></b>
<b>Coord.: Sandro AUSIELLO</b> 1) Monica ABBATECOLA 2) Enrico ARNALDI di BALME 3) Paolo CAPPELLI 4) Stefano CASTELLANI 5) Livia LOCCI 6) Antonio SMERIGLIO 7) Paola STUPINO 8) Paolo TOSO  Nonché, quali addetti ad indagini su C.O. comune: 9) Roberto FURLAN 10) Aless. SUTERA SARDO	28.05.2018 18.05.2019 11.04.2020  11.04.2020 30.06.2016 21.12.2022 01.10.2023 21.09.2019 21.12.2022	<b>1 + 8</b> <b>Coord.: Sandro AUSIELLO</b> 1) Monica ABBATECOLA 2) Enrico ARNALDI di BALME 3) Paolo CAPPELLI 4) Stefano CASTELLANI 5) Livia LOCCI 6) Antonio SMERIGLIO 7) Paola STUPINO 8) Paolo TOSO
<b><u>GRUPPO SICUREZZA URBANA</u></b>		<b><u>GRUPPO 2 – CRIMINALITA' ORGANIZZATA COMUNE E SICUREZZA URBANA</u></b>
<b>Gruppo Sicurezza Urbana (non assimilabile in toto al Gruppo 2, neo costituito)</b> <b>Coord.: Paolo BORGNA</b> 1) BENSO Alberto 2) CAPUTO Patrizia 3) NOCE Sabrina 4) PADALINO Andrea 5) PROVAZZA Alessandra 6) QUAGLINO Nicoletta 7) RINAUDO Antonio 8) Alessandro SUTERA SARDO	Collocato fuori ruolo	<b>1 + 9</b> <b>Coord.: Paolo BORGNA</b> 1) Patrizia CAPUTO 2) Roberto FURLAN 3) Chiara MAINA 4) Sabrina Monica NOCE 5) Andrea PADALINO 6) Cesare PARODI 7) Aless. PROVAZZA 8) Paolo SCAFI 9) A. SUTERA SARDO

		(con i limiti temporali di cui al par. 7/.b)
<b><u>GRUPPO - MISURE DI PREVENZIONE, RICICLAGGIO E USURA</u></b>		<b><u>GRUPPO 3 - MISURE DI PREVENZIONE, RICICLAGGIO E USURA</u></b>
<b>Coord.: Alberto PERDUCA</b> 1) DESTITO Vito 2) PARODI Cesare 3) RICCABONI Giuseppe 4) RINAUDO Antonio 5) SPARAGNA Roberto 6) PACILEO Vincenzo	<b>20.05.2020</b> 11.04.2020 11.04.2020 11.04.2020 11.04.2020 27.09.2023	<b>1+6</b> <b>Coord.: Alberto PERDUCA</b> 1) DESTITO Vito 2) PARODI Cesare 3) PEDROTTA Manuela 4) RICCABONI Giuseppe 5) RINAUDO Antonio 6) SPARAGNA Roberto
<b><u>GRUPPO - TUTELA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO e DEI CONSUMATORI</u></b>		<b><u>GRUPPO 4 - TUTELA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, DEI CONSUMATORI E DEI MALATI</u></b>
<b>Coord.: Raff. GUARINIELLO</b> 1) AGHEMO Alessandro 2) BERGAMASCO Lisa 3) BUFFA Elisa 4) LA ROSA Francesco 5) NOCE Sabrina 6) PEDROTTA Manuela 7) SANTORIELLO Ciro 8) SUPERTINO Monica <b>1 vacanza</b>	<b>Delegato coordinatore dal 14.01.2009</b> 30.06.2022 30.06.2022 11.04.2020 13.09.2023 14.01.2017 30.06.2022 13.09.2023 21.03.2023	<b>1+8</b> <b>Coord.: Raff. GUARINIELLO</b> 1) AGHEMO Alessandro 2) BENSO Alberto 3) BERGAMASCO Lisa 4) BIANCONI Cristina 5) BUFFA Elisa 6) LA ROSA Francesco 7) SANTORIELLO Ciro 8) SUPERTINO Monica
<b><u>GRUPPO - DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA</u></b>		<b><u>GRUPPO 5 - DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA</u></b>
<b>Coord.: Vittorio NESSI</b> 1) BENSO Alberto 2) GHI Eugenia 3) GIANOGLIO Marco 4) LONGI Valerio 5) QUAGLINO Nicoletta 6) SCEVOLA Fabio 7) TRAVERSO Francesca <b>1 vacanza</b>	<b>11.04.2021</b> 04.12.2014 13.01.2026 31.01.2015 31.12.2016 30.06.2022 30.06.2022 13.09.2023	<b>1+9</b> <b>Coord.: Vittorio NESSI</b> 1) Cristina BIANCONI 2) Enzo BUCARELLI 3) GHI Eugenia 4) LONGI Valerio 5) QUAGLINO Nicoletta 6) Ciro SANTORIELLO 7) SCEVOLA Fabio 8) TRAVERSO Francesca 9) Mario BENDONI (dal momento della sua prevista destinazione alla Procura di Torino)

<b><u>GRUPPO - REATI CONTRO LE "FASCE DEBOLI"</u></b>		<b><u>GRUPPO 6 - REATI CONTRO LE "FASCE DEBOLI"</u></b>
<b>Coord.: Anna Maria LORETO</b> 1) BADELLINO Barbara 2) D'ERRICO Fabiola 3) GAMBARDELLA Patrizia 4) MAINA Chiara 5) PELOSI Francesco 6) PROVAZZA Alessandra 7) RUFFINO Laura 8) SANINI Marco 9) SCAFI Paolo 10) TIBONE Dionigi	<b>06.04.2019</b> 18.03.2020 30.06.2022 21.03.2023 13.09.2023 30.06.2022 09.03.2019 11.04.2020 21.03.2020 07.07.2018 11.04.2020	1 + 11 <b>Coord.: Anna Maria LORETO</b> 1) BADELLINO Barbara 2) D'ERRICO Fabiola 3) GAMBARDELLA Patrizia 4) MAINA Chiara 5) PELOSI Francesco 6) PROVAZZA Alessandra 7) RUFFINO Laura 8) SANINI Marco 9) SCAFI Paolo 10) TIBONE Dionigi 11) BERGAMASCO Lisa 12) BENDONI Mario (dal momento della sua prevista destinazione alla Procura di Torino)
		<b><u>GRUPPO 7 - "AFFARI DELL' IMMIGRAZIONE (di nuova costituzione)</u></b>
		1 + 2 <b>Coord.: Annamaria LORETO</b> 13) QUAGLINO Nicoletta 14) TOSO Paolo
<b><u>GRUPPO - "REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"</u></b>		<b><u>GRUPPO 8 - "REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"</u></b>
<b>Coord.: Andrea BECONI</b> 1) AVENATI BASSI Gianc. 2) CAPUTO Patrizia 3) COLACE Gianfranco 4) DEMONTIS Stefano 5) GABETTA Enrica 6) LONGO Laura 7) PADALINO Andrea <b>1 vacanza</b>	<b>18.05.2019</b> 11.04.2020 01.10.2014 30.06.2022 11.04.2020 30.06.2022 13.09.2023 09.05.2017	1+8 <b>Coord.: Andrea BECONI</b> 1) AVENATI BASSI Gianc. 2) BUCARELLI Enzo 3) COLACE Gianfranco 4) DEMONTIS Stefano 5) GABETTA Enrica 6) GIANOGLIO Marco 7) LONGO Laura 8) PELOSI Francesco
<b><u>GRUPPO - TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</u></b>  <b><u>GRUPPO NO TAV</u></b>		<b><u>GRUPPO 9 - TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</u></b>
<b>Gruppo Terrorismo</b>		<b>1 + 6</b>

<b>Coord.: Sandro AUSIELLO</b> 1) ARNALDI DI BALME 2) PEDROTTA Manuela 3) RINAUDO Antonio 4) SPARAGNA Roberto  <b>Gruppo No Tav</b> <b>Coord.: Sandro AUSIELLO</b> <b>Andrea BECONI</b> 1) ARNALDI DI BALME 2) PADALINO Andrea 3) PEDROTTA Manuela 4) QUAGLINO Nicoletta 5) RINAUDO Antonio	11.04.2020 11.04.2020 11.04.2020 11.04.2020          fino al 2.4.2014	<b>Coord.: Alberto PERDUCA</b> 1) E. ARNALDI DI BALME 2) GIANOGLIO Marco 3) Andrea PADALINO 4) PEDROTTA Manuela 5) RINAUDO Antonio 6) SPARAGNA Roberto
		<b><u>SEZIONE 10 - AFFARI SEMPLICI</u></b> <b>(di nuova costituzione)</b>
		<b>Vincenzo PACILEO</b> <b>(coordinatore)</b>  <b>Turno monosettimanale dei singoli sostituti</b>
<b><u>GRUPPO - ESECUZIONE</u></b>		<b><u>GRUPPO 11 - ESECUZIONE</u></b>
<b>Coord.: Sandro AUSIELLO</b> 1) ABBATECOLA Monica 2) GABETTA Enrica 3) TIBONE Dionigi	11.04.2020 27.09.2023 11.04.2020 11.04.2020	<b>1 + 3</b> <b>Coord.: Sandro AUSIELLO</b> 1) ABBATECOLA Monica 2) GABETTA Enrica 3) TIBONE Dionigi

## **8. Cancellazione delle altre sezioni specializzate con competenze investigative (con trasferimento di queste a Gruppi già esistenti o a quelli costituiti ex novo) e del “Servizio Multifunzionale”**

Sono state sin qui già indicate varie Sezioni Specializzate con competenze investigative che sono state cancellate con il presente provvedimento, con contestuale trasferimento delle loro competenze a quelle dei Gruppi specializzati già esistenti o costituiti ex novo.

**Vanno ora citate altre tre Sezioni specializzate che, sin qui non menzionate, vengono pure cancellate per le ragioni appresso rispettivamente indicate.**

### **8.a: Sezione Casi Irrisolti** **(Cancellazione)**

La Sezione **Casi irrisolti**<sup>20</sup>: si occupa dei casi irrisolti risalenti nel tempo, relativi a delitti gravissimi quali, ad esempio, omicidi e sequestri di persona, riesaminandoli anche alla luce delle più recenti tecnologie.

Componenti:

- **Coordinatore: Anna Maria LORETO, Procuratore della Repubblica Aggiunto Sostituti (4 effettivi rispetto ai 6 previsti in organico):**
- CASTELLANI Stefano
- GABETTA Enrica
- NOCE Sabrina
- TIBONE Dionigi

L'istituzione della Sezione, nel 2009, ha certamente risposto ad esigenze all'epoca avvertite, ma altrettanto sicuramente non più esistenti, come si desume dal fatto che, alla data del 5.1.2015, un solo “caso irrisolto” risultava attribuito alla trattazione di un sostituto della Sezione stessa. Posto che eventuali indagini che si rivelassero in futuro necessarie per la trattazione di simili “casi” potranno essere assegnate a magistrati appartenenti a Gruppi specializzati nella materia criminale cui il caso sia riconducibile, non esiste più alcuna ragione di mantenere “in via” una sezione specializzata che vedeva l'attribuzione della funzione di coordinamento al Proc. Aggiunto dr.ssa LORETO ed un organico di ben 6 sostituti (con 2 posti vacanti e 4 sostituti effettivamente in servizio : S. Castellani, E. Gabetta, S. Noce e D. Tibone).

**Pertanto, con decorrenza immediata:**

- è soppressa la Sezione “Casi Irrisolti” ;
- sono soppressi gli incarichi relativi a tale Sezione, sin qui rivestiti dai colleghi **A. LORETO, S. Castellani, E. Gabetta, S. Noce e D. Tibone**, cui ovviamente sono confermate o assegnate funzioni ed attività in altri gruppi di lavoro specialistici.

---

<sup>20</sup> Gruppo istituito con circolare del 26/04/2009.

## **8.b: Sezione Tratta e sfruttamento della prostituzione** **(Cancellazione)**

La sezione in questione, istituita con provvedimento del 29/04/2011, tende a contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione nei casi in cui esso – per circostanze di reclutamento e per le modalità violente con cui lo sfruttamento si esplica – comporti un grave assoggettamento della vittima (e ciò indipendentemente dall'integrazione o meno dei reati di cui agli artt.600 e 601 c.p.). Stante la peculiarità del fenomeno e il tipo di interessi offesi, la sezione è composta da sostituti del gruppo DDA/CO e da altri del gruppo Fasce Deboli.

Componenti:

- **Coordinatori:**  
**Sandro AUSIELLO, Procuratore della Repubblica Vicario;**  
**Anna Maria LORETO, Procuratore della Repubblica Aggiunto**
- **Sostituti (5 effettivi):**
- CASTELLANI Stefano
- LOCCI Livia
- RUFFINO Laura
- SMERIGLIO Antonio
- TIBONE Dionigi

Come si è prima visto, si è provveduto a “spacchettare” le competenze della DDA ed a deliberare la istituzione del Gruppo Criminalità Organizzata comune.

Ne deriva la necessità logica e giuridica di cancellazione della Sezione Tratta e Sfruttamento della Prostituzione **le cui competenze sono state distribuite nel modo che segue**, unitamente a quelle per reati che, pur non essendo formalmente ricompresi tra quelli attribuiti alla Sezione in questione, risultano riguardare la medesima materia dello sfruttamento della prostituzione, anche minorile:

- a) **reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. e associazione per delinquere ex art. 416 co. 6 cp, finalizzata alla consumazione dei medesimi reati: competenza della DDA ex art. 51 co. 3 bis c.p.p.;**
- b) **sfruttamento della prostituzione di cui alla L. 20.2.1958, n. 75 ed associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, nonché reati di cui all'art. 12 co.3, lett. “a” D. L.vo 286/98 : competenza del “Gruppo Criminalità organizzata comune e Sicurezza Urbana”;**
- c) **reati di sfruttamento della prostituzione minorile ex art. 600 bis, nonché reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quater bis e 600 quinquies C.P.: competenza del gruppo specializzato “Reati contro le Fasce Deboli”.**

Le esigenze di coordinamento investigativo tra i citati gruppi specializzati saranno curate dai rispettivi Proc. Aggiunti che ne sono o saranno rispettivamente coordinatori.

Tali gruppi specializzati continueranno tutti ad avvalersi, secondo le tre distinte competenze prima indicate sub lett. “a”, “b” e “c”, dell'attività della gruppo di P.G.. della Polizia Municipale, denominato **“Sezione di PG. tratta e sfruttamento della**

**prostituzione**”<sup>21</sup> composto da 8 unità tra ufficiali ed agenti, affidati alla guida del dr.ssa Rosa Bagnoli (Responsabile dell’aliquota Polizia Municipale) e, per quanto riguarda il coordinamento operativo con gli Aggiunti responsabili dei tre citati gruppi specializzati, dal Commissario della Polizia Locale, Fabrizio Lotito.

**Pertanto, con decorrenza immediata:**

- **è cancellata la Sezione “Tratta e sfruttamento della prostituzione”;**
- **le sue competenze vengono trasferite ad altri gruppi specializzati (DDA, Criminalità organizzata comune e Sicurezza Urbana e “Fasce Deboli”, come prima specificato.**
- **sono pertanto cancellati gli incarichi relativi a tale Sezione, sin qui rivestiti dagli Aggiunti Coordinatori S. Ausiello e A. Loreto e dei cinque sostituti S. Castellani, L. Locci, L. Ruffino, A. Smeriglio e D. Tibone, cui ovviamente sono confermate o assegnate funzioni ed attività in altri gruppi di lavoro specialistici.**

### **8.c: Sezione Animali maltrattati** **(Cancellazione)**

Esiste inoltre la Sezione **Animali maltrattati**, istituita con provvedimento del 16.4.2009, con il seguente organico:

- **Coordinatrice: Anna Maria LORETO, Procuratore della Repubblica Aggiunto**
- **Sostituti (4 effettivi):**
- BADELLINO Barbara
- CASTELLANI Stefano
- NOCE Sabrina
- RINAUDO Antonio

Si ritiene che non abbia più ragion d’essere un’autonoma Sezione **Animali maltrattati** che venne istituita per formalizzare una struttura di fatto già da tempo esistente, concernente attività di indagine, in passato condotte dalla dr.ssa Loreto, ora Coordinatrice del gruppo “Fasce Deboli” quale Procuratore aggiunto. La permanente dovuta attenzione ai reati commessi in danno di animali e la esiguità del numero dei fascicoli concernenti tale materia che risultano pendenti alla data del 5.1.2015 (47 a carico di indagati noti ed 8 a carico di indagati ignoti) suggeriscono una diversa soluzione: anziché destinare ben 4 sostituti a tale Sezione, oltre la dr.ssa LORETO, i procedimenti relativi a tali reati saranno attribuiti ai singoli sostituti con la procedura appresso specificata dell’assegnazione automatica-ordinaria, ad eccezione dei reati connessi ai sempre più frequenti traffici internazionali di animali che diano luogo alla configurazione di reati associativi: in tal caso la competenza di simili procedimenti sarà del neo costituito “Gruppo 2 - Criminalità Organizzata comune”.

---

<sup>21</sup>. Detto nucleo è stato da tempo applicato a questa Procura ai sensi dell’art. 5 co.2 Norme di Attuazione del Cpp e continuerà ad avvalersi della collaborazione dell’esperto Sost. Comm. P.S. Luigi Vetere, della Squadra Mobile di Torino.

**A tutti i sostituti è rivolta richiesta di prestare particolare attenzione, nel caso siano assegnatari di procedimenti per reati in danno di animali che ne comportino il sequestro e l'affidamento a terzi, all'autorizzazione da concedere preventivamente alle spese per la custodia degli animali, spese che – comunque – saranno anche sottoposte al vaglio dei due sostituti addetti al controllo della liquidazione spese per consulenze (vedi appresso sub par. “9.d”).**

Con decorrenza immediata, dunque, è **cancellata l'autonoma Sezione Animali maltrattati** ed i 4 Sostituti ad essa destinati (B. Badellino, S. Castellani, S. Noce, A. Rinaudo) proseguiranno il loro impegno solo nei diversi gruppi specializzati di appartenenza, pur provvedendo a definire i procedimenti in danno di animali a loro già assegnati fino alla data odierna.

#### **8.d: Servizio Multifunzionale** **(Cancellazione)**

Con circolare del 27.5.2013 (prot. n. 107/13/Int.), era stato istituito il “**Servizio Multifunzionale**” che, affidato ai Proc. Aggiunti dr.ssa A. Loreto e A. Perduca, aveva il compito di fornire supporto tecnico e conoscenze specialistiche ai magistrati dell'Ufficio in tema di: a) assistenza internazionale; b) indagini ex art. 11 cpp; c) procedimenti di prevenzione patrimoniale.

Senonché, l'assistenza internazionale rientra ora nelle competenze del rafforzato “Ufficio Rogatorie Passive ed Affari Internazionali” (si veda par. “9.g”), mentre le indagini ex art. 11 c.p.p. e i procedimenti di prevenzione patrimoniale sono stati rispettivamente e stabilmente affidati alle competenze del Gruppo 8 – Reati contro la P.A. e del Gruppo 3 – Misure di prevenzione, riciclaggio e usura.

**Il Servizio Multifunzionale, dunque, non ha più ragione di essere e se ne dispone la cancellazione.**

#### **8.e: PROSPETTO DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE e DEI SERVIZI** **CANCELLATI**

**Questo, alla luce di quanto sin qui precisato nei paragrafi nn. 7 e 8, il prospetto di tutte le Sezioni specializzate cancellate con il presente provvedimento:**

- 1) **Sezione Sicurezza Urbana**, assorbita in parte dal Gruppo 2 e in parte dal Gruppo 10, entrambi neo costituiti;
- 2) **Sezione Terrorismo ed Eversione dell'ordine democratico**
- 3) **Sezione Reati Tav**  
(Sezione sub n. 2 e sub n. 3, unificate nel Gruppo 9, neo costituito)
- 4) **Sezione Casi Irrisolti**
- 5) **Sezione Tratta e sfruttamento della prostituzione**, competenze ripartite tra altri Gruppi specializzati
- 6) **Sezione Animali maltrattati**
- 7) **Servizio Multifunzionale**

**9. Conferma o istituzione di Uffici privi di competenze investigative o direttamente processuali, ma destinati a compiti rilevanti sul piano organizzativo e/o amministrativo**

Esistono presso questa Procura altre Sezioni di lavoro o Uffici (quelli appresso indicati, tra cui alcune istituite con il presente provvedimento), privi di competenze investigative, la cui attività prevede la presenza di magistrati dell'Ufficio e la cui inclusione nel piano organizzativo si spiega con evidenti ragioni organizzative o di carattere amministrativo, nonché con l'importanza a tali fini del loro ruolo.

Per ciascuno di questi uffici saranno di seguito specificate le competenze, nonché precisati numero e nominativi dei magistrati e dei funzionari addetti.

**9.a : Ufficio Vice Procuratori Onorari (V.P.O.)  
(Conferma)**

**Viene qui confermata la operatività della Sezione in questione, che assume la denominazione di “Ufficio V.P.O.”** ed i cui uffici e personale troveranno collocazione fisica nella parte della Procura riservata alla Sezione Affari Semplici (alla cui attività è direttamente collegata), pur se su questo punto dovranno verificarsi le concrete possibilità di tale trasferimento alla luce delle riorganizzazione logistica prevista a settembre e delle disponibilità di spazi idonei (si rimanda, sul punto, a quanto specificato nel “par. 7.1”, dedicato alla S.A.S. .

**Coordinatore della Sezione**, come si è detto, è il **dr. Vincenzo PACILEO, Sost. Procuratore della Repubblica.**

**All'Ufficio V.P.O.** sono assegnate le competenze organizzative ed amministrative relative a **tutte le attività della Procura interessanti i Vice Procuratori Onorari (vedasi, in proposito, il paragrafo n. “7.1”, relativo alle loro funzioni nella nuova Sezione Affari Semplici e quelli nn. “15.d” e “15.e” concernenti il loro impiego in udienza con funzioni di PM, in sede rispettivamente penale e civile)**, quali la raccolta delle deleghe, la calendarizzazione delle udienze, la retribuzione dei VPO e i rapporti dei medesimi con altri uffici giudiziari.

Per l'Ufficio VPO è previsto un servizio amministrativo, di cui faranno parte 4 unità, che sarà diretto dallo stesso direttore amministrativo della Sezione Affari Semplici.

**Coordinatrice dei Vice Procuratori Onorari**, su loro designazione, è la **dr.ssa Paola BELLONE.**

Secondo le indicazioni del coordinatore dr. PACILEO (o a seguito di richiesta dei magistrati coordinatori degli altri Dipartimenti interessati, valutate sempre dal dr. PACILEO), i V.P.O. saranno utilizzati anche per attività diverse da quelle della Sezione Affari Semplici e di P.M. nelle udienze dibattimentali penali e in quelle civili.

Per le attività svolte dai V.P.O. fuori udienza, oltre che rimandare a quanto precisato nel citato paragrafo “7.1”, relativo alla “Sezione Affari Semplici”, si precisa che il loro impiego comporta anche l’esame dei fascicoli attraverso la collaborazione con i singoli sostituti procuratori a cui i V.P.O. siano affiancati. Tale trattazione dei fascicoli in fase di indagine avviene al di fuori dei turni prefissati nell’ambito della Sezione Affari Semplici ed ogni atto e provvedimento è naturalmente firmato dal magistrato assegnatario del procedimento, che ha delegato l’attività al V.P.O. .

Il V.P.O., come già sin qui attuato, attesterà in questi casi lo svolgimento di tali proprie attività con l’autocertificazione<sup>22</sup> che sarà convalidata dall’uso di apposito *badge* e, in assenza di timbratura, attraverso il visto del P.M. per cui l’attività è stata svolta (tranne che in occasione di turni per materia di competenza del Giudice di Pace). In caso di occasionale assenza di questo, il visto sarà apposto dal Coordinatore dr. Pacileo. In mancanza di tali convalide, l’Ufficio spese non è autorizzato a liquidare le relative indennità.

Lo svolgimento delle attività fuori udienza può cumularsi con lo svolgimento di attività in udienza.

Anche in questo caso l’attività cumulativa sarà attestata dalla autocertificazione<sup>23</sup> sottoscritta dal V.P.O. e convalidata dall’uso di apposito *badge* o attraverso i visti prima specificati.

Il dr. PACILEO curerà anche la formazione e l’aggiornamento professionale dei V.P.O., con la collaborazione dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti che manifesteranno la propria disponibilità.

Il dr. PACILEO è anche delegato a riferire al Consiglio Giudiziario sull’attività dei V.P.O. .

### **9.b: Ufficio Intercettazioni con collegata Sezione di P.G. di informatica forense (Conferma)**

Le intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali costituiscono uno strumento essenziale di indagine. Nel corso degli ultimi anni si è prestata una particolare attenzione ad una razionalizzazione del ricorso alle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, nonché nella acquisizione dei cd. “tabulati” attestanti l’avvenuto traffico di telefonate di/tra telefoni mobili e fissi.

Questo ufficio ha da tempo varato ed attuato misure organizzative dirette a razionalizzare le spese di giustizia nel campo delle intercettazioni telefoniche ed a rendere efficaci, riservate e sicure le operazioni di ascolto delegate alla PG .

---

<sup>22</sup> Redatta secondo un modello predefinito.

<sup>23</sup> Redatta secondo un modello predefinito.

Tale razionalizzazione si è imposta non solo per evidenti motivi di buona amministrazione e per rispettare le regole poste a tutela della privacy, ma anche in considerazione delle attuali ristrettezze che vedono gli uffici giudiziari in cronico ritardo nel pagamento delle prestazioni di lavoro effettuate da ausiliari e consulenti pure in questo settore.

In particolare, per quanto concerne le intercettazioni, già il Procuratore *pro tempore*, dr. Maddalena aveva provveduto alla creazione di un “ufficio intercettazioni”, di cui è responsabile l’Esperto Informatico **Salvatore Marsocci** e al cui coordinamento è stata assegnata il sostituto dr.ssa **Patrizia Caputo**.

L’ufficio ha svolto e sta svolgendo un proficuo lavoro, teso, in primo luogo, a migliorare il servizio. Tale risultato si è ottenuto, in particolare:

- a) realizzando un software ad hoc per informatizzare il servizio per le intercettazioni nel suo complesso;
- b) controllando tutti i flussi documentali relativi alle intercettazioni.

L’ufficio coordinato dalla dr.ssa Caputo ha conseguito uno **straordinario contenimento della spesa**. Tale risultato è stato raggiunto:

- a) centralizzando il controllo della spesa ed operando una stringente verifica sui livelli di servizio e sulla congruità delle fatture.
- b) applicando più rigorosamente la normativa amministrativa in tema di pagamenti per le prestazioni obbligatorie da parte degli operatori di rete di telecomunicazioni (ad esempio, da tempo, nonostante le forti pretese da parte degli operatori, non vengono più pagati i tabulati di traffico telefonico, in quanto il relativo costo non risulta previsto dalla legge).
- c) creando un albo dei fornitori con iscrizione subordinata al possesso di una serie di requisiti di ordine tecnico, economico e di sicurezza nonché all’accettazione di tariffe predeterminate dall’ufficio.

La conseguenza positiva di questo concorrere di fattori è indiscutibilmente testimoniata dalle cifre: se nel 2006 la spesa complessiva dell’ufficio fu di € 8.209.192, essa è costantemente scesa negli anni successivi: €7.538.412 nel 2008, € 5.770.205 nel 2009 ed €3.698.466 nel 2010. E’ giusto rimarcare, anche in questa sede, l’eccezionalità di tale risultato, ancor più apprezzabile ove si consideri che i decreti intercettativi emessi furono 2095 nel 2006; 2110 nel 2007; 1552 nel 2009 e 1524 nel 2010. E dunque, nell’arco di quattro anni, di fronte a una flessione di soli 571 decreti intercettativi, si è registrata una diminuzione di spesa di ben 4.510.726 €

Per contro, nel 2011 si è avuta una nuova inversione di tendenza, con un aumento dei decreti intercettativi, saliti a 2.035<sup>24</sup>. Va detto, però, che l'incremento di spesa, in tale anno, non è stato proporzionale, fermandosi a €4.595.721,10. Analizzando meglio questi dati, risulta che, se nel 2006 il costo medio giornaliero di una intercettazione fu di €22, nel 2011 questo dato si è attestato ad €9,50.

Nell'ultimo triennio (2012-2014) il trend in diminuzione nei costi medi è stato accompagnato anche da una significativa diminuzione del numero delle operazioni di intercettazione. Così, nel 2012 sono stati emessi 1959 decreti per 5862 bersagli intercettati; nel 2013, 1572 decreti per 4711 bersagli; nel 2014, 1440 decreti per 4326 bersagli: all'origine di tale contrazione vi è l'evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione che non consente di procedere, in collaborazione con i vari providers, a tutte le operazioni di intercettazione necessarie.

Nel medesimo periodo i costi complessivi medi delle intercettazioni telefoniche si sono ridotti fino a circa 7 €/g; quelli per le intercettazioni fra presenti fino a circa 45 €/g.

La simultanea presenza di questi due fattori ha determinato una diminuzione della spesa complessiva maturata nell'anno 2014 a circa 3 milioni di euro.

E' opportuno precisare che, grazie alla profonda opera di razionalizzazione della spesa (finalizzata a garantire anche il riscontro in tempo reale dei presumibili andamenti finanziari), la Procura della Repubblica di Torino, oltre ad avere completamente informatizzato il servizio, ha pressoché cancellato tutti gli arretrati nei pagamenti: così, nel costo medio degli anni 2012, 2013 e 2014, accanto al lavoro di *spending review* interna, va considerata anche l'opera di enorme riduzione dei debiti pregressi.

Due esempi esplicativi, uno riferito al 2013, l'altro al 2014, riferibili ai costi relativi alle intercettazioni telefoniche di utenze mobili nazionali, lo confermano.

Il primo: in quest'ufficio, il costo medio giornaliero delle operazioni di intercettazione per singolo "bersaglio", onnicomprensivo di tutti gli elementi e servizi che compongono il costo, è stato per il 2013 di circa 8,20€/g.

Il secondo : dal 1/1/2014 al 31/12/2014 sono state attivate da questa Procura 3.293 operazioni di intercettazione telefonica che, per effetto della riduzione del costo giornaliero ottenuto a seguito di apposita attività di ridefinizione degli accordi con i fornitori interessati, hanno comportato le seguenti spese:

COMPETENZA	DURATA MEDIA	COSTO MEDIO Al giorno	Bersagli	SPESA COMPLESSIVA	SPESA MEDIA (per bersaglio)
DDA	87 gg.	7 €	844	513.996 €	Circa 600 €
Materia	45	7 €	2.347	739.305 €	Ca 300 €

<sup>24</sup> La tendenza all'aumento dei decreti si può spiegare con la maggiore difficoltà, per la polizia, di praticare altre forme di indagine tradizionale (quali pedinamenti, appostamenti e simili) per cui scarseggiano le risorse umane e finanziarie; nonché con l'aumento esponenziale dei mezzi di comunicazione a disposizione delle persone.

Ordinaria					
Preventive	94	7 €	60	39.480 €	Ca 650 €
Terrorismo	90	7 €	42	26.460 €	Ca 630 €
<b>Totale complessivo</b>			<b>3.293</b>	<b>1.319.241 €</b>	<b>Circa 400€</b>

Il quadro sin qui delineato, del resto, è stato apprezzato anche dagli Ispettori del Ministero della Giustizia che, nella loro relazione relativa agli accertamenti qui compiuti tra il 9 settembre ed il 3 ottobre 2014, relativamente al quinquennio 1 luglio 2009 – 30 giugno 2014, hanno precisato (pagg. 227/228):

*“Nell’ambito del servizio delle intercettazioni (C.I.T.), in sede di verifica ispettiva, il Dirigente ispettore preposto al settore ha avuto modo di constatare e relazionare quanto segue:*

*L’ufficio ha attuato un intervento sistematico di ordine generale sulla spesa attraverso l’“Iniziativa per la razionalizzazione delle procedure e dei costi sostenuti per il noleggio dei beni e dei servizi strumentali all’indagine” che è entrata in vigore nell’aprile 2010.*

*Secondo i metodi definiti dall’iniziativa e attraverso l’affidamento al C.I.T. del controllo della spesa per mezzo di una stringente verifica sui livelli di servizio e sulla congruità delle fatture, il presidio in disamina è riuscito a raggiungere due obiettivi.*

*Il primo, riguarda il miglioramento degli aspetti organizzativi e amministrativi di riferimento, attraverso una rivisitazione delle procedure per l’affidamento degli incarichi, conservando, tuttavia, quel minimo di flessibilità che vi deve essere per attività così complesse e, sovente, di natura urgente.*

*In tale quadro va anche inserita l’avvenuta creazione di un albo dei fornitori, con ammissione vincolata al superamento di alcune condizioni:*

- di affidabilità complessiva;*
- di natura societaria;*
- di osservanza dei requisiti di sicurezza;*
- di idoneità tecnica;*
- di rispetto della normativa sull’uso del software;*

*Per l’amministrazione generale dell’Albo dei fornitori è stata creata una speciale commissione della quale fanno parte il dirigente amministrativo, il magistrato delegato per le intercettazioni ed i funzionari dei vari servizi coinvolti.*

*Il secondo obiettivo attiene all’affinamento del controllo della spesa, attraverso la definizione di meccanismi di calcolo delle prestazioni supportate da uno strumento efficace di analisi economica dei costi secondo un metodo obiettivo pre-dichiarato, dotato di evidenze circa le singole componenti del costo finale di noleggio.*

*In proposito, il meccanismo approntato per l’individuazione dei costi complessivi deriva da una logica trasparente che ha identificato, compiutamente, per ciascun noleggio:*

- a) costo del bene principale, dei beni accessori e relativa dinamica degli ammortamenti; evidenziandone in termini percentuali: costi di struttura, costi di amministrazione, costi connaturati al rischio, eventuali costi di finanziamento, percentuale di ricavo; b) costi di installazione standardizzati;*
- c) costi di assistenza e manutenzione (secondo le regole di settore definiti dalla*

*Regione Piemonte per professionalità assimilabili); d) decremento progressivo dei costi in caso di perdurare nel tempo del noleggio.*

*L'algoritmo elaborato è utilizzabile per tutte le tipologie di noleggio.*

*Pertanto, le aziende chiamate a fornire le strumentazioni e il supporto tecnico sono selezionate esclusivamente fra quelle iscritte all'albo fornitori e le relative prestazioni sono liquidate esclusivamente secondo le modalità descritte nella citata iniziativa.”*

Infine, sotto il profilo della sicurezza delle operazioni, si osserva che le aziende private utilizzate sono esclusivamente incaricate della fornitura dei beni e che alle operazioni, in conformità al dettato legislativo ed alle evidenti necessità di privacy, procede direttamente ed unicamente la polizia giudiziaria delegata; solo in rarissimi casi (in termini percentuali, lo 0,1% delle situazioni), qualora le necessità tecnologiche devono essere accompagnate da specifiche competenze professionali non presenti nell'Amministrazione, la polizia giudiziaria viene supportata da esperti esterni. In ogni caso, attesa l'assoluta specificità della prestazione erogata, da anni presso quest' Ufficio è stato istituito un albo dei fornitori la cui iscrizione e la cui permanenza è vincolata al possesso di una serie di stringenti requisiti in ordine non solo alla capacità tecnica ma anche di natura amministrativa e di complessiva affidabilità.

I positivi risultati ottenuti a partire dal 2010 inducono a non adottare, come invece è previsto in molte altre Procure anche di grandi dimensioni, un sistema di “visti” da parte del Procuratore della Repubblica o degli Aggiunti (sistema peraltro non previsto espressamente dalla legge come quello relativo alle richieste di misure cautelari) sulle richieste di autorizzazione o proroga delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Peraltro i Procuratori Aggiunti, nella loro funzione di coordinamento delle indagini, avranno cura di essere informati preventivamente dai sostituti delle richieste di autorizzazione alle intercettazioni nei casi più delicati, nonché delle richieste di proroghe ove l'attività si protragga sensibilmente nel tempo.

Anche in considerazione dei citati ottimi risultati, è stato previsto che il c.d. “ufficio intercettazioni” sia competente anche per la liquidazione delle spese relative alle intercettazioni (liquidazioni che vengono sottoposte alla firma della dr.ssa Caputo).

Identico sforzo di razionalizzazione delle spese è stato compiuto con l'istituzione<sup>25</sup> della Sezione di P.G. “Servizio Informatica Forense” – a cui sono addetti il M.llo Andrea Pellegrini e il Sovr. Massimiliano Tedesco - collegata con l'Ufficio Intercettazioni, alla quale è stato affidato il compito di effettuare le copie forensi dei supporti informatici sequestrati, nonché l'analisi ed estrazione dei dati acquisiti. I risultati ottenuti sono stati ampiamente positivi ed il lavoro svolto, di alto profilo qualitativo, ha consentito all'ufficio di ridurre significativamente le spese sostenute; tanto che alla Sezione sono stati assegnati anche ulteriori compiti, quali la

---

<sup>25</sup> Disposta il 14/02/2011 (con nota n.24/11/ Int.s.p.)

digitalizzazione di fascicoli relativi ad indagini assai complesse in tema di criminalità organizzata e misure di prevenzione.

**Vengono qui confermate, dunque, la struttura e l'operatività dell'Ufficio Intercettazioni le cui caratteristiche sono state sin qui descritte.**

### **9.c: Ufficio Informatico (Conferma)**

Con delibera del 13/04/2011, al dr. Vincenzo Pacileo era stato affidato il coordinamento dell'ufficio informatico, competente in ordine a: gestione amministrativa del patrimonio informatico e verifica del suo corretto utilizzo; monitoraggio dei sistemi informatici in uso; sviluppo di progetti per l'utilizzo di nuove tecnologie<sup>26</sup>; analisi delle banche dati utilizzabili e gestione delle password; gestione delle utenze GSI (accesso alla rete internet e posta elettronica); rapporti con CISIA e la DGSIA, anche con riferimento alla sicurezza informatica; gestione e aggiornamento del sito web.

D'intesa con il dr. PACILEO ed in considerazione dei suoi ulteriori e gravosi compiti all'interno della Procura, il predetto compito di Coordinamento viene affidato con il presente provvedimento al dr. Stefano CASTELLANI, già componente dell'Ufficio ed attualmente Referente per l'Informatica per il Distretto.

Tale ufficio<sup>27</sup> è composto anche da:

- dr. Enrico ARNALDI di BALME, magistrato di riferimento per l'informatica presso questa Procura (che con il presente provvedimento si designa quale ulteriore componente dell'Ufficio Informatico al posto del dr. PACILEO);
- dr. Lorenzo LODI – direttore amministrativo (in quanto Responsabile dell'Economato);
- dr.ssa Rossella CERRATO – funzionario giudiziario (in quanto referente amministrativo per l'informatica).

Va ricordato che a partire dal 7/5/2009 - grazie, in particolare, all'impegno della dr.ssa **Rossella CERRATO** - è presente in rete il **sito ufficiale della Procura** della Repubblica di Torino ([www.procura.torino.it](http://www.procura.torino.it)). Tale sito contiene, tra l'altro:

---

<sup>26</sup> Da segnalare, in particolare, la sperimentazione dell'applicativo di gestione delle notifiche penali telematiche, che ha coinvolto vari settori dell'ufficio. Gli esiti ampiamente positivi della fase di sperimentazione indussero questa Procura a richiedere al Ministero della Giustizia il conferimento di valore legale alle comunicazioni ed alle notificazioni penali effettuate per via telematica, il che – essendo stata questa Procura qualificata “sede pilota” - avvenne con decorrenza dall' 1 ottobre 2012.

<sup>27</sup> L'ufficio, istituito con ordine di servizio n. 11/07 dell'11.4.2007, è stato ampliato (nella composizione e nelle competenze) con ulteriore ordine di servizio del 6.6.2009.

- \* informazioni utili per i cittadini che devono rivolgersi agli uffici giudiziari (orari, competenza territoriale, struttura amministrativa, sezioni di P.G., possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato, permessi di colloquio);
- \* notizie generali sull'organizzazione della Procura (quali la strutturazione in gruppi di lavoro e la loro composizione);
- \* indicazioni sulla procedura per richiedere on line alcuni certificati (penali, civili, di chiusura inchiesta); tale nuova possibilità – si spera - potrà sollevare gli uffici amministrativi di una parte del gravoso carico di lavoro;
- \* il vademecum per l'applicazione nella fase delle indagini della sospensione con messa alla prova;
- \* informazioni sulle procedure di negoziazione assistita;
- \* informazioni su stage e tirocini informativi presso la Procura di Torino.

La stato dell'informatizzazione della Procura di Torino e quello di realizzazione dei progetti informatici ministeriali per quanto riguarda la disponibilità di risorse in relazione agli obiettivi prefissati risulta dalla relazione che, redatta dal dr. ARNALDI di BALME in data 27.12.2014, viene allegata al presente documento (**vedi All. n. 3**).

Essa concerne, comunque, i seguenti argomenti:

- La Posta Elettronica Certificata – PEC/SNT
- Il Gestore Documentale-SIDIP (Sistema Informativo Dibattimentale Penale)
- Il registro informatico SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale)
- Servizio telematico per la certificazione delle iscrizioni a norma dell'art. 335 c.p.p.
- Servizio di Informatica Forense
- Banca dati Misure di Prevenzione
- La formazione del personale
- La dotazione informatica.

Quanto alla dotazione informatica di cui fruisce l'Ufficio, si riporta integralmente in allegato l'esauriva relazione redatta dal funzionario responsabile, dr.ssa Rossella Cerrato, in occasione della recente ispezione ministeriale (**vedi All. n. 4**).

Attraverso l'Ufficio Informatico, è anche curato il funzionamento del “Servizio Telemaco” che, sulla base di un protocollo – rinnovato il 18 maggio c.a. – tra Procura e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, consente a “costo zero” l'accesso alle banche dati della stessa Camera di Commercio, attraverso postazioni in uso ad alcuni magistrati e appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria (per un totale di 24 “accessi profilati” disponibili). Trattasi di accesso che consente la velocizzazione di accertamenti investigativi, prevalentemente pertinenti alla materia specialistica del “Gruppo 5-Diritto Penale dell'Economia”.

Si segnala che l'Ufficio ha richiesto al Ministero della Giustizia la fornitura di 38 scanner da tavolo e di p.c. fissi<sup>28</sup>, necessari soprattutto per dotare i vice procuratori onorari di almeno una postazione ogni due magistrati. Tali richieste sono state sin qui accolte solo in relazione alla fornitura di 20 scanner, mentre alcuni PC sono stati assegnati a questo ufficio solo in sostituzione di quelli obsoleti e non in accoglimento della predetta richiesta. Allo stato, dunque, numerosi V.P.P. non dispongono ancora della indispensabile postazione informatica.

**L'ufficio informatico, la cui struttura e competenze vengono qui confermate, ha anche curato o sta curando l'accessibilità da parte di tutti i magistrati dell'Ufficio:**

- alla Modulistica per provvedimenti giudiziari (al cui aggiornamento sono preposti i due sostituti Referenti per l'Informatica, d.ri Castellano ed Arnaldi di Balme), fino a poco tempo fa disponibile per i soli magistrati di Turno alla Registrazione delle N.R. di cd. "Fascia B" (turno che viene con questo provvedimento cancellato, come specificato sub par. 11); l'accessibilità a tale modulistica comporterà anche la possibilità – fino a questo momento esclusa - di modificarne il testo;
- al sistema (SIDIP-Sistema Informativo Dibattimentale Penale, illustrato in All. 3), sin qui a disposizione solo da 29 sostituti (a causa della mancanza di personale da adibire a tale compito), di utilizzo della procedura informatica per l'accesso da parte dei difensori agli atti scannerizzati dei procedimenti oggetto di deposito dopo la chiusura delle indagini preliminari, nonché per la richiesta ed il rilascio di copie di tali atti, sempre in forma scannerizzata (e non in cartaceo). Si tratta di un sistema che, nella citata Relazione Ispettiva (pagg. 226-228), relativa al quinquennio 1.7.2009/30.6.2014 del Ministero della Giustizia (qui in All. n. 2), viene citato tra le "Buone prassi ed eccellenze di rendimento" dell'Ufficio.

**All'Ufficio informatico viene qui affidato il compito di trasmettere ai magistrati dell'ufficio sintetiche istruzioni circa l'utilizzo della "Consolle del Magistrato" e circa le modalità di accesso alla funzione "allarmi" contenuta nel S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale, i cui scopi e modi di funzionamento sono illustrati nell'All. 3) quali strumenti utili per visionare ed estrarre i dati relativi alla prossimità della scadenza dei termini di custodia cautelare degli indagati detenuti e dei termini per le indagini preliminari.**

**Va pure precisato che il citato S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale), dopo verifiche, sperimentazioni ed analisi delle criticità realizzate insieme ai responsabili di analoghi uffici del Tribunale e della Corte d'Appello, è entrato in funzione alla fine di aprile del 2015.**

---

<sup>28</sup> Alla data odierna risultano pervenuti 20 scanner da tavolo.

**All'Ufficio Informatico viene qui conferito il compito di verifica periodica in ordine ai profili di intervenuto accesso al S.I.C.P. stesso, per informazioni concernenti iscrizioni ed altri dati relativi ai procedimenti penali in trattazione,** accesso che deve essere ovviamente limitato a casi motivati e possibile solo a persone specificatamente autorizzate.

L'introduzione del nuovo registro informatico S.I.C.P. consente di valutare e studiare la possibilità di utilizzo del portale "Notizie di Reato" per l'inserimento delle informative contenenti notizie di reato direttamente da parte delle Forze di Polizia Giudiziaria: a tal fine il 15 maggio c.a., i magistrati e funzionari componenti dell'Ufficio Informatico hanno tenuto una riunione a fini esplorativi con i responsabili di alcuni uffici di polizia giudiziaria da cui è scaturito un piano di studio della suddetta ipotesi di lavoro che sarà portata avanti con la attenzione dovuta alle problematiche connesse.

A magistrati e funzionari dell'Ufficio informatico è anche affidato il compito di curare ogni aspetto delle comunicazioni informatiche di qualsiasi natura con gli Ordini Professionali, perché essi possano trasmettere le comunicazioni destinate alla Procura (incluse quelle in materia disciplinare di competenza del "sottogruppo" Affari Civili, come precisato sub "par. 7.f") in via telematica, utilizzando un unico indirizzo di pec abilitato : " [prot.procura.torino@giustiziacert.cit](mailto:prot.procura.torino@giustiziacert.cit) ", ossia la pec interna del programma di protocollo.

Va precisato, poi, che l'Ufficio informatico si è impegnato a raccogliere regolarmente i dati statistici, inclusi quelli non rilevabili dai registri informatici, per completare tutti i quadri dei vari modelli della Direzione Generale di Statistica.

Sono stati completati regolarmente fino al 2014 i quadri delle rilevazioni su:

- Discriminazioni razziali;
- Mod.313PU – rilevazione trimestrale del movimento dei procedimenti penali;
- Mod.37INT – rilevazione trimestrale;
- Mod.1/A/SG – rilevazione semestrale per spese pagate dall'erario;
- Operazione Trasparenza –Assenze Mensili del Personale;
- Procedimenti pendenti per anno d'iscrizione;
- Tratta di persone;
- Reati commessi da autori noti per i quali è stata iniziata l'azione penale;
- Reati iscritti con autore ignoto .

Gli elaborati statistici sono stati, ad ogni scadenza, messi disposizione della Direzione Generale di Statistica mediante l'applicativo webstat.

Si prevede che con l'intervenuta introduzione del registro informatico S.I.C.P. l'Ufficio sarà in grado di fornire dati che con il precedente sistema Rege Relazionale

non erano estraibili, come ad esempio le statistiche complete relative a singoli reati .

L'Ufficio informatico cura infine, nel corso di incontri appositamente convocati, la formazione e l'aggiornamento di magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria in relazione al corretto utilizzo di apparecchiature e software in dotazione.

**9.d : Ufficio Controllo centralizzato sulla liquidazione spese per consulenze,  
Ufficio Vendite Corpi di Reato e Mod. 42  
(Conferma)**

Trattasi di attività svolta dai Sostituti **dr.ssa Enrica GABETTA e dr. Dionigi TIBONE**, nonché dal funzionario giudiziario **Giuseppe BRUZZESE**.

Come si è detto a proposito dell'Ufficio Intercettazioni, la Procura di Torino ha da tempo varato misure organizzative dirette a razionalizzare le spese di giustizia: ciò è avvenuto anche nel campo delle consulenze, sia per motivi di buona amministrazione, sia per accelerare le procedure di pagamento delle prestazioni di lavoro effettuate dai consulenti e dagli interpreti (la cui presenza è ormai indispensabile per la trattazione della maggior parte dei procedimenti concernenti la criminalità straniera e che invece, sempre più spesso, a causa dei ritardi, preferiscono altre scelte professionali, con la conseguenza di privare l'amministrazione della giustizia della collaborazione dei migliori tra loro).

A tal fine, il Procuratore della Repubblica *pro tempore* aveva delegato, già nel 2006, ai colleghi Enrica Gabetta e Dionigi Tibone un controllo centralizzato sulla liquidazione del costo delle consulenze, al fine di adottare criteri omogenei e più razionali. Il loro proficuo lavoro ha avuto modo di rilevare una serie di criticità nella gestione delle consulenze che vanno, a puro titolo di esempio, dalla reiterata improduttività del risultato di certi incarichi, alla esorbitanza di certe richieste di liquidazione (apparentemente incongrue rispetto all'impegno profuso), alla proposizione di quesiti direttamente o indirettamente miranti a ottenere risposte di carattere giuridico, anziché strettamente tecnico.

All'esito di tali osservazioni, è stata emanata, in data 1 luglio 2009, una circolare finalizzata a rendere l'utilizzo delle consulenze omogeneo e finanziariamente non dispersivo. In particolare, la circolare – oltre a suggerire, per quanto possibile, la rotazione degli incarichi, al fine di evitare anche solo l'impressione di personali preferenze da parte dei Sostituti verso questo o quel consulente – ribadisce che, in conformità con il disposto dell'art. 359 cpp, non può essere ammessa – sotto pena di responsabilità contabile e/o disciplinare – la formulazione di quesiti che esplicitamente o implicitamente deleghino al consulente compiti che sono di stretta competenza professionale del magistrato, come quelli inerenti per esempio alla

ricostruzione di quadri normativi (seppur molto settoriali) o di decorsi procedurali (*iter* amministrativi, aggiudicazioni di appalti ecc.).

Infine la circolare invita i Sostituti ad avvalersi, ove è possibile, della Polizia Giudiziaria (spesso compartimentata in settori di specialità e perciò tendenzialmente attrezzata per affrontare specifiche questioni tecniche) o di soggetti esterni pubblici che possono essere richiesti di mettere al servizio delle indagini le loro professionalità (si pensi, ad esempio, agli uffici tecnici dei Comuni per l'urbanistica, alla Banca d'Italia o alla Consob per i reati economico-finanziario).

Gli incarichi di consulenza esterna saranno attribuiti solo quando non sia possibile fare ricorso a competenze specializzate all'interno delle strutture delle Polizie Giudiziarie o di altre istituzioni pubbliche. Si avrà cura di osservare una opportuna rotazione nell'affidamento di incarichi a professionisti e di ricorrere, di regola e salvo particolari ragioni di opportunità, a professionisti operanti nell'area di Torino.

Va ricordato a tal proposito che, nel quadro della auspicabile riduzione delle spese di giustizia ed in base alla Convenzione stipulata il 23.4.2010 tra questo Ufficio ed il Centro Regionale Antidoping di Torino (Laboratorio regionale di tossicologia, di cui sono soci la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Istituto di Medicina dello Sport - F.M.S.I. di Torino), sono da tempo possibili conferimenti di consulenze per analisi in materia di stupefacenti e consulenze tossicologiche su reperti autoptici. Tale possibilità è oggi estesa, come comunicato dal predetto Centro Antidoping, anche al conferimento di consulenze in materia di D.N.A. a fini identificativi su materiale biologico. Viste le precisazioni tecniche del Centro ed il tariffario proposto, decisamente conveniente, i sostituti sono stati invitati (vedi appresso in par. 21) a esaminare con la massima attenzione tale possibilità, ovviamente alla luce dei dati valutativi dal Centro offerti alla loro attenzione e, comunque, a conferire consulenze sulla base del tariffario praticato dal Centro.

I Procuratori Aggiunti e Sostituti coordinatori dei Gruppi specializzati saranno tenuti informati dai sostituti in ordine alla osservanza dei criteri di cui sopra e, a loro volta, terranno informato il Procuratore circa eventuali anomalie nelle conseguenti prassi.

A seguito della cancellazione della Sezione **Animali maltrattati** (vedi par. 8.c) è stata raccomandata ai Sostituti particolare attenzione, nel caso siano assegnatari di procedimenti per reati in danno di animali che ne comportino il sequestro e l'affidamento a terzi, all'autorizzazione da concedere preventivamente alle spese per la custodia degli animali stessi.

Anche tali spese - comunque - saranno sottoposte al vaglio dei due sostituti addetti al controllo della liquidazione spese per consulenze (d.ri Gabetta e Tibone).

La dr.ssa Gabetta ed il dr. Tibone, con l'ausilio del funzionario dr. Bruzzese, verificheranno - ove possibile - il rispetto da parte degli assegnatari dei procedimenti

comportanti spese di giustizia della direttiva (vedi appresso in par. 21) in base alla quale, in caso di separazione atti da procedimento-madre e conseguente formazione/iscrizione di nuovi procedimenti, le spese siano correttamente ripartite ad evitare, come successo in passato, che documentazioni di spese pertinenti ad attività oggetto del processo stralciato rimangano inserite in quello originario (o viceversa). Segneranno al Procuratore della Repubblica eventuali simili irregolarità.

Alla dr.ssa Gabetta, infine, sono anche affidati i compiti di “coordinamento e firma” rispetto all’ Ufficio Vendite Corpi di reato e agli affari di cui al Mod. 42 (beni in custodia presso terzi), attività di competenza e gestione del funzionario dr. Lorenzo Lodi.

**9.e: UFFICIO ASSISTENZA VITTIME DI REATO E PROGETTO DAFNE**  
**(conferma ed incremento delle competenze grazie all’intervento dell’Ordine degli Avvocati di Torino)**

Va ancora ricordato – con riferimento all’organizzazione del lavoro dell’ufficio – che, a partire dal 1° maggio 2008, la Procura di Torino ha aderito al progetto “DAFNE”. Si tratta di una rete costituita - su iniziativa di diverse istituzioni pubbliche (tra cui Città Metropolitana, Comune di Torino e Dipartimento di salute mentale dell’ASL 3) e di enti privati (finanziatrice la Compagnia di San Paolo) e sostenuta da varie istituzioni del volontariato (quali il “Gruppo Abele” e “Ghenos”) - per attuare interventi di sostegno alle vittime di reato in modo gratuito, facilmente accessibile e nel rispetto della riservatezza. Requisito necessario per l’attivazione dei servizi offerti dal progetto DAFNE è che sia in corso un procedimento penale o che la persona offesa faccia richiesta di poter fruire dei servizi offerti dalla rete DAFNE nel corso di proposizione della querela.

Il progetto è seguito, quale delegata dal Procuratore, dal sostituto **dr.ssa Livia Locci**.

Esso è destinato a tutte le persone che si rivolgono alla giustizia in quanto vittime di reato, indipendentemente dalla loro età, sesso, nazionalità, religione, condizione sociale ed economica - prevede una dettagliata procedura per la sua applicazione. La persona offesa che ne faccia richiesta viene contattata telefonicamente da un operatore per un iniziale colloquio che ha lo scopo di accompagnare e orientare la vittima in relazione ai bisogni espressi: sostegno psicologico, informazioni legali per l’accesso ai diritti, necessità materiali , trattamento anche specialistico per il trauma subito. Il progetto prevede le seguenti attività:

- accoglienza delle vittime
- informazione legale per l’accesso ai diritti
- sostegno psicologico
- assistenza
- mediazione

- interventi psichiatrici e/o psicologici clinici

**In base ad accordi presi con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nell'ambito del descritto progetto Dafne, è in via di elaborazione un protocollo che sarà sottoscritto anche dal Procuratore della Repubblica, in base al quale:**

- l'Ordine degli Avvocati predisporrà una lista di avvocati pronti ad essere consultati, secondo un turno prestabilito, dalle vittime dei reati che avessero bisogno di essere informati sui loro diritti;
- la Procura della Repubblica invierà il protocollo (o la sua sintesi) ai Servizi e alla Sezione di P.G. operanti nel Circondario di Torino invitando il personale di P.G., in occasione di arresti e fermi di iniziativa o di altri interventi che ne determinino il contatto con le vittime dei reati, a comunicare a queste ultime il numero del call center dell'Ordine forense per ogni possibile informazione sull'assistenza legale di cui potranno eventualmente avvalersi.

#### **9.f : ISTITUZIONE UFFICIO STAGE E TIROCINI FORMATIVI**

##### **Coordinatori :**

**il Procuratore Aggiunto dr. Paolo Borgna e il sostituto dr.ssa Patrizia Caputo**

In ossequio alle disposizioni di legge sono stati attivati presso la Procura di Torino vari tipi di tirocinio formativo:

- a) i c.d tirocini "curricolari" ai sensi dell'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 poi sostituito dall'art. 1 co. 32 L. 97/201 che consente agli studenti universitari di effettuare stage presso aziende e pubbliche amministrazioni con stipula delle seguenti convenzioni ancora in atto:

	<b>CONVENZIONE STIPULATA CON:</b>	<b>DATA CONVENZ.</b>	<b>DURATA</b>
1	Università di Pisa Dipartimento di scienze politiche e sociali	23.9.2011	2 anni + 2
2	Master di II livello "Scienze Criminologiche forensi" Univesità La Sapienza Roma	3.11.2011	3 anni + 2
3	Politecnico di Torino	14.3.2012	
4	Agenzia formativa Tutto Europa	11.4.2011	3 anni + 2
5	Centro Antidoping Orbassano	23.4.2010	1 anno con rinnovo automatico di anno in anno salvo diversa volontà parti

6	Città di Torino – interventi tutela “Fasce deboli” (Rionda)	29.9.2012	3 anni
7	Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) - interventi tutela “Fasce deboli” (Cottino)		3 anni + 3
8	Provincia di Torino (ora Città Metropolitana)		3 anni + 3

- b) i tirocini per gli studenti della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali con stipula di convenzione con la Scuola "Bruno Caccia e Fulvio Croce " dell'Università di Torino;
- c) i tirocini ex art. 73 D.L. n. 69 del 2013 (convertito in L. n.98 del 2013) come modificato dall'art. 50, co. 2, del DL n. 90 del del 2014, convertito in L. 114 del 2014.

Non sono mai state attivate convenzioni ex art. 37 co. 4 e 5 DL 6 luglio 2011 n. 98 convertito in L. 15.7.2011 n.111.

La gestione dei tirocini di cui ai punti a) e b) è avvenuta attraverso un contatto diretto fra l'Università e/o la Scuola di Specializzazione e l'Ufficio di Procura, che attraverso i magistrati a ciò delegati, il Procuratore Aggiunto dr. Paolo Borgna per i tirocini sub a) e il sostituto dr.ssa Patrizia Caputo per i tirocini sub b), ha provveduto all'assegnazione dei tirocinanti ai magistrati affidatari. La descrizione delle modalità di svolgimento del tirocinio e degli obblighi dei tirocinanti è contenuta negli atti di convenzione già trasmessi al CSM.

A decorrere dal gennaio 2015 sono stati attivati anche i tirocini ex art. 73 DL 69/2013 con pubblicazione, sul sito dell'Ufficio, di un bando per 25 posti di tirocinante (tanti sono stati i magistrati che a seguito di apposito interpello si sono dichiarati disponibili a svolgere il ruolo di affidatario per il tirocinio). **Si è provveduto a nominare coordinatori per tutti i tirocini il Procuratore Aggiunto dr. Paolo Borgna e il sostituto dr.ssa Patrizia Caputo** i cui compiti in linea con quanto stabilito dalla risoluzione del CSM sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari del 29.4.2014 saranno, all'interno del qui costituito **Ufficio Stage e Tirocini informativi**:

- predisposizione del bando per i tirocini ex art. 73 DL 69/2013 con indicazione dei requisiti per l'accesso, delle modalità di presentazione della domanda, delle modalità di svolgimento del tirocinio, degli oneri e obblighi del tirocinante (equipollente del documento informativo del Dirigente dell'Ufficio sulle proposte di tirocini e stage di cui al par. 4.2 lett. d) della delibera 29.4.2014) ;
- predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei magistrati dell'ufficio disponibili a svolgere il ruolo di affidatari;
- redazione del mansionario e del progetto formativo per il tirocinante con indicazione degli obblighi del tirocinante;
- individuazione dei corsi della formazione decentrata cui far partecipare i tirocinanti

- individuazione di forme di collaborazione con le locali SSPPLL e con gli ordini forensi circa seminari tematici appositamente dedicati e calibrati per la formazione dei tirocinanti;
- redazione, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari, dell'attestazione dell'esito del tirocinio;
- cura dei rapporti con i Magistrati di Riferimento per le esigenze informatiche dei tirocinanti.

### **9.g : Ufficio Rogatorie passive ed Affari Internazionali**

Le rogatorie passive relative a reati di competenza della D.D.A. saranno assegnate dal Procuratore Aggiunto Vicario, dr. AUSIELLO, a rotazione, tra tutti i Sostituti della DDA da lui coordinata.

Quelle relative a reati in materia di Terrorismo interno ed internazionale saranno assegnate dal Proc. Aggiunto Coordinatore del Gruppo specializzato in materia, dr. A. PERDUCA, a rotazione, tra tutti i Sostituti del Gruppo stesso da lui coordinato.

Tutte le altre rogatorie passive saranno assegnate dal Procuratore Aggiunto Vicario, dr. AUSIELLO, a rotazione, tra tutti i Sostituti dell'Ufficio, eventualmente d'intesa con i Procuratori Agg. e Sostituti Coordinatori di altri Gruppi specializzati, ove la materia della rogatoria coincida con una di quelle trattate da tali Gruppi.

Va anche detto che le relazioni con autorità giudiziarie estere hanno assunto progressivamente maggiore rilievo sia per quanto attiene alle attività di cooperazione giudiziaria penale in senso stretto, sia per quanto riguarda partecipazione a convegni e scambio di informazioni sulle prassi e sui metodi di indagine. A ciò si aggiunge la partecipazione ad iniziative in materia di giustizia a livello di organismi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa o di altre istituzioni internazionali.

Per questa ragione appare opportuno che la Procura della Repubblica di Torino sia tempestivamente in grado di:

- 1) assicurare continuità alle relazioni con le autorità giudiziarie e di polizia estere allo scopo di semplificare e uniformare le richieste di assistenza giudiziaria e scambio di informazioni in materia di terrorismo internazionale, reati economici e crimini transnazionali in genere;
- 2) mantenere collegamenti stabili con le istituzioni europee ed internazionali (OCSE, GAFI, GRECO, UNODOC), anche se destinataria di inviti a partecipare a meeting tecnici, a predisporre relazioni e presentazioni;
- 3) operare come punto di raccordo tra le indagini in materia di reati economici e quelli in tema di corruzione internazionale;
- 4) seguire l'evoluzione della giurisprudenza delle Corti Internazionali;
- 5) curare i rapporti con i magistrati di collegamento di altri Stati operanti e presenti in Italia. In tale prospettiva, è prevista l'organizzazione di incontri per reciproca conoscenza e per aggiornamenti tra i magistrati dell'Ufficio ed i

magistrati di collegamento di altri Paesi operanti in Italia, il primo dei quali si è tenuto in Torino, il 19 giugno, con i magistrati di collegamento di Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi, con la partecipazione di magistrati della Procura Generale presso questa Corte d'Appello ed invito esteso alle altre Procure del Distretto, nonché al Presidente del Tribunale.

Si dispone, pertanto, che a questi compiti siano destinati i due Procuratori Aggiunti prima citati (d.ri Ausiello e Perduca), nonché il Proc. Aggiunto dr. P. Borgna, anch'egli, come i due colleghi, portatore di specifica esperienza di rapporti internazionali.

I tre Aggiunti, a seconda delle attività da compiere o da preparare, selezioneranno i componenti dell'Ufficio da destinarvi, secondo le specifiche rispettive esperienze e fungeranno anche da punto di riferimento per i colleghi che intendessero richiedere il loro apporto conoscitivo per la preparazione di richieste di assistenza giudiziaria internazionale e di arresto a fini estradizionali o in esecuzione di Mandato d'Arresto Europeo.

**9.h: PROSPETTO DEGLI UFFICI (CONFERMATI O ISTITUITI) CON RILEVANTI COMPITI ORGANIZZATIVI O AMMINISTRATIVI**

Questo, in definitiva, alla luce di quanto sin qui precisato nel par. 9, il prospetto degli Uffici destinati a compiti rilevanti sul piano organizzativo o amministrativi, con indicazione dei magistrati e del personale amministrativo ad essi preposti :

<b><u>Ufficio Vice Procuratori Onorari</u></b>	Vincenzo PACILEO Edoardo DEL PONTE – direttore amministrativo
<b><u>Ufficio Intercettazioni</u></b>	Patrizia CAPUTO Esperto Informatico Salvatore MARSOCCHI
<b><u>Ufficio Informatico</u></b>	Stefano CASTELLANI Enrico ARNALDI DI BALME Lorenzo LODI – direttore amministrativo Rossella CERRATO – funzionario giudiziario
<b><u>Ufficio Controllo centralizzato sulla liquidazione spese per consulenze,</u></b>	Enrica GABETTA Dionigi TIBONE Giuseppe BRUZZESE – funzionario giudiziario
<b><u>Ufficio Vendite Corpi di Reato e Mod. 42 (beni in custodia presso terzi)</u></b>	Enrica GABETTA Lorenzo LODI – direttore amministrativo
<b><u>Ufficio assistenza vittime di reato e progetto Dafne</u></b>	Livia LOCCI
<b><u>Ufficio stage e tirocini formativi</u></b>	Paolo BORGNA Patrizia CAPUTO
<b><u>Ufficio Rogatorie Passive ed Affari Internazionali</u></b>	Sandro AUSIELLO, Alberto PERDUCA, Paolo BORGNA

Si rimanda a quanto sarà precisato sub par. 22, per quanto riguarda organico ed impiego del personale delle segreterie centralizzate.

## **10. MODICHE O CANCELLAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI**

All'interno della esposizione dei criteri organizzativi dell'Ufficio ("Linee guida" del 15.7.2013) che con il presente provvedimento vengono modificati, venivano illustrate le difficoltà di gestione dell'elevato numero di procedimenti penali iscritti e la necessità di selezionare scelte di priorità nella loro trattazione per far fronte a tali difficoltà.

Alle pagine 3 e 4 delle citate Linee guida, infatti, il Procuratore della Repubblica *pro tempore* precisava quanto segue:

*"Come già ampiamente si evidenziava nella proposta di programma organizzativo per il biennio 2006/2007, formulata dal mio predecessore Marcello Maddalena, a cui si farà ampio richiamo, un programma organizzativo serio di un ufficio di Procura non può non tener conto delle capacità recettive degli uffici a valle (e cioè dell'ufficio GIP da un lato e delle sezioni dibattimentali dall'altro), nonché delle politiche di contrasto della criminalità ad opera delle forze di polizia a monte.*

*In particolare, per quanto riguarda la situazione "a valle", il Procuratore Maddalena già nella sua proposta del 2006 evidenziava l'impossibilità, da parte del Tribunale, di esaurire tutti i fascicoli inviati dalla Procura.*

*Gli aspetti critici oggi concernono piuttosto la Procura che vede una **gravissima carenza di personale amministrativo** in generale, con ricadute anche negli uffici preposti a dar corso agli avvisi di cui all'art. 415 bis cpp dei fascicoli trattati in "fascia B" e alla successiva richiesta di fissazione udienza. Tali insufficienze hanno recentemente comportato – come si dirà nel paragrafo dedicato alla distinzione dei reati in varie fasce – alcune modifiche organizzative, consistenti nell'attribuzione ai fascicoli di diversi livelli di priorità.*

*Peraltro non si può sottacere il rilievo che il Procuratore Maddalena formulava già quattro anni fa: l'esperienza degli scorsi anni ci insegna che, qualora si intensificasse l'attività di notifica degli avvisi ex art. 415 bis cpp della cosiddetta "fascia B", la conseguenza immediata sarebbe quella di intasare ulteriormente ed inutilmente il Tribunale, con il solo risultato di far prescrivere presso tale ufficio (o, al massimo, in Corte d'Appello) procedimenti comunque destinati alla prescrizione. Tale impasse è diretta conseguenza, come poco fa accennato, dello stato delle cose "a valle", determinato da fattori ben noti: carenza del personale amministrativo del Tribunale, con conseguente impossibilità di aumentare il numero delle udienze penali dibattimentali e di protrarre le udienze in orari pomeridiani; sottodimensionamento dell'ufficio GIP, con i giudici investiti, oltre che di tutti gli atti relativi alla fase delle indagini (convalida degli arrestati e fermati; ordinanze cautelari; interrogatori di garanzia dei catturati; decreti di intercettazione telefonica; incidenti probatori; emissione di sequestri preventivi), della celebrazione di un'altissima percentuale di riti abbreviati.*

*Rimane tuttora aperta la questione dell'utilizzo, da parte del Tribunale, dei "Giudici onorari di Tribunale" (GOT) fino ad oggi impiegati esclusivamente presso le sezioni distaccate e che – ad avviso di questo ufficio – potrebbero fornire un importante ausilio ai magistrati togati del Tribunale, non dissimile dal rilevante contributo quotidianamente assicurato, alla Procura della Repubblica, dai Vice procuratori onorari (V.P.O.)."*

Più in particolare, nelle pagine 5 e 6 delle stesse Linee Guida, il Procuratore della Repubblica *pro tempore* illustrava i criteri (peraltro preesistenti) di **distinzione tra i procedimenti di “Fascia “A”, di “Fascia B” e di “Fascia C”**: i procedimenti di “fascia A” sono individuati in tutti quelli per reati per i quali sia prevista, per il rinvio a giudizio, l’udienza preliminare. Sempre nella “fascia A” vengono inoltre trattati i procedimenti per reati tipici delle “specializzazioni” (anche se per gli stessi è prevista la citazione diretta a giudizio), nonché i procedimenti per i reati commessi da magistrati o in danno di magistrati. I procedimenti di “fascia B” sono, per esclusione, quelli non classificati di “fascia A”, pur se esiste comunque la possibilità, in considerazione della eventuale sopravvenuta complessità delle indagini, di disporre che un procedimento transiti dalla “fascia B” alla “fascia A”. Sono infine procedimenti per reati di “fascia C” quelli oggetto di “postergazione” e relativa annotazione da parte dei Procuratori Aggiunti addetti al “Turno di fascia B”.

Nelle successive pagine 10 e 11 delle Linee Guida in esame, invece, il Procuratore, dopo aver fatto riferimento alle difficoltà di gestione degli alti numeri di procedimenti penali iscritti, **così motivava le scelte adottate, in tema di priorità, nella trattazione dei procedimenti di “Fascia A” e “Fascia B”** (le priorità vigenti, infatti, come è espressamente affermato, anche richiamando quanto già previsto nella Circolare n. 101/10/INT del 22.4.2010, si applicano sia ai procedimenti di Fascia “A” che di “Fascia “B”) con conseguente classificazione in **“Fascia “C”** dei procedimenti oggetto di “postergazione” (peraltro possibile anche *in itinere*, cioè in un momento successivo alla iscrizione della N.R):

*“...è evidente che la situazione di stallo sopra illustrata dipende, più ancora che da carenze organizzative, da fattori esterni e non modificabili da parte della dirigenza dell’ufficio (quali la più volte denunciata grave carenza di personale amministrativo). Tale consapevolezza ha indotto il Procuratore della Repubblica ad assumere - in fedele ossequio ai criteri desumibili dal quadro legislativo e nel responsabile esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1 del D.L.vo 20 febbraio 2006 n. 106 – precise scelte di priorità nella trattazione dei fascicoli; con la consapevolezza che, eludendo tali scelte, il rischio assai concreto sarebbe quello di una massiccia ed indiscriminata estinzione per prescrizione di una gran parte delle notizie di reato a piede libero pervenute al nostro ufficio.*

*Tali scelte sono state compiute con la **circolare (n. 101/10/INT.) del 22 aprile 2010** di cui si riassumono, qui di seguito, i punti salienti:*

- *Necessità di rimodulare l’organizzazione del servizio “fascia B” a causa del pesante arretrato accumulatosi nell’evasione dei fascicoli pronti per la definizione (in particolare, ritardo negli adempimenti di notificazione).*
- *Consequente necessaria introduzione di **criteri di priorità** miranti a razionalizzare le risorse disponibili, rendendole più funzionali e produttive.*
- *Riaffermazione del principio per cui “l’adozione di criteri di priorità **non comporta il definitivo accantonamento** dei procedimenti di basso livello di priorità, ma soltanto una loro **postergazione** rispetto a procedimenti ritenuti, in base a criteri predeterminati, prioritari”.*
- *Attribuzione – all’interno della preesistente distinzione tra procedimenti c.d. di fascia “A” e “B” – di un punteggio di maggiore o minore priorità ispirato ai criteri*

normativi ritraibili dagli artt. 227 d.lgs. 51/1998<sup>29</sup>, 132 bis disp. att. c.p.p.<sup>30</sup> e 34 d.lgs. 274/2000<sup>31</sup> (con particolare riferimento ai criteri oggettivi di **gravità** della condotta o del danno e della **personalità** dell'indagato).

- Applicazione del parametro della gravità nel considerare **non prioritari** i reati attinenti a **violazioni puramente formali**, sempre che non sottendano una anticipazione di tutela rispetto a infrazioni gravi.
- Individuazione di un ulteriore criterio di priorità nella **esistenza di una persona offesa** e del suo effettivo interesse a veder perseguito il fatto (avendo comunque presente la reale rilevanza sociale della condotta trasgressiva).
- Individuazione di un ulteriore criterio di (minore) priorità ravvisato nella **prossimità della prescrizione del reato**.
- Individuazione di un ulteriore criterio per la “postergazione” del procedimento in caso di **indagati di fatto irreperibili**, quando agli stessi siano attribuibili reati di non particolare gravità (e quindi esclusi i delitti contro la persona).<sup>32</sup>

<sup>29</sup> 1 . Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.

Ma – osserva lo scrivente - il D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, reca “Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”: la norma citata ha dunque ormai esaurito la sua funzione, essendo stata prevista “al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto”. Si trattò, cioè, di una scelta connessa al tentativo di ridurre le pendenze per far partire la riforma del giudice unico di primo grado con il piede giusto

<sup>30</sup> Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

- a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria”.

Le previsioni contenute nell'art. 132 bis Norme Att. al CPP in tema di criteri di priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi sono però rivolte ai “Dirigenti degli Uffici giudicanti”, perché adottino “i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione priorità”. Il legislatore, cioè, per ragioni intuibili, ha inteso attribuire agli organi giudicanti – e non al PM – la scelta delle priorità .

<sup>31</sup> “Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono”

La norma in questione, osserva il Procuratore scrivente, è stata dettata dal Legislatore per i procedimenti di competenza del giudice di pace. Le previsioni ivi contenute non sono dunque estensibili a reati di competenza del Tribunale monocratico o collegiale

- *Assegnazione dei fascicoli “postergati” al Procuratore Aggiunto o al Coordinatore i quali segnalano la scelta da loro compiuta apponendo una “C” sulla scheda di iscrizione*
- *Esclusione, dalla possibilità di “postergazione”, di tutti i procedimenti con beni in sequestro che generino spese ovvero quando il sequestro incida seriamente sui diritti patrimoniali.”*

Tanto premesso, pur apprezzando le ragioni che hanno a suo tempo determinato in questo ufficio la selezione e la formalizzazione dei suddetti criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica scrivente ritiene che siano intervenute circostanze e ragioni opposte tali da imporre sensibili modifiche al descritto sistema.

Negli ultimi anni la selezione dei criteri di priorità è stata spesso giustificata, non solo con l'impossibilità materiale degli organi giudicanti di trattare tutti i procedimenti per i quali il PM promuove l'azione penale a causa di sovraccarichi di lavoro, carenze di organico (di magistrati e personale amministrativo) e strutturali ormai assolutamente insopportabili, ma anche – soprattutto in sedi extragiudiziarie - con la crisi del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Senonchè, ad avviso di chi scrive, l'obbligatorietà dell'azione penale è piuttosto un principio da difendere e rendere effettivo per un'ovvia ragione: garantisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Orbene, pur se questi ultimi rilievi meriterebbero ben altro approfondimento e possono apparire più adatti ad una sede convegnistica che ad un progetto organizzativo, il Procuratore della Repubblica non ritiene, specie in presenza di una serie di provvedimenti legislativi già intervenuti o in itinere, volti ad alleggerire i carichi di lavoro giudiziario ed a tipizzare i reati di minore gravità, di poter elaborare criteri di priorità nella trattazione dei reati che non tengano conto della loro gravità ed importanza, come desumibili dalla entità delle pene edittali, dalle procedure previste per la loro trattazione e da altre circostanze oggettive (tra cui, appunto, previsioni contenute in leggi e decreti legislativi che saranno appresso citati).

In questa prospettiva, **oltre la entità delle pene edittali previste per i reati** (criterio che già assorbe quelli della gravità dei fenomeni criminali da punire o del rilievo di specifiche condotte illecite in determinati contesti storico-geografici), è del tutto ovvio – anche senza direttive *ad hoc* da dettare in provvedimenti organizzativi – che **dovranno essere trattati i procedimenti a carico di indagati detenuti prima di quelli con indagati a piede libero**, o che dovranno essere trattati con la sollecitudine possibile i procedimenti in cui sia presente “una **persona offesa, portatrice di un effettivo interesse a veder perseguito il reato subito** (avendo comunque presente la reale rilevanza sociale della condotta trasgressiva)” **o quelli riguardanti illeciti in**

---

<sup>32</sup> La previsione di tale criterio in un provvedimento organizzativo non pare più giustificabile alla luce della L. 28 aprile 2014, n. 67 che nel Capo III (sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili), artt. da 9 a 15 bis, ha previsto importanti modifiche al C.P.P., al C.P. e alle Norme di Attuazione del Cpp, riguardanti gli irreperibili: si veda appresso sul punto.

**cui la lunghezza delle procedure determini spese a carico dello Stato** (ad es., per il mantenimento di sequestri).

Passando poi **alla valutazione della gravità oggettiva dei reati desumibile dalle regole procedurali**, è altrettanto ovvio che tendenzialmente il PM dovrà trattare i reati di competenza dei giudici collegiali (Corte d'Assise e Tribunale) prima di quelli attribuiti alla competenza del giudice monocratico e che, all'interno di quest'ultima categoria, quelli che richiedono la previa trattazione in udienza preliminare dovrebbero essere di norma trattati prima di quelli per cui è consentita la citazione diretta a giudizio. **In tutti questi casi, infatti, più che di regole di priorità di natura organizzativa selezionate da un Procuratore della Repubblica, si deve parlare di scelte del Legislatore**, essendo evidente che la citata diversità di rito nella trattazione dei reati deriva da una valutazione della loro diversa gravità.

Ma, al di là di quanto appena precisato, **importanti novità legislative e Delibere del CSM sono intervenute a rendere rispettivamente superato il catalogo delle priorità presente nelle Linee guida del 15.7.2013** (che con il presente provvedimento vengono modificate) **e/o a prevedere che siano gli organi giudicanti – e non le Procure – a dovere innanzitutto elaborare le priorità in questione.**

**Ci si intende riferire a:**

**1) L. 28 aprile 2014, n. 67** (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), già citata nella precedente nota n. 20 (pag. 111), che :

- **nel Capo III (sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili), artt. da 9 a 15 bis, ha previsto importanti modifiche al C.P.P., al C.P. e alle Norme di Attuazione, Coordinamento e Transitorie del Cpp, riguardanti gli irreperibili:** *“viene eliminata del tutto la contumacia. Se l'imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell'imputato. Finchè dura l'assenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento”* (in corsivo la sintesi dal sito web “Altalex”).

Ove non si vogliano disconoscere precise competenze che la legge attribuisce al giudice (e non al PM), ciò rende superato uno dei criteri di “postergazione” così formulato nelle Linee Guida del 15.7.2013: *“Individuazione di un ulteriore criterio per la “postergazione” del procedimento in caso di **indagati di fatto irreperibili**, quando agli stessi siano attribuibili reati di non particolare gravità (e quindi esclusi i delitti contro la persona)”*;

- nel Capo I (Deleghe al Governo), art. 2 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria), ha previsto la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi (che dovranno entrare in vigore entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 67/2014), grazie ai quali, sia pure con specifiche eccezioni, saranno trasformati in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, nonché vari altri reati (delitti e contravvenzioni) previsti dal codice penale e/o da leggi speciali); e saranno altresì abrogati anche ulteriori reati (delitti o contravvenzioni) previsti dal Codice Penale e/o da leggi speciali.

Ciò rende evidente che il Legislatore ha finalmente avvertito la necessità di assumere direttamente la responsabilità di scelte deflattive che non possono essere lasciate alla discrezionalità, per quanto virtuosamente orientata, delle singole Procure della Repubblica;

- nel Capo I (Deleghe al Governo), art. 1 (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie) ha previsto (co.1, lett. "m") la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo finalizzato ad escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;
- tale Decreto Legislativo, come è noto, è stato emanato a marzo: si tratta di quello n. 28 del 16 marzo 2015 (*Disposizione in materia di non punibilità del fatto per particolare tenuità..*), vigente dal 2 aprile 2015. Quando l'applicazione di questo provvedimento entrerà a regime, auspicabilmente dopo corretta ed uniforme applicazione dei parametri per la valutazione della "particolare tenuità", le Procure disporranno di un più corretto strumento di deflazione dei propri carichi di lavoro, che produrrà effetti positivi anche su quelli degli organi giudicanti penali, rendendo anche sotto questo profilo superate le scelte di priorità discrezionali, peraltro approvate in non molti Uffici;

2) L. 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) che porterà ad una revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti . Ed il 24 dicembre 2014, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il conseguente "*Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente*" che contiene:  
*Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74;*  
*Modifiche ai seguenti altri articoli del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:*

*Art. 2 in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*

*Art. 3 in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*

*Art. 4 in materia di dichiarazione infedele;*

*Art. 5 in materia di dichiarazione omessa;*

*Art. 8 in materia di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*

*Art. 10 in materia occultamento o distruzione di documenti contabili;*

*Art. 10 bis in materia di omesso versamento di ritenute certificate;*

*Art. 10 ter in materia di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto;*

*Art. 10 quater in materia di indebita compensazione.*

La riforma dei reati tributari porterà, in particolare alla archiviazione di moltissimi procedimenti penali e alla ridefinizione degli elementi strutturali dei reati, che contribuirà alla “sforbiciata” delle pratiche pendenti in Procura e nelle aule giudiziarie grazie al principio del favor rei ed alla conseguente applicazione retroattiva;

3) **D.D.L. C.2150-A “Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato”**, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 marzo 2015, che prevede aumenti dei tempi di prescrizione e sospensione del loro corso per i reati ed alle condizioni previste dal provvedimento;

4) **Delibera in data 9 luglio 2014 del Consiglio Superiore della Magistratura** in cui si afferma, da un lato, che, per quel che attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici requirenti, i dirigenti delle Procure della Repubblica, devono innanzitutto tenere conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti e, dall'altro, la impossibilità di considerare il “rischio – prescrizione” quale criterio preminente rispetto agli altri possibili criteri di individuazione delle priorità;

5) **Delibera in data 10 luglio 2014 con cui il Consiglio Superiore della Magistratura**, rivolgendosi ai Dirigenti degli Uffici giudicanti, ha specificato che, in tema di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali, “*non potranno essere adottati provvedimenti che comportino un accantonamento di procedimenti per farne conseguire gli effetti estintivi per prescrizione*”.

Dalle due delibere del CSM del 9 e 10 luglio 2014, in particolare, risulta evidente che – specie in assenza di interlocuzione con gli Organi Giudicanti – la Procura della Repubblica di Torino (così come gli altri Uffici Requirenti), a prescindere dalle modifiche positive ma non sufficienti di cui al citato DDL C.2150-A, non può adottare il “rischio – prescrizione”, neppure qualificandolo con la formula “criterio di minore priorità”, per non trattare con sollecitudine procedimenti per reati che si ritengano destinati in tempi medio-brevi alla prescrizione, con il rischio di non prestare la dovuta considerazione ad aspettative e diritti delle parti offese .

Ciò rende superato uno dei criteri di “postergazione” così formulato nelle Linee Guida del 15.7.2013: *“Individuazione di un ulteriore criterio di (minore) priorità ravvisato nella prossimità della prescrizione del reato”*. Si tratta, peraltro, di una formulazione tale da lasciare ampio spazio, più che ad una “minore priorità”, alla scelta di non trattare i procedimenti a rischio-prescrizione. Per di più senza che sia stato precisato quando tale rischio in concreto si configuri, cioè quale sia il termine temporale da valutare ai fini della “postergazione” o dell’incidenza della “minore priorità” : quello individuabile entro le indagini preliminari o dopo il promovimento dell’azione penale? Quello risultante dal calcolo della interruzione ex art. 160 cpp, co. 1 e 2, o quello risultante dal limite insuperabile di cui al co. 2 dell’art. 161 cp ?

La conseguenza della postergazione dei procedimenti a rischio di estinzione per prescrizione è peraltro visibile anche dalla già ricordata analisi dei dati statistici acquisiti ed esaminati in relazione al quinquennio 1.1.2010 – 31.12.2014 (si veda prospetto inserito nel “Par. 5 del presente documento), da cui risulta che, **nel periodo in questione, la Procura della Repubblica di Torino ha formulato ben 43.162 richieste di archiviazione per prescrizione del reato relativamente a fascicoli iscritti a Mod. 21, pari al 26,73% del totale dei procedimenti a carico di indagati noti iscritti nello stesso periodo (163.221), vale a dire più di 1/4 del totale stesso.**

Si tratta di una percentuale francamente eccessiva, tanto più che, proprio in vista della redazione del presente progetto organizzativo, lo scrivente ha direttamente approfondito l’acquisizione di dati statistici, accertando che, per effetto di questo criterio di “minore priorità”:

- risultano iscritti, negli anni 2007 ed immediatamente seguenti, e lasciati giacenti per anni in attesa della prescrizione, numerosi procedimenti per reati commessi dopo il 2 maggio 2006, in ordine ai quali, dunque, non ricorrevano le condizioni per l’applicazione dell’indulto ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 24, né quelle di cui all’art. 2 ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il rinvio - con previsione espressa di sospensione per 18 mesi del termine di prescrizione - della trattazione dei processi aventi ad oggetto i reati cui poteva applicarsi l’indulto stesso;
- risultano recentemente “postergati” procedimenti iscritti nel 2014 e 2015 nel Reg. Mod. 21, talvolta a carico di plurirecidivi (categoria per la quale non era originariamente prevista postergazione alcuna), in attesa di estinzione dei reati che ne sono oggetto, per prescrizione che interverrà nel 2022 o nel 2023, cioè tra sette anni;
- numerosi procedimenti, originariamente classificati di “Fascia B”, per i quali era stata effettuata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp ed occorreva solo richiedere al Tribunale la data dell’udienza per la citazione diretta a giudizio, sono stati “declassificati” in “Fascia C” e collocati

da anni nell'archivio in attesa della estinzione per prescrizione. Ciò per difficoltà del Tribunale nella fissazione delle udienze richieste, ma senza che fossero specificati criteri temporali di trattazione dei procedimenti.

Per concludere, va anche detto che il sottoscritto, con missiva del 12.9.2014, prot. n. 6199/14/SP, avente per oggetto "Criteri di priorità nella trattazione degli Affari Penali", si è rivolto al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale della Repubblica, al Presidente del Tribunale ed a quello della Sezione G.I.P., rappresentando e richiedendo quanto segue:

*Come noto alle SS. LL., in data 9 luglio 2014, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato una delibera sui "Criteri di priorità nella trattazione degli Affari Penali" (Pratica n. 382/VV/2014) che, nel ricostruire l'iter storico dei precedenti interventi legislativi e consiliari in materia, detta aggiornate prescrizioni per la individuazione di tali criteri ad opera degli uffici giudicanti e requirenti.*

*Per quanto riguarda le Procure della Repubblica, in particolare, la parte finale del provvedimento prevede che:*

*"Per quel che, invece, specificatamente attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici requirenti, in assenza di un sistema di tipizzazione delle priorità legislativamente predeterminato, la individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l'insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell'azione penale deve essere rimessa ai singoli dirigenti delle Procure della Repubblica, **tenendo conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti**".*

*La delibera, peraltro, contiene molte indicazioni destinate agli uffici giudicanti, nonché la ovvia sottolineatura del rispetto dovuto dai dirigenti degli uffici giudiziari al principio di obbligatorietà dell'azione penale e della necessità di analisi delle risorse disponibili e dei dati statistici relativi alla gestione dei procedimenti quale premessa alla concreta individuazione delle priorità. Ma sono pure poste in evidenza la impossibilità di considerare il "rischio - prescrizione" quale criterio preminente rispetto agli altri possibili criteri di individuazione delle priorità, nonché altre precise circostanze in diritto ed in fatto da valutare.*

*Costante, infine, è il richiamo alla necessità di confronto tra i dirigenti degli Uffici Giudicanti e i Procuratori della Repubblica ai fini della più soddisfacente ed utile elaborazione dei citati criteri di priorità degli affari penali.*

*Identici principi, anche in relazione alla **funzione orientatrice che - per le Procure della Repubblica - devono rivestire le scelte dei Dirigenti dei corrispondenti Uffici giudicanti**, vengono sostanzialmente ribaditi nella delibera del CSM del 10 luglio 2014 (Pratica n. 98/OP/2014) con cui si è preso atto "dei provvedimenti organizzativi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma" comunque specificando che "per il futuro dovranno essere seguite le direttive in tema di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali di cui alla risoluzione consiliare approvata il 9 luglio 2014 e, in particolare, **non potranno essere adottati provvedimenti che comportino un accantonamento di procedimenti per farne conseguire gli effetti estintivi per prescrizione**".*

*Tanto premesso, poiché presso questa Procura, ha preso avvio una fase di confronto interno al fine di valutare la necessità e/o opportunità di apportare in tempi ragionevolmente brevi variazioni alle "Linee Guida" ed all'organizzazione dell'Ufficio attualmente in vigore (e ciò a partire dalle scelte che il Presidente del Tribunale vorrà eventualmente formalizzare), **mi permetto rappresentare alle SS. LL., rivolgendomi innanzitutto e per competenza** (vedi penultima pagina della delibera del CSM del 9 luglio 2014) **al Sig. Presidente della Corte d'Appello f.f. ed al Sig. Procuratore Generale della***

*Repubblica, l'opportunità di convocare una o più riunioni tra i Dirigenti degli Uffici Giudiziari di Torino per pervenire possibilmente ad un auspicabile concerto circa le soluzioni da adottare”.*

Il primo di tali incontri si è potuto tenere solo il 30 marzo 2015 (in vista del quale, in data 25 marzo 2015, il sottoscritto trasmetteva ai dirigenti degli uffici giudiziari di Torino la bozza a quell'epoca redatta del presente nuovo progetto organizzativo sottolineandone le questioni più rilevanti) : il confronto tra Presidente della Corte d'Appello f.f., Procuratore Generale della Repubblica, Presidente del Tribunale f.f. ed il sottoscritto è risultato molto utile, anche per il proposito da tutti manifestato di riprendere ed approfondire la discussione sui temi oggetto di questa parte del progetto organizzativo, nonché sulle modalità di trattazione dei procedimenti penali da parte di Corte d'Appello e Tribunale.

Proprio a seguito di quell'incontro e delle ulteriori verifiche interne all'Ufficio, il sottoscritto, in data 24 aprile 2015, trasmetteva ai dirigenti degli uffici giudiziari di Torino una ulteriore bozza del presente nuovo progetto organizzativo, sempre sottolineandone le questioni più rilevanti, e precisando che soprattutto *“il Presidente del Tribunale f.f. (quale dirigente degli Uffici giudicanti di primo grado ai quali innanzitutto la Procura si rapporta all'esito delle sue attività di indagine preliminare o per le sue competenze nel settore civile)”* avrebbe così potuto *“eventualmente formulare ulteriori osservazioni in merito alle parti del documento che più direttamente si riflettono sulle attività del Tribunale”*.

Con nota del 13 maggio 2015 (i cui ulteriori contenuti saranno esaminati nel “par.15.c”, relativo alla personalizzazione delle udienze), però, il Presidente del Tribunale f.f. comunicava di ritenere, unitamente ai Presidenti delle Sezioni Penali, che .. *“meriti ulteriore approfondimento la questione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e processi penali, pur dopo i progressi che... il confronto tra gli uffici ha fatto registrate in esito alla riunione del 30.3.2015”*.

Con nota del 20 maggio 2015 (di cui pure saranno appresso sintetizzati altri contenuti), il sottoscritto rappresentava al predetto Presidente di non poter condividere le preoccupazioni sue e dei colleghi del Tribunale e che le scelte in tema di priorità presenti nel nuovo progetto organizzativo (tema su cui dal 12.9.2014 era stato sollecitato il confronto) non possono essere ulteriormente riviste per le dettagliate motivazioni già incluse nel documento che gli era stato inviato in bozza.

**Pertanto, con riserva di valutare ogni possibile futura novità, tra cui l'eventuale elaborazione di criteri di priorità ad opera del Tribunale;**

**considerato che :**

- i criteri in questione, al di là della loro più estesa applicazione in fatto, sono stati previsti in questa Procura per i reati e procedimenti di “Fascia A” e “Fascia B”, **classificazione che viene con questo provvedimento eliminata;**

- i criteri di priorità contengono in parte principi condivisibili di carattere generale che non hanno comunque bisogno di dettagliata “codificazione amministrativa”, mentre per altra parte si riferiscono a norme dettate per esigenze e finalità contingenti (che non possono ritenersi estensibili alla attuale situazione di questo ufficio) e che, comunque, devono considerarsi superati dagli interventi legislativi prima menzionati e dalle delibere del CSM del 9 e del 10 luglio 2014;
- la “postergazione” o “minore priorità” dei procedimenti a rischio di possibile prescrizione ha determinato un inaccettabile accantonamento definitivo di migliaia di tali procedimenti, con il conseguente rischio di intaccare il principio di obbligatorietà dell’azione penale, garanzia costituzionale della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

**si dispone quanto segue:**

- a) **i criteri di “postergazione” o di “minore priorità” di procedimenti penali enunciati nelle Linee Guida del 15 luglio 2013 non sono più in vigore;**
- b) **i criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti penali enunciati nelle Linee Guida del 15 luglio 2013, devono a loro volta considerarsi revocati quali linee guida di tipo organizzativo per i magistrati dell’Ufficio,** in quanto agevolmente desumibili dai principi generali del sistema penale e procedurale vigente (sommariamente enunciati nelle precedenti pagg. 123-124). Tali principi già suggeriscono, sia in relazione alla materia specialistica che a quella ordinaria, la trattazione nell’ordine dei:
  - reati di competenza dei giudici collegiali (Corte d’Assise e Tribunale);
  - reati, anche se attribuiti alla competenza del giudice monocratico, che richiedono la trattazione in udienza preliminare
  - reati attribuiti alla competenza del giudice monocratico per cui è consentita la citazione diretta a giudizio.

In questa cornice, i magistrati dell’Ufficio **oltre che alla entità delle pene edittali previste per i reati** trattati, riserveranno particolare attenzione anche allo **stato di detenzione degli indagati (o alla loro sottoposizione ad altre misure restrittive), nonchè ai procedimenti in cui sia presente una persona offesa, tanto più se costituita formalmente quale parte civile, portatrice di un effettivo interesse a veder perseguito il reato subito** (avendo comunque presente la reale rilevanza sociale della condotta trasgressiva), **e a quelli riguardanti illeciti in cui la lunghezza delle procedure determini spese a carico dello Stato** (ad es., per il mantenimento di sequestri).

Trattasi comunque di criteri meramente orientativi che non possono giustificare la scelta di ritardare il promovimento dell'azione penale per i procedimenti di cui sia stata definita la fase della indagine preliminare.

Il Procuratore, in ogni caso, fa riserva di integrare o modificare questa parte del provvedimento se e quando gli Uffici Giudicanti del Distretto perverranno a determinazioni in tema di priorità di trattazione dei procedimenti ed alle conseguenti formali deliberazioni, come suggerito dal Consiglio Superiore della Magistratura.

## **11. Eliminazione della classificazione delle Notizie di Reato e dei relativi procedimenti in procedimenti di “Fascia A”, “Fascia B” e “Fascia C”**

### **Eliminazione del Turno “Fascia B” e della connessa Segreteria Centralizzata 415 bis**

In relazione alla classificazione, registrazione, assegnazione e trattazione delle Notizie di Reato che pervengono in Procura, i criteri di organizzazione dell’Ufficio fin qui vigenti (“Linee guida” del 15.7.2013) prevedono quanto segue (il “grassetto” in alcune parti del documento appresso riportato è stato apposto dallo scrivente per evidenziarne i punti di maggior rilievo):

*“Il dato saliente della organizzazione dell’Ufficio di Procura è rappresentato dalla suddivisione dei reati in varie fasce: c.d. fascia “A”, c.d. fascia “B” e la fascia riguardante i reati di competenza del Giudice di pace, con assegnazione dei fascicoli di fascia “A” ai Sostituti, dei fascicoli di fascia “B” agli Aggiunti o ai Sostituti e quelli di competenza del Giudice di pace al Coordinatore della sezione V.P.O..*

*A queste tre fasce .. si è affiancata, a partire dal 10 maggio 2010 (a seguito di circolare del 22/04/2010), una nuova fascia, con priorità attenuata, detta “C” .*

#### ***DISTINZIONE TRA I REATI DI FASCIA A), DI FASCIA B) e DI FASCIA C): RELATIVE CONSEGUENZE.***

*Va detto, innanzi tutto, che la tradizionale distinzione tra i reati di “fascia A” e quelli di “fascia B” è assai semplice, nel senso che i reati di “fascia A” sono stati individuati in tutti quelli per i quali sia prevista, per il rinvio a giudizio, l’udienza preliminare con conseguente necessità di partecipazione alla stessa, di regola, del pubblico ministero togato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 72 dell’Ordinamento giudiziario quale risultante dalle modifiche della c.d. legge Carotti<sup>33</sup>.*

*Inoltre, resta ovviamente la possibilità, in considerazione della eventuale complessità delle indagini, di disporre che un procedimento transiti dalla “fascia B” alla “fascia A”.*

*Sempre nella “fascia A” vengono inoltre trattati i procedimenti tipici delle “specializzazioni” anche se per gli stessi è prevista la citazione diretta a giudizio.*

*Ancora con riferimento alla “fascia A”, i procedimenti per i reati commessi da magistrati o in danno di magistrati (art. 11 c.p.p.).”*

*E’ stato, quindi, istituito - sulla base del meccanismo del turno e della rotazione - un servizio denominato “Servizio e turno per le notizie di reato”, destinato:*

- ad un primo esame di tutte le notizie di reato che pervengono all’Ufficio. Il fascicolo viene sottoposto all’esame dell’aggiunto dopo che la segreteria dell’“ufficio notizie di reato” ha già provveduto alla acquisizione del certificato penale (che viene richiesto informaticamente al casellario) ed alla indicazione di pendenze (annotando, in tal caso, lo stato del procedimento in corso) nonché alla segnalazione di eventuali atti urgenti da compiere (quali le convalide di sequestro);*

<sup>33</sup> “Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall’art. 550 del codice di procedura penale”.

- all'assegnazione di quelle di natura specialistica ai Coordinatori dei singoli gruppi (Procuratori aggiunti ovvero magistrati a ciò designati);
- all'individuazione della corretta qualificazione giuridica di tutte le notizie di reato. Qualora il reato sia di "fascia A" non perché specialistico ma in quanto reato per cui è prevista l'udienza preliminare, l'aggiunto si limiterà alla redazione della scheda di iscrizione (che verrà poi recepita nella successiva fase di inserimento in RE.GE. da parte del personale amministrativo) ed all'assegnazione al sostituto di turno. Qualora il reato appartenga alla "fascia B" l'aggiunto, in collaborazione con il sostituto di turno, valuta i possibili sbocchi immediati di definizione: richiesta di archiviazione; richiesta di emissione del decreto penale di condanna; immediato avviso ex art. 415 bis c.p.p. (qualora si ritenga di poter procedere ad immediata conclusione delle indagini ed a successiva richiesta di citazione diretta); redazione della missiva di trasmissione ad altra Autorità giudiziaria (per eventuali ragioni di competenza territoriale);
- ove non sia possibile una definizione immediata del fascicolo di "fascia B" (dovendosi compiere atti di indagine al fine di valutare l'esercizio dell'azione penale) l'aggiunto lo assegna al sostituto di turno, che lo gestirà attraverso la sua segreteria personale fino alla firma del decreto di citazione a giudizio (ovviamente, in caso di non archiviazione). **Successivamente il fascicolo passerà alla gestione dell'Ufficio "decreti di citazione" e in dibattimento l'Accusa sarà rappresentata da un V.P.O. (salvi i casi in cui si ritenga necessaria, per la delicatezza o gravità della questione, per gli interessi implicati o per la complessità di qualche questione giuridica sottesa, la presenza del magistrato togato).**

**In questo quadro, sin dal 2001, è stato organizzato con i singoli sostituti un turno (di 3 giorni o di una settimana a testa, a seconda delle scelte del magistrato) in cui ciascun sostituto collabora con l'aggiunto di turno per il servizio notizie di reato; i due magistrati sono coadiuvati da unità della polizia giudiziaria (anche per gli incombenti di accertamento che possono immediatamente essere svolti e completati) nell'esame e nella trattazione delle notizie di reato. Ad essi si affianca inoltre un Vice Procuratore onorario al quale vengono affidati, di norma, i fascicoli nei quali l'aggiunto ha deciso di formulare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna: poiché si tratta di atto che, per specifica disposizione di legge, rientra nelle attività delegabili al V.P.O.. A tale scopo, ogni mattina, si riuniscono in un locale di un ufficio denominato "Ufficio notizie di reato": l'aggiunto, il sostituto di turno per la trattazione dei fascicoli a piede libero, le unità di polizia giudiziaria ed il V.P.O.:**

- in primo luogo si provvede alla convalida dei sequestri operati dalla Polizia e alla eventuale richiesta al GIP di convalidare i sequestri preventivi effettuati dalla Polizia ai sensi dell'art. 321, co. 3 bis cpp.;
- **se è subito possibile richiedere l'archiviazione, l'aggiunto predispose il provvedimento (in poche parole, la motivazione) che verrà poi da lui immediatamente firmato dopo la predisposizione del documento definitivo da parte del sostituto o di altro componente del gruppo di lavoro;**
- **qualora sia possibile la definizione del procedimento con richiesta di decreto penale di condanna, l'aggiunto indica la qualificazione giuridica del fatto o dei fatti, la pena da richiedere, il conteggio analitico di essa, la data del primo termine di prescrizione del reato, mentre il sostituto provvede alla formulazione del capo di imputazione e, unitamente alla segreteria, predispose poi il provvedimento di richiesta del decreto che verrà pur esso fatto firmare all'aggiunto;**
- **analogamente, in quei casi in cui non si possa formulare richiesta di decreto penale di condanna (per ragioni di gravità, di entità della sanzione o altro, ad esempio perché, nei reati perseguibili a querela, vi sia opposizione del querelante alla definizione del procedimento con decreto penale di condanna), ma sia possibile procedere**

*immediatamente al deposito degli atti ai sensi dell'art. 415-bis cpp, si disporrà immediatamente il deposito degli atti con formulazione – a cura del sostituto – del capo di imputazione e con successiva predisposizione (al termine del deposito) – da parte della segreteria dell'“Ufficio 415 bis ”- del decreto di citazione a giudizio che sarà firmato dall'aggiunto (nel caso in cui non sia necessario il compimento di atti di indagini)<sup>34</sup>. Qualora invece, successivamente al deposito ex art. 415 bis cpp, a seguito di istanza dell'indagato o su segnalazione della p.g., si renda necessaria l'effettuazione di qualche atto di indagine, il fascicolo viene trattato da un sostituto a ciò designato (attualmente è la dr.ssa Gabetta – a ciò delegata sin dal 2006 - che provvede, avvalendosi alla sua polizia giudiziaria, ovvero della P.G. di altri P.M., a tutti i successivi sviluppi : interrogatori, memorie difensive, istanze ed autorizzazioni varie dei difensori o degli indagati. svolgimento attività istruttoria, richiesta di archiviazione ovvero emissione del decreto di citazione a giudizio successive alle attività svolte)<sup>35</sup>. D'altro canto, il Procuratore Vicario Sandro Ausiello, coadiuvato dai V.P.O. e dalla P.G., ha il compito di riesaminare le reiezioni dei GIP alle richieste di emissione di decreti penali, eventualmente riformulando tali richieste o assumendo altre determinazioni finali.*

*Per agevolare le suddette attività, è stata realizzata una banca dati di modelli predefiniti a cui si accede da ogni postazione dedicata al “servizio notizie di reato”.*

*Per assicurare uniformità e stabilità al sistema, la banca dati è accessibile unicamente in rete e i modelli sono stati configurati con specifiche protezioni al fine di rendere il più omogeneo e rapido possibile il lavoro di analisi e definizione delle migliaia di notizie di reato esaminate durante il turno.*

*Tale organizzazione si riflette positivamente anche sul lavoro delle segreterie amministrative dedicate al servizio che dovendo gestire ogni giorno numerosi provvedimenti sono avvantaggiate dalla gestione uniforme degli atti.*

*La banca dati dei modelli è suddivisa per categorie di atti (es., archiviazioni, avvisi 415 bis, ecc.) e all'interno di ogni categoria sono presenti modelli distinti in base al tipo di imputazione e/o al tipo di motivazione; con riferimento alle richieste decreti penali, in ogni modello è già presente il calcolo della pena da chiedere.*

*La banca dati è in costante aggiornamento in relazione alle tipologie di notizie di reato depositate nell'ufficio ed alle modifiche normative. Attualmente nella banca dati sono presenti 305 modelli; il costante aggiornamento è curato dal sostituto dr. Stefano Castellani*

*..I turni per il servizio notizie di reato ...sono suddivisi tra i colleghi Ausiello, Perduca, Guariniello, Beconi, Borgna, Loreto , Pacileo e Nessi”.*

### **In sintesi e ulteriormente schematizzando quanto sin qui riportato:**

- **i reati di “Fascia A” sono stati individuati in:**
  - \* tutti quelli per i quali sia prevista, per il rinvio a giudizio, l'udienza preliminare ;

<sup>34</sup> La dr.ssa Gabetta ha comunicato allo scrivente le quantità di avvisi ex art. 415 bis cpp notificati dalla segreteria negli ultimi cinque anni : anno 2010: 1320; anno 2011: 1333; anno 2012: 2010; anno 2013: 2205; anno 2014: 1782; per un totale di 8650.

<sup>35</sup> La dr.ssa Gabetta ha pure comunicato allo scrivente che, approssimativamente, ogni anno pervengono circa 200 richieste di interrogatorio e vengono depositate circa 150 memorie difensive. Inoltre circa 100 fascicoli all'anno richiedono approfondimenti investigativi di varia natura .

- \* i procedimenti tipici delle “specializzazioni” anche se per gli stessi è prevista la citazione diretta a giudizio;
  - \* i procedimenti per i reati commessi da magistrati o in danno di magistrati (art. 11 c.p.p.)”;
  - \* i procedimenti per i quali, per effetto della loro eventuale accertata complessità delle indagini necessarie, venga disposto il transito dalla “fascia B” alla “fascia A”.
- **i reati di “Fascia B” sono stati individuati in tutti quelli che non rientrano nella Fascia “A”, in quella “C” e che non siano di competenza del Giudice di Pace, cioè:**
- \* tutti quelli per i quali non si debba procedere, per il rinvio a giudizio, attraverso la celebrazione della udienza preliminare e per i quali le indagini necessarie non risultino complesse;
  - \* quelli non rientranti nelle aree di “specializzazioni” .
- **i reati di “Fascia C” sono stati individuati in tutti quelli che, per effetto del catalogo delle priorità (di cui si è detto nel paragrafo precedente), non rientrando nella Fascia “A” ed in quella “B”, vengono, per decisione dei Proc. Aggiunti, “postergati e assegnati al Procuratore Aggiunto o al Coordinatore i quali segnalano la scelta da loro compiuta apponendo una “C” sulla scheda di iscrizione”** (i termini “postergati” e “postergazione” sono testualmente usati nel provvedimento organizzativo sin qui in vigore, “Linee guida” del 15.7.2013). Trattasi, cioè, di reati per i quali è formalizzata la possibilità di una trattazione successiva a quelli di “Fascia “A” e “B”: nella sostanza, sono reati la cui trattazione è rinviata in attesa della loro estinzione per prescrizione.

**E’ utile elencare, a questo punto, i numerosi soggetti o uffici che, a seguito di questa distinzione, intervengono nell’esame, registrazione, assegnazione e prima gestione delle notizie di reato, a partire da quelli che danno vita, come prima specificato, al servizio denominato “*Servizio e turno per le notizie di reato*”:**

- **Segreteria dell’Ufficio Notizie di Reato** (che effettua una prima scrematura delle notizie stesse);
- **Proc. Aggiunto di turno** (in realtà trattasi di funzione rivestita dai 6 Procuratori Aggiunti, nonché dai Sost. coordinatori GUARINIELLO e PACILEO);
- **Sostituto Proc. di turno** (il turno ha la durata di 3 giorni o di una settimana a testa, a seconda delle scelte del magistrato);
- **unità della P.G.;**
- **un V.P.O..**

Gli Aggiunti, i Sostituti, la P.G. ed i V.P.O., giornalmente, **operano nell’ “Ufficio notizie di reato”**.

Va, inoltre rilevato, che:

- **ove sia possibile provvedervi immediatamente, le richieste di archiviazione, di decreto penale di condanna, le citazioni dirette a giudizio e la formulazione degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p., vengono predisposte dal Sostituto di turno (con ausilio del V.P.O. e della PG di turno ed utilizzando una banca dati di modelli predefiniti, costantemente aggiornata a cura del sostituto dr. Stefano Castellani), ma sottoscritte dal Procuratore Aggiunto di turno, cui i relativi fascicoli risultano assegnati;**
- nel caso si debba procedere ad emettere subito avviso ex art. 415 bis cpp e decreto di citazione diretta a giudizio, intervengono altre due segreterie centralizzate: l'Ufficio 415 bis e l'Ufficio "decreti di citazione";
- **qualora invece, successivamente al deposito ex art. 415 bis cpp, a seguito di istanza dell'indagato o su segnalazione della p.g., si renda necessaria l'effettuazione di qualche atto di indagine, il fascicolo viene trattato da un altro sostituto a ciò designato (diverso da quello di turno);**
- qualora il GIP rigetti le richieste di emissione di decreti penali formulate, è il **Procuratore Vicario Sandro Ausiello**, coadiuvato dai V.P.O. e dalla P.G., ad avere il compito di riesaminare le reiezioni dei GIP, eventualmente riformulando tali richieste o assumendo altre determinazioni finali;
- **intanto, i fascicoli di fascia "B" e di fascia "C" (postergati per decisione degli Aggiunti di turno) rimangono pendenti nelle segreterie centrali, nella impossibilità di quella loro sollecita definizione cui il complesso sistema descritto era finalizzato.**

**Tanto sintetizzato, il Procuratore scrivente osserva che il sistema in questione (complicato, e non solo complesso) ha certamente avuto una ragion d'essere nel periodo in cui è stato ideato ed in quelli immediatamente successivi in cui ha operato.**

**Ma successivamente – e comunque nel periodo attuale – si è rilevato non più idoneo a quella rapida definizione dei fascicoli cui era finalizzato, al punto da doversi riscontrare presso la Segreteria centralizzata Notizie di Reato (o altre segreterie pure centralizzate), alla data del 16 marzo 2015, una pendenza di 24.788 procedimenti contro indagati noti (oltre ad 80 iscritti a Mod. 45) di cui:**

- **12.982 procedimenti di Fascia "C", iscritti tra il 2005 ed il 2015, depositati negli armadi, dopo le rispettive iscrizioni, in attesa del decorso dei termini di estinzione per prescrizione;**
- **9.280 procedimenti di Fascia "B", iscritti tra il 2013 ed il 2015, in attesa di avvio della procedura di cui all'art. 415 bis cpp;**
- **996 procedimenti originariamente di Fascia "B", per i quali era stata già conclusa la procedura di notifica ex art. 415 bis cpp, ma che, "declassificati" in Fascia "C", sono stati "fermati" in attesa del decorso dei termini di estinzione per prescrizione;**

- **600** procedimenti di Fascia “B”, iscritti nel 2015, in attesa di formulazione della richiesta di archiviazione
- **160** procedimenti di Fascia “B”, iscritti nel 2015, in attesa di formulazione della richiesta di decreti penali di condanna;
- **770** procedimenti “in lavorazione”, cioè in attesa di decorso termine per proporre querela, preparazione di notifiche avvisi ex art. 408 cpp, esiti deleghe per accertamenti etc.

Nell’ovvio rispetto per le problematiche pure in quell’ufficio presenti, va detto che l’accumulo di un tal numero di procedimenti è anche frutto della impossibilità di richiedere immediatamente al Tribunale la fissazione delle date delle udienze per tutti i procedimenti che potrebbero essere trattati con decreto di citazione diretta a giudizio in quanto il Tribunale non pare in grado di rispondere a quelle richieste con fissazioni di udienza ravvicinate (recentemente si sono verificati vari casi in cui l’udienza è stata fissata in data di oltre 3 anni successiva a quella della relativa richiesta).

**Ma non si tratta dell’unica ragione di accumulo dei procedimenti in questione, in quanto, come si è prima ricordato, il precedente Procuratore, nel più volte citato provvedimento organizzativo del 15 luglio del 2013 che con il presente viene modificato, aveva già ricordato che:**

*“La sin qui descritta organizzazione del lavoro ha però dovuto scontrarsi con le croniche e sempre più gravi carenze di organico nel personale amministrativo, a causa delle quali i fascicoli definiti dal magistrato con formulazione del capo d’imputazione e predisposizione dell’avviso ex art. 415 bis cpp o con richiesta di decreto penale hanno progressivamente creato un forte arretrato.*

*Per meglio spiegare questo grave ritardo va ricordato che, successivamente alla formulazione da parte dell’Aggiunto dell’avviso ex art. 415 bis cpp, gli incombenti a carico della segreteria sono numerosi e complessi. Innanzitutto, il fascicolo deve essere inserito a RE.GE. (e qui già si sconta un ritardo di circa tre mesi, dovuto alla carenza di organico del personale preposto a tale inserimento) e deve essere quindi redatta la lista testi. In secondo luogo, l’avviso ex art. 415 bis cpp - nel caso assai frequente di stranieri - deve essere tradotto in lingua conosciuta dall’indagato. Quindi, una volta avvenuta – ad opera dell’ufficio denominato “415 bis” - la notifica di cui al primo comma dell’art. 415 bis cpp e decorso il termine di 20 giorni di cui al comma III dello stesso articolo, dovranno essere esaminate le memorie e i documenti eventualmente prodotti e le istanze formulate. In tal caso, come già si è detto, il fascicolo viene assegnato ad un sostituto per l’espletamento dell’interrogatorio o degli altri atti di indagine necessari. Vi è da aggiungere che in molti casi l’avviso ex art. 415 bis cpp ritorna con la notifica non effettuata a causa dell’irreperibilità dell’indagato nel luogo di residenza. Pertanto, si deve procedere alle necessarie ricerche (luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, luogo dove esercita attività lavorativa, amministrazione carceraria centrale). In caso di esito negativo di tali ricerche, l’ufficio compila decreto di irreperibilità a firma del P.M. con nomina del difensore d’ufficio e notifica a questi dell’avviso ex art. 415 bis cpp.*

*Esaurita questa fase, viene formulata la richiesta di decreto di citazione che sarà tradotta in caso di indagati stranieri. A questo punto l’ufficio deve verificare ed eventualmente aggiornare i certificati penali ed anagrafici, le nomine dei difensori, l’esistenza di parti offese. Quindi, inserisce i dati del fascicolo nell’apposito programma informatico per la*

*gestione del calendario delle udienze. Avuta la data dell'udienza, l'ufficio "415 bis" inserisce il dato nel decreto di citazione che, in caso di cittadino straniero, va tradotto nella lingua dell'indagato. Inoltre, lo stesso ufficio effettua copia degli atti in copia conforme, per la trasmissione all'ufficio spese di giustizia. Al termine, l'ufficio "415 bis" effettua tutti gli aggiornamenti a RE.GE con l'inserimento della data di udienza prevista. Finalmente il fascicolo viene trasmesso all'ufficio Decreti di Citazione. Ebbene, sino a tutto il 2009, il personale amministrativo complessivamente addetto a seguire tutti tali incombenti era di sole tre unità che – a partire dal mese di luglio 2009 – sono coadiuvate, per due giorni la settimana, da tre ufficiali di p.g. e da un V.P.O. quotidianamente di turno. Il ritardo sopra evidenziato ha pertanto cause ben precise e strutturali, riassumibili in tre parole: carenza di organico.*

*Di fronte a tale situazione si è intervenuti su due piani.*

*In primo luogo si sono disciplinati con maggiore attenzione i momenti successivi all'attività svolta nell'Ufficio notizie di reato. In particolare, con apposita circolare del 27.5.2010, sono stati stabiliti, come obiettivi da perseguire, dei congrui tempi per l'espletamento di ciascun incombente spettante ai diversi uffici della segreteria.*

*In primo luogo si sono disciplinati con maggiore attenzione i momenti successivi all'attività svolta nell'Ufficio notizie di reato. In particolare, con apposita circolare del 27.5.2010, sono stati stabiliti, come obiettivi da perseguire, dei congrui tempi per l'espletamento di ciascun incombente spettante ai diversi uffici della segreteria: iscrizione del fascicolo in RE.GE.; notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp; invio del fascicolo all'ufficio decreti di citazione; notifica, da parte di quest'ultimo ufficio, dei decreti di citazione diretti a giudizio.*

*Peraltro, è evidente che la situazione di stallo sopra illustrata dipende, più ancora che da carenze organizzative, da fattori esterni e non modificabili da parte della dirigenza dell'ufficio (quali la più volte denunciata grave carenza di personale amministrativo). Tale consapevolezza ha indotto il Procuratore della Repubblica ad assumere - in fedele ossequio ai criteri desumibili dal quadro legislativo e nel responsabile esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1 del D.L.vo 20 febbraio 2006 n. 106 – precise scelte di priorità nella trattazione dei fascicoli; con la consapevolezza che, eludendo tali scelte, il rischio assai concreto sarebbe quello di una massiccia ed indiscriminata estinzione per prescrizione di una gran parte delle notizie di reato a piede libero pervenute al nostro ufficio.*

*Tali scelte sono state compiute con la circolare del 22 aprile 2010..."*

**Ritiene lo scrivente che il numero dei soggetti e degli uffici coinvolti nella fase di registrazione delle N.R. e in quelle successive di assegnazione e trattazione dei relativi procedimenti appare eccessivo e non idoneo a far fronte alle evidenti criticità (accumulo di procedimenti di "Fascia B" e "Fascia C", tempi eccessivamente lunghi nella loro trattazione) che sono causate dall'eccesso di "centralizzazione" delle procedure presso alcune segreterie che pure agiscono con il massimo delle determinazione e con elevata professionalità.**

Nè pare accettabile, peraltro, una conseguenza del sistema in atto non sufficientemente posta in evidenza, cioè la circostanza che **il massiccio ed impegnativo lavoro dei sostituti di turno non trovi pressochè alcun riscontro nei dati statistici che riguardano la loro produttività**, poiché i fascicoli da loro trattati (con predisposizione di atti definitivi e connesse valutazioni) risultano assegnati "a" e definiti "dai" Procurat. della Repubblica Aggiunti di turno.

Occorre, allora, dar vita ad **una sensibile “inversione di rotta” nelle procedure suddette secondo il modello che verrà appresso specificato.**

Il varo di questo nuovo modello è stato a tal fine preceduto anche da una approfondita interlocuzione del sottoscritto Procuratore, oltre che con i magistrati, con la Dirigente Amministrativa dr.ssa Cefaliello e con funzionari/e responsabili o operanti in segreterie centralizzate nonché in quelle dei magistrati, recependone valutazioni utili per le determinazioni finali in ordine agli assetti degli uffici amministrativi.

In conclusione, pur dando per scontate difficoltà che si manifesteranno nella fase d'avvio delle nuove procedure previste, deve ritenersi la sicura sostenibilità dei futuri impegni del personale amministrativo e dei magistrati (e, comunque, la loro non eccedenza rispetto ai limiti attuali), considerati i numeri dei fascicoli che verranno con il predetto sistema assegnati ai sostituti (anziché essere gestiti secondo il descritto sistema riguardante quelli di “Fascia “B” o essere “postergati” come quelli di “Fascia “C”), la diversa utilizzazione per i nuovi impegni di personale amministrativo non più assegnato – o in minor numero assegnato - alle segreterie centralizzate (oggetto di interventi che ne alleggeriscono le competenze), la costituzione della Sezione Affari semplici” (anch’essa specializzata) e le conseguenze positive sui carichi di lavoro che sembrano potere essere determinate dal varo del D. Lgs.vo n. 28 del 16 marzo 2015 che introduce la possibilità di archiviazione di procedimenti per particolare tenuità dei fatti, nonché dagli altri provvedimenti deflattivi menzionati nel paragrafo 10 dedicato alla cancellazione dei criteri di priorità.

**Pertanto, con decorrenza immediata** (ma con i tempi imposti dal mutamento organizzativo necessario):

- **viene abolita la distinzione tra Reati e procedimenti di “Fascia A”, “Fascia “B” e “Fascia C”;**
- **conseguentemente viene abolita la Segreteria centralizzata 415 bis, costituita per incombenze relative ai soli fascicoli di “Fascia B”. A seguito della eliminazione di tale Segreteria, il Procuratore si riserva di dettare disposizioni per lo smaltimento dell’arretrato, fermo restando che, fino a quel momento, gli interrogatori degli indagati ex art. 415 bis co. 3 cpp, relativi a procedimenti che sono stati classificati di “Fascia “B”, saranno effettuati dal sostituto dr. Vincenzo Pacileo (e, in caso di sua impossibilità, dal sost. Dr.ssa Gabetta), che potrà avvalersi della polizia giudiziaria addetta al proprio ufficio o a quelli di altri sostituti. Al dr. Pacileo (ed in caso di suo impedimento, alla dr.ssa Gabetta), sempre fino a diverse disposizioni, viene anche affidata la conduzione di nuove indagini a seguito di richiesta degli indagati ex art. 415 bis co. 3 e 4 cpp;**

- viene anche abolito il cosiddetto “Turno Fascia B” per la iscrizione di N.R. così classificate e per la loro trattazione;
- viene introdotta (o ribadita) la classificazione tra “Reati concernenti materie specializzate”, “Reati ordinari”, mentre permane quella di “Reati di competenza del Giudice di Pace”, assorbiti però nella competenza della neo costituita “Sezione Affari Semplici”.

**11.a: Conseguenti nuove modalità di iscrizione, assegnazione in automatico-ordinario e trattazione delle notizie di reato non attribuite alla competenza dei gruppi specializzati.**

**Istituzione del Turno giornaliero Iscrizione Notizie di Reato (per Procuratore, Aggiunti e Sostituti Coordinatori).**

**Gestione dei procedimenti “ordinari”, cioè non di competenza specialistica, incluse direttive su citazione dirette.**

**A seguito della cancellazione della distinzione tra Reati di “Fascia A”, “Fascia B” e “Fascia C”, vengono istituiti :**

- **il sistema di Assegnazione Automatica Ordinaria dei procedimenti per materie non specialistiche fra tutti i Sostituti non esonerati;**
- **il Turno giornaliero Iscrizione Notizie di Reato .**

**La procedura in dettaglio:**

**Tutte le notizie di reato pervenute in Procura - da organi di PG o da privati all’Ufficio Ricezione Atti o, per posta, all’Ufficio Protocollo, nonché i procedimenti provenienti da altra A.G. per competenza territoriale (salvo quelli con detenuti per cui sia necessario provvedere a richiesta di misura cautelare ex art. 27 cpp, che confluiranno nel “Turno Arresti, Fermi, Omicidi e Decessi” di cui al successivo par. 14), verranno tutti convogliati nell’Ufficio Iscrizione Notizie di Reato e di lì inviati, senza alcuna previa iscrizione:**

- **ai Procuratori Aggiunti o magistrati coordinatori dei rispettivi Gruppi specializzati, se emerge immediatamente la loro riferibilità alla materia di uno specifico Gruppo.** In tal caso, i Procuratori Aggiunti o magistrati Coordinatori redigeranno la scheda (qui in All. 5) per l’iscrizione del fascicolo con indicazione del magistrato assegnatario, restituendo il tutto all’Ufficio Iscrizione Notizie di Reato (che curerà la formazione del fascicolo,

l'acquisizione dei certificati penali degli indagati e l'inoltro al PM assegnatario);

- **alla Segreteria Centralizzata della Sezione Affari Semplici, se di competenza di tale Sezione** (possibilmente selezionando quelle di competenza del Giudice di Pace), ove il Sostituto di Turno settimanale, unitamente ai VPO di turno ed al personale di PG., provvederà a redigere la scheda di iscrizione (qui in All. 5) ed eventuali altri atti, restituendo successivamente il tutto alla stessa Segreteria della Sezione Affari Semplici per la registrazione, la formazione del fascicolo processuale e l'acquisizione del certificato penale;
- **al Procuratore Aggiunto di turno** se le notizie di reato non riguardino materia rientrante tra quella oggetto delle competenze di alcun Gruppo specializzato o della Sezione Affari Semplici (o se tale riferibilità non emerga immediatamente o sia dubbia). In tal caso, il Procuratore Aggiunto di turno redigerà la scheda per l'iscrizione del fascicolo (qui in All. 5) secondo le modalità e i criteri appresso indicati, restituendo il tutto all'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato (che curerà la formazione del fascicolo, l'acquisizione dei certificati penali degli indagati e l'inoltro al PM assegnatario).

I Procuratori Aggiunti che, al di fuori del loro turno giornaliero, riceveranno dal personale amministrativo notizie di reato che non ritengano riguardare la materia trattata dal Gruppo da loro coordinato, le invieranno al collega Procuratore Aggiunto o Sostituto coordinatore del Gruppo ritenuto competente o, ove non emerga materia di competenza specialistica, al collega Procuratore Aggiunto (o Sostituto) di turno-iscrizione notizie di reato. In caso di contrasto valutativo la decisione verrà rimessa al Procuratore della Repubblica.

Quanto al **Turno giornaliero Iscrizione Notizie di Reato** sono ad esso destinati il **Procuratore della Repubblica** (salvo impegni improrogabili), **gli Aggiunti, il Sostituto Coordinatore dr. Guariniello** (per un totale di 8 unità) che, con l'eventuale (se da loro ritenuto utile) aiuto di un V.P.O. e di personale della PG, **esamineranno tutte le notizie da iscriversi a Mod. 21** e – secondo quanto previsto al par. “12.d” - **a Mod. 44**, e provvederanno conseguentemente, svolgendo tale attività, a loro scelta, presso gli Uffici della Segreteria Notizie di Reato (ove attualmente svolgono le funzioni del soppresso Turno Fascia B) o presso i propri uffici. Al fine di determinare il magistrato di turno giornaliero (Procuratore, Aggiunti e Sostituto Coordinatore) competente sulla iscrizione delle N.R. fa fede la data del ricevimento presso gli uffici della Procura dell'atto da iscrivere.

**In particolare, il magistrato di turno-iscrizione vaglierà gli atti pervenuti il giorno precedente al proprio turno, mentre quelli pervenuti di sabato e domenica saranno vagliati dal magistrato di turno nella giornata del lunedì successivo. Per gli atti pervenuti in giornate comunque festive, la competenza**

**per il loro vaglio è del magistrato di turno nel successivo primo giorno non festivo.** Il dr. PACILEO non parteciperà al turno predetto per via dei suoi analoghi gravosi impegni nella “Sezione affari semplici” .

### **I Procuratori Aggiunti e Sostituti Coordinatori di turno:**

- mediante indicazioni all’Ufficio Iscrizione N.R. con apposita ed aggiornata scheda (vedi in **All. n. 5** il nuovo facsimile “unificato” previsto per le iscrizioni di tutti i procedimenti, inclusi quelli contro Ignoti, quelli da iscrivere a Mod. 45 e gli “Anonimi”), cureranno la registrazione delle notizie di reato loro pervenute (da compiersi, unitamente alla formazione del fascicolo, ad opera del citato Ufficio Iscrizione Notizie di Reato), salvo quelle che invieranno ai colleghi Aggiunti in relazione alle competenze dei Gruppi specializzati rispettivamente coordinati;

ai fini delle necessarie annotazioni ad opera dell’Ufficio Iscrizione Notizie di reato:

- **assegneranno a se stessi quei procedimenti che dovessero risultare suscettibili di richiesta di archiviazione allo stato degli atti** o di trasmissione ad altri uffici requirenti competenti, inclusi quelli di immediata definizione da iscriversi a Mod. 44 e a Mod. 45 (destinati questi ultimi, con ulteriore modifica del sistema vigente illustrata nel par. 13, ad “archiviazione interna”);
- **assegneranno ai sostituti i procedimenti non rientranti nella competenza dei Gruppi specializzati o non assegnati a se stessi** (secondo quanto previsto al punto precedente), **con il sistema della assegnazione automatica-ordinaria** (vedi appresso sulle modalità di funzionamento di tale sistema) **fra tutti i Sostituti non esonerati** : i fascicoli registrati verranno trasmessi agli assegnatari a cura dell’Ufficio Iscrizione N.R.;
- assegneranno al Proc. Agg. dr. Beconi i procedimenti da iscriversi a Mod. 45 per decessi non collegati a fatti reato (ad eccezione di quelli di competenza del Gruppo – 4), come precisato anche sub par.14.a (parte finale);
- cureranno con precedenza assoluta la registrazione e l’assegnazione dei procedimenti in cui vi siano cose in sequestro specie se affidate in giudiziale custodia;
- valuteranno, inoltre, i provvedimenti urgenti richiesti da privati (mentre quelli richiesti dalla P.G. saranno valutati di norma dal sostituto di “Turno urgenze”), in alternativa emettendo il relativo provvedimento, assegnando il fascicolo e trasmettendolo all’Ufficio Iscrizione N.R. per la registrazione rapida in automatico e l’inoltro al sostituto assegnatario. In caso di necessità di valutazioni ed interventi di particolare urgenza, potranno trasmettere e/o assegnare la NR al sostituto addetto al “Turno urgenze” .

### **La procedura dell'assegnazione automatica ordinaria:**

**Il sistema informatico di iscrizione delle notizie di reato viene dotato di appositi automatismi fondati sull'accoppiamento dei singoli procedimenti penali da iscrivere ed assegnare (secondo l'ordine cronologico di arrivo in Procura) e l'ordine alfabetico dei cognomi dei sostituti.**

Ad es., il primo procedimento da registrare verrà assegnato (tenendo presente la successione dei cognomi dei magistrati) ad Abbatecola, il secondo ad Aghemo, il terzo ad Arnaldi di Balme, l'ultimo a Traverso, con successiva ripresa dell'assegnazione automatica da Abbatecola e comunque fino ad esaurimento dei fascicoli da assegnare nel turno giornaliero. Nel turno del giorno successivo, l'assegnazione dei procedimenti riprenderà dall'interruzione del giorno precedente. Ad es., se l'ultima assegnataria era stata Longo, l'assegnazione riprenderà da Maina. **In tal modo, l'assegnazione assicurerà carichi tendenzialmente omogenei (pur nella imprevedibile diversità delle attività da compiere) ed impossibilità di conoscere o prevedere il PM assegnatario di querele, denunce e quant'altro.**

**Nell'assegnazione in “automatico – ordinario” saranno rispettate le quote di esonero di cui al paragr. 16, che sono calcolabili, per ciascuno dei magistrati che ne fruiscono, grazie al nuovo S.I.C.P. .**

Tale “meccanismo” deve ritenersi richiamato ogni qualvolta si faccia riferimento, nella presente illustrazione dei criteri organizzativi dell'ufficio, a “modalità di assegnazione automatica ordinaria dei procedimenti”, sia per quelli relativi a notizie di reato non rientranti nella materia specializzata, sia per quelli di competenza dei Gruppi specializzati (ove l'assegnazione sarà compito degli Aggiunti o Sostituti Coordinatori).

I Procuratori Aggiunti di turno nella registrazione delle notizie di reato ed assegnazione dei relativi procedimenti, ove la possibilità emerga dalla N.R. esaminata (ad es.: riferimento a precedenti), previe le opportune verifiche nei registri informatici, verificheranno la sussistenza di procedimenti che riguardino il medesimo indagato, connessi ex art. 12 c.p.p., o di procedimenti che riguardino lo stesso fatto o di reati commessi reciprocamente da più persone nello stesso contesto o per ragioni collegate. In tal caso ove si tratti di materia ordinaria provvederanno, indicandone il motivo, ad assegnare direttamente il procedimento al magistrato che sta trattando o ha trattato in precedenza, anche se già definito, il procedimento collegato per le ragioni suddette.

Ove si tratti di materia specializzata trasmetteranno la notizia di reato al Coordinatore del Gruppo specializzato.

I Procuratori Aggiunti di turno assegneranno, di regola, i procedimenti per calunnia, falsa testimonianza, false informazioni al magistrato che tratta o abbia trattato l'eventuale procedimento originante la nuova Notizia di Reato, anche se già definito;

qualora emergano circostanze che rendano opportuna una diversa assegnazione (ad es., intervenuta definizione del precedente procedimento in epoca molto risalente nel tempo), la notizia di reato sarà assegnata mediante procedura automatica-ordinaria.

**Prima della materiale consegna del fascicolo all' Aggiunto o al sostituto assegnatario** (individuato secondo i criteri precisati), **l'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato provvederà – oltre che alla iscrizione - alla acquisizione del certificato penale, alla formazione materiale del fascicolo ed alla sua consegna all'ufficio del Sostituto.**

**Da quel momento tutte le incombenze relative al procedimento** (eventuali modifiche della iscrizione della N.R., atti di indagine, formalità varie come quelle ex art. 415 bis cpp e relative notifiche, provvedimenti di definizione, indici degli atti etc.), ad eccezione dei procedimenti per reati definibili con citazione diretta (per cui si rimanda a quanto appresso indicato), **saranno attribuite alle competenze del magistrato assegnatario e della sua segreteria.**

**Il sistema informatico di modulistica** per la definizione dei procedimenti, attualmente previsto solo il soppresso turno "Fascia B" e comprensivo di capi di imputazione standard, **sarà disponibile per tutti i magistrati dell'ufficio e la polizia giudiziaria addetta a ciascuno di essi, nelle rispettive postazioni, per favorirne l'eventuale utilizzazione e consentendo eventuali modifiche dei testi presenti nel sistema.**

**Nel caso di procedimenti con citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico,** con esclusione di quelli per reati di competenza della S.A.S. (che entrerà in funzione il 15.9.2015) e con l'eccezione del periodo oggetto delle direttive provvisorie appresso specificate:

- le segreterie dei magistrati provvederanno, dopo che il PM avrà predisposto l'atto, a richiedere al Tribunale la data di fissazione dell'udienza ed a predisporre l'atto o gli atti da notificare. Tratterranno il fascicolo in deposito e lo trasmetteranno all'Ufficio di segreteria centralizzata "Citazioni dirette" quando questa ne farà richiesta secondo la prassi attuale (circa 6 mesi prima della data fissata per l'udienza);
- l'Ufficio centralizzato Citazione Dirette provvederà a effettuare immediatamente le citazioni ed a gestire il fascicolo (compresa la formazione di quello per il dibattimento, eventualmente – nei casi di dubbio circa la natura degli atti da inserirvi – sulla base delle indicazioni del PM titolare) in vista dell'udienza fissata.

### **Direttive provvisorie**

**Sempre in tema di procedimenti con citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico, va specificato che, a partire dall'entrata in vigore del presente progetto organizzativo (25 giugno p.v.) e fino a diverso provvedimento del Procuratore, onde consentire alla Segreteria Centralizzata Citazione Dirette di smaltire l'arretrato accumulatosi per carenza di personale, le segreterie dei magistrati assegnatari, oltre a richiedere al Tribunale la data di fissazione dell'udienza per i nuovi procedimenti iscritti ed a predisporre l'atto o gli atti da notificare, provvederanno a tutti gli adempimenti conseguenti, ora attribuiti alla competenza della predetta Segreteria centralizzata (rapida notifica degli atti stessi, formazione fascicolo del dibattimento, lista testi su indicazione del magistrato assegnatario, gestione del deposito del fascicolo etc.).**

**Sarà valutata, dopo l'avvio del piano organizzativo e sempre al fine di consentire il predetto smaltimento dell'arretrato, la possibilità di attribuire alla Segreteria Affari Semplici parte delle competenze già attribuite alla Segreteria Centralizzata Citazione Dirette** (ad es., gli adempimenti relativi a procedimenti per cui la già intervenuta fissazione dei relativi dibattimenti si collochi a partire da una certa data in poi).

**Gli adempimenti connessi alla richiesta di rinvio a giudizio ordinaria o di altra forma di promovimento dell'azione penale per reati di competenza del Tribunale Monocratico, Corte d'Assise o Tribunale Collegiale** (salvo quanto sopra specificato in ordine alla citazione diretta a giudizio), **saranno, come ora, di competenza delle segreterie dei magistrati assegnatari**, comprese – su indicazioni e provvedimenti formali dei magistrati - la cura e la verifica delle notifiche di avviso ex artt. 408 e 415 bis cpp, delle traduzioni dall'italiano di tutti gli atti da notificarsi in lingua straniera, dell'esecuzione di dissequestri, liquidazioni spese etc.. Prima delle notifiche ex art. 415 bis cpp, i fascicoli forniti di indici degli atti completi saranno trasmessi all'Ufficio SIDIP per la scannerizzazione che, previo rafforzamento dell'organico amministrativo dell'ufficio, sarà estesa a tutti i PM nel più breve tempo possibile (attualmente il sistema è disponibile per 29 sostituti) per consentirne la visione agli avvocati (ed il rilascio delle copie richieste) tramite punto d'accesso a loro dedicato. Se la nomina degli avvocati interverrà dopo la notifica, essa potrà essere depositata presso l'Ufficio Sidip e da questo ufficio – che ne prenderà atti ai fini dell'accesso al sistema – sarà trasmesso alla segreteria del PM titolare per l'inserimento nel fascicolo processuale.

Le segreterie dei magistrati continueranno, come adesso, a curare – dopo l'esaurimento della fase di deposito e la restituzione degli atti ad opera del SIDIP – la registrazione dei provvedimenti definitivi della fase delle indagini preliminari e la trasmissione dei fascicoli ai giudici competenti.

Il Sostituto designato alla trattazione di un procedimento non rientrante nella materia specializzata rimarrà assegnatario del medesimo fino alla sua conclusione. In particolare, nel caso di provvedimenti di stralcio o di passaggio ad altro registro, i fascicoli così formati rimarranno assegnati al medesimo Sostituto, ad eccezione di fattispecie di competenza specializzata di altri Gruppi, che verranno trasmesse all'Aggiunto o Sostituto coordinatore per la riassegnazione.

I passaggi dei procedimenti da un gruppo all'altro per ragioni di competenza specialistica e le coassegnazioni tra Sostituti appartenenti a diversi Gruppi avverranno d'intesa tra i Procuratori Aggiunti o direttamente su disposizione del Procuratore e comunque segnalati all'Ufficio Notizie di Reato per l'aggiornamento dell'assegnazione, ove non vi provveda direttamente la segreteria di uno degli Aggiunti interessati.

Gli Aggiunti e i Sostituti Coordinatori che non condividano l'esistenza di competenza specialistica per le N.R. loro trasmesse (anche se inviate dall'Ufficio N.R.) le rimetteranno al Procuratore per la decisione sull'assegnazione;

#### **11.b: Ulteriore precisazione in tema di coassegnazione di procedimenti**

Si ritiene utile ribadire, al di là di quanto già specificato, che le indagini che richiama competenze concorrenti potranno, su provvedimento del Procuratore o degli Aggiunti di riferimento, essere coassegnate a Sostituti di Gruppi specializzati diversi. In caso di difformità di valutazioni, il provvedimento sarà assunto dal Procuratore.

#### **11.c: Divieto di autoassegnazione**

Al di fuori dei casi espressamente previsti nel presente provvedimento (in particolare, per i Sostituti, vedi appresso circa i Turni "Arresti, fermi, omicidi e Decessi" ed "Urgenze") nessuno dei Sostituti potrà autoassegnarsi procedimenti e gli Aggiunti non potranno farlo per procedimenti riguardanti materie diverse da quelle di competenza dei Gruppi specializzati da loro coordinati..

#### **11.d: Destinazione dei procedimenti assegnati a sostituti in via di trasferimento o assenti per lunghi periodi o assenti per maternità**

I magistrati che siano trasferiti o collocati fuori ruolo, o che siano assenti per un tempo di durata incompatibile con la tempestiva trattazione degli affari o quelli che si assentino dall'Ufficio per maternità o paternità (vedi par. 16) segnaleranno immediatamente all'aggiunto o al sostituto coordinatore di riferimento i procedimenti per reati di materia specialistica e quelli ordinari da assegnare con urgenza.

I procedimenti in carico ai medesimi magistrati dovranno essere riassegnati dal Procuratore Aggiunto o magistrato coordinatore del Gruppo di cui il Sostituto fa

parte: salvo che possano essere da loro stessi archiviati o trasmessi per competenza ad altra autorità, quelli di competenza del Gruppo specializzato saranno ridistribuiti tra i componenti del medesimo, mentre quelli “ordinari” ritenuti urgenti, su segnalazione del sostituto o oggetto di segnalazione delle parti private, saranno riassegnati automaticamente.

Il Procuratore Aggiunto o il Sostituto coordinatore, d’intesa con il Procuratore, deciderà se riassegnare con lo stesso sistema anche gli altri procedimenti di natura ordinaria, per i quali non sia stata acquisita segnalazione di urgenza.

In tutti i casi predetti, i Coordinatori applicheranno, ove possibile, il criterio della coassegnazione tra Sostituto assente (anche per maternità o paternità) e nuovo Sostituto.

-----oOo-----

## **12: Procedura di registrazione delle notizie di reato a carico di IGNOTI, assegnazione e trattazione dei relativi procedimenti** **(Situazione attuale e modifiche al sistema)**

I criteri organizzativi dell’Ufficio (“Linee guida” del 15.7.2013) non contengono previsioni o indicazioni “*ad hoc*” in ordine alla gestione delle N.R. a carico di ignoti e dei conseguenti procedimenti iscritti, ma, in sintesi, alla luce della prassi seguita da molto tempo, è **possibile elencare di seguito i criteri di assegnazione dei procedimenti a carico di ignoti, le attività svolte dal sostituto addetto giornalmente al Turno ignoti e quelle svolte dalla Segreteria dell’Ufficio ignoti.**

### **12.a : Criteri attuali di assegnazione dei procedimenti a carico di indagati “Ignoti”**

Tutte le notizie di reato a carico di ignoti pervengono in linea di massima alla Segreteria Ufficio Ignoti, con eccezione per quelle di competenza del “Tutela della sicurezza sul lavoro e del consumatore” (ora “Gruppo 4 - Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati”), che vengono indirizzati al Sostituto Coordinatore di quel gruppo che provvede direttamente, con la sua Segreteria, all’iscrizione ed assegnazione in considerazione della particolarità della materia trattata.

Tutti i procedimenti iscritti a carico di ignoti destinati ad immediata archiviazione senza necessità di provvedimenti intermedi o di attività investigative **venivano assegnati al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto Vicario ma dal 28 dicembre 2013**, da quando ha assunto le funzioni di reggente, vengono

assegnati al solo Procuratore Vicario, pur se tali funzioni sono cessate il 30 giugno 2014.

Invece, tutti i procedimenti iscritti a carico di ignoti che richiedano valutazioni particolari del PM addetto al turno ignoti o per cui questi debba sottoscrivere provvedimenti intermedi o decida di far svolgere approfondimenti investigativi **sono assegnati al PM addetto al “turno ignoti”**.

#### **12.b : Compiti che attualmente svolge il sostituto addetto al Turno Ignoti quotidiano.**

Il PM di turno quotidiano per l’Ufficio Ignoti è competente in ordine alle seguenti attività:

- 1) esamina le informative per la cui registrazione il personale amministrativo richieda il suo intervento (ad es., per la esatta valutazione della qualificazione giuridica dei fatti, per decidere se disporre indagini o richiedere immediatamente l’archiviazione, per determinare la competenza territoriale o se sia da ravvisare competenza specialistica all’interno dell’ufficio etc.). Salvo trasmissione ad altra Procura o al Coordinatore del Gruppo specialistico individuato come competente, i fascicoli in questione vengono a lui assegnati;
- 2) emette provvedimenti di convalida di sequestri, o decreti di sequestro o altri eventualmente richiesti dalla PG; anche in questo caso, i fascicoli esaminati vengono a lui assegnati;
- 3) sottoscrive, nei limiti del possibile, le richieste di archiviazione dei procedimenti formalmente registrati come assegnati al Procuratore o al Proc. Vicario dr. Ausiello (come prima specificato). In tal caso, però, i fascicoli restano formalmente assegnati al Procuratore o al Proc. Vicario dr. Ausiello e risultano definiti dall’assegnatario.

#### **12.c : Compiti che attualmente svolge il personale addetto alla Segreteria Ufficio Ignoti.**

**Tali compiti sono:**

- **esame ed iscrizione di tutte le notizie di reato** (circa 450 al giorno), ad eccezione di quelle che la PG addetta all’Ufficio stesso può inviare direttamente ai Coordinatori dei gruppi specializzati, **con intervento – nei casi dubbi – delle valutazioni del sostituto di turno giornaliero presso l’Ufficio stesso;**

- **smistamento immediato di tutte le notizie di reato a carico di ignoti, previa loro iscrizione e formazione dei procedimenti, ai Coordinatori dei gruppi specializzati, quando le NR risultino all'evidenza riguardare le materie di competenza dei gruppi stessi** (in particolare ciò avviene per “rapine di strada”, reati in danno di fasce deboli, reati informatici, criminalità organizzata) In questi casi sono gli Aggiunti, originari assegnatari dei procedimenti, che provvedono alla assegnazione ai sostituti con annotazione della conseguente variazione dell'assegnatari;
- **iscrizione, con assegnazione al Procuratore o – come avviene dal 28 dicembre 2013 - al Procuratore Vicario, compiuta con scelta particolarmente tempestiva (sia a mano, che a mezzo di lettura ottica) per le notizie di reato relative a (o che contengano):**
  - c) sequestri da convalidare;
  - d) querele;
  - e) denunce di varia natura che contengono richieste (ad es. di tabulati, sequestro, ecc.) o che possono comunque avere sviluppi di indagine;
  - f) furti auto o comunque relative a beni che, se rinvenuti e sequestrati, potrebbero originare spese a carico dell'erario;
  - g) reati di competenza di altre Procure, alle quali – dunque – il fascicolo iscritto deve essere trasmesso;
  - h) denunce in cui viene anticipato che sarà richiesto il certificato di chiusura inchiesta.

**In tutti questi casi, come si è detto, il fascicolo iscritto viene sottoposto immediatamente all'attenzione del Sostituto di turno giornaliero all'Ufficio Ignoti, al quale viene riassegnato solo ove siano da lui ritenute necessarie particolari attività.**

**Tra le attività della Segreteria dell'Ufficio Ignoti, rientrano anche:**

- 1) la predisposizione delle minute dei decreti di convalida dei sequestri da sottoporre alla valutazione e firma del sostituto di turno;
- 2) la predisposizione delle missive di trasmissione dei fascicoli da inviare per competenza ad altra A.G. (da sottoporre alla valutazione e firma del sostituto di turno) e successivo inoltrare;
- 3) la trasmissione dei fascicoli contenenti sequestri di beni custoditi presso terzi all'uff. mod. 42 (Beni in custodia c/o terzi);
- 4) la gestione dei fascicoli relativi a sequestri di beni custoditi presso terzi secondo le seguenti linee:
  - se risulta che i beni in sequestro sono stati immediatamente e di iniziativa restituiti dalla P.G. agli aventi diritto, il fascicolo viene trattato secondo procedura ordinaria ed iscritto con assegnazione al Procuratore Vicario;

- **se il dissequestro viene compiuto di iniziativa della P.G. entro le 48 ore costituenti il termine per la convalida** (come la PG è autorizzata a fare in base a circolare del Procuratore *pro tempore* dr. Maddalena, da tempo vigente) e la Segreteria Ignoti ne abbia avuto notizia, il sostituto di turno ignoti si limita a firmare la convalida entro le predette 48 ore; entro lo stesso termine firma anche il dissequestro se non abbia ricevuto notizia di quello operato dalla P.G.. In tal caso, il fascicolo non viene inviato all'uff. mod. 42 (Beni in custodia c/o terzi) e resta comunque assegnato al PM di turno ignoti intervenuto;
  - se non è stato operato alcun dissequestro entro le 48 ore, il sostituto di turno ignoti lo emette unitamente alla convalida del sequestro. In tal caso, il fascicolo viene assegnato al PM di turno e copia del verbale di sequestro e del provvedimento di dissequestro viene inviato all'uff. mod. 42 (Beni in custodia c/o terzi) che provvede ai successivi controlli ed a quanto di sua competenza. Il PM assegnatario potrà provvedere alla richiesta di archiviazione. Per effetto di accordi con l'Ufficio GIP, peraltro, il fascicolo non può essergli inviato prima che siano trascorsi 60 giorni dal dissequestro: in tal modo sarà tendenzialmente evitata al GIP la liquidazione delle spese, che sarà operazione di competenza della Procura;
- 5) **l'esame dei seguiti, individuazione del relativo procedimento con successivo inoltro o inserimento.** Qualora si trattasse di "seguito rilevante" relativo a NR non ancora iscritta, reperimento ed iscrizione della stessa vengono effettuati con rapidità;
  - 6) **l'assistenza al p.m. di turno,** la trasmissione a mezzo fax dei decreti firmati e/o di eventuali deleghe, assegnazione ed inoltro allo stesso sostituto di turno dei fascicoli per i quali ritiene di dover disporre ulteriori attività;
  - 7) **l'esame e gestione della posta, trattazione dei fascicoli** restituiti dalle segreterie dei p.m. dopo lo svolgimento dell'attività collegata (con conseguenti richiesta di archiviazione, trasmissione per competenza, richiesta proroga, ecc.);
  - 8) **le notifiche degli avvisi** ex art. 408 c.p.p. quando è stata avanzata la relativa richiesta dalla parte denunciante o querelante (ma le notifiche riguardanti fascicoli complessi sono curate dalle segreterie dei sostituti di turno ignoti che risultino assegnatari dei procedimenti);
  - 9) **la cd. "attività di sportello"** solo per fascicolo non assegnati ai sostituti di turno ignoti, che comprende:
    - ricevimento atti dalla polizia giudiziaria
    - rapporti con avvocati (ad es., per esibizione dei fascicoli per i quali è stato notificato l'avviso ex art. 408 c.p.p.);
    - rapporti con i cittadini (ad es.: per il deposito di istanze di vario genere e/o nomine di difensore e per il rilascio di eventuali copie;

- 10) **il reperimento ed inoltro al gip dei fascicoli con richiesta di archiviazione** (o sollecito della stessa) relativamente a denunce per le quali è stata depositata istanza di **chiusa inchiesta** presso l'ufficio ricezione atti del piano terra;
- 11) **la gestione dei rapporti di intervento dei vigili del fuoco;**
- 12) **l'iscrizione di tutte le notizie di reato "non rilevanti"**, che avviene prevalentemente attraverso la lettura ottica;
- 13) **l'inoltro delle richieste di archiviazione al GIP.**

**Il Procuratore ritiene di dover sottolineare anche in questo caso che, a causa della ormai grave carenza di personale amministrativo e nonostante la dedizione e capacità del personale attualmente addetto a questi compiti, le iscrizioni delle N.R. procedono con tempi lunghi .**

**Infatti:**

- risultavano registrate, alla data del 31.12.2014, le notizie di reato, provviste di modulo che consente la lettura ottica, pervenute o depositate, fino al maggio del 2013;
- non risultavano iscritte quelle ritenute irrilevanti, sia pur pervenute in Procura con modulo che consente la lettura ottica;
- per le notizie di reato sprovviste di tale modulo – che pervengono in numero molto inferiore alle altre – la registrazione copre le notizie di reato depositate fino al gennaio del 2015.

**E' anche in notevole ritardo l'invio al GIP dei procedimenti per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione :** a causa dell'insufficienza del personale amministrativo disponibile, infatti, sono ancora pendenti molti fascicoli a causa della necessità di ricercare ed inserire eventuali seguiti, nonché per adempiere le formalità necessarie.

Ciononostante, vengono quotidianamente iscritte 300/350 N.R. a carico di IGNOTI, a fronte delle 400/450 che quotidianamente pervengono.

Naturalmente, vista la priorità assegnata ai procedimenti che richiedano valutazioni urgenti, i ritardi nella iscrizione riguardano solo notizie di reato sommariamente esaminate dal personale amministrativo e dalla P.G. distaccata presso la Segreteria Ignoti e per le quali non risulta necessaria alcuna attività investigativa, né sono richiesti provvedimenti d'urgenza.

#### **12.d : Modifiche al sistema di Iscrizione e Gestione Notizie di Reato e Procedimenti a carico di Ignoti – Cancellazione del Turno Ignoti**

Il sistema descritto appare eccessivamente complesso e determina, come si è visto, accumulo di procedimenti.

**Deve pertanto essere modificato nel modo seguente:**

- a) tutte le notizie di reato a carico di ignoti continueranno a pervenire o ad essere inoltrate alla Segreteria Ufficio Ignoti, con eccezione per quelle di competenza del “Gruppo 4 - Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati”, per cui si conferma la destinazione al Sostituto Coordinatore per quanto di competenza in ordine all’iscrizione ed assegnazione, in considerazione della particolarità della materia trattata.
- b) le notizie di reato che, a seguito di primo esame del personale di polizia giudiziaria addetto alla Segreteria, risultino destinate ad immediata richiesta di archiviazione e non richiedano provvedimenti urgenti (dissequestri inclusi), verranno registrate ed assegnate, a settimane alterne, al Procuratore ed al Procuratore Vicario, che provvederanno personalmente a sottoscrivere presso la Segreteria Ufficio Ignoti, dopo opportuna valutazione, le richieste di archiviazione predisposte in bozza, come ora, dalla Segreteria centrale Ufficio Ignoti;
- c) nell’ipotesi di cui alla precedente lett. “b”, ove il Procuratore o il Procuratore Vicario valutino necessari eventuali approfondimenti e/o non praticabile la richiesta di immediata archiviazione, trasmetteranno il fascicolo al Procuratore Aggiunto o al Sostituto coordinatore del gruppo specialistico cui eventualmente la N.R. sia riconducibile o provvederanno ad assegnazione ai sostituti con sistema automatico-ordinaria in caso di reato non rientrante in materia specialistica;
- d) le notizie di reato che, a seguito di prima scrematura e valutazione del personale di polizia giudiziaria addetto alla Segreteria, risultino attinenti materia specialistica, verranno registrate ed assegnate ai Procuratori Aggiunti o Magistrati coordinatori dei rispettivi Gruppi specializzati, i quali potranno gestirli in proprio (fino alla richiesta di archiviazione o al passaggio a Mod. 21) o riassegnarli ad altri magistrati dei gruppi rispettivamente coordinati, disponendo che – attraverso le proprie segreterie - si proceda a variazione della assegnazione ed allo smistamento dei fascicoli;
- e) invece, le notizie di reato che, a seguito di prima scrematura ad opera del personale di polizia giudiziaria addetto alla Segreteria:
  - non risultino attinenti una materia specialistica;
  - risultino di incerta riferibilità a materia specialistica o di incerta qualificazione giuridica;
  - non appaiano immediatamente definibili e non richiedano provvedimenti urgenti (sono da considerarsi provvedimenti urgenti, oltre quelli specificati sub par. “14.b”, quelli soggetti a termini di adozione ancora non scaduti e che, comunque, scadano entro le 48 h. successive alla ricezione);verranno inviate, prima della registrazione, al magistrato (Procuratore, Aggiunti o Sostituto Coordinatore) che, il giorno successivo alla ricezione,

risulti addetto al Turno Registrazione N.R. Il magistrato addetto al Turno Registrazione N.R. valuterà se autoassegnarsi il procedimento, se dispone la trasmissione al Coordinatore del Gruppo specialistico ritenuto competente o se dispone l'assegnazione ai sostituti mediante sistema automatico-ordinario. In ogni caso, il provvedimento di registrazione e assegnazione verrà trasmesso alla Segreteria Ufficio Ignoti che provvederà alla formazione del fascicolo e al suo inoltro all' assegnatario;

- f) le notizie di reato che, a seguito di prima scrematura ad opera del personale di polizia giudiziaria addetto alla Segreteria, richiedano provvedimenti urgenti (**urgenza da valutarsi secondo quanto precisato sub lett. "e" e che, comunque, non riguardi i fascicoli relativi a decessi di qualsiasi natura che devono essere assegnati al sostituto addetto al "Turno arresti, fermi, omicidi e decessi"** secondo quanto previsto nel par. "14.a"), verranno registrate ed assegnate al magistrato addetto nello stesso giorno al Turno urgenze (vedi appresso sub par. "14.b"). Il medesimo magistrato (che provvederà a risolvere eventuali dubbi in ordine agli estremi della iscrizione) si recherà presso la Segreteria Ufficio Ignoti per la valutazione degli atti e la sottoscrizione dei provvedimenti di urgenza riguardanti i procedimenti contro ignoti (convalida di sequestri, o decreti di sequestro e dissequestro o altri eventualmente richiesti dalla PG o comunque urgenti). Nel caso ritenesse che il fascicolo riguardi materia specialistica, lo trasmetterà all'Aggiunto o Sostituto Coordinatore del Gruppo ritenuto competente che assumerà le sue determinazioni (non esclusa la restituzione del fascicolo al magistrato addetto al Turno urgenze, al quale – in tal caso – sarà definitivamente assegnato);
- g) la segreteria centralizzata Ufficio Iscrizione Ignoti continuerà a svolgere le funzioni allo stato attribuitele in conseguenza dell'abolito Turno Ignoti.

**Pertanto, con decorrenza immediata:**

- **devono ritenersi in vigore le regole elencate nel presente par. "12.d" in ordine a iscrizione e gestione notizie di reato e procedimenti contro ignoti;**
- **viene cancellato il "Turno Ignoti" per i sostituti, in quanto inglobato nel Turno Urgenze.**

### **13:Modiche ai criteri di iscrizione, gestione e definizione degli atti che non contengono notizie di Reato (Fascicoli iscritti a Mod. 45)**

La prassi attualmente in vigore presso questa Procura riguardante i procedimenti iscritti a Mod. 45, consistente sia nell'iscrivere un numero eccessivo di tali fascicoli, sia nel chiedere che la loro archiviazione venga disposta dal G.I.P., è sicuramente da modificare.

Naturalmente, quanto al secondo rilievo, è sicuramente apprezzabile l'evidente ratio della scelta, cioè quella di consentire l'intervento di un controllo giurisdizionale sulla decisione di archiviare il procedimento adottata da parte del PM (scelta in astratto praticabile secondo quanto precisato recentemente nella Corte di Cass. Sez. I<sup>^</sup>, sent. N. 42884 del 21.10.2009, richiamata nella circolare ministeriale DAG – Dir. Gen. Giustizia Penale del 21.4.2011 per precisare che tale scelta non comporta di per sé rilievi disciplinari e costituisce esercizio di attività giudiziaria non sindacabile in sede amministrativa), ma – nello stesso tempo – si può obiettare che, quando ciò appare doveroso o opportuno (cioè in presenza di una notizia che, sia pur in termini molto generici o indiretti, sembri far riferimento ad un reato), i fascicoli iscritti a Mod. 45 dovrebbero prima essere re-iscritti a Mod. 21 o Mod. 44, cioè, rispettivamente contro indagati noti o ignoti.

Per giustificare la prassi in atto non possono essere sufficienti le specifiche ragioni che giustificano la predetta prassi all'interno di alcuni gruppi specializzati : ad es., l'alto numero di denunce ed esposti a carico di magistrati del distretto di Genova (rispetto ai quali è competente ex art. 11 cpp questa Procura) che spesso appaiono infondati; o l'alto numero di fascicoli per reati in danno di bambini in età prescolare; o, ancora, l'alto numero di fascicoli per ipotesi di reati in danno della P.A. che richiedono indagini prima di poter essere iscritti a carico di indagati noti; o, infine, l'alto numero di fascicoli contenenti mere sentenze dichiarative di fallimento.

Lo scrivente Procuratore della Repubblica, cui risale anche la responsabilità di definire le modalità di iscrizione, ritiene comunque di doversi conformare ai seguenti provvedimenti che ribadiscono l'uso accorto della registrazione di atti a Mod. 45 e, in caso ciò avvenga, la necessità di archiviazione interna, senza che debba formularsi richiesta da inoltrare al G.I.P.:

- 1) risposta a quesito del CSM del 15.7.2009 (Individuazione delle notizie da iscriversi al Registro Mod. 45);
- 2) citata circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 21.4.2011 (Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato : modello 45), che richiama quella ministeriale n. 533 del 18 ottobre 1989;
- 3) interventi sul tema del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del 28.5.2010 (relazioni di cui all'art. 6 D. L.vo 20 febbraio 2006 n. 106) e del 18.7.2011 (Applicazione dell'art. 6 D. L.vo 20 febbraio 2006 n. 106) .

Conseguentemente, sono state già emesse (con ordine di servizio n. 16/2015 del 14 aprile 2015) - e vengono qui confermate - **le seguenti direttive in ordine ai fascicoli da iscrivere o iscritti a Mod. 45 ed alla loro gestione e definizione:**

- a) si devono usare criteri rigorosi nell'iscrizione di fascicoli a Mod. 45, non essendone prevista l'archiviazione con provvedimenti giurisdizionali, ma solo con atto interno ed invio all'archivio della Procura, come senz'altro si deve fare per i seguenti atti da iscrivere a Mod. 45:
- denunce o esposti all'evidenza provenienti da persone mentalmente squilibrate;
  - sentenze dichiarative di fallimenti che non diano luogo a procedimenti per bancarotta o per altri reati fallimentari;
  - atti relativi a morti naturali;
  - referti medici da cui non emergano reati, i quali potranno essere iscritti per "blocchi" giornalieri in unico procedimento purchè risulti la data di arrivo in Procura e l'identità delle persone cui i referti si riferiscono. Sarà così possibile disporre l'archiviazione interna con un unico provvedimento del P.M.;
- b) saranno pure iscritte nel Registro Mod. 45 le segnalazioni relative a perquisizioni di iniziativa della PG con esito negativo e senza denuncia, nonché quelle per fermi con accompagnamento nei propri uffici della PG a fine di identificazione di cittadini italiani e stranieri ex art. 349 cpp o art. 11 L. 18.5.1978 n. 191 (fatti per cui – invece – attualmente non si procede neppure all'iscrizione a Mod. 45, poiché gli atti relativi vengono semplicemente conservati in segreteria);
- c) nel Registro Mod. 45 saranno iscritti poi esposti e denunce contro magistrati del distretto di Genova (di competenza ex art. 11 cpp di questa Procura della Repubblica) solo ove il fatto descritto non sia astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di reato, condizione ricorrente, ad es., nella prospettata irregolarità o ingiustizia di una decisione, mentre potrà iscriversi nel Reg. Mod. 21 la denuncia con la quale taluno assuma – anche in modo manifestamente inattendibile, inverosimile o calunnioso – che un provvedimento sia stato l'effetto di un atto di corruzione o di altro reato, salva naturalmente la successiva possibilità di rapida definizione procedimentale con le modalità previste dal Codice di rito: esattamente in tal senso si veda la nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 9.1.2012 (*Nota in data 21 aprile 2011 sull'utilizzo del registro degli atti non costituenti notizie di reato - modello 45. Osservazioni in ordine alle denunce presentate contro magistrati*)
- d) nel Registro Mod. 45 saranno anche iscritti esposti e denunce contro magistrati del distretto di Torino che saranno inviati ex art. 11 cpp alla

Procura della Repubblica di Milano per le determinazioni di competenza. Ciò in quanto la valutazione dei fatti oggetto di simili esposti o denunce, anche in relazione alla loro eventuale qualificazione giuridica, non compete a questo Ufficio;

- e) nel Registro Mod. 45 saranno anche iscritti gli esposti dei “denunzianti abituali”;
- f) nel Registro Mod. 45 saranno anche iscritti gli esposti di cui sia comunque dubbia la modalità di iscrizione in base ai criteri sin qui indicati.

Nel caso in cui, all’interno del fascicolo iscritto a Mod. 45, sia presente una richiesta del denunciante o esponente di ricevere avviso ex art. 408 cpp, e non siano emersi elementi per la iscrizione a mod. 21 – 44, si potrà dare comunicazione al richiedente stesso (salvo i casi in cui l’atto proveniente dal richiedente stesso ed eventuali precedenti ne denotino squilibrio mentale o abitudine alla serialità dell’esposto o l’insussistenza della qualità di persona offesa ex art. 408 cpp) che la denuncia è stata archiviata a Mod. 45 non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di reato. Ricevute le eventuali osservazioni, il PM valuterà la necessità dell’eventuale iscrizione del fascicolo a Mod. 21 o 44 per poi – in caso di diversa iscrizione ed ove persistesse la sua convinzione di non configurabilità di reati – inoltrare richiesta di archiviazione al GIP e consentire il controllo giurisdizionale sulle valutazioni del PM .

**Pertanto, in tema di assegnazione dei procedimenti da iscrivere a Mod. 45, si stabilisce quanto segue.**

La Segreteria Notizia di Reato ed Iscrizioni, qualora non emerga con chiarezza una notizia di reato, trasmetterà gli atti, per la eventuale iscrizione al Mod. 45:

- al Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo 5 – “Diritto Penale dell’Economia” se relativi a materia Fallimentare
- al Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo 8 - “Reati contro la Pubblica Amministrazione e procedimenti ex art. 11 c.p.p” se trasmessi a quest’ufficio ai sensi di tale norma;
- al Sostituto di Turno Arresti, Fermi, omicidi e decessi o a quello di turno Urgenze se rispettivamente relativi ai decessi o alle perquisizioni di iniziativa della P.G. con atti da convalidare (vedasi lett. “b” dell’elenco di cui alla pagina precedente).

La Segreteria Notizia di Reato ed Iscrizioni trasmetterà tutti gli altri atti (compresi quelli dai quali non emerga con chiarezza una notizia di reato) al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto o ai Sostituti Coordinatori secondo l’ordine giornaliero del “*Turno Iscrizione Notizie di Reato*”.

Il Procuratore, l’Aggiunto o il Sostituto di turno tratteranno direttamente quelli di immediata definizione o che devono essere trasmessi per competenza ad altra autorità

giudiziaria ovvero ne disporranno la iscrizione nei Mod. 21 o 44, qualora ne ricorrano le condizioni, procedendo alla assegnazione in ordinario automatico o trasmettendo il fascicolo al Procuratore Aggiunto o magistrato coordinatore del dipartimento specializzato ritenuto competente per materia.

### **Definizione dei procedimenti iscritti a Mod. 45**

Tutti i procedimenti saranno iscritti nel Reg. Mod. 45 sulla base dei provvedimenti predetti ad opera della Segreteria Notizia di Reato ed Iscrizioni e da questa restituiti agli assegnatari.

Successivamente, secondo le linee esposte nel presente paragrafo, saranno oggetto di **provvedimento di archiviazione interna qualora l'assegnatario pervenga alla conclusione secondo cui si tratta di atti non contenenti alcuna notizia di reato**: in tal caso, dunque, non vi sarà necessità di controllo giurisdizionale e di trasmissione di richiesta di archiviazione al G.I.P., che, invece, nelle forme di legge, potrà riguardare i procedimenti originariamente iscritti a Mod. 45 e poi iscritti a Mod. 21 o 44.

### **13.a: Criteri di iscrizione, gestione e definizione degli esposti anonimi (Fascicoli iscritti a Mod. 46)**

La trattazione e registrazione degli esposti anonimi, attraverso l'uso di un'apposita procedura informatica, sono state già oggetto dell'apposita circolare n. 73/11/Int. del 12.11.2011 del Procuratore della Repubblica *pro tempore*, dr. Caselli, in base alla quale, ai fini della loro iscrizione e trattazione (con possibilità di approfondimenti, riassegnazioni e nuove registrazioni come N.R.), le notizie anonime riguardanti materie specialistiche sono inviate agli Aggiunti o Sostituti Coordinatori dei rispettivi Gruppi mentre quelle ordinarie sono trasmesse al Proc. Aggiunto Coordinatore del Gruppo P.A., dr. BECONI, coadiuvato dalla sua segreteria responsabile della tenuta del Registro Anonimi "Ordinari" e del relativo Archivio.

Le disposizioni oggetto di tale circolare, comprese quelle relative alla distruzione degli anonimi stessi ed ai compiti conferiti al dr. Beconi ed alla sua segreteria, vengono qui confermate con la seguente unica specificazione: poiché, ai sensi dell'art. 240 cpp i documenti anonimi possono essere acquisiti ove costituiscano corpo del reato o provengano dall'imputato e possono comunque, per effetto degli elementi che contengono, "*stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dell'anonimo possono ricavarsi gli elementi utili per l'individuazione di una notizia criminis*" (Cass. IV, sent. 30313 del 10.8.05, rv. 232021); poiché tra i dati conoscitivi acquisibili può anche ipotizzarsi il riconoscimento da parte di chi lo ha formato della paternità dell'anonimo (che, in tal modo, cessa di essere tale); i magistrati dell'ufficio procederanno a quanto previsto dall'art. 240 e 333 u.c. cpp, art. 108 disp. att. Cpp,

art. 5 reg. cpp, e dalla citata circolare interna del 12.11.2011, dopo avere verificato la assoluta inidoneità dell'anonimo a costituire corpo di reato, la impossibilità di attribuzione del medesimo ad indagati o di riconoscimento di paternità da parte di terze persone. Restano ovviamente utilizzabili nei termini di legge i documenti – di cui sia accertata la genuinità e l'attribuibilità, eventualmente anche istituzionale – inviati anonimamente a questo Ufficio o di cui l'Ufficio riceva conoscenza.

-----oOo-----

**14. I “TURNI” DEI MAGISTRATI DELLA PROCURA  
(diversi da quelli di udienza): situazione attuale e modifiche**

**Istituzione dei seguenti due turni:  
“TURNO ESTERNO ARRESTI, FERMI, OMICIDI e DECESSI”  
e “TURNO URGENZE”**

**Si rimanda ai paragrafi “7.b” e “11.a” per le ragioni e i provvedimenti:**

- **con cui sono stati rispettivamente soppressi** il turno arresti e fermi per reati di competenza del Gruppo Sicurezza Urbana e il turno di registrazione delle notizie di reato di Fascia “B” ;
- **con cui sono stati istituiti:**
  - a) il turno giornaliero di iscrizione delle notizie di reato (cui sono preposti il Procuratore della Repubblica, i 6 Aggiunti ed il Sostituto Coordinatore dr. Guariniello);
  - b) il turno settimanale di iscrizione delle notizie di reato di competenza della Sezione Affari Semplici, cui sono preposti i magistrati dell'Ufficio e, in alternativa e se necessario, il Sost. Coordinatore dr. Pacileo .

**Seguono ora le ragioni ed i provvedimenti con cui vengono istituiti il “turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi” e il “turno urgenze”.**

**14.a: “Turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi”**

E' questo il primo dei due nuovi Turni (o turni diversamente disciplinati) previsti per tutti i Sostituti, salvo gli esoneri appresso indicati in par. 16 o quelli che saranno eventualmente disposti dal Procuratore, d'intesa con i coordinatori dei dipartimenti,

in relazione a particolari e contingenti impegni d'indagine, di udienza o per gravi motivi personali.

Il nuovo turno di cui qui si tratta viene istituito anche a seguito dell'assorbimento in altri gruppi specializzati delle competenze del gruppo Sicurezza Urbana, ai cui componenti, secondo il precedente sistema, era attribuito il compito di trattare le richieste di convalida e provvedimenti vari conseguenti ad arresti e fermi per i soli reati di competenza del gruppo stesso.

Tale sistema, anche a prescindere dalla cancellazione del precedente "Gruppo Sicurezza Urbana", presentava delle criticità connesse al fatto che i sostituti che ne facevano parte erano competenti solo per le convalide ed altri provvedimenti connessi agli arresti e fermi, mentre erano i sostituti di un diverso turno a riceverne notizia di arresti e fermi, senza poi doversi occupare del successivo iter procedurale.

Con la conseguenza che i magistrati addetti alle convalide nulla conoscevano di quanto aveva determinato arresti e fermi, rispetto ai quali non avevano neppure impartito alcuna disposizione.

**Viene dunque istituito il "Turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi" secondo le seguenti modalità:**

un Sostituto Proc. è reperibile per 24 ore (dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno successivo), anche attraverso un recapito telefonico mobile per intervenire in ordine ad arresti, fermi di P.G. (inclusi i fermi con accompagnamento negli uffici di PG per identificazione ex artt. 349 cpp ed 11 L. 18.5.1978 n. 191), nonché per omicidi e decessi (come si dirà appresso).

A tal fine:

- **per gli arresti e fermi, il parametro di riferimento per la individuazione del sostituto di turno e dell'assegnazione dei relativi procedimenti (anche ai fini della competenza a richiedere le convalide) è costituito dall'ora e dal giorno in cui gli arresti e i fermi sono intervenuti** (e non, invece, da quelli della redazione o della ricezione dei verbali e delle relative informative in Procura);
- **tutti i procedimenti trattati durante il turno esterno arrestati rimarranno, in ogni caso, assegnati al Sostituto di turno** (salvo quelli per omicidi colposi e per decessi non conseguenti a reato, come si dirà) che provvederà agli adempimenti relativi all'iscrizione, alle richieste di convalida etc.. Saranno invece trasmessi ai Procuratori Aggiunti (dopo l'espletamento delle procedura di convalida) solo quei procedimenti per i quali particolari esigenze di complessità o connessione con precedenti indagini, vagliate d'intesa con i medesimi Aggiunti, ne consiglieranno la trattazione ad opera di uno dei magistrati componenti i gruppi specializzati, eventualmente anche in co-assegnazione con il sostituto di turno intervenuto (in tal caso, saranno i

Procuratori Aggiunti o Sostituti coordinatori a disporre l'assegnazione o la co-assegnazione);

- **nei casi in cui il fermo sia stato disposto dal PM ai sensi del co. 1 art. 384 cpp**, la successiva procedura di convalida sarà comunque seguita dal PM procedente indipendentemente dal giorno e dall'ora dell'esecuzione dell'ordine di fermo;
- **i fascicoli con detenuti che perverranno da altri Uffici Giudiziari e per i quali sia necessario a rinnovo della misura ex art. 27 c.p.p.** saranno di regola presi in esame dal Sostituto che sia di "Turno Esterno Arresti e Fermi" nel giorno dell'arrivo in Procura del procedimento. Egli provvederà in ogni caso in ordine alla eventuale richiesta di rinnovazione delle misure cautelari e quindi alla successiva definizione del procedimento salvo si tratti di casi di particolare complessità di competenza di altro Gruppo nel qual caso il fascicolo sarà trasmesso all'Aggiunto o sostituto Coordinatore del relativo Gruppo specializzato, per le opportune valutazioni, anche in ordine alla possibile coassegnazione;
- per quanto concerne la **trattazione degli arrestati e dei fermati**, la richiesta di convalida (al Gip o, in sede di direttissima contestuale, ex artt. 449 o 558 c.4 c.p.p.) dovrà essere curata – anche grazie all'ausilio dell'ufficio arrestati – con la dovuta attenzione (facendo riferimento, in caso di necessità, all'Aggiunto Coordinatore del "Gruppo Criminalità organizzata comune-Sicurezza Urbana"): in particolare accertando nei casi dubbi la reale identità fisica del soggetto, anche disponendo analisi dattiloscopiche, onde evitare che sfugga l'esistenza di eventuali precedenti penali o anche solo di sentenze emesse in 1° o 2° grado e comunque in modo da poter adeguatamente evidenziare al Giudice la sussistenza di esigenze che giustificano una misura cautelare;
- qualora le circostanze del fatto per cui è avvenuto l'arresto (o il fermo) siano sintomatiche di abitudine nel reato e/o di un inserimento del soggetto in una sia pur embrionale struttura delinquenziale, il sostituto di turno dovrà segnalarlo al Coordinatore del gruppo Criminalità Comune e Sicurezza Urbana, affinché valuti l'opportunità di coassegnare il fascicolo ad un Sostituto del gruppo medesimo.

**Si è ritenuto di attribuire al sostituto addetto al Turno esterno in questione anche ogni competenza inerente ad omicidi volontari, morti sospetti e decessi verificatisi nelle 24 ore di durata del turno, anche a seguito di omicidi colposi,** per cui la P.G. ritenga necessario l'avviso al P.M. (salvo quelli connessi a incidenti sul lavoro e colpa medica di cui al paragrafo 14-c).

**Ciò in quanto:**

- a) **i reati di omicidio portano spesso all'arresto in flagranza o in "quasi flagranza" di chi ne è responsabile;**
- b) **non sempre è possibile distinguere immediatamente il caso di decesso per cause naturali o sospette, o il caso di omicidio colposo da quello di decesso conseguente ad omicidio volontario.**

Nei casi di omicidio volontario o di morte sospetta, il Sostituto, oltre ad impartire già per telefono le prime direttive, valuterà se recarsi sul luogo dei fatti per assicurare che nessuno degli adempimenti di rito venga trascurato.

I procedimenti per gli omicidi volontari saranno di norma assegnati al sostituto di turno che se ne è occupato o che ne è stato informato nella immediatezza dei fatti, con eventuale co-assegnazione a magistrato di altro gruppo specializzato, qualora l'omicidio sia riconducibile a materia di competenza dei Gruppi specializzati nn. 1, 2 e 9 e, comunque, sempre a seguito di valutazione dell'Aggiunto o Sostituto Coordinatore del gruppo competente o del sost. dr.ssa Caputo per gli omicidi di criminalità organizzata comune non mafiosa.

A tal fine, il sost. di turno informerà gli Aggiunti o i Sostituti Coordinatori dei gruppi specializzati ritenuti competenti o il Sost. Proc. dr.ssa Patrizia Caputo, qualora l'omicidio possa essere riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata comune non mafiosa.

I procedimenti relativi ad omicidi colposi (salvo – si ripete - quelli connessi a incidenti sul lavoro e colpa medica di cui al paragrafo 14-c), pur dopo le disposizioni eventualmente impartite dal sostituto di Turno arresti, fermi, omicidi e decessi (tra cui quelle sulla destinazione della salma per autopsie giudiziarie), verranno trasmesse al magistrato (Procuratore, Aggiunti o Sostituto coordinatore) addetto al Turno Registrazione N.R. **che provvederà ad assegnazione in automatico ordinario, annotando, in caso di eventuali urgenze, la necessità di assegnazione tra i sostituti presenti in sede. La segreteria Ufficio Iscrizione N.R. curerà la sollecita trasmissione all'assegnatario del fascicolo processuale.**

Gli atti relativi ai decessi per i quali il PM di turno esterno sia stato consultato dalla PG in orario notturno e che non risultino conseguenti a reati, dopo che lo stesso sostituto di turno esterno avrà provveduto ad impartire le disposizioni e ad emettere gli eventuali necessari provvedimenti (**con l'ausilio dell'unità della Sezione di P.G. coordinata dal Proc. Agg. Dr. Beconi**) saranno successivamente trasmessi al predetto Procuratore Agg. Dr. A. Beconi che provvederà alla iscrizione a Mod. 45 (se non intervenuta prima) ed alla assegnazione (anche a se stesso) attraverso l'Ufficio Iscrizione delle Notizie di Reato. Lo stesso Dr. Beconi provvederà alla definizione del procedimento iscritto a Mod. 45 con proprio provvedimento.

**Si rimanda al successivo par. “14.b”, per le condizioni e modalità del possibile intervento del sostituto addetto al “Turno Urgenze” in ausilio o sostituzione del sostituto addetto al Turno Arresti, Fermi, Omicidi e Decessi.**

#### **14.b: “Turno urgenze”**

La delicatezza dei compiti del Pubblico Ministero a seguito di arresti, fermi, omicidi e decessi, nonché la necessità di esaurirli – ai fini delle procedure di convalida per arresti e fermi – entro termini ristretti, impongono di creare un separato **turno per le urgenze quotidiane e per le emergenze che si possono manifestare durante l’orario di ufficio. Il sostituto di turno-urgenze, dunque, non è competente per le attività proprie del collega di turno esterno, se non per la ipotesi eccezionale appresso indicata.**

**In particolare, il sostituto addetto al “Turno urgenze” sarà competente, per le attività appresso indicate:**

- a) **richieste urgenti presentate dalla P.G. (nell’orario di ufficio)** di autorizzazione a perquisizione relativamente a notizie di reato non ancora registrate e comunque non relative al “Turno arresti, e fermi”, di nulla osta alle espulsioni, di autorizzazione ad espianti di organo, di trasfusioni ematiche e di T.S.O. (richieste, queste ultime, che, pur se non di competenza dell’A.G., potranno essere prese in considerazione, anche ai fini di eventuali pareri richiesti, ove collegate a notizie di reato);
- b) **valutazione e trattazione di ulteriori richieste urgenti (pervenute nell’orario di ufficio)** quali quelle di intercettazioni telefoniche e richieste di autorizzaziome ad acquisizione di tabulati per procedimenti da iscrivere; convalida di atti di iniziativa della P.G. non di competenza della Sezione Affari Semplici. Nell’ipotesi in cui i termini per la convalida del sequestro siano scaduti provvederà ad emettere il provvedimento di sequestro o di restituzione dei beni oggetto del provvedimento di P.G.;
- c) **formulazione di pareri sulla libertà personale di indagati e imputati in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento cui l’istanza si riferisce, e del suo Aggiunto di riferimento;**
- d) **adempimenti urgenti riguardanti fascicoli a carico di Ignoti secondo quanto precisato nel par. “12.d”, lett. “e” ed “f”.**

In relazione a tutte queste attività, il **criterio di riferimento** per la individuazione del magistrato di turno urgenze competente è la data di ricezione in Procura degli atti relativi agli adempimenti predetti .

**Il sostituto di Turno Urgenze, potrà, nell'arco delle 24 ore del proprio turno, essere chiamato a svolgere attività proprie del Sostituto addetto al "Turno arresti, fermi, omicidi e decessi", quando questi si trovi nella impossibilità di farvi fronte in ragione di eventi non prevedibili e/o che richiedano assorbente impegno** (ad esempio, fatti delittuosi di eccezionale gravità o elevatissimo numero di arresti o fermi) tale da impedirgli di dedicarsi alle altre attività di competenza del Turno Esterno Arresti, Fermi, Omicidi e Decessi .

L'impedimento o la eccezionale emergenza sopravvenuti saranno segnalati al Sostituto addetto al "Turno Urgenze" da quello addetto al "Turno Arresti, Fermi, Omicidi e Decessi", che ciò segnalerà – solo se necessario - anche alla Polizia Giudiziaria.

A tal fine, il sostituto di Turno urgenze, anche attraverso un recapito telefonico mobile, sarà reperibile per la Polizia Giudiziaria che a lui, però, dovrà rivolgersi solo nei predetti casi di eccezionale emergenza segnalati dal Sostituto di turno Arresti, Fermi, Omicidi e Decessi o per eventuale irreperibilità di quest'ultimo.

Il Turno d'urgenza per la giornata domenicale è previsto solo per la descritta eccezionale necessità di supporto al sostituto di Turno arresti, fermi, omicidi e decessi e non per gli ulteriori ordinari adempimenti d'ufficio, propri delle giornate non festive.

Tutti i nuovi procedimenti trattati per provvedimenti d'urgenza rimarranno assegnati al Sostituto di "Turno Urgenze" che provvederà anche agli adempimenti relativi all'iscrizione, ad eccezione di quelli di competenza dei gruppi specializzati (che saranno trasmessi, dopo le eventuali convalide, ai Procuratori Aggiunti che rispettivamente li coordinano), nonché di quelli relativi agli omicidi volontari, omicidi colposi ed ai decessi non conseguenti a reato (si veda sul punto quanto precisato a pag.162), nonché di quelli di cui al successivo par.14.c).

Per ogni esigenza concernente le materie specializzate, il Sostituto di turno urgenze potrà consultarsi con l'Aggiunto o magistrato coordinatore del gruppo di riferimento o, in caso di sua assenza, con altro Aggiunto (quello di turno) o con il Procuratore.

I sostituti addetti al turno urgenze, infine, si avvarranno degli ufficiali di P.G. addetti al proprio ufficio, per "filtrare" e trattare tutti quei casi di persone, spesso squilibrate o non totalmente lucide, che si recano in Procura affermando di voler assolutamente parlare con un magistrato.

Non si ritiene, infatti, di dover confermare la previsione di un *turno ad hoc* da parte di ufficiali di PG preposti a tale opera di "filtro" . **Tale turno, pertanto, viene soppresso.**

#### **14.c: “Turno decessi e urgenze per infortuni sul lavoro e colpa medica”**

Per quanto riguarda i decessi conseguenti ad infortuni sul lavoro ed a sospetta colpa professionale medica, nonché per qualsiasi urgenza relativa a tali settori, conformemente alla prassi attuale ed in considerazione della specializzazione richiesta, è confermata la scelta di un ulteriore Turno, della durata di una settimana e predisposto dal Coordinatore del Gruppo 4, tra i sostituti componenti tale Gruppo. Questo turno assumerà la denominazione “Turno decessi e urgenze per infortuni sul lavoro e colpa medica”.

Dunque, dalla data di entrata in vigore delle presenti nuove linee organizzative, il “turno colpa medica” cesserà di essere operante quale competenza del gruppo P.A. come era fino a questo momento.

Salvo diversa e motivata scelta del Coordinatore del Gruppo 4- Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati, i sostituti addetti addetti a tale turno saranno assegnatari dei procedimenti per fatti trattati durante il turno in questione.

## **15. Le udienze dinanzi agli organi giudicanti: situazione attuale e modifiche**

In sintesi, si riproducono di seguito le disposizioni vigenti in materia, come desumibili dalle Linee guida del 15.7.2013 (che con il presente provvedimento si modificano).

Erano fino a questo momento previste regole collegate alla distinzione dei reati in “Fascia A” e “Fascia B”. A prescindere dalla cancellazione di tale distinzione, le **disposizioni in tema di udienze vengono qui confermate con le seguenti precisazioni.**

### **15.a: Udienze penali ordinarie cui sono destinati Sostituti**

- **i Sostituti del Procuratore della Repubblica, eserciteranno le funzioni di PM:**

- 1) nelle udienze preliminari dinanzi al Giudice Per le Udienze Preliminari** (si rimanda appresso per i casi in cui per tali udienze potranno essere designati i V.P.O);
- 2) innanzi al G.U.P nelle udienze da celebrarsi con rito abbreviato** (si rimanda appresso – par. “15.b” - per i casi in cui per tali udienze potranno essere designati i V.P.O);
- 3) nella fase dibattimentale per le udienze dinanzi alla Corte d’Assise ed al Tribunale Collegiale;**
- 4) nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale monocratico, nel caso di udienze relative a procedimenti provenienti da udienza preliminare** (si rimanda appresso per i casi in cui per tali udienze potranno essere designati i V.P.O);
- 5) nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale monocratico relative a procedimenti personalizzati** (anche se le indagini preliminari siano state definite con citazione diretta) : trattasi dei procedimenti che i sostituti stessi ritengano di dover personalmente trattare anche in dibattimento (ad es., in quanto riguardanti indagini di particolare gravità o complessità, sia per numero e tipo di imputati e di imputazioni, sia per eventuali delicati profili sia di fatto che di diritto sostanziale e sia, infine - quale indice sintomatico ma non decisivo ai presenti fini - per la voluminosità degli atti).

In vista delle conseguenti “**udienze personalizzate**”, l’annotazione della personalizzazione del futuro dibattimento dinanzi al Tribunale monocratico figurerà sul provvedimento definitorio della fase delle indagini preliminari e sulla copertina del fascicolo destinato al

dibattimento (così da consentire al Tribunale una appropriata fissazione della data del medesimo).

In generale, comunque, sulla personalizzazione dei procedimenti (e delle udienze) si rimanda a quanto appresso specificato in tema di gestione delle udienze).

**15.b: Possibilità di delegare ai VPO le funzioni di P.M. in udienze preliminari, in udienze con rito abbreviato, ed in udienze dinanzi al tribunale monocratico provenienti da udienza preliminare**

**Le “Linee guida del 15.7.2013” prevedevano la possibilità che le funzioni di P.M. nelle udienze preliminari e nelle udienze dinanzi al tribunale monocratico provenienti da udienza preliminare potessero essere esercitate solo in via eccezionale dai V.P.O..**

Questa la motivazione che figura nel provvedimento del 15.7.2013:

*“Si è a lungo discussa in passato la possibilità, per i V.P.O., di sostenere l'accusa, nel corso dell'udienza preliminare, nei procedimenti che, pur essendo di competenza del giudice monocratico, prevedono l'udienza preliminare<sup>36</sup>. È noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione<sup>37</sup>, i Vice Procuratori Onorari hanno la capacità di stare in giudizio in tutti i procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica, essendo solo un “criterio” quello di non assegnarli alle funzioni di pubblico ministero in procedimenti diversi da quelli di cui all'art. 550 c.p.p. e che, secondo il parere del Ministero della Giustizia sollecitato proprio da questa Procura con apposito quesito, i V.P.O. potrebbero pure partecipare alle udienze preliminari ed a quelle svolgentesi davanti al GIP o al GUP per la celebrazione del giudizio con “rito abbreviato”. Peraltro la prassi seguita da questo ufficio è quella di non delegare le funzioni di Pubblico Ministero ai V.P.O. per le udienze preliminari e per le udienze dibattimentali monocratiche relative a reati per cui è prevista l'udienza preliminare. A tutte tali udienze, dunque, dovranno partecipare i Sostituti titolari del fascicolo.*

*Eventuali deroghe saranno autorizzate specificamente, in ragione di eccezionali esigenze dell'Ufficio, dal Responsabile dell'Ufficio dei V.P.O. dr. Vincenzo PACILEO.”*

**Tali disposizioni vengono qui ribadite e, dunque, le funzioni di Pubblico Ministero non saranno delegate ai V.P.O. per le udienze preliminari, per quelle da celebrarsi con rito abbreviato (salvo i casi, in cui le funzioni saranno delegabili, di giudizio abbreviato richiesto ai sensi dell'art. 555 co. 2 c.p.p. dopo il decreto di citazione diretta a giudizio) e per le udienze dibattimentali monocratiche relative a reati per cui è prevista l'udienza preliminare.**

**A tali udienze, pertanto, dovranno partecipare i Sostituti titolari dei procedimenti da trattare nelle udienze stesse. Eventuali deroghe saranno autorizzate specificamente, in ragione di eccezionali esigenze dell'Ufficio o di impedimento del Sostituto titolare del procedimento, dal Coordinatore dei V.P.O. dr. Vincenzo PACILEO.**

<sup>36</sup> Primo tra tutti, come è noto, il reato di art.73 DPR 309/90.

<sup>37</sup> V. Sez. IV, 5 maggio 2000, (c.c. 11 aprile 2000 n. 2361), p.m. in proc. Del Gallo.

## **15.c: Gestione delle udienze penali ordinarie e personalizzazione dei procedimenti e delle udienze**

**Quanto alle “gestione” delle udienze penali e alla “personalizzazione” dei procedimenti, si riproducono di seguito le disposizioni desumibili dalle Linee guida del 15.7.2013, ispirate alla condivisibile necessità di assicurare, attraverso il coordinamento dell’Ufficio requirente e del Tribunale:**

- a) la celebrazione di udienze con modalità differenziate in funzione della tipologia dei processi;*
- b) la presenza in udienza del Pubblico Ministero che ha gestito le indagini preliminari.*

### **5.2 - LE UDIENZE “TRADIZIONALI”**

***Il sostituto togato sosterrà ... l'accusa in tutte le udienze per i reati di competenza collegiale e per quelli di competenza monocratica non conseguenti a citazione diretta di cui ha seguito personalmente le indagini.***

*La cosiddetta “personalizzazione del fascicolo” – per cui il P.M. delle indagini sostiene l'accusa anche nella fase del giudizio - era prevista, perlomeno come tendenza da perseguire, dall'art. 3 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale<sup>38</sup>; ma è stata abrogata dall'art. 7 comma 1 lett. b) del D.L.vo 20/02/2006 n.106.*

*Tuttavia, questo Procuratore è convinto dell'assoluta bontà del principio della “personalizzazione del fascicolo”. E, dunque, intende proseguire (ed eventualmente affinare) il modello organizzativo introdotto presso la Procura della Repubblica di Torino sin dall'entrata in vigore del Codice del 1989.*

*È appena il caso di ricordare i più evidenti pregi di tale sistema organizzativo: minori perdite di tempo per preparare i processi, maggiore efficacia per l'accusa, maggiore garanzia per il Tribunale quanto ad un approfondito svolgimento del dibattimento, incremento del ricorso ai riti alternativi (come diretta conseguenza della maggiore conoscenza del fascicolo da parte del P.M. che sostiene l'accusa), maggiore uniformità di richieste da parte dell'accusa per situazioni analoghe e possibilità, anche per le Difese, di poter contare su una giurisprudenza nota e costante.*

*Il problema dunque è di tipo organizzativo: si tratta di individuare una gestione delle udienze che consenta la effettiva realizzazione del principio della “personalizzazione del fascicolo”. E ciò può essere fatto solo con una sintonia organizzativa di Procura e Tribunale per concretizzare tale assetto.*

*Sin dal 1995 la realizzazione di questo assetto è affidata ad una procedura informatica notevolmente evoluta che nel programma 2006/2007 del Procuratore Maddalena veniva così descritta:*

---

<sup>38</sup> Del resto anche il C.S.M. aveva ribadito la validità di tale principio, prevedendo, nella circolare 15 dicembre 2005 n. 144/FT/2004 (sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007) che: “la necessità di assicurare la continuità della designazione del sostituto o dei Sostituti originariamente incaricati per le indagini in tutte le fasi del medesimo grado richiede che intervengano tra Procuratore della Repubblica, Presidente della sezione G.I.P. e Presidente del Tribunale i necessari accordi, allo scopo di consentire l'adozione di moduli organizzativi che rendano possibile in linea tendenziale la partecipazione all'udienza del magistrato che ha diretto l'indagine.”

*“Per consentire la presenza in udienza del PM che ha condotto le indagini va preliminarmente preso atto che solo raramente un processo si chiude in una sola udienza ; dunque, ogni tentativo di assicurare la presenza del PM all’udienza dove il processo per il quale ha condotto le indagini viene trattato si scontra con la necessità di assicurare la sua presenza anche nelle udienze successive, quelle alle quali il processo viene forzatamente rinviato.*

*Questa presenza prolungata del PM alle udienze di una stessa Sezione è del tutto impossibile ove i PM ruotino in udienza, spesso senza nemmeno una reale programmazione, presso tutte le Sezioni del Tribunale; la frequenza di presenze di uno stesso PM presso una stessa Sezione è infatti in questo caso talmente ridotta da rendere impossibile rinvii alle udienze per le quali è previsto sia presente. Avverrebbe così che più PM si alternino nelle udienze nelle quali viene celebrato uno stesso processo, con pratica impossibilità per l’accusa di svolgere il proprio ruolo.*

*Per rendere possibile rinvii a tempi ragionevoli, nella certezza di contare su udienze nelle quali sia prevista la presenza dello stesso PM, si rende dunque indispensabile diminuire concretamente l’intervallo di tempo in cui uno stesso PM è in udienza avanti alla stessa Sezione ; questo obiettivo può essere conseguito prevedendo che solo alcuni PM, e sempre quelli, siano assegnati ad udienze avanti alla stessa Sezione. E, per far ciò, si è prevista una specializzazione delle Sezioni del Tribunale, speculare alla specializzazione dei Gruppi esistenti presso la Procura; pertanto i Sostituti appartenenti ad ogni Gruppo debbono essere assegnati, per così dire, alla o alle corrispondenti Sezioni. Questa sorta di abbinamento tra Sostituti e Sezioni comporta ovviamente che i procedimenti propri di ogni Sostituto siano attribuiti alla corrispondente Sezione; non solo dunque i processi specializzati saranno trattati da detta Sezione ma anche tutti i processi ordinari che i meccanismi di assegnazione delle notizie di reato esistenti presso la Procura hanno attribuito ai Sostituti abbinati a detta Sezione. In conseguenza di questo assetto organizzativo, il carico di lavoro che perviene ad una determinata Sezione è in funzione del numero di Sostituti ad essa abbinato; ed è evidente che, per ottenere un’equa ripartizione dei processi tra le varie Sezioni, il numero di Sostituti ad esse abbinato deve essere tendenzialmente uguale. In effetti così avviene presso gli Uffici Giudiziari di Torino dove i Gruppi più numerosi sono ripartiti tra due Sezioni.*

*Naturalmente il sistema è adeguatamente flessibile ; e dunque è lo stesso Tribunale ad attribuire le udienze ai Sostituti, tenendo conto, naturalmente degli altri loro impegni risultanti dal “Calendario” (vedi infra); il che significa che è il Tribunale ad aver cura che, nella udienza pertinente al Sostituto X, così identificata perché ivi è stato allocato un processo per il quale egli ha svolto le indagini preliminari, siano da quel momento in avanti fissati processi propri dello stesso Sostituto e solo quelli; altri processi, pertinenti ai Sostituti Y e Z, saranno allocati in altre udienze loro riservate”.*

Seguivano disposizioni che, pur astrattamente condivisibili, non trovano totale attuazione nella pratica quotidiana di fissazione e celebrazione delle udienze:

*In tal modo ogni udienza viene per così dire “targata” e resa propria di un determinato Sostituto e solo di quello; il che permette la certezza che sia lui a seguire le udienze e che gli eventuali rinvii siano effettuati per udienze in cui egli è sicuramente presente e che egli man mano concorda con il Presidente del Collegio o il giudice monocratico (ed ovviamente, anche con i difensori delle parti private).*

*Questo meccanismo richiede naturalmente il coinvolgimento dei GUP, i quali debbono rinviare a giudizio gli imputati dei singoli processi ad udienze per le quali sia prevista la presenza del PM titolare del processo; ovvero ad una udienza non ancora attribuita ad alcun PM che, da quel momento, sarà propria del PM titolare del processo ivi fissato e solo di lui, con esclusione di qualsiasi altro PM.*

*Inoltre anche i GUP, ove sia necessario, effettuano i rinvii solo per udienze nelle quali sia prevista la presenza dello stesso PM titolare del processo ovvero concordano con il pubblico ministero presente (e con i difensori delle parti presenti in udienza) la data del rinvio.*

***Tutto ciò viene realizzato da una procedura informatica alquanto sofisticata, da qui in avanti denominata “Calendario” (è questo, del resto, il nome con cui viene identificata)”.***

*Tale modello è stato regolato e descritto nella circolare del 16.10.2001 (prot. n. 2805/S) a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica ed è stato aggiornato con la circolare del 22.7.2005 (prot. n. 261/S/CM). Successivamente, con circolare del 22.3.2011 (prot. n. 57/Int.), frutto di un approfondito “tavolo tecnico” tra magistrati del Tribunale e della Procura, il programma è stato ulteriormente perfezionato, in considerazione di alcune criticità segnalate dai Giudici del dibattimento e dai Sostituti ed in conseguenza della costituzione, presso la Procura, di nuovi gruppi specialistici di lavoro che non trovano corrispondenza nella specializzazione della sezioni dibattimentali. Tale ultima circolare ha inteso coniugare il rispetto rigoroso del principio secondo cui una parte processuale non può scegliere il proprio giudice con l’esigenza organizzativa di consentire al P.M. la possibilità di seguire il dibattimento relativo al procedimento nel quale ha condotto le indagini”.*

Tanto premesso, rimandando per la definizione generale di “*procedimento personalizzato*” a quanto specificato sub par. “15.a”, n. 5 (pur se trattasi di paragrafo dedicato alla udienze di competenza del Tribunale monocratico con citazione diretta), non vi può essere dubbio sul fatto che la personalizzazione di cui qui si tratta costituisce indirizzo di trattazione completa dei procedimenti condivisibile non solo sul piano logico, ma anche perché produce un effetto autoresponsabilizzante nei pubblici ministeri, nonché maggior conoscenza dei fatti nelle fasi dibattimentali, specie – ma non solo - se relative a materie specialistiche.

**Vanno dunque confermati i citati principi previsti nelle linee guida del 15.7.2013, precisandosi quanto segue:**

- **si conferma la condivisione da parte di questa Procura dell’utilizzo della procedura informatica, prima descritta, denominata “Calendario”, per la fissazione delle udienze**, pur se al Tribunale saranno separatamente rappresentate alcune criticità emerse di recente in relazione a tale procedura, tra cui, nei procedimenti a citazione diretta, quella di date di udienza fissate ad oltre tre anni di distanza dal provvedimento definitorio della fase delle indagini preliminari; o quella costituita dal fatto che risulta praticamente impossibile la calendarizzazione in una unica udienza, specie dinanzi al Tribunale Monocratico e/o a seguito di udienza preliminare, di procedimenti trattati in fase di indagine dallo stesso pubblico ministero. Occorrerà separatamente discutere con il Tribunale, quindi, la praticabilità di un percorso tecnico-organizzativo che consenta di recuperare quella originaria scelta o, in subordine, di comunicare tempestivamente alla Procura (il che non risulta allo stato informaticamente possibile) l’elenco dei procedimenti chiamati in ciascuna udienza, con fissazione di fasce predeterminate di orari, in modo da

consentire a questo ufficio una più “economica” distribuzione dei sostituti in udienza;

- **è fatto carico al PM di seguire le udienze relative al procedimento personalizzato anche nelle date successive a quella della apertura del relativo dibattimento o delle cd. udienze di smistamento e di richiedere al Presidente o al G.U.P. di non fissare l'udienza di prosecuzione in giorni in cui egli è già impegnato in altra udienza o servizio.** A tal fine ogni Sostituto avrà cura di verificare ed annotare i propri impegni al fine di formulare tali richieste. Nei casi in cui, nonostante tali richieste, vengano fissate nello stesso giorno, dinanzi a differenti Sezioni del Tribunale, udienze per procedimenti personalizzati di cui sia assegnatario lo stesso Sostituto, si provvederà a designare per una delle udienze il sostituto di “Turno Riserva Udienze” (vedi successivo par. “15.h”);
- nei casi di mancata segnalazione di esigenza di personalizzazione del procedimento, **laddove la opportunità della stessa sia invece evidenziata dal Tribunale o da altro organo giudicante, il titolare della relativa indagine sarà ovviamente destinato a seguire il dibattimento.**

**Va doverosamente precisato, infine, che nessuna difficoltà potrà derivare – ai fini della personalizzazione delle udienze e, dunque per la prosecuzione della fissazione del calendario attraverso la omonima procedura prima descritta – dalla nuova definizione delle competenze dei gruppi specialistici inclusa nel presente provvedimento,** sia perchè trattasi comunque di competenze in qualche modo affini o omogenee rispetto a quelle precedenti (tanto che le previsioni contenute nella Circolare interna n. 2/2013 del 9.2.2013, sottoscritta dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica *pro tempore*, così come le “Tabelle” vigenti del Tribunale per il triennio 1.1.2014-31.12.2016, non appaiono in alcun modo incompatibili con il nuovo assetto della Procura), sia perché, durante la “messa a regime” del nuovo sistema di competenze dei gruppi della Procura, potranno essere discussi con il Presidente del Tribunale ed il Presidente della Sezione G.I.P. eventuali misure transitorie (in base alle quali, ad es., i PM potranno continuare ad essere assegnati alle udienze, durante la “fase di passaggio”, secondo gli attuali rispettivi accoppiamenti con le sezioni del Tribunale), nonchè aggiustamenti della circolare in materia. Ciò, del resto, è già avvenuto in passato come si legge nelle Linee Guida del 5.7.2013, nella parte, prima riportata, in cui si cita la circolare del 22.3.2011 (prot. n. 57/Int.), *“frutto di un approfondito “tavolo tecnico” tra magistrati del Tribunale e della Procura”* che consentì di perfezionare il programma anche *“in conseguenza della costituzione, presso la Procura, di nuovi gruppi specialistici di lavoro che non trovano corrispondenza nella specializzazione della sezioni dibattimentali”*.

Nel quadro della interlocuzione doverosamente attivata dallo scrivente con gli altri dirigenti degli Uffici Giudiziari di Torino di cui si è già detto nella parte finale del “par. 10” al quale si rimanda (relativo alla cancellazione di criteri di priorità nella

trattazione dei procedimenti), il Presidente del Tribunale f.f., con nota del 13 maggio 2015, ha però comunicato al sottoscritto di ritenere, unitamente ai Presidenti delle Sezioni Penali, che i previsti “*mutamenti nella individuazione e composizione dei gruppi e sezioni specializzate nell’ufficio requirente*” risulterebbero “*incompatibili con l’attuale assetto delle sezioni penali di questo Tribunale, per il cui funzionamento si renderebbe indispensabile, qualora essi venissero varati, un intervento organizzativo immediato e radicale*”.

Il 20 maggio 2015, conseguentemente, il sottoscritto rappresentava al predetto Presidente di non poter condividere tali preoccupazioni ritenendo che il nuovo assetto previsto per i gruppi specializzati della Procura non è affatto incompatibile con quello delle Sezioni Penali del Tribunale e con i vigenti criteri di personalizzazione delle udienze. A tal fine, pur nell’ovvio rispetto delle decisioni spettanti sul punto solo al Tribunale, allegava alla propria missiva, un significativo prospetto di possibili minimi aggiustamenti tali da confermare o rafforzare la “*perequazione dei carichi di lavoro delle sezioni dibattimentali*”<sup>39</sup>. Il sottoscritto Procuratore, comunque, sottolineava che le eventuali future problematiche (ben possibili e frequenti quando si rinnovano i progetti organizzativi di un ufficio giudiziario di una certa dimensione) potranno essere adeguatamente affrontate e risolte sia attraverso il “tavolo tecnico” cui il Presidente aveva fatto riferimento nella sua missiva (e che lo scrivente auspicava come immediato), sia attraverso un monitoraggio costante degli effetti

---

<sup>39</sup> Il citato prospetto, elaborato a partire dalle attuali competenze delle Sezioni penali del Tribunale e dagli attuali abbinamenti con i pubblici ministeri, conteneva prospettive di possibili variazioni sottoposte all’attenzione del Presidente dr. Gianfrotta . Da tale prospetto emergono vari dati confortanti da cui risulta che, ferme restando tutte le altre “regole” e le linee del Documento Organizzativo Generale e del Progetto Tabellare del Tribunale per il Triennio 2014-2016, le novità contenute nel progetto organizzativo di questo ufficio avranno un impatto davvero modesto sull’attuale sistema degli abbinamenti PM/Sezioni del Tribunale e sulle competenze di queste.

Infatti, secondo il prospetto in questione:

- a) ben 50 Sostituti e/o Aggiunti su 58 rimarrebbero abbinati alle stesse Sezioni del Tribunale cui sono attualmente assegnati;
- b) 7 mutamenti negli abbinamenti non sono affatto dovuti al nuovo piano organizzativo della Procura ma a:
  - 2 collocamenti fuori ruolo (d.ri Panelli e Sutura Sardo);
  - 2 trasferimenti ad altri uffici (dr.sse Viglione e Nuccio);
  - 3 divieti di permanenza ultradecennale negli attuali gruppi specialistici (d.ri Benso, Caputo e Gianoglio);
- c) i Pubblici Ministeri appartenenti a due gruppi specializzati potranno essere assegnati a due distinte Sezioni del Tribunale eventualmente competenti sui due distinti settori specialistici di cui si occupano o si occuperanno;
- d) i Pubblici ministeri appartenenti a due gruppi specializzati avranno, secondo il progetto organizzativo della Procura ormai in via di definitiva approvazione, un carico di lavoro ridotto in ciascuno dei due gruppi rispetto alla media dei colleghi appartenenti ad uno solo di essi: ciò risponderà anche alle esigenze di perequazione dei carichi di lavoro delle Sezioni del Tribunale;
- e) i PM trasferiti in Procura ad un gruppo specializzato diverso da quello di cui hanno fatto sin qui parte continueranno a seguire i dibattimenti già incardinati presso le Sezioni del Tribunale per i procedimenti (specialistici e non) da loro trattati prima del suddetto trasferimento interno (pur se la I<sup>a</sup> udienza non sia stata ancora celebrata);
- f) il Tribunale avrebbe potuto valutare, comunque, in assoluta ed ovvia libertà di scelta: se ritenere specialistica o meno la materia terroristica (nei casi di reati non di competenza della Corte d’Assise) e quella di reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche; se includere o meno i reati per colpa professionale nella lista di quelli attribuiti alla competenza della Sez. 1<sup>a</sup> del Tribunale; se includere o meno nella competenza della Sez. III del Tribunale i reati in tema di inquinamento ambientale diversi da quelli di cui all’art. 51 co. 3 bis; come eventualmente distribuire i reati del Gruppo 2 – Criminalità Organizzata se ritenuti di competenza specialistica.

della nuova organizzazione della Procura da attuarsi nei mesi successivi alla sua ormai non rinviabile entrata in vigore.

Del resto, anche in passato, alcune delle scelte concordate in tema di modifiche dei criteri di personalizzazione delle udienze dinanzi al Tribunale avevano tratto origine, come si è detto, proprio dalla costituzione in Procura di nuovi gruppi specialistici e/o dagli spostamenti di sostituti ad un gruppo di lavoro diverso da quello originario.

Con ulteriore nota dell'1 giugno 2015, il Presidente del Tribunale f.f. comunicava la permanenza dei suoi rilievi e riteneva non praticabile la proposta del sottoscritto di dar corpo immediatamente al "tavolo tecnico" invocato per esaminare le questioni sul tappeto, precisando di ritenere necessaria una preventiva analisi *"dei flussi dei procedimenti e processi...anche per le implicazioni negative che - in difetto - si determinerebbero per la giurisdizione di primo grado nel circondario, in conseguenza della forte differenza nelle date di fissazione dei processi tra le diverse sezioni"*. Il Presidente del Tribunale faceva anche presente di avere affidato ad un gruppo di giudici tale analisi e la formulazione di una ipotesi organizzativa specifica sui punti problematici ritenendo possibile un successivo confronto con questo ufficio nell'arco di un mese e "sostanzialmente inutile" un incontro in tempi più brevi.

Pertanto, il sottoscritto, con nota dell'8 giugno, ribadiva nuovamente al Presidente del Tribunale il proprio rispetto per le sue divergenti valutazioni, sottolineando comunque che, al di là del merito delle proprie proposte:

- a) nessuna nuova ipotesi organizzativa formulata dal Tribunale potrebbe influire sulla già deliberata soppressione di alcuni gruppi o sulla individuazione dei nuovi gruppi specializzati (e sui rispettivi organici), competenza propria ed esclusiva del Procuratore finalizzata al più efficace perseguimento dei responsabili dei reati consumati in questo circondario. Veniva anche rammentato che sono state già portate a termine le procedure "concorsuali" interne per determinare la composizione dei gruppi, ufficializzandone poi gli esiti con provvedimento *ad hoc*;
- b) la nuova organizzazione interna dell'ufficio deve necessariamente entrare in vigore prima delle prossime ferie estive, essendosi già avviati molti percorsi interni di modifica della precedente;
- c) gli eventuali, pur se improbabili, riflessi sulla perequazione dei carichi di lavoro delle Sezioni del Tribunale, riguardando procedimenti di futura definizione con richieste di rinvio a giudizio o citazione diretta, non potrebbero che manifestarsi nell'autunno inoltrato del corrente anno, specie tenendo conto che la Sezione Affari Semplici inizierà a funzionare –per difficoltà logistiche – nel prossimo settembre. Dunque, ogni rilievo proveniente dal Tribunale ed ogni ipotesi di diversa organizzazione della personalizzazione delle udienze (non certo della specializzazione dei gruppi della Procura) potrebbero efficacemente essere presi in considerazione a tempo debito, o comunque quando ritenuto opportuno dal Tribunale, senza determinare rinvio dell'efficacia del presente piano organizzativo.

Per la stessa ragione, avendo il Procuratore Generale, con nota del 10 giugno c.a., auspicato un rinvio della entrata in vigore del presente piano organizzativo a data successiva alla immissione nelle sue nuove funzioni del già nominato Presidente della Corte d'Appello di Torino, onde favorirne il coinvolgimento nel relativo "tavolo tecnico" di discussione, lo scrivente, con nota del 16 giugno c.a., ha comunicato di ritenere la citata "proposta di rinvio" non praticabile, osservando tra l'altro – che al fine di una interlocuzione valida – il neo Presidente della Corte d'Appello, anche a prescindere dall'imminente periodo di ferie estive, avrebbe necessità di un congruo periodo di tempo per conoscere la situazione organizzativa della Corte stessa e quella degli altri Uffici giudiziari di Torino. E risulta pure evidente – è stato osservato nella citata nota del 16 c.m. - che le ricadute sulla Corte d'Appello dei nuovi criteri di organizzazione della Procura della Repubblica non potranno che essere valutate nel lungo periodo e non certo nella immediatezza o prossimità della loro entrata in vigore.

E' utile precisare, ancora che le linee principali del nuovo progetto organizzativo (tra cui la nuova strutturazione dei gruppi specializzati, la eliminazione formale delle priorità e la cancellazione della classificazione dei procedimenti in "Fascia A", "Fascia B" e "Fascia C") hanno riscosso il consenso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino con cui pure il sottoscritto si è utilmente confrontato.

**In definitiva, nell'attesa di future riflessioni del Tribunale, peraltro da tempo auspicato dal sottoscritto, il nuovo assetto dei gruppi specializzati e la cancellazione dei criteri di priorità quali linee guida di tipo organizzativo entrano in vigore nei tempi precisati in questo documento.** Ne deriva che, a giudizio dello scrivente, non vi è alcuna necessità di interventi modificativi del sistema di personalizzazione delle udienze, salvo la previsione – che qui formalmente si ribadisce – della possibilità che i P.M., in conseguenza dei reati da loro trattati per effetto dei gruppi di appartenenza, debbano esercitare la loro funzione dibattimentale dinanzi a due sezioni.

**15.d - Le udienze presso il Magistrato di Sorveglianza, nonché quelle presso il GUP Tribunale, presso il Tribunale e presso la Corte d'Assise per gli incidenti di esecuzione. Reperibilità di un magistrato del Gruppo Esecuzione.**

Le udienze predette saranno seguite dai sostituti (ed eventualmente dall'Aggiunto) addetti all'Ufficio Esecuzione, potendo altresì delegarsi il magistrato togato già presente in udienza o, ove possibile, un V.P.O. .

A cura del Procuratore Aggiunto Coordinatore dell'Ufficio Esecuzione e secondo modalità dal medesimo individuate, dovrà essere assicurata la reperibilità di un

magistrato componente l'Ufficio stesso per eventuali questioni urgenti attinenti la materia trattata.

Per l'utilizzo dei V.P.O. nelle udienze relative ad incidenti di esecuzione, si rimanda a quanto specificato sub par. "15.f".

### **15.e : Le udienze presso il Tribunale-Sezione per le Misure di Prevenzione**

Le udienze predette saranno seguite solo dai sostituti (ed eventualmente dall'Aggiunto) componenti del Gruppo Misure di Prevenzione, Riciclaggio e Usura e/o, eventualmente, per impossibilità di uno di tali magistrati o particolari esigenze, da altro sostituto designato dal Procuratore Aggiunto Coordinatore del Gruppo.

### **15.f : Udienze dei V.P.O. e criteri di utilizzazione**

**I Vice Procuratori Onorari**, valutato positivamente il loro apporto all'attività dell'ufficio, **continueranno ad esercitare le funzioni di PM in fase dibattimentale:**

- **nelle udienze dinanzi al Giudice di Pace di Torino e della unica sede distaccata ancora in funzione, quella di Pinerolo.** I Vice Procuratori Onorari che esercitano professione forense penale in Torino, in particolare, saranno destinati a svolgere funzioni di P.M. esclusivamente presso la citata sede distaccata. Allo stato, però, nessuno dei V.P.O. che svolgono funzioni presso questo Tribunale è iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino;
- **nelle udienze avanti al Tribunale monocratico per i dibattimenti relativi ai soli casi di citazione diretta a giudizio**, fatta eccezione per quelli che i Sostituti del Procuratore della Repubblica ritengano di dover personalmente trattare anche in dibattimento (udienze personalizzate) e per quelli in ordine ai quali – a seguito di accordi intervenuti con i Presidenti di Sezione di Tribunale – gli organi giudicanti segnalino al dr. Pacileo l'opportunità che, per la delicatezza della causa, siano PM togati a rappresentare l'accusa;
- **nel caso di dibattimento dinanzi al Tribunale Monocratico, preceduto da udienza preliminare**, la partecipazione del V.P.O. alla udienza è prevista solo nei casi già illustrati sub "par.15.b" e su autorizzazione del sostituto coordinatore<sup>40</sup>;

---

<sup>40</sup> Si ribadisce, infatti, che in ossequio all'art. 72 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che prescrive il "*criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale*", i VPO sono delegati a rappresentare il PM nelle udienze predette, solo in caso di eccezionali esigenze dell'Ufficio o di impedimento del sostituto procuratore titolare del fascicolo, che chiede di volta in volta l'autorizzazione ad essere sostituito al magistrato coordinatore dell'Ufficio VPO, indicandone la ragione.

- **nelle udienze dinanzi al Tribunale Monocratico con rito direttissimo** e alle udienze di convalida preliminari ai predetti giudizi davanti al Tribunale monocratico (art. 72 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, lett. “b”);
- **nelle udienze per gli incidenti d’esecuzione, sia dinanzi al Tribunale che davanti al G.I.P.** (ex art. 72, n. 12, lett. a) e d), R.D. 30 gennaio 1941) e **dinanzi al Giudice di Pace** (ex art. 50 co. 1 lett “b” <in relazione agli artt. 15 e 25> nonché lett. “c” D.L.vo 274/00)<sup>41</sup>. La destinazione dei VPO a queste udienze sarà concordata dal Proc. Aggiunto dr. Ausiello, Coordinatore del Gruppo Esecuzione, e dal Sost. dr. V. Pacileo, Coordinatore dell’Ufficio VPO.

Inoltre:

- al Sost. dr. PACILEO è delegato il coordinamento dei V.P.O., anche per le attività in udienza dibattimentale;
- ciascuno dei V.P.O. è collegato, per ogni eventuale necessità di consultazione e collaborazione dibattimentale, con il Sostituto Procuratore titolare della indagine. In caso di assenza del titolare, la funzione di raccordo e consultazione è assicurata dal dr. PACILEO;
- la distribuzione degli affari in udienza è tendenzialmente effettuata con criteri di “personalizzazione” (la segnalazione relativa è affidata allo stesso V.P.O., ma eventualmente anche dal Giudice d’udienza). La personalizzazione delle udienze è conseguente alla specializzazione in alcune materie manifestata (e verificata dall’Ufficio) da parte dei V.P.O. secondo la classificazione adottata per il riparto di competenze tra i Gruppi specializzati: così, ad esempio, in materia di infortuni sul lavoro, di ambiente, di colpa professionale, di reati in danno di soggetti deboli;
- al di fuori delle udienze dedicate alle materie specializzate, le udienze dedicate alla residua materia “ordinaria” sono distribuite tra i V.P.O. con criteri automatici in relazione al numero per cui ciascuno di essi ha manifestato disponibilità (per ogni V.P.O., tra l’altro, si cerca di assicurare una eguale proporzione tra udienze dinanzi al Giudice di Pace, udienze con rito direttissimo ed udienze ordinarie).

A seguito di un tavolo tecnico tenutosi nell’aprile 2009 e di un conseguente memorandum<sup>42</sup> sono state stabilite le modalità (**valide anche per le udienze in campo civile**) con cui le deleghe per le udienze prima elencate vengono conferite ai V.P.O.:

<sup>41</sup> Vale quanto precisato nella precedente nota.

<sup>42</sup> Il tavolo tecnico è stato coordinato ed il memorandum stilato dal Procuratore Vicario dr. S. Ausiello

- i V.P.O. sono designati allo svolgimento delle attività previste dalla legge mediante rilascio di delega apposita<sup>43</sup>;
- la durata della presenza del V.P.O. in udienza sarà certificata dal cancelliere<sup>44</sup>;
- tendenzialmente sarà prevista la presenza di un solo V.P.O. per ciascuna udienza;
- nei casi di volta in volta autorizzati dal Procuratore aggiunto, potrà avvenire che anche altro V.P.O. partecipi all'udienza per la trattazione di specifico procedimento: in tal caso il V.P.O. avrà cura di farsi rilasciare l'attestazione della partecipazione all'udienza solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo per il quale è stato delegato.

### **15.g: Udienze civili: presenza dei Sostituti e dei Vpo**

**Le udienze civili** in materia di volontaria giurisdizione (per interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), per querele di falso (limitatamente alla udienza di produzione e valutazione dell'atto di cui il ricorrente assume la falsità), per procedimenti disciplinari nei confronti di appartenenti ad ordini professionali e quant'altro previsto nel par. "7.f" saranno seguite da uno dei Sostituti componenti il Gruppo Affari Civili o, in caso di necessità, da altro sostituto designato dal Procuratore Aggiunto Coordinatore del Gruppo che provvederà anche agli opportuni coordinamenti riguardanti l'impiego in queste udienze, ove possibile, dei V.P.O..

Il Procuratore Aggiunto coordinatore della materia, però, valuterà quanto segue:

1) secondo la Cassazione, "non è causa di nullità dell'esame dell'interdicendo e degli atti consequenziali la mancata partecipazione all'esame medesimo del P.M., cui erano stati ritualmente comunicati il ricorso e la data della comparizione dell'interdicendo" (Cass.civ. sez.1, sentenza 14/2/2008, n.ro 3708, in Foro it., 2008. 5, I, 1466) : ciò evidentemente giustifica la prassi adottata in diversi Uffici giudiziari, in base alla quale il P.M non interviene in dette udienze o si fa sostituire da un Vice Procuratore Onorario – secondo quanto si indicherà al punto 4.

E' pur vero che gli artt. 714 e 715 c.p.c. fanno spesso riferimento all'intervento del P.M. "in fase d'esame dell'interdicendo", ma la lettura che di tali disposizioni ha dato la precedente (isolata) sentenza della Cassazione n. 11175/2003, - nel senso, appunto, che esse rendano obbligatoria a pena di nullità la partecipazione del PM a quello specifico atto – non si ritiene condivisibile alla luce del nuovo indirizzo di legittimità, non essendo di per sè sufficiente quel dato testuale (interpretabile anche in termini di mero coordinamento con la precedente disposizione di cui all'art. 713 c.p.c) a far ritenere inapplicabile, al solo giudizio di interdizione od inabilitazione,

<sup>43</sup> Sono previsti diversi modelli di delega, predefiniti a seconda del tipo di udienza (avanti al Tribunale in composizione monocratica e avanti al Giudice di pace).

<sup>44</sup> La certificazione del cancelliere viene effettuata compilando l'attestazione predisposta in calce alle deleghe.

il principio consolidato per cui, invece, le norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. in determinati giudizi sono finalizzate alla sua partecipazione al processo e non specificatamente ad un determinato atto, restando rimessa alla sua discrezionalità di modulare il proprio intervento nel processo secondo criteri rimessi alla sua valutazione, scegliendo se ed a quali atti partecipare, ovvero limitandosi, come di solito avviene, a precisare le proprie conclusioni. In proposito, può richiamarsi quanto asserito dalla già citata sentenza n. 3708/2008, secondo cui *"decisiva è comunque, al riguardo, la considerazione che, tra le due prospettate, e possibili letture della normativa in esame (ovvero nell'alternativa fra il prevedere obbligatorio o facoltativo l'intervento del P.M. in udienza), il canone di chiusura della interpretazione adeguatrice impone l'opzione per quella conforme (o più conforme) al precetto costituzionale di riferimento, che in questo caso è quello, di cui al novello art. 111, della ragionevole durata del processo"*;

- 2) va detto peraltro che tale conclusione è assolutamente conforme alle asserzioni che più in generale la Suprema Corte ha costantemente reso con riferimento ad altri procedimenti civili in cui è prevista – in relazione a determinati atti – la presenza del P.M. . Assolutamente emblematica in tale senso è la decisione delle Sezioni unite 7 ottobre 2010 n. 10773, ove si legge che *"secondo i principi generali che regolano l'intervento del PM nel giudizio civile, la regolarità del procedimento è assicurata dal fatto che il P.M. sia stato messo in condizione di partecipare al processo, anche se in concreto abbia scelto di rimanere assente"* (nello stesso senso Cass., sez. III, Sentenza n. 7603/1998, con riferimento a procedimento disciplinare a carico di notaio);
- 3) va poi detto – a confermare la possibilità che il P.M. ometta di partecipare all'esame dell'interdicendo – che per giurisprudenza costante la mancata partecipazione di tale soggetto in udienze civili in cui è prevista la sua presenza da luogo ad una nullità relativa che può far valere solo lo stesso P.M. (Cass. Sez. 1 n. 13361/2014, con riferimento ad un giudizio di deliberazione di un provvedimento di una autorità straniera ex art. 796, terzo comma, CPC). Emblematica in proposito la – sia pur risalente – decisione n.ro 4546 del 1980, secondo cui *"la mancata partecipazione del P.M. nei giudizi per la revisione dell'assegno di divorzio, in cui si controverta sugli interessi di figli minori o incapaci, può essere fatta valere come motivo di gravame soltanto da chi intende salvaguardare tali interessi e non quindi dal genitore che, intendendo ridurre o azzerare la misura dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore o incapace, mira a contrastare quell'interesse, per la cui tutela è disposta la garanzia della partecipazione del P.M."*;
4. si evidenzia infine che – ribadendo, ma in questo caso *expressis verbis*, un orientamento consolidato – la Cass. con la sentenza 6889 del 2013, ha ribadito che *"l'articolo 72 del r.d. 30/1/1941, n. 12 si limita ad indicare un criterio di massima per l'organizzazione degli uffici del PM, sicché la relativa violazione è inidonea a"*

*determinare la nullità del procedimento (nella specie, si denunciava l'avvenuta partecipazione del Procuratore Onorario ad una udienza collegiale, asseritamente non consentito dalla norma)".*

In definitiva, il Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo che si occupa di affari civili potrà valutare in caso di necessità o emergenza di non far presenziare i sostituti alle udienze appena citate e/o, d'intesa con il Sostituto Coordinatore dei VPO, di farvi partecipare i Vice Procuratori Onorari.

**15.g/1 : Le udienze civili in tema di ricorso avverso il diniego di asilo politico** e le altre competenze tra quelle indicate nel par. "7.g", saranno seguite, quando necessario per casi rilevanti, da uno dei Sostituti componenti il Gruppo Affari dell'Immigrazione o, in caso di necessità, da altro sostituto designato dal Procuratore Aggiunto Coordinatore del Gruppo .

**15.g/2 : Le udienze civili dei VPO**

**I V.P.O., in particolare, saranno utilizzati nel settore degli affari civili nei modi e limiti consentiti dalla legge** (art. 72 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, lett. "e"), come, ad esempio, nelle udienze per la nomina di tutori, di amministratori di sostegno, cause di interdizione o inabilitazione promosse dal PM, giudizi in materia di querela di falso: il tutto secondo le direttive del Procuratore Agg. Coordinatore del Gruppo Affari civili, d'intesa con il sost. dr. Pacileo, Coordinatore dell'attività dei V.P.O. e con la D.ssa Paola Bellone, V.P.O. Coordinatrice.

A proposito della partecipazione dei VPO alle udienze di volontaria giurisdizione, comprese quelle in cui deve svolgersi l'esame dell'interdicendo, si rimanda a quanto prima precisato sub "par. 15.g".

**15.g/3 : Le udienze civili in materia di negoziazione assistita**

Ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, se il Procuratore non intende concedere l'autorizzazione richiesta per l'efficacia delle convenzioni di negoziazione in materia di accordi genitoriali, gli atti vengono trasmessi al Presidente del tribunale che, nei successivi 30 giorni, fissa la comparizione delle "parti". Il Tribunale di Torino stima applicabili, a questa udienza, le regole del rito camerale ex art. 737 c.p.c. (v. Trib. Torino, sez. VII, decreto 20 aprile 2015, Pres. est. Cesare Castellani: "*Il procedimento di negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014, celebrato dinanzi al Presidente adito dopo il diniego di autorizzazione del P.M., va qualificato come procedura di volontaria giurisdizione che si conclude con decreto*"). Ciò nondimeno, tenuto conto del dato normativo e della natura della procedura, è evidente che nell'incidente di cognizione dinanzi all'ufficio giudicante, in persona del Presidente, non sia prevista la partecipazione del P.M. che non è "parte" e che ha già espresso il suo parere. Ne consegue che, alle udienze ex art. 6 l. 162/2014, non dovrà partecipare alcun Sostituto, nemmeno con suo delegato (es. VPO).

### **15.h: Sostituzioni nei servizi d'udienza (cd. "Turno Riserva")**

**Nel caso di malattia e/o altro legittimo impedimento a partecipare ad udienza del sostituto impedito**, si provvederà alla individuazione di un magistrato che lo sostituirà in udienza secondo i seguenti criteri:

- a. **nel caso in cui il magistrato da sostituire risultasse impegnato in una udienza caratterizzata dalla trattazione di procedimenti di competenza specializzata** e l'impedimento sia stato tempestivamente comunicato all'Aggiunto o magistrato coordinatore, questi, di regola, provvederà ad individuare tra gli appartenenti allo stesso Gruppo specializzato il magistrato che dovrà sostituire il collega impedito;
- b. **nel caso in cui l'impedimento fosse improvviso (e dunque non tempestivamente comunicato) o riguardasse udienza per procedimenti non attinenti materia oggetto di specializzazione** o non fosse possibile provvedere, per la materia specialistica, secondo quanto previsto sub "a", le funzioni di P.M. saranno esercitate da uno dei due sostituti addetto agli appositi "**Turno Riserva Udienze 1**" e "**Turno Riserva Udienze 2**".

In ogni caso sarà possibile provvedere sulla base delle singole disponibilità di fatto privilegiandosi i casi in cui i sostituti risultino per qualsiasi ragione liberi rispetto a un servizio programmato per il giorno in cui dovrà provvedersi alla sostituzione e, negli altri casi, ove possibile, con successivo "recupero", in favore del magistrato che effettuerà la sostituzione, nell'arco dei mesi seguenti, del servizio reso.

**Con riferimento alle udienze davanti al giudice monocratico e agli altri servizi svolti dai V.P.O.** sono previsti quotidianamente due servizi di sostituzione sempre ad opera di V.P.O. (uno per il penale ed uno per il civile).

**16 : Esoneri totali o parziali dal Turno “arresti, fermi, omicidi e decessi”, nonché da quello “urgenze”, da quello “riserva”, nonché da assegnazione procedimenti in automatico ordinario**

**Presenze durante i periodi feriali**

**E' utile specificare in questo unico paragrafo, unitamente alle rispettive motivazioni, quali sono casi di esenzione, totale o parziale, dei Sostituti dai vari Turni, servizi Udienze e da assegnazione di procedimenti .**

Va dato atto che, per quanto riguarda gli esoneri appresso elencati, tutti i sostituti che ne beneficeranno, interpellati dallo scrivente, hanno fornito il loro assenso alla misura e tipologia delle esenzioni stesse, in considerazione dei carichi di lavoro gravanti sull'ufficio, accettandone anche un quota minore rispetto a quella che sarebbe loro spettata per effetto delle delibere e circolari appresso citate.

**16.a : Esoneri**

**A) I tre sostituti addetti al Gruppo Esecuzione (attualmente : d.ri Monica Abbatecola, Enrica Gabetta e Dionigi Tibone) sono esonerati:**

- 1) al 100% dal “Turno arresti, fermi, omicidi e decessi”, nonché da quelli “urgenze”, “riserva 1” e “riserva 2” e da quello settimanale del “Sezione Affari Semplici”;**
- 2) nella misura del 50%, rispetto al numero spettante agli altri sostituti non esonerati, dalle sole assegnazioni di procedimenti in automatico –ordinario.**

Ciò in considerazione della gravosità della materia di cui si occupano e della necessità di dare concreta attuazione alla effettività delle pene definitive inflitte.

I Sostituti assegnati all'Ufficio Esecuzione, comunque, presenzieranno alle udienze:

- \* dinanzi al Magistrato di Sorveglianza (per applicazione, proroga e revoca misure di sicurezza etc.) ed incidenti di esecuzione secondo quanto precisato – anche in ordine alla loro turnazione - sub Par. “15.d”;
- \* dei dibattimenti riguardanti la materia specialistica di competenza degli altri gruppi di cui facciano eventualmente parte.

I tre sostituti addetti al Gruppo Esecuzione, interpellati dallo scrivente, hanno fornito il loro assenso alla misura e tipologia della predetta esenzione.

**B) I due sostituti componenti del Consiglio Giudiziario, cioè il dr. Dionigi Tibone ed il dr. Stefano Demontis, per effetto di delibera del Consiglio Giudiziario di Torino del 19 aprile 2012, sono esonerati dalle assegnazioni dei soli procedimenti dei gruppi specialistici di cui fanno rispettivamente parte, nella misura tendenziale del 40%, rispetto al numero spettante agli altri sostituti non esonerati. Gli Aggiunti e i Sostituti Coordinatori, peraltro, valuteranno i carichi di lavoro dei gruppi in questione e dei magistrati che li compongono al fine di valutare l'eventuale variazione della predetta misura dell'esonero fermo restando che – se in eccesso rispetto al 40% - l'esonero non potrà comunque superare il 50%.**

I d.ri Tibone e Demontis, interpellati dallo scrivente, hanno fornito il loro assenso alla misura e tipologia della predetta esenzione.

**C) Sono esonerati parzialmente dalle sole assegnazioni di procedimenti in automatico - ordinario, rispetto al numero medio spettante agli altri sostituti non esonerati (come da Circolare del CSM n. Prot. 25382 dell'11 novembre 2011 – Delibera del 9.11.2011 e successive modifiche):**

- **il Sostituto dr. Stefano Castellani nella misura del 50%** in quanto Magistrato referente distrettuale per l'Informatica, settore penale, per il Distretto della Corte d'Appello di Torino (come da citata Circolare del CSM , art. 5 comma 1);
- **il dr. Enrico Arnaldi di Balme, nella misura del 10%** in quanto magistrato di riferimento della Procura di Torino per l'informatica (come da citata Circolare del CSM , art. 5 comma 2).

I d.ri Castellani e Arnaldi di Balme, interpellati dallo scrivente, hanno fornito il loro assenso alla misura e tipologia della predetta esenzione.

**D) Sono esonerati parzialmente dalle sole assegnazioni in automatico ordinario dei procedimenti nella misura del 25% rispetto al numero spettante agli altri sostituti non esonerati (percentuale massima stabilita dal CSM con Delibera del del 19 giugno 2013):**

- **i Sostituti d.ri Ciro Santoriello e Cesare Parodi in quanto Magistrati addetti alla Formazione Decentrata per il Distretto della Corte d'Appello di Torino. .**

I d.ri Santoriello e Parodi, interpellati dallo scrivente, hanno fornito il loro assenso alla misura e tipologia della predetta esenzione.

**E) Sono esonerati parzialmente dalle sole assegnazioni in automatico ordinario dei procedimenti nella misura di 1/3, rispetto al numero spettante agli altri colleghi non esonerati, i sostituti facenti parte di due gruppi specializzati.** In questi casi, comunque, gli aggiunti o Sostituti coordinatori dei due o più gruppi specialistici di cui il magistrato faccia parte, valuteranno la opportunità, d'intesa tra loro ed a seconda dei carichi di lavoro, di bilanciare anche l'assegnazione della materia specialistica.

**F) Gli esoneri da turni o le riduzioni di carichi di lavoro in caso di congedo di maternità, paternità e parentale sono quelli previsti dalle circolari consiliari in materia, riassunte e illustrate nelle due risposte a quesiti del 3 luglio 2013 e del 19 febbraio 2014** (di cui qui si intendono richiamati i contenuti). Pertanto, salvo particolari circostanze che suggeriscano l'opportunità di ulteriori esenzioni si prevede in via generale:

- esonero totale da qualsiasi turno, servizio ed assegnazione di procedimenti (anche del gruppo specialistico di appartenenza) nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16, 17, 28 e 32 T.U. n. 151/2001;
- esonero totale dal turno arresti-fermi-omicidi-decessi e da quello "urgenze" nel periodo compreso tra la fine del congedo di maternità e paternità di cui agli artt. 16, 17, e 28 T.U. n. 151/2001 e fino al 12° mese di età del bambino;
- esonero dal solo turno arresti-fermi-omicidi-decessi dal 12° al 36° mese di età del bambino, con compensazione consistente:
  - in un "turno Sezione Affari Semplici" settimanale in più, nel corso di ogni anno, rispetto agli altri sostituti;
  - nella possibilità – da valutarsi dagli Aggiunti e Sostituti Coordinatori dei gruppi specializzati di cui il magistrato faccia parte – di una assegnazione di procedimenti specialistici in quantità maggiore rispetto agli altri magistrati componenti gli stessi gruppi.

**G) Esoneri vari derivanti da ragioni familiari:**

Premesso che eventuali eccezionali ulteriori esenzioni, in particolare per esigenze familiari, saranno motivatamente disposte dal Procuratore:

- al fine di evitare ogni possibile incompatibilità, il Procuratore aggiunto Paolo Borgna non tratterà procedimenti per reati di competenza della Corte d'Assise di Torino, finchè non sarà definita la procedura di assegnazione del coniuge dr.ssa Paola Perrone, presidente di sezione della Corte d'Appello, ad una delle sezioni della Corte stessa;
- il Procuratore aggiunto Andrea Beconi, coordinatore del gruppo reati contro la P.A., in quanto coniugato con la dr.ssa Francesca Traverso, sostituto

Procuratore presso questo Ufficio, non si occuperà in alcun modo (neppure in sostituzione di colleghi) di procedimenti assegnati alla dr.ssa Francesca Traverso (peraltro facente parte del “Gruppo 5 – Diritto Penale dell’Economia”);

- il Dr. Avenati Bassi non potrà partecipare per qualsiasi ragione ad udienze presso i Magistrati di Sorveglianza o esprimere pareri nella materia di competenza di questo, poiché sua moglie, dr.ssa Carla Beltramino, vi presta servizio come giudice;
- il dr. Paolo Toso ed il dr. Francesco Pelosi, a loro volta, non potranno partecipare ad udienze presso il Tribunale Civile o esprimere pareri nelle materie trattate dalle Sezioni del Tribunale stesso cui sono o saranno assegnate le rispettive mogli, dr.ssa Luciana Dughetti e Valerio Di Donato.

### **16.b: Presenze durante il periodo feriale estivo**

Durante il periodo feriale estivo, al fine di assicurare la funzionalità dell’Ufficio, dovrà essere assicurata la presenza in ufficio:

- del Procuratore o di un Procuratore Aggiunto;
- tendenzialmente, di almeno uno dei sostituti di ciascun dipartimento specializzato, lasciando ai Coordinatori dei gruppi la valutazione delle necessità di una seconda presenza durante le ferie, a seconda dell’organico del gruppo e della complessità ed urgenza di indagini in corso in quel periodo;
- nel caso di assenza per ferie o, comunque, per periodi prolungati degli Aggiunti o magistrati Coordinatori dei gruppi specializzati, il sostituto che si trovi nella necessità di visti o assegnazioni specialistiche urgenti potrà rivolgersi a qualsiasi altro Aggiunto presente in Servizio o, comunque, a chi regge l’ufficio nel periodo in questione.

Ogni anno con congruo anticipo, viene stabilito l’assetto dell’ufficio durante il periodo feriale, con indicazione dei nominativi dei magistrati della Procura che saranno presenti.

Preposta alla assicurazione di quanto qui previsto è il Proc. Agg. dr.ssa LORETO, con l’ausilio del personale amministrativo che pure si occupa di tale compito.

**16.c: Prospetto turni, servizi udienze ed esoneri,  
con precisazioni per il “regime transitorio”**

E' utile riassumere, schematizzandole, le delibere qui assunte in tema di cancellazione, modifiche e neo-istituzione di Turni e Servizi, nonché in tema di esoneri:

**Prospetto turni e servizi  
(preesistenti ed attuali)**

<b><u>Turni e servizi preesistenti</u></b>  <b>al presente progetto organizzativo</b>	<b><u>Note</u></b>  (su Turni e Servizi preesistenti)	<b><u>Turni e servizi Attuali</u></b>  <b>(confermati o istituiti con il presente progetto organizzativo)</b>
<b>Turno Arrestati</b>	Modificato	<b>Turno Arresti, Fermi, Omicidi e decessi</b> (par. “14.a”)
<b>Turno Sicurezza Urbana</b>	cancellato	<b>Turno Urgenze</b> (par. “14.b”)
<b>Turno decessi e urgenze per infortuni sul lavoro</b>	confermato	<b>Turno decessi e urgenze per infortuni sul lavoro e colpa medica</b> (par. “14.c”)
<b>Turno Fascia B Aggiunti</b>	cancellato (par. “11”)	<b>Turno Giornaliero Iscrizione Notizie di reato</b> (par. “11.a”)
<b>Turno Fascia B Ordinario</b> (cioè, per sostituti)	cancellato (par. “11”)	<b>Turno settimanale Sezione Affari Semplici</b> (par. “7.1”)
<b>Turno Ignoti</b>	cancellato ma assorbito nel Turno Urgenze (par. “12.d” e par. “14.b”)	<b>assorbito nel Turno Urgenze</b> ===
===	===	<b>Turno trimestrale Affari Civili</b> (par. “7.f”)
<b>Servizi Udienze dinanzi al GIP - GUP (secondo criterio personalizzazione)</b>	confermati	<b>Servizi Udienze dinanzi al GIP - GUP (secondo criterio personalizzazione)</b> (par. “15.a”, nn. 1 e 2)

<b>Servizi Udienze dinanzi al Tribunale Monocratico, Tribunale Collegiale e Corte d'Assise (secondo criterio personalizzazione)</b>	Confermati	<b>Servizi Udienze dinanzi al Tribunale Monocratico, Tribunale Collegiale e Corte d'Assise (secondo criterio personalizzazione)</b> (par. "15.a", nn. 3, 4 e 5)
<b>Servizi Udienze dinanzi Magistrato Sorveglianza</b>	Confermati	<b>Servizi Udienze dinanzi Magistrato Sorveglianza e per incidenti esecuzione</b> (par. "15.d")
<b>Servizi Udienze per Misure Prevenzione</b>	Confermati	<b>Servizi Udienze per Misure Prevenzione</b> (par. "15.e")
<b>Servizio Civile</b>	Confermato	<b>Servizio Udienze Civili</b> (par. "15.g") per <b>V.P.O.</b> (par. "15.g" e "15.g-2)
		<b>Servizio eventuale Udienze Affari Immigrazione</b> (par. "15.g-1")
<b>Turno Riserva Penale</b>	Confermato	<b>Turno Riserva Udienze 1</b> (par. "15.h")
<b>Turno Riserva Penale 2</b>	Confermato	<b>Turno Riserva Udienze 2</b> (par. "15.h")
<b>Servizio Udienze VPO</b>	Confermato	<b>Udienze VPO</b> (par. "15.b", "15.f", "15.g" e "15.g-2")
<b>Esoneri</b>	Modificato	<b>Esoneri vari</b> Gruppo Esecuzione, Consiglio Giudiziario, Referenti Informatici, Formazione Decentrata, Appartenenza a 2 gruppi Maternità/Paternità Ragioni familiari (par. "16.a")  <b>Presenze periodi feriali estivi</b> (par. "16.b")

### **Precisazione per “regime transitorio”**

In considerazione della strutturazione e del funzionamento del sistema informatico di previsione e comunicazione dei turni ai magistrati e al personale dell'ufficio, nonché al Tribunale, si precisa che:

- restano comunque confermati i turni per udienze già fissati fino al 26 luglio 2015;
- i turni settimanali per la Sezione Affari Semplici saranno previsti a partire dal 15.9.2015 (data fissata per l'entrata in funzione della Sezione stessa) e riguarderanno – secondo un ordine alfabetico – tutti i sostituti ad eccezione dei tre esentati in quanto addetti all'Ufficio esecuzione;
- i Procuratori Aggiunti e Sostituti Coordinatori per i quali, fino al 26 luglio 2015, era già stato previsto il turno di tre giorni per l'attività di cd. “Fascia B”, rivestiranno per quegli stessi giorni le funzioni di turno per registrazione ed assegnazione procedimenti di cui al par. “11.a”. Dopo il 26 luglio p.v., tale turno sarà svolto con cadenza giornaliera;
- i Sostituti per i quali, fino al 26 luglio 2015, era già stato previsto il turno di tre giorni per l'attività di cd. “Fascia B”, rivestiranno per quegli stessi giorni le funzioni di turno urgenze di cui al par. “14.b”. Dopo il 26 luglio p.v., tale turno sarà svolto con cadenza giornaliera, eccetto la domenica.

## **17. Conferma delle Linee Guida vigenti in tema di Decreti Penali**

I criteri per la formulazione delle richieste di emissione di decreto penale sono stati riformulati dal precedente Procuratore della Repubblica con circolare del 6/4/2009, avente ad oggetto “Nuove disposizioni relative alla redazione dei decreti penali” e con quella del 12/11/2009 avente identico oggetto, ma motivata dalle modifica apportate all’art. 136 cp (ex art. 3 co. 62 Legge 15.7.2009 n. 94) e conseguente elevazione del ragguaglio tra pene pecuniarie e pende detentive..

In tale provvedimenti – che devono qui intendersi integralmente richiamati - si ribadisce, da un lato, la particolare importanza della procedura di cui agli artt. 459 e 460 cpp quale strumento deflattivo del processo penale e dunque la necessità – così come la stessa relazione al Codice esplicitava – di rendere “*particolarmente appetibile la quiescenza alla definizione anticipata del procedimento*”. A tal fine è necessario non soltanto proporre una quantificazione della pena in limiti assai contenuti (in considerazione della modestia del reato e della semplicità ricostruttiva del fatto) ma anche procedere con grande rapidità alla formulazione della richiesta, a cui dovrebbe corrispondere tempestiva risposta da parte del Giudice.

In questa prospettiva le sopra citate circolari, oltre a contenere un preciso elenco delle fattispecie di reato per cui si suggerisce la richiesta di decreto penale, detta precisi criteri per:

- il metodo di calcolo delle pene;
- una generalizzata concessione delle circostanze attenuanti generiche anche prevalenti sulla recidiva, sempre che questa non sia di particolare rilievo;
- una precisa attenzione all’elezione di domicilio degli indagati (al fine di facilitare le successive notifiche);
- la tendenziale esclusione al ricorso al decreto per alcune tipologie di reati (quali lesioni e minacce gravi, specie nelle vicende condominiali) in cui, secondo l’esperienza, la ricostruzione del fatto risulta normalmente non lineare.

**Tali disposizioni vanno qui confermate ed anzi – ove possibile – rafforzate dalla raccomandazione rivolta dal sottoscritto ai componenti l’Ufficio ad intensificare il ricorso allo strumento della richiesta di decreto penale.**

## **18: Attribuzioni del Procuratore della Repubblica**

Le attribuzioni del Procuratore della Repubblica sono definite dal D.L.vo n. 106/2006 (come modificato dalla l. 269/2006) “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero”, normativa primaria che peraltro deve essere inserita ed interpretata nel quadro dei principi costituzionali sull’assetto della magistratura e, in essa, del pubblico ministero, come d’altronde sottolineato nelle Risoluzioni 12 luglio 2007 e 21 luglio 2009 del Consiglio Superiore della Magistratura. Si fa rinvio, al riguardo, a quanto esposto in premessa al punto 1.1.

In particolare il Csm nella Risoluzione 21 luglio 2009 indica quali obiettivi da perseguire:

- ragionevole durata del processo;
- corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo;
- efficienza nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie.

Nel quadro sopra menzionato vengono di seguito dettagliate le attribuzioni del Procuratore della Repubblica, fermo restando quanto disposto dal Dlgs n. 106/2006.

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica, in particolare:

- stabilisce le materie attribuite ai Gruppi specializzati ;
- designa il Vicario e i Coordinatori dei Gruppi stessi tra i Procuratori aggiunti o, in mancanza di sufficiente organico ed in presenza di collaudate esperienze professionali, tra Sostituti anziani che ne siano in possesso, salvo che riservi a sé stesso il coordinamento di un Gruppo specializzato (il che non è previsto nel presente documento);
- decide, sentiti gli interessati e con provvedimento motivato, su eventuali contrasti in merito alla assegnazione di procedimenti tra Procuratori Aggiunti o tra Sostituti appartenenti a diversi Gruppi; ciò avviene disponendo, d’intesa con i rispettivi Coordinatori, coassegnazioni di sostituti di diversi Gruppi o indicando il Gruppo e relativo Coordinatore, che deve essere ritenuto competente.
- indice, di regola con cadenza semestrale, l’Assemblea generale dell’Ufficio;
- con provvedimento motivato, può riservare a sé stesso la trattazione di singoli procedimenti, anche in materie attribuite ai Gruppi specializzati, in tal caso dandone notizia ai Procuratori Aggiunti e Magistrati coordinatori dei Gruppi stessi, al fine di consentire loro eventuali osservazioni;
- viene informato tempestivamente dai sostituti e dai Procuratori Aggiunti sullo sviluppo delle indagini rilevanti da loro rispettivamente condotte o coordinate; in particolare sarà tenuto costantemente aggiornato sui procedimenti caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza sociale

- nonché, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura, sulle questioni di principio nuove o di speciale delicatezza;
- propugna il Coordinamento interno investigativo (cioè tra Sostituti e Gruppi dell'Ufficio), quello “con” e “tra” i vari organi di Polizia Giudiziaria e quello con altre Procure della Repubblica;
  - cura i rapporti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
  - cura i rapporti, allorchè è necessaria l'interlocuzione della Procura, con il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia, con altre Istituzioni centrali, nonché con i Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto;
  - per il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa, il Procuratore si avvale della cooperazione degli Aggiunti e dei Coordinatori dei vari gruppi (in proposito sono previsti periodici incontri di lavoro, al fine di scambiare dati ed informazioni, nonché al fine di concordare decisioni sulle questioni di maggiore e comune interesse);
  - cura i rapporti eventuali con le Agenzie di Informazione e gli organismi previsti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124 ("Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto ") e riserva a se stesso la eventuale trattazione di procedimenti riguardanti personale ed attività di tali Agenzie;
  - redige i “rapporti” diretti al Consiglio Giudiziario (Valutazione di professionalità, conferimento incarichi semidirettivi e direttivi, passaggio di funzioni), sulla base del rapporto preliminare predisposto dal Procuratore aggiunto competente, avendo di cura di armonizzare i “rapporti” ed evitare sperequazioni;
  - riveste le funzioni di “datore di lavoro” ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) ai fini della prevenzione dei rischi e della protezione del personale in servizio presso l'Ufficio, partecipando alle riunioni periodiche previste dall'art. 53 stesso D. Lgs. (l'ultima delle quali si è tenuta il 27 novembre 2014) ed alla redazione del conseguente verbale;
  - presiede la Commissione di Sorveglianza e Scarto degli atti d'archivio della Procura, come da decreto di nomina triennale 27 (comunicazione del 23.3.2015) del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
  - sottoscrive protocolli di collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni con pubbliche finalità aventi contenuto pertinente all'attività dell'Ufficio;
  - unitamente ai Procuratori Aggiunti assicura il rispetto da parte dei sostituti delle linee investigative generali dell'ufficio e di quelle su specifici procedimenti eventualmente impartite.

Riserva inoltre a sé stesso i rapporti con la stampa ed il settore dell'informazione in genere secondo quanto precisato sub par. 24.

## **19: Attribuzioni del Procuratore Aggiunto Vicario**

Con delibera del 16 gennaio 2009 (conformemente al disposto di cui all'art.1 comma 3 del D.L.vo 106/2006), il Procuratore della Repubblica *pro tempore* aveva designato quale Vicario il Procuratore aggiunto Sandro AUSIELLO .

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica conferma la designazione come Vicario del Procuratore Aggiunto Sandro AUSIELLO e la delega al medesimo del Coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia.

Al Vicario, oltre quelli di cui al successivo "par. 20", sono conferiti i seguenti compiti:

- sostituire il Procuratore nei compiti prima elencati quando questi non sia presente per impegni di lavoro fuori sede o nei periodi di congedo o di assenza;
- rappresentare il Procuratore nei rapporti esterni quando il Procuratore gliene faccia richiesta;
- collaborare con il Procuratore nell'attività di direzione e di conduzione della Procura della Repubblica di Torino, mantenendo anche collegamenti e promuovendo contatti con gli altri Dirigenti, con i Procuratori aggiunti e con enti ed Autorità esterni, secondo le indicazioni Procuratore o autonomamente nelle ipotesi di deleghe a lui conferite;
- cooperare nella organizzazione del personale amministrativo e nelle direzione della Sezione di Polizia Giudiziaria.

## **20: Attribuzioni dei Procuratori della Repubblica Aggiunti e degli eventuali Sostituti Coordinatori**

I Procuratori Aggiunti e i Sostituti Coordinatori rivestono un ruolo essenziale nella gestione di Procure, come quella di Torino, di consistenti dimensioni e rilevanti impegni. Di qui, i loro compiti di diretta collaborazione con il Procuratore e di coordinamento dei gruppi specializzati dell'ufficio. In particolare, secondo il presente progetto organizzativo, sono ad essi affidati i seguenti compiti:

- coordinano il Gruppo loro affidato e sono responsabili davanti al Procuratore dell'attività dei singoli sostituti;
- designano, all'interno dei gruppi rispettivamente coordinati, i magistrati assegnatari dei procedimenti assicurandone un'equilibrata ripartizione **secondo i criteri dettagliatamente indicati sub paragrafo "7.n" che qui deve intendersi richiamato**. L'assegnazione ai sostituti degli affari da trattare, fatta salva l'ipotesi di co-assegnazione a se stessi, deve di regola avvenire sin dal momento della iscrizione della N.R. in modo da consentire all'assegnatario una valutazione ab origine delle procedure investigative necessarie, la corretta direzione della polizia giudiziaria (si veda par. 21) e ponendolo in grado di rappresentare l'ufficio in dibattimento con piena conoscenza dell'iter investigativo pregresso;

- curano, con particolare attenzione, che la distribuzione del personale della Sezione di P.G. (incluso quello aggregato alla Sezione) presso gli uffici dei Sostituti facenti parte dei gruppi da loro rispettivamente coordinati avvenga, d'intesa con i Responsabili delle vare Aliquote, in modo da assicurare tendenzialmente a ciascun magistrato la collaborazione di un identico numero di ufficiali/agenti di P.G.. Eventuali eccezioni dovranno essere contingenti e motivate;
- tengono informato il Procuratore della Repubblica in ordine alle indagini rilevanti condotte nell'ambito dei procedimenti trattati dai Gruppi di cui sono rispettivamente coordinatori; in particolare lo terranno costantemente aggiornato sui procedimenti caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza sociale nonché, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura, sulle questioni di principio nuove o di speciale delicatezza;
- curano il coordinamento investigativo e lo scambio di informazioni all'interno dei Gruppi specializzati da loro coordinati, nonché con altre Procure e con la Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (compito questo riservato ai Coordinatori dei gruppi competenti in materia);
- informano il Procuratore della Repubblica in ordine ai casi contrasti negativi e positivi tra uffici del P.M. (ex artt. 54, 54 bis e 54 ter cpp) ed a quelli di mancato coordinamento con altre Procure per indagini collegate nonché sulle cause di esso;
- riferiscono preventivamente al Procuratore sulle determinazioni relative alla segretezza di atti;
- sono informati dai Sostituti circa le indagini condotte nell'ambito dei procedimenti trattati dai Gruppi specializzati di cui i Procuratori Aggiunti sono rispettivamente coordinatori;
- assicurano la puntuale e tempestiva osservanza delle norme sulla competenza territoriale;
- assicurano uniformità di indirizzo nella conduzione e definizione delle indagini, eventualmente predisponendo dei protocolli per categorie di procedimenti, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche (di regola con cadenza mensile) tra i magistrati del Gruppo da loro coordinato. A tale scopo, cureranno anche la discussione interna sui provvedimenti di legge e/o sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la materia trattata dal Gruppo. E' auspicabile la redazione (delegabile ai magistrati del gruppo) di un sintetico documento per uso interno, relativo al contenuto degli incontri periodici del gruppo;
- riferiscono al Procuratore degli affari amministrativi afferenti il Gruppo coordinato;
- nell'ambito dei Gruppi di cui sono rispettivamente coordinatori possono eventualmente, previa intesa con il Procuratore, individuare sotto-gruppi di lavoro specializzati e assegnare agli stessi uno o più sostituti, sentiti gli interessati;

- provvedono all'apposizione del "visto" sulle richieste conclusive dei procedimenti (salvo che per le citazioni dirette a giudizio e i decreti penali), nonché, su **delega del Procuratore, che qui viene rilasciata**, dell' "assenso" sulle richieste di misure cautelari personali (tutte) e sulle richieste di misure cautelari reali (solo su quelle più rilevanti), con l'eccezione dei casi previsti dall'art. 3 comma 4 D.L.vo n.106/2006 (sulle ragioni per cui, invece, non si ritiene di dover prevedere un "visto" sulle richieste di intercettazioni e proroghe delle medesime, si rimanda a quanto previsto nel paragrafo n. "9.b");
- nel caso in cui sia stato negato il "visto" sulle richieste conclusive dei procedimenti di cui sopra e sia stato inutilmente esperito ogni tentativo di pervenire a conclusioni condivise con il sostituto assegnatario, informano il Procuratore della Repubblica per ogni possibile determinazione;
- in caso di carico eccessivo del gruppo di cui sono coordinatori e di conseguente necessità di assegnazioni degli affari a Sostituti di altri Gruppi, gli Aggiunti segnalano la situazione al Procuratore per le sue determinazioni;
- sono consultati dai sostituti appartenenti al Gruppo specializzato che rispettivamente coordinano anche per i procedimenti "ordinari" non rientranti nella materia del Gruppo e che sono stati assegnati ai sostituti in base al criterio automatico (salvo quanto disposto in ordine ai procedimenti per omicidio volontario di competenza del Gruppo 2 - Criminalità Organizzata e Sicurezza Urbana, in ordine ai quali si rimanda a quanto già precisato);
- nel caso di appartenenza dei sostituti a più gruppi specializzati, il Procuratore Aggiunto di riferimento per la materia ordinaria non rientrante in quelle specialistiche è, per i sostituti, il Coordinatore del Gruppo cui i sostituti appartengono da maggior tempo;
- risolvono eventuali contrasti tra Sostituti in merito alla assegnazione di procedimenti in materia c.d. specializzata, nell'ambito dei Gruppi che rispettivamente coordinano, tenendone informato il Procuratore;
- predispongono i pareri per le periodiche valutazioni di professionalità e per ogni altra necessità prevista per legge o normativa secondaria in relazione ai magistrati assegnati ai Gruppi specializzati da loro rispettivamente coordinati. In caso di assegnazione del sostituto da valutare a più Gruppi, competente alla formulazione dei pareri sarà il Proc. Aggiunto del Gruppo cui il sostituto da valutare appartiene da maggior tempo. Sarà in ogni caso sentito anche il Proc. Aggiunto Coordin. dell'altro Gruppo di appartenenza del sostituto da valutare, che potrà eventualmente redigere una sintetica nota aggiuntiva di valutazione;
- comunicano al Procuratore dati statistici e valutazioni relativamente all'attività dei Gruppi rispettivamente coordinati, onde consentirgli di predisporre tempestivamente documenti e relazione da inoltrare al CSM, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e ad ogni altra Istituzione, quando richiesto;
- **procedendo ad un'analisi dei flussi per il periodo di un anno successivo alla entrata in vigore del presente progetto organizzativo**, con analisi articolata dei procedimenti assegnati e dei provvedimenti indicati sub par.

“6.a”, onde consentire una eventuale rideterminazione numerica degli organici dei gruppi specializzati;

- compito specifico dei Coordinatori dei vari gruppi di lavoro (Aggiunti o magistrati delegati) è di sensibilizzare i relativi Sostituti perché sottopongano all’attenzione del Coordinatore tutti i provvedimenti di speciale rilievo (sia “interno” sia “esterno” alle indagini), così che il Coordinatore possa contribuire all’omogeneità degli interventi in base a scelte che siano il risultato di un fattivo confronto.

Si fa rinvio in ogni caso a quanto stabilito in tema di Criteri di distribuzione degli affari all’interno dei gruppi specializzati (par. “7.n”).

## **20.a: Distribuzione dei compiti amministrativi tra i Procuratori Aggiunti**

Al Procuratore Aggiunto Vicario dr. AUSIELLO, viene attribuita la delega per i provvedimenti e le attività facenti capo all' Ufficio Economato e relativi a beni patrimoniali e a tutto ciò che riguarda la presa in carico dei beni, l'assegnazione degli stessi ai magistrati ed al personale amministrativo, gli acquisti, la firma dei documenti commerciali e della corrispondenza in genere.

Il Procuratore Aggiunto dr. BORGNA è delegato a coordinare le attività dell'Ufficio Permessi di Colloquio con i detenuti.

Il Procuratore Aggiunto dr. PERDUCA è delegato per la gestione del servizio autovetture di Stato sia per quanto riguarda l'organizzazione ed il turno dei conducenti, sia per quanto attiene alla gestione del parco veicoli, delle relative spese per carburante, riparazioni, incidenti etc. ed alla relativa corrispondenza.

Il Procuratore Aggiunto dr. BECONI è delegato a seguire i problemi attinenti alla sistemazione logistica degli Uffici della Procura, anche per quanto attiene ai rapporti con gli Enti esterni e con l'Ufficio Tecnico del Comune.

Il Procuratore Aggiunto dr. LORETO è delegato a sovrintendere, in caso di necessità, alla predisposizione di tutti i turni di servizio (udienze incluse) nonché a verificare che, durante il periodo feriale estivo, sia assicurato il rispetto di quanto previsto nel par. "16.b".

Il Procuratore Aggiunto dr. NESSI coordina, in caso di necessità, l'Ufficio Citazioni dirette ed il relativo Ufficio Post-udienza.

## **21: Direttive per i magistrati dell'Ufficio, con particolare riferimento ai rapporti con la Polizia Giudiziaria**

Quanto ai principi che la legge detta in tema di organizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero, appaiono di particolare rilevanza quelli ex art. 4 D. L.vo 106/2006, secondo i **quali compete al Procuratore della Repubblica la determinazione dei criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria e delle risorse finanziarie e tecnologiche.**

La fase d'avvio delle indagini e le modalità di ricerca della notizia di reato, infatti, sono inevitabilmente destinate a ripercuotersi sul risultato finale dell'inchiesta, condizionato dalla qualità delle prove e dalla loro "resistenza" al contraddittorio dibattimentale, dove, salvo l'accordo delle parti, le prove non potranno certo essere costituite dalle informative di PG.

**Per tale ragione, si raccomanda ai magistrati dell'ufficio di esercitare puntualmente, sin dalle loro prime fasi, il potere-dovere di direzione delle indagini preliminari attribuiti al Pm dagli artt. 109 Cost. e 327 c.p.p., nonché quello di selezione dei mezzi di ricerca delle prove (ex artt. 244 e segg. cpp.) che poi dovranno essere utilizzate davanti al giudice.**

Tale ovvia raccomandazione, naturalmente, non comporta affatto l'auto-attribuzione di impropri poteri gerarchici rispetto alle strutture investigative, ma solo lo scopo di assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio attraverso una prassi di interscambio virtuoso di conoscenze ed esperienze, la elaborazione comune di strategie investigative ed il rispetto delle esigenze di coordinamento investigativo .

Si tratta, peraltro, di direttive che non penalizzano le autonome competenze della polizia giudiziaria, tanto più ove si consideri che quest'ultima conserva il potere di attività d'indagine di propria iniziativa (salvo che non ricorra l'improbabile caso di eventuale divieto posto dal PM) secondo quanto previsto dagli artt. 327 e 348 co.1 del C.P.P.

**Pertanto, pur intendendo il sottoscritto Procuratore organizzare a breve un incontro con i responsabili dei Servizi e della Sezione di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 56 cpp, operanti nel Circondario del Tribunale di Torino, al fine di discutere ed impartire specifiche direttive in ordine alle modalità della loro azione (comprese quelle relative a più approfondite tecniche di redazione delle informative ed all'uso di modulistica informatica), si ritiene utile sin d'ora indicare ai magistrati dell'ufficio alcune linee guida cui attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, con specifica richiesta di comunicarle alla P.G. – ogniqualvolta ciò risulti utile o necessario – e di segnalare al Procuratore i casi in cui la P.G. non si attenga alle medesime.**

Si tratta di raccomandazioni che ben potranno apparire – come sono - ovvie, ma che il sottoscritto ritiene utile qui formalizzare in un’ottica di più rapido svolgimento delle indagini (e delle fasi processuali conseguenti) e di maggior risparmio di ogni tipo di risorsa.

**Pertanto, a proposito del corretto approccio all’indagine ed in vista del promovimento dell’azione penale, nonché del rispetto del ruolo degli Avvocati, i magistrati dell’ufficio :**

- a) conferiranno le deleghe alle indagini ai responsabili dei servizi esterni o delle aliquote componenti la Sezione di P.G. presso la Procura, privilegiando, salvo ragioni particolari da valutare con l’Aggiunto o magistrato Coordinatore, gli organi di P.G. che abbiano eventualmente redatto ed inviato all’Ufficio la originaria notizia di reato;
- b) nei procedimenti in cui le indagini siano state eseguite o siano portate avanti da più organi di polizia giudiziaria, anche di diversi corpi, cureranno la circolazione delle notizie tra i medesimi, il loro coordinamento e la condivisione delle decisioni – anche operative – da assumere, segnalando al Procuratore eventuali “resistenze” al coordinamento stesso;
- c) si confronteranno con i Coordinatori del Gruppo specializzato di appartenenza (e, se del caso, con il Procuratore della Repubblica) in ordine alle questioni rilevanti concernenti i procedimenti di cui sono assegnatari, nonché in ordine ai relativi orientamenti giurisprudenziali;
- d) eviteranno l’uso improprio delle Agenzie di Informazione (AISI ed AISE) per indagini giudiziarie in quanto non rientranti nelle competenze delle Agenzie stesse ed informeranno il Procuratore circa eventuali violazioni di quanto previsto sub co. 7 ed 8 dell’art. 23 L. 3.8.2007 n. 124<sup>45</sup>;
- e) i PM di “turno arresti e fermi” saranno ovviamente disponibili per qualsiasi eventuale consulto, nell’ottica di una maggiore convergenza degli orientamenti operativi che non potrà che giovare all’efficacia e tempestività della loro azione, pur precisando espressamente agli interlocutori che le decisioni da assumere in ordine alla esecuzione di arresti in flagranza o fermi di PG rientrano tra le attività di competenza della stessa PG;
- f) riceveranno gli avvocati, quando richiesto, senza limitazioni di orario ed a partire dalle ore 9.00, per conferire direttamente con i medesimi, disponendo che altrettanto facciano le rispettive segreterie per richieste di notizie nella loro disponibilità (fatti ovviamente salvi gli eventuali momentanei impedimenti dei

---

<sup>45</sup> Art. 23 L. 124/2007 (“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”):

c. 7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.  
c. 8. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

magistrati e delle segreterie stesse che potranno determinare appuntamenti successivi, comunque in tempi brevi). Per il resto, nell'ottica di dar vita a più agili modalità di comunicazione con gli avvocati, si rimanda a quanto appreso precisato sub "par. 24";

- g) cureranno il rapido aggiornamento delle iscrizioni delle notizie di reato relative ai procedimenti di cui sono titolari;
- h) riserveranno particolare ed ovvia attenzione al rispetto dei termini di custodia cautelare e di quelli delle indagini preliminari, utilizzando a tal fine le possibilità offerte dal S.I.C.P. (come specificato sub par. 9.c);
- i) nel quadro della auspicabile riduzione delle spese di giustizia, assumeranno con la massima rapidità le determinazioni di competenza in ordine alla destinazione dei beni in sequestro presso terzi;
- j) allo stesso fine, ed in base alla Convenzione stipulata il 23.4.2010 tra questo Ufficio ed il Centro Regionale Antidoping di Torino (vedi "Par. 9.d"), i sostituti sono invitati a esaminare la possibilità, ovviamente alla luce dei dati valutativi dal Centro offerti alla loro attenzione, di conferire consulenze tecniche per analisi in materia di stupefacenti e consulenze tossicologiche su reperti autoptici, nonché consulenze in materia di D.N.A. a fini identificativi su materiale biologico (possibilità, quest'ultima, solo da poco da poco praticabile) a chimici specializzati dipendenti dal Centro Antidoping o, comunque, a consulenti in grado di praticare il conveniente tariffario dal Centro praticato (tariffario consultabile presso l'Ufficio Spese di questa Procura);
- l) i sostituti assegnatari dei procedimenti comportanti spese di giustizia dovranno prestare verificare con attenzione che, in caso di separazione di atti da procedimento-madre e di formazione/iscrizione di nuovi procedimenti, le spese siano correttamente ripartite ad evitare, come successo in passato, che spese pertinenti ad attività oggetto del processo stralciato rimangano inserite in quello originario (o viceversa).

**Inoltre, richiamata l'attenzione dei Sostituti sulla scrupolosa osservanza della Direttiva prot. n. 62/15 Int. del 10.6.2015<sup>46</sup> riguardante l'inoltro all'Ufficio del**

---

<sup>46</sup> Con la Direttiva in questione veniva raccomandato ai magistrati nell'ufficio quanto segue:

- a) nel formulare ed inoltrare all'Ufficio del G.I.P. la prima richiesta di autorizzazione alle intercettazioni o nell'emettere provvedimenti di urgenza e richiederne la convalida, di indicare esplicitamente la qualificazione giuridica dei fatti per cui si procede, provvedendo – espressamente – a precisare se l'autorizzazione viene richiesta per la durata di 40 o di 15 giorni, allegando altresì il fascicolo processuale o gli atti utili per consentire al Giudice una decisione ponderata. La richiesta dovrà ovviamente recare il numero di registrazione al R.I.T. (Registro Intercettazioni Telefoniche), numero unico per ogni richiesta (anche se contenente l'indicazione di più utenze da intercettare) e non numeri distinti per ogni utenza (anche se contenuti in un'unica richiesta);
- b) nel formulare ed inoltrare all'Ufficio del G.I.P. le successive richieste di autorizzazione alla proroga delle operazioni in corso, di indicare esplicitamente, in dipendenza di quanto già indicato all'atto della prima richiesta, se la proroga è richiesta per la durata di 20 o di 15 giorni, allegando – oltre agli atti che giustificano la proroga - il verbale di inizio delle operazioni ad opera della P.G. delegata e specificando comunque la data di scadenza delle operazioni autorizzate con il precedente provvedimento (di iniziale prima intercettazione o di successiva proroga);
- c) nel formulare ed inoltrare all'Ufficio del G.I.P. eventuali richieste di autorizzazione al ritardato deposito degli atti, di allegare le autorizzazioni precedenti (anche quelle relative alle proroghe della durata delle operazioni), nonché i verbali di inizio e fine delle operazioni ad opera della P.G. delegata ;

Giudice per le Indagini Preliminari delle richieste di autorizzazione ad intercettazioni telefoniche ed ambientali e di successive proroghe, i magistrati dell'Ufficio avranno anche cura di precisare agli organi di polizia giudiziaria delegati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione che :

- 1) la “remotizzazione” della esecuzione delle operazioni sarà autorizzata se le operazioni stesse avverranno nel rispetto della Direttiva del Garante per la Privacy del 18.7.2013;
- 2) le società private che forniscono i servizi a noleggio potranno impiegare apparati digitali (quelli, cioè, che sfruttano le capacità di memorizzazione *on site* e di trasmissione al punto di registrazione non in tempo reale, come, ad esempio, le microspie cosiddette ad alta qualità), esclusivamente in presenza di sistemi, certificati e documentati, tali da garantire:
  - \* l'assoluta identità fra i dati registrati sugli apparati con quelli successivamente trasposti sugli impianti della Procura;
  - \* la marcatura temporale delle informazioni al momento della loro captazione (così da essere certi data del giorno, ora e durata della intercettazione e della registrazione).

In tal modo, l'impiego di risorse tecniche di nuovo tipo sarà conforme all'attuazione dei principi di sicurezza informatica ed al diritto degli indagati di conoscere i dati predetti

**Per quanto riguarda i rapporti con lo stampa ed i mezzi di informazione, i Sostituti osserveranno quanto previsto nel par. 24.**

**I Pubblici ministeri, inoltre, dovranno raccomandare alla polizia giudiziaria, ogniqualvolta ciò risulti utile o necessario, quanto segue:**

- 1) **le informative di P.G., specie quelle riepilogative delle indagini svolte, siano redatte in forma essenziale** (utilizzando, nella loro redazione, un lessico lineare, chiaro e sobrio), **secondo l'esposizione cronologica dei fatti e con indicazione di ogni circostanza rilevante, senza inutili ripetizioni** (magari frutto della spesso abusata tecnica del “copia e incolla”) e – soprattutto – **senza che vi siano contenute le valutazioni che competono alla A.G.:** ciò, oltre a rendere più facile e chiara la futura testimonianza del personale di PG, potrà più facilmente favorire l'accordo delle parti private, nel futuro dibattito, ai fini dell'acquisizione in quella sede delle informative stesse o, in via subordinata, di favorire la loro consultazione da parte del personale di P.G. all'atto delle loro testimonianze. Ciò, naturalmente, è tanto più importante

---

d) nel formulare ed inoltrare all'Ufficio del G.I.P. le eventuali richieste di distruzione dei supporti contenenti la registrazione delle intercettazioni effettuate (richieste da formularsi al termine delle indagini preliminari, salvo il caso di intercettazioni che appaiano immediatamente inutilizzabili), di richiedere al Giudice di delegare per le relative operazioni l'Ufficio Intercettazioni della Procura.

quanto più delicata e complessa si presenti l'indagine cui l'informativa si riferisce;

- 2) **evitare, nella redazione di informative, di formulare richieste di misure cautelari** (il che esula dalle competenze della P.G.), ma limitarsi – semmai – a sottolineare la gravità dei fatti o delle esigenze cautelari ai fini “*delle valutazioni di competenza del P.M.*”. Ciò è necessario anche in funzione del futuro dibattimento in cui devono evitarsi strumentalizzazioni di simili incisi e valutazioni negative da parte dei giudici di simili forzature;
- 3) **le informative di P.G. devono recare la indicazione più possibile precisa delle norme penali che si ritengono violate**: ciò al fine di semplificare e velocizzare la procedura di iscrizione delle N.R. anche ad opera di personale delle aliquote della Sezione di PG (a ciò adibito), dei V.P.O. e del personale amministrativo;
- 4) quando la tipologia dei reati per cui si procede lo richieda, specie se si tratta di reati gravi e/o pertinenti a procedimenti complessi, **occorre procedere immediatamente a sopralluogo**, che deve essere accompagnato da relativo verbale dettagliato e supportato da idonea documentazione fotografica; in sintesi, occorre cristallizzare subito e bene la scena del crimine;
- 5) informare urgentemente il P.M. in ordine alle notizie di reato pervenute dalle Agenzie di Informazione (AISI ed AISE) secondo quanto previsto sub co. 7 ed 8 dell'art. 23 L. 3.8.2007 n. 124;
- 6) **in caso di verbale di dichiarazioni rese da persone offese dai reati**, specificare in modo chiaro – eventualmente anche con domanda *ad hoc* – se la persona dichiarante richieda la punizione dell'autore del reato, non apparendo sufficiente, ad es., l'intestazione dell'atto come “*verbale di querela*”, se esso non contenga tale precisazione;
- 7) **nella redazione delle informative riguardanti perquisizioni eseguite ai sensi dell'art. 41 TULPS** esplicitare con chiarezza le ragioni in base alle quali le perquisizioni e i sequestri sono stati effettuati: ciò anche ai fini della decisione motivata sulla convalida dei sequestri eventualmente effettuati;
- 8) **nella redazione delle informative riguardanti altro tipo di perquisizioni eseguite d'ufficio**, specificare i motivi di sospetto e le norme di legge in base alle quali le perquisizioni e i sequestri sono stati effettuati: ciò anche ai fini della decisione motivata sulla convalida dei sequestri eventualmente effettuati;
- 9) **nella eventualità di atti compiuti con l'intervento (per la prima volta) della persona sottoposta alle indagini**, redigere sempre l'atto previsto dall'art. 161

cpp (identificazione dell'indagato ed invito al medesimo rivolto a dichiarare o eleggere domicilio, con gli avvertimenti previsti dalla norma citata) ed invitarla a nominare difensore di fiducia. In caso di omessa nomina e di necessità di nomina di difensore di ufficio, interpellare sempre il *call center* dell'Ordine degli Avvocati di Torino e dare atto nel verbale – da trasmettere sempre alla Procura unitamente alla informativa – del nominativo del difensore d'ufficio indicato ai sensi dell'art. 97 cpp dall'apposito ufficio dell'Ordine forense;

10) appena formalizzato il protocollo in fase di elaborazione, previsto in base ad una intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nell'ambito del progetto Dafne (si veda par. "9.e"), la P.G., in occasione di arresti e fermi di iniziativa o di altri interventi che ne determinino il contatto con **le vittime dei reati per cui si procede, comunicherà loro il numero del call center dell'Ordine forense per ogni possibile informazione sull'assistenza legale** di cui potranno eventualmente avvalersi;

11) **dare atto, nelle informative riguardanti parti offese o indagati stranieri, a maggior ragione se redatte in occasione di arresti o fermi, della loro eventuale (o meno) conoscenza della lingua italiana.** In caso di non conoscenza della lingua italiana (e salvo il caso di impossibilità di reperirlo), dare atto dell'intervento di ausiliario di P.G. in funzione di interprete.

**Inoltre:**

- a) **nei procedimenti in cui la persona offesa sia cittadino straniero**, acquisire – ove possibile – recapiti anche telefonici a fine di poterlo in seguito reperire. Ove la p.g., anche per il tramite di assistenti sociali, venga a conoscenza del fatto che la p.o. intenda abbandonare l'Italia, segnalarlo subito al PM precedente (anche al fine di valutare la necessità di richiedere un incidente probatorio) e, comunque, acquisire gli estremi del domicilio estero;
- b) **nel caso in cui l'indagato sia un cittadino straniero** senza stabile dimora sul territorio, raccogliere – ove possibile - la sua elezione di domicilio in Italia;

12) **dare atto, nei verbali di arresto o fermo trasmessi alla Procura del nome del Sostituto di turno esterno** avvisato telefonicamente;

13) **nel caso di informative redatte a seguito di deleghe del P.M. e/o quali seguiti ad informative precedenti**, indicare in "oggetto" i riferimenti precisi al procedimento (eventualmente anche il numero del RGNR) cui la risposta o la nuova informativa si riferiscano: ciò al fine di consentire al personale amministrativo di rintracciare più velocemente il procedimento cui la informativa si riferisce;

- 14) **in occasione di informative di denuncia per violazioni di misure e provvedimenti vari** (ad es.: arresti domiciliari, divieto o obbligo di soggiorno, misure di sorveglianza speciale, obbligo di presentazione alla P.G., espulsioni da parte delle Autorità Amministrative ed altro), allegare sempre il provvedimento la cui violazione ha dato origine alla denuncia;
- 15) allo stesso modo, **in occasione di informative di denuncia per reati che presuppongano accertamenti o acquisizione di documenti e/o precedenti denunce, compierli d'ufficio** senza attesa di successive deleghe del PM (ad es.: in caso di denuncia per ricettazione, allegare informativa relativa al furto presupposto o raccogliere la denuncia di furto; oppure, quando necessario, allegare documenti comprovanti il diritto di proprietà o il possesso dei beni oggetto del reato etc.);
- 16) pur senza rinunciare all'uso del più importante strumento di indagine a disposizione, **non eccedere in richieste di intercettazioni telefoniche e tra presenti**, comunque considerando la necessità di fornire al PM – in vista delle richieste di autorizzazione al GIP - precisi elementi che le giustifichino. Con la polizia giudiziaria, in particolare, va preventivamente discusso l'uso di ogni altro tipo di risorsa tecnologica disponibile, non solo per attività di intercettazione di conversazioni, considerando le ovvie ricadute sulla utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- 17) ai fini delle richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche o ambientali in corso, **predisporre un'annotazione con l'elenco delle conversazioni più rilevanti, relative al periodo coperto dalla precedente autorizzazione o dall'ultima proroga**. Al termine delle intercettazioni, redigere annotazione finale contenente elenco di tutte le telefonate (con numero progressivo e data) ritenute rilevanti al fine del promovimento dell'azione penale e di sostenere l'accusa in giudizio. Tale elenco, peraltro, risulterà utile per il PM ai fini della eventuale richiesta di trascrizione in forma peritale delle conversazioni utili;
- 18) procedere immediatamente alla analisi delle sostanze stupefacenti sequestrate, specie con imputati in stato di detenzione. L'esito delle analisi e il relativo verbale devono altrettanto tempestivamente essere trasmessi al PM, specie in occasione di giudizi con rito direttissimo e contestuale convalida degli arresti;
- 19) in caso di accertata guida sotto l'influenza dell'alcool (artt. 186 e 186 bis CdStr.), considerare la necessità che l'eventuale referto indicante la positività degli esiti delle analisi sull'indagato non sia redatta in forma generica, ma contenga l'indicazione del tasso alcolemico riscontrato;
- 20) in caso di accertata guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 CdStr.) accertarsi che le modalità e l'esito delle

analisi dei liquidi biologici prelevati (ematici ed urinari) consentano di provare non solo che *“al momento in cui l’agente si è posto alla guida abbia assunto sostanze stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione”* (Cass. Pen., sez. IV, 8 luglio 2008 n. 33312). Non sarà sufficiente, dunque, la generica indicazione della “positività” dell’indagato. La P.G. che abbia accompagnato il conducente presso il Pronto Soccorso o Laboratorio di Analisi competente, potrà comunicare ai responsabili gli estremi del procedimento penale, le generalità del conducente e l’A.G. procedente ai fini del rimborso dei costi sostenuti che il Laboratorio documenterà mediante invio di richiesta a questa Procura. Trattandosi di analisi che comportano costi elevati per la P.A., le suddette richieste di prelievo verranno effettuate solo quando ricorrano i presupposti richiamati nell’art. 187 c. 2 bis del C.d.S. (cioè ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale “motivo” dovrà essere adeguatamente descritto nell’informativa di P.G.). Naturalmente, qualora l’indagato non presti consenso ai prelievi, il medico non procederà ai prelievi stessi, informandone la P.G. operante ai fini della denuncia del conducente per violazione dell’art. 187 c. 8 C. d. S. ;

- 21) non eccedere in richieste di autorizzazione ad accertamenti genetici da far effettuare al RIS competente, ma selezionare i casi in cui esse sono necessarie e urgenti : tanto si precisa a seguito dei costi crescenti che tali accertamenti hanno recentemente determinato;
- 22) trasmettere alla Procura della Repubblica di Torino solo informative in originale (con allegati pure in originale) o in posta certificata, tranne che nei casi di urgenze (ad es.: arresti in flagranza o fermi) per i quali sarà accettata la trasmissione via fax cui, però, dovrà far seguito al più presto quella in originale;
- 23) evitare, specie in caso di indagini delicate, conferenze e comunicati stampa relativi ad attività di polizia giudiziaria, senza previo assenso del magistrato che le coordina;
- 24) **direttive in vista delle testimonianze dibattimentali** (le seguenti direttive tengono anche conto delle difficoltà che spesso si manifestano nel dibattimento impedendone la rapida celebrazione):
  - a) indicare nelle informative il nome del personale di P.G. che ha effettivamente compiuto le indagini onde evitare la citazione nel dibattimento di chi abbia solo ricevute denunce o querele, o solo redatto verbali di persone informate sui fatti, o abbia solo firmato l’inoltro degli atti all’A.G.;
  - b) preparare la testimonianza dibattimentale (che si rivela spesso troppo

lacunosa, magari perché concerne fatti verificatisi molto tempo prima) attraverso il previo studio degli atti redatti, eventualmente interloquendo con il PM in caso di indisponibilità dei medesimi o di incertezza circa l'oggetto della testimonianza (ad es., in caso di trasferimento ad altra sede potrà essere richiesta la trasmissione via fax degli atti su cui verte la testimonianza). In particolare, portare con sé, in udienza, le informative o gli atti su cui si deve rendere testimonianza, anche perché il Giudice potrà autorizzarne la consultazione;

- c) evitare di addurre impedimenti a testimoniare tardivi e/o infondati: la testimonianza dibattimentale completa il lavoro della PG ed è essenziale ai fini della requisitoria in dibattimento del PM. .

### **21.a: Ulteriori direttive per i Sostituti attinenti la possibilità di applicazione a rappresentare la Pubblica Accusa in grado di Appello**

I sostituti, inoltre, **comunicheranno al Procuratore della Repubblica la propria disponibilità, al di fuori dei casi di richieste ex art. 570 co. 3 c.p.p.** (che saranno vagliate con i Coordinatori dei Gruppi specializzati cui appartengono), **a rappresentare la pubblica accusa nei dibattimenti in grado di appello mediante applicazione ad hoc presso la Procura Generale della Repubblica.**

Il Procuratore, ferme restando le competenze del Procuratore Generale, riserva a se stesso la valutazione dell'opportunità di comunicazione formale di tale disponibilità al Procuratore Generale stesso, tenendo conto delle necessità e vacanze di organico dell'Ufficio.

## **22: Nuovo impiego del personale amministrativo nelle segreterie centralizzate**

Nel paragrafo “4.c” è già stata illustrata la situazione e sono stati illustrati i vuoti di organico del personale amministrativo, mentre nell’ All.1 ne è riprodotta la destinazione alle segreterie centralizzate (per un totale di circa 150 unità) o a quelle dei sostituti.

Le limitate e – rispetto alle esigenze dell’ufficio - sottodimensionate risorse disponibili impongono una utilizzazione più razionale delle medesime, in modo che sia consentito il raggiungimento di alcune priorità organizzative.

I criteri di impiego delle risorse, infatti, si riflettono indirettamente anche sui tempi di trattazione dei procedimenti e sulla efficacia dell’azione dell’ufficio.

In particolare, se in passato si è provveduto a creare e rafforzare strutture centrali di segreteria allo scopo di alleggerire il lavoro delle segreterie dei magistrati, deve rilevarsi ora che le prime sono in decisa sofferenza sia per carenza di organico, sia per eccesso di attribuzione alle stesse di competenze che, invece, riguardano direttamente gli uffici dei singoli magistrati, sia per effetto di scelte organizzative che hanno prodotto accumulo “centralizzato” di arretrati.

Ne deriva, innanzitutto, che devono essere ricondotte alla competenza delle segreterie dei singoli magistrati alcuni specifici adempimenti, quali – ad es. – quelli connessi alle procedure di definizione dei singoli procedimenti sin qui collocati nella soppressa “Fascia B” che, dopo la redazione da parte dei magistrati dei provvedimenti conclusivi (avvisi ex art. 415 bis cpp e atti di promovimento dell’azione penale), possono comportare la cura delle notifiche alle parti interessate e la verifica della correttezza delle notifiche stesse. Dall’altro, devono essere riviste le competenze e la composizione delle strutture centralizzate, anche alla luce della istituzione della “Sezione Affari Semplici”, per meglio redistribuire l’impegno del personale amministrativo e così garantire la funzionalità complessiva dell’ufficio in situazione di scarsità di risorse umane e finanziarie, ottimizzando e valorizzando quelle esistenti. Premesso, pertanto, che restano immutate le competenze e la composizione degli Uffici Amministrativi come indicate nella prima parte dell’All. 1, nonché la destinazione del personale addetto alle segreterie dei magistrati, come indicato nell’ultima parte del medesimo All. 1, è opportuno riprodurre di seguito uno specchio riassuntivo delle nuove scelte in tema di personale addetto agli altri Uffici Centralizzati, precisandosi nella colonna sinistra la natura dell’incarico, in quella centrale la sua attuale composizione e nella colonna di destra la nuova.

Alle indicazioni relative ad ognuno degli Uffici centralizzati di segreteria, segue la migliore precisazione delle competenze.

La precisazione dei dati di cui alla tabella che segue è stata definita nel corso di ripetuti incontri con la Dirigente e vari funzionari del settore amministrativo

<b>Natura dell'incarico</b>	<b>Destinazione attuale del personale amministrativo</b>	<b>Nuova distribuzione del personale</b>
<b>Segreteria Generale Penale</b> (cura le statistiche ed il monitoraggio penale, nonché 1 movimentazione fascicoli penali e gestisce il Protocollo Informatico e la posta)	5 unità: 1 Responsabile (lo stesso della Segreteria arrestati), 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario, 2 operatori giudiziari.  Collaborano anche 4 appartenenti alla Sezione di P.G.	IMMUTATA (pur se l'assistente collabora allo stato con la Segreteria Decreti di citazione)
<b>Segreteria Arrestati</b>	6 unità: 1 Responsabile (lo stesso della Segreteria Centrale Penale), 2 cancellieri, 3 assistenti giudiziari. Collaborano anche 4 appartenenti alla Sezione di P.G., nonché altro personale che, in base a turni prestabiliti e su base volontaria, opera negli orari pomeridiani, nonché nelle giornate di sabato e domenica.	IMMUTATA
<b>Segreteria Notizie di Reato e Iscrizione</b>  Addetta all'Iscrizione delle notizie di Reato (eccetto quelle di competenza della Sezione Affari Semplici e quelle a carico di ignoti)	10 unità: 1 Responsabile (dr. Madarena), lo stesso dell'Ufficio Gestione Notizie di Reato, 2 cancellieri, nonché 7 operatori giudiziari.  Collaborano anche 2 dipendenti comunali aggregati e 4 appartenenti alla Sezione di Pol. Giudiziaria	I 4 appartenenti alla Sezione di Pol. Giudiziaria ed un dipendente comunale aggregato opereranno presso la segreteria della neo costituita Sezione Affari Semplici
<b>Segreteria Gestione Notizie di Reato di Fascia "B"</b>  (tra l'altro addetta a notifiche, gestione decreti penali, archiviazioni)	4 unità: 1 Responsabile (dr. Madarena), lo stesso dell'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato, 2 cancellieri, 1 assistente giudiziario.  Collaborano anche 2 appartenenti alla Sezione di P.G. e 1 dipendente comunale.	SOPPRESSIONE, venendo soppressa la Fascia B e venendo affidati alle segreterie dei magistrati assegnatari dei procedimenti i relativi adempimenti (salvo che per i procedimenti di competenza della S.A.S.), 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario, 1 dipendente comunale e 2 appartenenti alla Sezione di PG opereranno presso la segreteria del neo costituito Sezione Affari Semplici
<b>Segreteria Casellario, Carichi pendenti</b> (rilascia certificati al pubblico)	12 unità: 1 Responsabile (la stessa della Segreteria RE.GE. e Ufficio Colloqui); 3 funzionari giudiziari, 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario, 5 operatori giudiziari, 1 ausiliario.  Collaborano anche 2 appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria.	IMMUTATA
<b>Segreteria Informazioni RE.GE. e Ufficio Colloqui</b> (fornisce anche informazioni ad avvocati e pubblico)	8 unità: 1 Responsabile, la stessa della Segreteria Casellario; nonché 1 cancelliere, 6 operatori giudiziari	VARIAZIONE POSSIBILE E' in fase di valutazione la possibilità di destinazione di altra unità a questa segreteria
<b>Segreteria Ufficio Ignoti</b>	11 unità: 1 Responsabile, 1 cancelliere, 4 assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari, 1 ausiliario.  Collaborano anche 3 appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria.	VARIAZIONE: l'attuale responsabile, trasferita ad altro ufficio, potrebbe essere sostituita dall'attuale responsabile della Segreteria 415 bis (ufficio soppresso). In caso negativo si procederà con interpello agli aventi titolo
<b>Segreterie Assistenza Magistrati</b>	66 unità tra cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari,	IMMUTATA allo stato, ma con possibilità di spostamento

	aggregati e ausiliari (addetti e di supporto)	altrove di personale di supporto, a seconda delle necessità
<b>Segreteria Ufficio Intercettazioni</b>	3 unità: 1 Responsabile, 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario.  Collaborano anche 3 appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria	VARIAZIONE POSSIBILE E' in fase di valutazione la possibilità di destinazione di altra unità a questa segreteria che svolge anche attività di liquidazione di spese per intercettazioni
<b>Segreteria Giudici di Pace</b>	3 unità: 1 Responsabile e 2 operatori giudiziari.  Collaborano anche 7 appartenenti alla Sezione di P.G.	IMMUTATA (pur se con trasferimento integrale alla Sezione Affari Semplici), salvo 1 operatore giudiziario da destinarsi alla Segreteria Notizie di Reato
<b>Segreteria V.P.O.</b>	2 unità: 1 Responsabile e 1 operatore giudiziario. Collaborano anche 2 appartenenti alla Sezione di P.G.	IMMUTATA  (pur se con trasferimento integrale alla Sezione Affari Semplici)
<b>Segreteria Decreti Citazione</b>	9 unità: 1 Responsabile, 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario, 5 operatori giudiziari, 1 ausiliario.  Collabora anche 1 dipendente della Provincia (ora Città Metropolitana) applicato	VARIAZIONE : 2 degli operatori giudiziari opereranno presso la segreteria della neo costituita Sezione Affari Semplici
<b>Archivio e scarico dal RE.GE. dei fascicoli archiviati</b>	5 unità: 1 Responsabile, 1 cancelliere, 1 operatore giudiziari, 2 ausiliari (di cui solo 1 a tempo pieno).  Spesso collabora per lunghi periodi anche un dipendente comunale aggregato	IMMUTATO
<b>Segreteria Mod. 42</b> (Controllo su beni in custodia, relative liquidazione spese e vendite)	4 unità: 1 Responsabile, lo stesso della Segreteria Economato - Ufficio Informatico e di quella dell'Ufficio Autisti; nonchè 2 funzionari (di cui un'assente per un anno), 1 assistente, 1 assistente automezzi e 1 conducente automezzi.  Collabora anche part time 1 appartenente alla Polizia Locale	IMMUTATA, salvo quanto appresso: assunzione di tutte le attività relative ai beni sequestrati e dati in custodia a terzi, dalla iscrizione del bene sul Registro Mod. 42 alle verifiche sullo stato del bene, dai relativi solleciti ai PM perché provvedano sullo stesso se non più necessario alle indagini alla liquidazione delle spese relative al bene.
<b>Segreteria Spese Giustizia</b>	9 unità: 1 Responsabile, 3 assistenti giudiziari, 5 operatori giudiziari,  Collaborano anche 1 appartenente alla Sezione di Polizia Giudiziaria nonché un dipendente comunale aggregato	IMMUTATA
<b>Segreteria Ufficio SIDIP</b>	6 unità: 1 Responsabile, 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario, 1 conducente automezzi, 2 ausiliari	IMMUTATA, salvo prossima destinazione di altri tre conducenti a questa segreteria onde consentire progressivamente l'utilizzo del sistema di scannerizzazione degli atti agli uffici di tutti i sostituti
<b>Segreteria 415 bis cpp – Fascia B Aggiunti</b>	3 unità: 1 Responsabile, 1 cancelliere ed 1 operatore giudiziario. Collaborano anche 4 appartenenti alla Sezione di P.G.	SOPPRESSIONE, venendo soppressa la Fascia B e venendo affidati alle segreterie dei magistrati assegnatari dei procedimenti (salvo quelli di

		<p>competenza della S.A.S.) gli adempimenti prima attribuiti a questa segreteria, inclusi quelli ex art. 415 bis cpp.</p> <p>Si sta valutando la possibilità che il responsabile diriga la segreteria Ufficio Ignoti, mentre il cancelliere e l'operatore giudiziario nonchè gli appartenenti alla Sezione di PG opereranno presso la segreteria della neo costituita Sezione Affari Semplici</p>
<b>Segreteria Affari Civili</b> (si occupa anche della gestione del F.U.G., "Fondo Unico Giustizia", e dei rapporti con Equitalia Giustizia)	3 unità: 2 funzionari giudiziari, 1 assistente giudiziario.	<p>VARIAZIONE:</p> <p>E' in corso valutazione di integrazione del personale della Segreteria in questione anche per recente pensionamento del precedente Responsabile</p>
<b>Segreteria dell'Ufficio Esecuzione</b>	13 unità: 1 Responsabile, 4 funzionari giudiziari, 3 cancellieri, 2 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario, 2 ausiliari. Collaborano anche 5 appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria	IMMUTATA
<b>Funzionari Delegati</b>	3 unità: 1 Responsabile, 1 assistente giudiziario, 1 conducente automezzi;	IMMUTATA
<b>Segreteria personale</b>	3 unità: 1 Responsabile, 1 assistente giudiziario, 1 operatore giudiziario	IMMUTATA
<b>Supporto alle segreterie</b>	1 funzionario giudiziario, 1 cancelliere	IMMUTATA

### **23: Rapporti con gli Avvocati: direttive**

**Il ruolo del Procuratore della Repubblica comporta il dovere primario di confronto quotidiano con l'Avvocatura**, co-protagonista della giustizia. Altrettanto, ovviamente, vale per tutti i magistrati che esercitano le funzioni di Pubblico Ministero.

Per questa ragione, il sottoscritto Procuratore riserva particolare attenzione anche al necessario e costante confronto con gli Avvocati nella convinzione di poter individuare e superare, anche per quella via, criticità organizzative dell'Ufficio.

**Proprio per questa ragione, come si è già ricordato nel par. 1, in data 4 febbraio 2015, si è tenuto – presso la sede del Consiglio dell'Ordine, un incontro tra lo scrivente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Direttivo della Camera Penale “V. Chiusano” di Torino:** oggetto della discussione è stato il contenuto del presente documento, ovviamente nelle parti interessanti l'Avvocatura. Il sottoscritto ha così raccolto valutazioni e rilievi che, al di là di quanto già previsto nella bozza del presente progetto organizzativo, hanno qui trovato doverosa attenzione.

Significativo, come pure già si è detto, è risultato l'apprezzamento degli Avvocati predetti per alcune scelte organizzative loro illustrate, tra cui il nuovo assetto dei gruppi specializzati, la creazione del Sezione Affari Semplici, l'abbandono dei criteri di priorità nella trattazione degli affari penali, le nuove modalità di registrazione delle N.R. e le linee guida dettate in ordine ai rapporti tra Magistrati ed Avvocati (che vengono in questo paragrafo precisate e formalizzate).

Con il presente provvedimento, dunque, si stabilisce quanto segue:

a) gli Avvocati, dal 15 novembre 2012, grazie all'avvio in Procura del SIDIP (Sistema Informativo Dibattimentale Penale), cioè un applicativo ministeriale deputato alla gestione delle copie digitalizzate dei procedimenti penali che si trovano nella fase conseguente all'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., possono accedere (come le utenze interne, costituite da magistrati e personale), alla copia digitalizzata del fascicolo processuale. Possono così consultare gli atti e chiedere il rilascio delle copie di interesse.

Allo stato il progetto prevede l'accesso siffatto ai fascicoli di 29 sostituiti procuratori, i cui procedimenti, nella fase di avviso di conclusione delle indagini, vengono inseriti nel sistema. Nei due anni di operatività sono stati acquisiti in SIDIP circa 2500 fascicoli all'anno (alcuni dei quali composti da decine di faldoni) e rilasciate, soprattutto in forma digitale, circa 1400 richieste di copia di atti.

**E' in atto l'allargamento della procedura ai fascicoli assegnati a tutti i magistrati dell'Ufficio.**

I vantaggi sono risultati evidenti in quanto è diminuito l'afflusso di utenza forense nelle segreterie dei Pubblici Ministeri, gli atti dei procedimenti non possono più essere smarriti e i difensori hanno a disposizione copie digitali con riconoscimento

ottico di caratteri, nelle quali è possibile effettuare ricerche e fruire della funzione “copia/incolla”.

Si tratta di un sistema stabile, che raramente si è interrotto. La maggior criticità risiede però nel numero di addetti impiegati nel sistema SIDIP. La scansione degli atti richiede l’impiego di molto personale, allo stato non sufficiente per estendere il servizio ad un numero maggiore di magistrati. Rimane quindi, allo stato, l’anomalia di un servizio, indubbiamente vantaggioso per tutti, fornito soltanto per una parte dei sostituti dell’Ufficio. **E’ in corso, per sanare questa lacuna, la valutazione delle strade possibili per l’estensione a tutti i magistrati dell’Ufficio dell’utilizzo di questo sistema di accesso agli atti dei procedimenti di cui sono assegnatari;**

- b) gli Avvocati, inoltre, grazie ad ulteriore procedura realizzata, possono richiedere informaticamente, tramite specifico punto d’accesso, alla Procura le notizie ex art. 335 co.3 c.p.p., ricevendole per la stessa via, in relazione alle iscrizioni non anteriori al 2005: con l’abolizione della distinzione tra procedimenti di “FASCIA A”, “FASCIA B” e “FASCIA C”, l’utilizzo di questo strumento – come richiesto dagli Avvocati – viene esteso a tutti i procedimenti, risultandone sino a questo momento esclusa l’utilizzazione in relazione ai soli procedimenti di “FASCIA A”.

**Per rendere effettiva l’utilità della procedura, si raccomanda ai magistrati ed al personale amministrativo:**

- **la velocizzazione delle iscrizioni delle Notizie di Reato**, peraltro auspicabilmente ipotizzabile alla luce delle nuove direttive in tema di iscrizione (si veda par. “11.a”);
- **di inserire nei fascicoli processuali cui si riferiscono le nomine dei difensori che richiedono le notizie ex art. 335 cpp e l’accesso alle copie digitalizzate degli atti.**

E’ comunque, in atto, sempre su richiesta degli Avvocati, la realizzazione di una procedura informatica che consenta di formulare per la stessa via anche le richieste di informazioni sullo stato o l’esito dei procedimenti di cui sia stata resa nota o comunicabile l’intervenuta iscrizione.

Il Procuratore, inoltre, dispone con il presente provvedimento che gli avvocati, a partire dalle ore 9,00 e fino alle 13.30 (cioè fino a mezz’ora prima dello scadere dell’orario di lavoro), possano accedere senza limitazioni agli uffici dei magistrati e della Polizia Giudiziaria e V.P.O. addetti al Sezione Affari Semplici, per conferire con i medesimi o per visione di atti in deposito e richieste di notizie alle segreterie, fatti salvi gli eventuali momentanei impedimenti dei magistrati stessi e delle rispettive segreterie che potranno determinare appuntamenti successivi, comunque in tempi brevi (vedasi sul punto anche il par. 21).

E’ consigliabile, tuttavia, che gli Avvocati provvedano a fissare appuntamenti con i magistrati telefonicamente o attraverso posta elettronica, specificandone la ragione.

A tal proposito, si raccomanda ai magistrati dell'Ufficio di praticare la comunicazione anche informale con gli avvocati (al cui Consiglio dell'Ordine viene trasmessa copia del presente provvedimento), attraverso la posta elettronica, non solo per fissare appuntamenti, ma anche per ogni reciproca necessità (comprese le proposte di applicazione congiunta della pena ex art. 444 cpp o di adozione di altri riti alternativi): tale forma di agile comunicazione tra magistrati della Procura ed Avvocati consente all'evidenza risparmio di tempo e favorisce lo studio approfondito delle istanze.

Si è anche concordato, con gli Avvocati, di prevedere periodici incontri con il neo costituito Gruppo che si occuperà dei temi connessi alla immigrazione (ricorsi avverso diniego di asilo politico e protezione umanitaria etc.), ai quali potrà partecipare anche il Procuratore, per verificare lo stato della giurisprudenza e delle prassi, nonché delle linee guida di questo Ufficio, in un settore che risulta di particolare rilievo per la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

Per quanto riguarda il protocollo tra Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati concernente l'assistenza alle vittime dei reati ed il connesso progetto Dafne, si rimanda a quanto già precisato sub paragrafo "9.e".

## **24 - Rapporti con gli organi di informazione**

La necessità ed il dovere di corretta informazione sulle attività connesse all'amministrazione della Giustizia, anche in relazione alla fase delle indagini preliminari quando le circostanze lo consentano e comunque mai in violazione del segreto e delle previsioni di cui all'art. 1, lett. "u", "v" ed "aa" del D. L.vo 23 febbraio 2006 n.109 (*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità...*<sup>47</sup>), come modificato con Legge 24 ottobre 2006, n. 269, appaiono evidenti anche al fine di evitare sviamenti e strumentali rappresentazioni della verità dei fatti.

In ossequio al disposto dell'art. 5 del D.L.vo 106/2006 i rapporti con gli organi di informazione saranno tenuti direttamente dal Procuratore della Repubblica o dai Coordinatori dei vari gruppi da lui delegati (in base a circolare del CSM relativa all'applicazione del citato art.5).

Tale principio è stato dal sottoscritto ribadito, sin dall'assunzione delle proprie funzioni, a tutti i Sostituti, a cui è stato fatto divieto, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Procuratore, di partecipare a conferenze stampa o di emettere comunicati stampa o di fornire comunque agli organi di informazioni notizie concernenti l'attività giudiziaria dell'ufficio.

Le comunicazioni in ordine alle attività della Procura, che saranno ritenute utili e compatibili con le esigenze di segretezza delle indagini e che comunque verranno diffuse attribuendo le attività in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari dei procedimenti (art. 5 co. 2 D. L.vo 160/2006), verranno pertanto effettuate, normalmente a mezzo di comunicati stampa, dal Procuratore d'intesa con il Coordinatore del gruppo specializzato (o dal Coordinatore stesso, in assenza del Procuratore) competente in ordine alle attività d'interesse, nelle forme e con i tempi che saranno valutati opportuni.

---

<sup>47</sup> Queste le previsioni di cui alle lettere "u", "v" ed "aa" del comma 1 del D. L.vo 109/2006:

*1. 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:*

u) *la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;*

v) *pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (2);*

aa) *il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;*

I sostituti segnaleranno ai Coordinatori dei Gruppi specializzati cui appartengono (o direttamente al Procuratore) le occasioni in cui ritengano utile la diffusione di comunicati stampa relativi alle indagini da loro dirette.

Ai Sostituti, naturalmente, è fatto obbligo di massimo riserbo (con connesso divieto di rilasciare dichiarazioni) anche in ordine all'attività giudiziaria di altri magistrati dell'ufficio.

Il Procuratore, come è tenuto a fare, vigilerà anche su possibili violazioni disciplinari concernenti le violazioni del dovere di riservatezza, competendogli l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati dell'ufficio che siano in contrasto con le predette disposizioni (art. 5 co. 4 D. L.vo 160/2006).

-----oOo-----

Pertanto,

## **IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

### **DISPONE**

**che siano apportate alle Linee guida della Procura della Repubblica di Torino del 15.7.2013 e alle disposizioni ad esso connesse, le modifiche oggetto del presente provvedimento sin qui illustrate.**

**Le modifiche avranno efficacia a partire dal 25 giugno 2015, ad eccezione delle disposizioni concernenti la creazione ed il funzionamento della Sezione Affari Semplici, che entreranno in vigore il 15 settembre 2015, allorchè saranno verosimilmente esaurite la ristrutturazione logistica dei locali destinati alla Sezione e la installazione delle postazioni informatiche, con conseguente possibilità di valutare la migliore sistemazione del personale amministrativo, della polizia giudiziaria e dei V.P.O. .**

**Più in generale, alla luce della qualità e quantità degli interventi innovativi derivanti dai presenti Criteri organizzativi della Procura della Repubblica di Torino, il Procuratore si riserva, dopo necessaria e periodica valutazione dei conseguenti effetti, di eventualmente apportarvi i correttivi necessari.**

Restano immutate le previsioni delle precedenti Linee guida organizzative o di circolari interne non modificate con il presente provvedimento.

### **Riserva**

la elaborazione di un piano di smaltimento degli arretrati sin qui accumulatisi nelle segreterie amministrative centralizzate alla verifica dei risultati conseguenti ai primi mesi di applicazione dei presenti nuovi criteri organizzativi.

### **Dispone**

**la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di eventuale rispettiva competenza e comunque per conoscenza:**

- **al Consiglio Superiore della Magistratura**, a norma dell'art.1 co. 7 D.lgs n.106/2006, come modificato dalla l. 269/2006, nonché – con modalità di trasmissione informatica – ai sensi della delibera del 20 maggio 2015 relativa alla


*“Integrazione alle linee guida sulla reingegnerizzazione del sistema informatico del CSM”;*

- **al Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Torino;**
- **al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, in ordine alle modifiche apportate alla struttura, all’organico ed alle competenze della DDA;**
- **al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino;**
- **al Presidente del Tribunale;**
- **al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino;**
- **al Presidente della Camera Penale “V. Chiusano” di Torino;**
- **al Dirigente Amministrativo di questa Procura;**
- **alla Coordinatrice dei Vice Procuratori Onorari;**
- **ai Responsabili delle varie Aliquote della Sezione di P.G. di questa Procura della Repubblica (o del personale di P.G. qui distaccato).**

Torino, 23 giugno 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Armando SPATARO



## **ALLEGATI**

**Allegato n. 1:** Elenco degli uffici di segreteria centralizzati (con i rispettivi organici) quali risultanti dalle presenti modifiche alle “Linee guida del 15.7.2013”

**Allegato n. 2:** CD contenente tutte le parti della relazione ispettiva concernente la Procura della Repubblica di Torino (quinquennio 1.7.2009/30.6.2014), cioè le pagine da n. 1 a 29 (contenenti l’indice), da 190 a 232, da 509 a 579, da 586 a 590 e, infine, quanto ai prospetti statistici (anche del lavoro svolto dai singoli sostituti), da pag. 1832 a pag. 2115

**Allegato n. 3:** Relazione redatta dal dr. ARNALDI di BALME in data 27.12.2014, sullo stato dell’informatizzazione della Procura di Torino e di realizzazione dei progetti informatici ministeriali per quanto riguarda la disponibilità di risorse in relazione agli obiettivi prefissati

**Allegato n. 4:** Relazione redatta dal funzionario responsabile, dr.ssa Rossella Cerrato, in occasione della recente ispezione ministeriale sulla dotazione informatica di cui fruisce la Procura di Torino

**Allegato n. 5:** modello per iscrizione delle notizie di reato .



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

## ALLEGATO 1

### Uffici di Segreteria Centralizzati (con i rispettivi organici) quali risultanti a seguito delle presenti modifiche alle Linee guida del 15.7.2013

Il personale elencato nel paragrafo n. 4.c svolge le seguenti specifiche funzioni :

- **Dirigente del personale:** 1, dr.ssa Anna CEFALIELLO;
- **Funzionario collaboratore con il Dirigente:** 1, Direttore Amministrativo;

### Addetti alle segreterie centralizzate: 150

#### Uffici Amministrativi:

- Segreteria del Procuratore della Repubblica (2 unità);
- Segreteria Economato/Ufficio Informatico (3 unità: 1 Responsabile, lo stesso della Segreteria Mod. 42 e di quella dell'Ufficio Autisti; nonchè 1 funzionario coordinatore dell'Ufficio Informatico, 1 operatore giudiziario), cui collabora anche 1 appartenente alla Polizia Penitenziaria, aggregato alla Procura. La Segreteria in questione effettua acquisti, gestisce automezzi, si occupa di traslochi e manutenzione, gestisce rapporti con il Comune, con la Commissione di Manutenzione della Corte d'Appello etc.);
- Segreteria del Personale (3 unità: 1 responsabile, 1 assistente giudiziario e 1 operatore giudiziario);
- Ufficio del Funzionario delegato, preposto al pagamento delle spese di giustizia (3 unità: 1 responsabile, 1 assistente giudiziario e 1 conducente automezzi);
- Ufficio Ausiliari (1 responsabile, 8 ausiliari)
- Ufficio Conducenti Automezzi (1 Responsabile, lo stesso della Segreteria Economato/Ufficio Informatico e di quella dell'Ufficio Mod.42);
- Ufficio Protocollo: è inserito nella Segreteria Centrale Penale

#### Uffici Penali (con numero rispettivi addetti):

- **5 unità alla Segreteria Generale Penale** (1 Responsabile, lo stesso della Segr. Arrestati, 1 cancelliere, 1 assistenti giudiziari, 2 operatori giudiziari); collaborano anche 6 appartenenti alla Sezione di P.G.;
- **6 unità alla Segreteria Arrestati** (1 Responsabile, lo stesso della Segr. Gen. Penale, 2 cancellieri, 3 assistenti giudiziari); collaborano anche 4 appartenenti alla Sezione di P.G.;

- **10 unità alla Segreteria Notizie di Reato** (1 Responsabile, lo stesso dell'Ufficio Gestione Notizie di Reato, 2 cancellieri, 7 operatori giudiziari), collaborano anche 4 appartenenti alla Sezione di P.G. e 2 dipendenti comunali aggregati;
- **12 unità alla Segreteria Casellario, Carichi Pendenti** (1 Responsabile, la stessa della Segreteria RE.GE. e Ufficio Colloqui; nonchè 3 funzionari giudiziari, 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario, 5 operatori giudiziari, 1 ausiliario); collaborano anche 2 appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria; la Segreteria Casellario fornisce informazioni e certificati agli avvocati ed al pubblico ;
- **8 unità alla Segreteria Informazioni RE.GE. e Ufficio Colloqui** (1 Responsabile, la stessa della Segreteria Casellario; nonchè 1 cancelliere, 6 operatori giudiziari);
- **11 unità alla Segreteria Ufficio Ignoti** (1 Responsabile, 1 cancelliere, 4 assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari, 1 ausiliario), collaborano anche 3 appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria;
- **3 unità alla Segreteria Ufficio Intercettazioni** (1 Responsabile, 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario), collaborano anche 3 appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria;
- **3 unità alla Segreteria Giudici di Pace** (1 Responsabile e 2 operatori giudiziaria), collaborano anche 7 appartenenti alla Sezione di P.G.;
- **2 unità alla Segreteria V.P.O.** (1 Responsabile e 1 operatore giudiziario), collaborano anche 2 appartenenti alla Sezione di P.G.;
- **9 unità alla Segreteria Decreti Citazione** (1 Responsabile, 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario, 5 operatori giudiziari, 1 ausiliario), collabora anche 1 dipendente della Provincia (ora Città Metropolitana) aggregato;
- **5 unità all' Archivio e scarico dal RE.GE. dei fascicoli archiviati** (1 Responsabile, 1 cancelliere, 2 operatori giudiziari, 2 ausiliari, di cui solo uno a tempo pieno);
- **unità alla Segreteria Mod. 42** (1 Responsabile, lo stesso della Segreteria Economato/Ufficio Informatico e di quella dell'Ufficio Autisti; nonchè 2 funzionari, di cui uno assente per un anno. 1 assistente, 1 assistente automezzi, 1 conducente automezzi), collabora anche 1 appartenente alla Polizia Locale aggregato;
- **9 unità alla Segreteria Spese Giustizia** (1 Responsabile, 3 assistenti giudiziari, 5 operatori giudiziari), collaborano anche 1 appartenente alla Sezione di Polizia Giudiziaria nonché un dipendente comunale aggregato;
- **6 Segreteria Ufficio SIDIP** (1 Responsabile, 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario, 1 conducente automezzi, 2 ausiliari);
- **3 unità alla Segreteria Affari Civili** (1 Responsabile, 2 funzionari giudiziari, 1 assistente giudiziario);
- **13 alla Segreteria dell'Ufficio Esecuzione** (1 Responsabile, 4 funzionari giudiziari, 3 cancellieri, 2 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario, 2 ausiliari), cui collaborano anche 5 appartenenti alla Sezione di Polizia Giudiziaria;
- **3 Funzionari Delegati** (1 Responsabile, 1 assistente giudiziario, 1 conducente automezzi);
- **3 unità alla Segreteria Personale** (1 Responsabile, 1 assistente giudiziario, 1 operatore giudiziario);
- **1 funzionario giudiziario ed 1 cancelliere di supporto alle Segreterie;**

**I Addetti alle segreterie dei magistrati: 66 unità**, di cui 63 ministeriali e 3 aggregati, così distribuiti:

- 2 assistenti giud. addette alla segreteria del Procuratore;

- 1 funzionario giud., 2 cancellieri e 3 assistenti giud. rispettivamente addetti alle segreterie dei 6 Proc. Aggiunti;
- 2 direttori amministrativi addetti a coordinare le segreterie dei Sostituti rispettivamente collocati al V ed al VI piano dei settori del Palazzo di Giustizia destinati alla Procura;
- 3 funzionari giud., 22 cancellieri, 14 assistenti giud., 8 operatori giud. e 2 ausiliari; a tre magistrati sono rispettivamente addetti anche 1 dipendente comunale aggregato, 1 dipendente provinciale aggregato ed 1 dipendente del Ministero della Difesa aggregato; 3 supporti (1 funzionario, 1 cancelliere, 1 operatore);
- 1 assistente, sin qui addetta ad una segreteria di PM, è assente per maternità.

Va specificato che ogni magistrato dell'Ufficio dispone dell'apporto di uno degli addetti alle segreterie dei PM, anche se l'assegnazione riguarda gruppi di due o più appartenenti al personale amministrativo ad un numero corrispondente di sostituti (dunque, non 1 amministrativo per ogni sostituto, ma due o più per un numero corrispondente di sostituti). Il personale amministrativo destinato all'assistenza ai magistrati è destinato a locali da due, tre o quattro postazioni, in modo che il personale che li occupa possa far fronte ad eventuali assenze o indisponibilità degli altri colleghi ivi collocati. Va però specificato che, paradossalmente, è possibile mantenere, in linea di massima, una unità amministrativa per ogni sostituto solo grazie alla mancata copertura dell'organico dei magistrati. Comunque, al di là dei vuoti di organico, gravi difficoltà si incontrano per assicurare sostituzioni in caso di assenze o malattie. Si rimanda, per la situazione relativa alle vacanze dei posti, a quanto appresso specificato.



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

## **ALLEGATO 2**

CD contenente tutte le parti della relazione ispettiva concernente la Procura della Repubblica di Torino (quinquennio 1.7.2009/30.6.2014), cioè le pagine da n. 1 a 29 (contenenti l'indice), da 190 a 232, da 509 a 579, da 586 a 590 e, infine, quanto ai prospetti statistici (anche del lavoro svolto dai singoli sostituti), da pag. 1832 a pag. 2115



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

### **ALLEGATO 3**

#### **RELAZIONE SULLO STATO DELL'INFORMATICA**

(redatta il 27.12.2014 dal Sost. Proc. della Repubblica dr. Enrico ARNALDI di BALME, magistrato di riferimento per l'informatica presso la Procura della Repubblica di Torino)

**Al Procuratore della Repubblica  
Dr. Armando Spataro**

**e p.c.  
al Referente Informatico Distrettuale  
Dr. Stefano Castellani**

#### **RELAZIONE SULLO STATO DELL'INFORMATICA**

In qualità di Magistrato di Riferimento per l'Informatica per la Procura presso il Tribunale di Torino, nominato in data 17 settembre 2014, comunico, come da Circolare n. Prot. 25382 dell'11 novembre 2011, i seguenti aspetti attinenti l'attuale stato di informatizzazione dell'Ufficio di Procura, rilevanti sia per quanto riguarda lo stato di realizzazione dei progetti informatici ministeriali che per quanto riguarda la disponibilità di risorse in relazione agli obiettivi prefissi.

Saranno pertanto analizzati i seguenti argomenti:

- La Posta Elettronica Certificata – PEC/SNT
- Il Gestore Documentale-SIDIP
- Il registro informatico S.I.C.P. (Sistema Informatizzato della Cognizione Penale)
- Servizio telematico per la certificazione delle iscrizioni a norma dell'art. 335 c.p.p.
- Servizio di Informatica Forense
- Banca dati Misure di Prevenzione
- La formazione del personale
- La dotazione informatica

#### **La Posta Elettronica Certificata - PEC/SNT**

L'Ufficio di Procura è dotato di posta elettronica certificata (PEC), che viene utilizzata per le comunicazioni sia dal personale amministrativo che dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Comunicazioni vengono inviate ad avvocati, polizia giudiziaria, istituti penitenziari e UEPE e da questi ricevuti ((es. le richieste telematiche dei difensori ai sensi dell'art. 335 cpp),).

Il Legislatore, con D.L. 179/12 (conv. in L. 221/12) e L. 228/12, disciplinando la materia dei "biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica", ha previsto l'utilizzo esclusivo dello strumento della PEC per l'invio di "notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli art. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale" e che "la relata di notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria". Per consentirne l'attuazione, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) forniva un applicativo specifico, il Sistema Notificazioni Telematiche

(SNT) e il Tribunale e la Procura di Torino, individuati quali sedi 'pilota', ne avviavano la fase sperimentale già nel novembre 2011.

Con decreto emesso in data 12 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2012, ai sensi dell'art.51 comma 2 D.L. n.112/2008, è stata accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione e stabilito che presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino le notificazioni e le comunicazioni previste dal R.D. n.267/1942 e le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt.148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p. *“sono effettuate per via telematica”*.

La pubblicazione del Decreto Ministeriale è avvenuta sulla G.U. n. 216 del 15.9.2012, con la conseguenza che, a partire dal 1° ottobre 2012, le notifiche degli Uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torino vengono effettuate per via telematica, con redazione della relazione di notificazione in forma automatica da parte dei sistemi informatici in dotazione alle cancellerie.

La peculiare situazione degli uffici giudiziari di Torino li ha posti da subito in sintonia con la previsione dell'art. 1 della l. 228/12 che ha modificato l'art. 16 comma 9 della l. 221/12 e stabilito che – a decorrere dal 15 dicembre 2014 - le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli art. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sarebbero state eseguite tramite PEC nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello (indicazione che il Ministero, con nota in data 11.12.14, ha motivatamente ritenuto comprensiva anche delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali presso le Corti d'Appello).

Il sistema delle notifiche telematiche SNT, operativo da più di due anni, si presta ad un bilancio sostanzialmente positivo.

Gli addetti alle cancellerie autorizzati all'invio delle comunicazioni/notificazioni tramite SNT sono muniti di un dispositivo di firma digitale in numero rispondente alle esigenze ed hanno ricevuto specifica ed adeguata formazione.

L'analisi dell'applicativo e dei relativi sviluppi e correttivi è stata effettuata da un gruppo di lavoro apposito, composto da magistrati, personale di Procura e Tribunale e rappresentanti del Consiglio dell'Ordine. E' stato altresì creato uno sportello unico per Tribunale e Procura dove gli avvocati possono ritirare tutti gli atti per cui è stato effettuato il deposito in cancelleria.

Sussistono però criticità da rilevare. In particolare le insufficienti dotazioni di scanner da tavolo e la non adeguata stabilità dell'applicativo.

La fornitura degli scanner è infatti inferiore al numero di utenti che effettuano le notifiche telematiche, con la conseguenza che l'acquisizione ottica dei documenti risulta più laboriosa di quanto sarebbe auspicabile.

L'applicativo presenta ricorrenti malfunzionamenti, ad esempio nella validazione della firma digitale ovvero nell'invio della notifica, e talvolta veri e propri blocchi che, almeno una volta al mese, comportano l'interruzione totale dell'erogazione del servizio. I tempi di risoluzione da parte dell'assistenza, erogata esclusivamente dal CISIA di Torino, sono risultati spesso eccessivamente lunghi, con conseguente inevitabile disservizio per gli utenti.

Rimane poi da verificare se, come auspicabile, il nuovo registro informatico (Sistema Informativo della Cognizione Penale – SICP), di imminente avvio presso gli uffici giudiziari di Torino, sarà in grado di consentire l'integrazione dei propri dati con l'applicativo SNT.

### **Il Gestore Documentale-SIDIP**

Il 15 novembre 2012 è stato avviato in Procura il gestore documentale SIDIP (Sistema Informativo Dibattimentale Penale). Si tratta di un applicativo ministeriale deputato alla gestione delle copie digitalizzate dei procedimenti penali che si trovano nella fase conseguente all'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. L'applicativo conserva e rende disponibili all'utenza interna, magistrati e personale, la copia digitalizzata del fascicolo processuale e gestisce la consultazione ed il rilascio delle copie ai difensori.

Partecipano al progetto 26 (da gennaio 27) sostituiti procuratori, i cui procedimenti, nella fase di avviso di conclusione delle indagini, vengono inseriti nel sistema. Nei due anni di operatività sono stati acquisiti in SIDIP circa 2500 fascicoli all'anno (alcuni dei quali composti da decine di faldoni) e rilasciate, soprattutto in forma digitale, circa 1400 richieste di copia di atti.

I vantaggi sono risultati evidenti in quanto è diminuito l'afflusso di utenza forense nelle segreterie dei Pubblici Ministeri, gli atti dei procedimenti non possono più essere smarriti o sottratti e i difensori hanno a disposizione copie digitali con riconoscimento ottico di caratteri, nelle quali è possibile effettuare ricerche e fruire della funzione "copia/incolla".

Si tratta di un sistema stabile, che raramente si è interrotto. Nei casi in cui questo è avvenuto l'evento è stato causato da richieste di copie di riguardanti procedimenti molto corposi, con necessità di scannerizzare migliaia di pagine. Per contro, l'applicativo è piuttosto datato e non si effettua alcun intervento evolutivo, per cui le anomalie riscontrate, comunque esistenti, restano senza prospettiva di soluzione.

La maggior criticità risiede però nel numero di addetti impiegati nel sistema SIDIP. La scansione degli atti richiede l'impiego di molto personale, allo stato non sufficiente per estendere il servizio ad un numero maggiore di magistrati. Rimane quindi l'anomalia di un servizio, indubbiamente vantaggioso per tutti, fornito soltanto per una parte dei sostituti dell'Ufficio.

Nell'attesa della possibilità di ampliare l'organico, potrebbe essere molto utile, se non indispensabile, intervenire presso gli operatori di polizia al fine di ottenere l'invio degli atti anche in forma digitale, così consentendo alla segreteria SIDIP di acquisire e classificare nell'applicativo una rilevante quantità di atti già digitalizzati.

E' stata altresì segnalata l'esigenza di ottenere dal Comune di Torino un potenziamento dell'attuale connessione Internet in dotazione alla Procura. Anche in occasione del recente avvio di nuovi servizi (da ultimo la Banca dati Misure di Prevenzione) è emerso come l'attuale linea Internet non sia più adeguata all'impiego, con conseguenti inevitabili problemi di lentezza.

### **Il registro informatico SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale)**

Il nuovo Registro informatico SICP, destinato ad essere utilizzato su tutto il territorio nazionale, a Torino non è ancora entrato in funzione (con l'eccezione, come si vedrà, del Giudice di Pace). La migrazione dei dati, presupposto per l'avvio dell'utilizzo del sistema, non è stata ancora iniziata per più ragioni. Non solo non è stata ancora validata dagli uffici la versione per SICP degli applicativi di fissazione delle udienze Gip e monocratiche, ma è emerso, dalla recente esperienza degli altri uffici del distretto e dalle verifiche di pre-esercizio, un numero rilevantissimo di problematiche legate alla migrazione. Queste circostanze hanno imposto una ulteriore fase di analisi della migrazione, con conseguente slittamento dell'avvio del sistema.

In particolare, sotto il primo profilo, si tratta di assicurare i meccanismi di coordinamento da tempo operanti tra la Procura, l'Ufficio GIP ed il Dibattimento. Gli applicativi "FISSUDI" (per la fissazione delle udienze GUP) e "CITAZIONE DIRETTA" (per la fissazione udienze monocratiche) sono infatti stati sviluppati da personale del Tribunale per individuare le udienze preliminari in cui il sostituto procuratore intestatario del procedimento sia stato indicato come disponibile e per assicurare gli abbinamenti tra i magistrati della Procura e le sezioni del dibattimento, abbinamenti determinati dalle materie specialistiche rispettivamente trattate. Il tutto per garantire la maggior presenza e continuità del singolo sostituto nei processi da lui istruiti. Allo stato, risulta recentemente rilasciata una versione di prova di "FISSUDI" per SICP, mentre il modulo di "GIADA" (evoluzione di "Citazione diretta"), destinato a soddisfare le predette esigenze, è ancora in fase di analisi e sviluppo.

Quanto al secondo profilo, la migrazione dei dati dai vecchi registri a SICP ha determinato, negli Uffici del Distretto, enormi problemi. Questi derivano dal fatto che SICP effettua un controllo sull'esito di ogni quadro di qualificazione giuridica del fatto. Se il sistema ne trova di non collegati all'esito del procedimento (fatto frequentissimo soprattutto nei procedimenti più vecchi), considera

la qualificazione giuridica del fatto non definita, con la conseguenza che il procedimento viene indicato come ancora pendente. Questo problema, non adeguatamente analizzato nella fase preparatoria alla migrazione e, quindi, non corretto con gli opportuni algoritmi, ha generato una moltiplicazione delle pendenze e una relativa alterazione delle statistiche, con tutte le conseguenti immaginabili ricadute, ad esempio in tema di valutazioni di professionalità e in merito al rilascio delle certificazioni dei carichi pendenti.

Parallelamente, in sede di pre-esercizio ci si è resi conto che SICP richiede in modo obbligatorio che siano presenti collegamenti tra i vari quadri del procedimento, collegamenti che sinora, nell'ambito di REGE Relazionale, erano solo facoltativi. Questo significa che ci sono oltre 1.000.000 di quadri che, qualora non integrati dei collegamenti risultati mancanti nel vecchio registro, verrebbero letti in modo anomalo e bloccherebbero lo scarico dell'esito del procedimento. E' indispensabile, quindi, analizzare in modo dettagliato la casistica di anomalie bloccanti, bonificando manualmente i dati su REGE Relazionale per le ipotesi più significative e studiando correttivi di sistema per le ipotesi restanti.

Come accennato, è stata invece completata la migrazione a SICP dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Alcuni problemi iniziali (ad es. la scomparsa delle "annotazioni estese") sono stati recentemente risolti e la migrazione può dirsi completata in modo positivo.

Contemporaneamente alla migrazione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, il Cisia, contro le indicazioni ricevute da questo Ufficio, ha migrato in SIRIS - applicativo deputato alla conservazione del dato storicizzato, quindi del fascicolo esaurito - tutti i dati riportati nel registro REGE 2.2. Posto che quest'ultimo conteneva ancora 2.000 procedimenti non definiti, sono risultate alterate le pendenze della Procura. Il collegamento a 2.2 è stato ripristinato, previa modifica in sola lettura delle utenze di accesso al registro 21 bis contenuto in 2.2, per evitare che gli utenti apportassero in quel registro dati che, a seguito della migrazione su SICP, devono ora essere ivi annotati.

I registri REGE 1.8 e REGE 2.1, invece, non sono stati migrati in SIRIS perché le tabelle di questi vecchi programmi non sono al momento compatibili con la struttura di questo applicativo. Per quanto non vi fossero necessità legate alla migrazione dei dati, i tecnici del Cisia hanno inibito il collegamento a questi registri, con la conseguenza che gli uffici non avevano possibilità di accedere ai dati dei procedimenti degli anni '90. Il collegamento a questi registri, pertanto, è stato ripristinato su richiesta dell'Ufficio.

Più in generale, sono emersi i limiti che SIRIS presenta. Questo applicativo, destinato alla elaborazione di statistiche, catalogazione dei dati storicizzati di fascicoli definiti ed estrazione dei certificati dei carichi pendenti e delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p., risulta essere totalmente inadeguato rispetto alle esigenze di ricerca in tempi ragionevoli dei nominativi di indagati o persone offese. Nella sezione della consultazione del dato storico non è presente, per i fascicoli trasmessi per competenza, il dato, che ovviamente era presente in REGE, dell'ufficio di destinazione del procedimento e della data di invio. Nella medesima sezione non è previsto il campo delle annotazioni estese, che sono fondamentali per ricostruire le vicende del procedimento e la collocazione fisica attuale dello stesso.

Sulla base di quanto esaminato sinora, risulta impossibile eliminare l'accesso ai vecchi REGE 1.8, 2.1 e 2.2, stante l'inadeguatezza di SIRIS a rispondere alle esigenze degli uffici giudiziari. Si prospetta, quindi, il problema di mantenere nel tempo applicativi con un software ormai totalmente obsoleto.

Per quanto riguarda la registrazione in SICP dei procedimenti a carico di ignoti, è attualmente previsto che le notizie di reato vengano registrate mediante import da un file pdf (cd. pdf editabile) inviato via mail dalla polizia giudiziaria. Tale file si presta a inserimenti errati, che generano un'anomalia nell'import della notizia di reato e che costringono il personale a correggere manualmente il dato che la procedura identifica come errato, non riuscendo ad elaborarlo. Tale soluzione, che dovrebbe sostituire l'attuale lettura ottica delle notizie di reato ignoti, non può ritenersi allo stato soddisfacente.

L'attuale sistema prevede l'utilizzo di un lettore ottico che "legge" la scheda cartacea compilata dalla pg e riportante un numero progressivo previamente apposto dalla Procura. I documenti vengono scannerizzati, validati manualmente uno per uno e riportati su modello multiplo che, previa trasformazione in file XML, viene inserito nell'applicativo AURORA che opera il trasferimento di tutti i dati a REGE. Questo consente gli accorpamenti di procedimenti affini per materia, destinati ad unico magistrato o comunque destinati ad archiviazione unitaria, risorsa indispensabile per la gestione dell'enorme numero di procedimenti contro ignoti insuscettibili di sviluppi investigativi. Il sistema che dovrebbe entrare in funzione, come si è visto, prevede l'invio, da parte della pg di un file pdf che, tramite AURORA, scarica i dati in SICP. Oltre all'alto rischio di errore che deriva dall'attuale configurazione del file pdf, che presenta campi modulo poco razionali e non obbligatori, si presenta anche il problema dell'associazione dei files ricevuti con le notizie di reato in versione cartacea (mancando il numero di protocollo che veniva invece apposto sulle schede destinate al lettore ottico).

Si tratta di problemi attualmente non risolti e segnalati con forza dai funzionari preposti all'Ufficio Ignoti. E' doveroso segnalare che altri Uffici hanno adottato diversi sistemi – che si intendono approfondire – per la comunicazione delle notizie di reato. Si sta pertanto valutando un approfondimento in tal senso, in particolare del sistema Portale NDR2, in uso a Napoli, Palermo e Genova (che ne ha già confermata la validità).

Quanto ai tempi programmati per la migrazione definitiva al Registro SICP, si segnala che è in corso l'analisi supplementare richiesta al CISIA per il pieno funzionamento degli applicativi FISSUDI e GIADA e per il superamento dei problemi già verificatisi in altre uffici o in sede di pre-esercizio. Il termine dato è quello del 2 febbraio 2015<sup>48</sup>, quando si valuterà se si sono create le condizioni per migrare gli uffici di Torino.

### **Servizio telematico per la certificazione delle iscrizioni a norma dell'art. 335 c.p.p.**

Per le richieste relative alle notizie di reato successive al 1° gennaio 2005 è operante dal 2012 il Servizio telematico studiato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in collaborazione con la Procura. In sintesi, gli avvocati muniti di PEC possono, attraverso una piattaforma gestita dal Consiglio dell'Ordine ed unico indirizzo di posta elettronica certificata, inviare la richiesta telematicamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Procura, che dispone di unico ed apposito indirizzo di PEC.

L'operatore, previa ricerca a REGE e, quando necessaria, consultazione via mail con la segreteria del sostituto procuratore che dovrà rilasciare il nulla osta, invia la risposta con un messaggio PEC dall'indirizzo dell'U.R.P. alla casella di PEC dell'avvocato che ha inoltrato la richiesta. La mail contiene una parte di testo preimpostato e un allegato contenente il certificato ai sensi dell'art. 335 c.p.p. estratto dal programma REGE.

### **Servizio di Informatica Forense**

E' operante in Procura, dal 4.2.2011, l'Ufficio di Informatica Forense, composto complessivamente da tre operatori e coordinato dal M.llo C. Andrea Pellegrini della locale Sezione della GdF. L'attività consiste essenzialmente nella realizzazione delle cd. "copie forensi" dei supporti informatici acquisiti o sequestrati e nella successiva estrazione ed organizzazione dei dati, in modo da consentire agevolmente alla p.g. precedente la lettura e l'analisi degli stessi.

Il lavoro sinora svolto, per qualità e quantità, si può definire eccellente. La realizzazione delle attività da parte di una struttura interna specializzata ha consentito di ridurre drasticamente i costi degli onorari riconosciuti ai consulenti tecnici esterni, senza, peraltro, alcuna diminuzione dei

---

<sup>48</sup> Nota del Procuratore della Repubblica: Con successiva nota del 20.3.2015, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi-Direzione Generale per i sistemi informatici automatizzati-Cisia di Torino, comunicava che la migrazione in questione sarebbe avvenuta nella seconda metà d'aprile del 2015.

livelli di servizio da garantirsi, soprattutto a seguito della ratifica della Convenzione di Budapest sul Cybercrime, così come contenuta nella Legge 48/2008.

La fornitura di adeguati apparati tecnici ed il relativo aggiornamento sono garantiti dalla ripartizione delle relative spese nell'ambito dei procedimenti di maggiore complessità. Con provvedimento del Procuratore vengono pertanto ripartite, frazionate sui singoli procedimenti aventi queste caratteristiche – a titolo di spesa straordinaria ai sensi dell'art. 5, lettera h) del Testo Unico Spese di Giustizia – le spese attinenti l'acquisto o l'utilizzo dei beni strumentali finalizzati al servizio *computer forensics*. Gli imputati, in sede di pagamento delle spese di giustizia, rispondono così per cifre sensibilmente ridotte rispetto a quelle che sarebbero risultate dall'espletamento di consulenze esterne e l'Ufficio beneficia di attrezzature che, entrate nella sua dotazione, possono essere utilizzate per gli ulteriori casi di minor complessità.

### **Banca dati Misure di Prevenzione**

Nell'ambito del sito della Procura dedicato all'Ufficio Informatica Forense (<http://2.228.66.10:9090>) è stata recentemente creata una banca dati contenente tutti i provvedimenti del Tribunale e della Corte d'Appello di Torino in tema di misure di prevenzione. L'area di condivisione, contenente tutti i dati, è già consultabile dagli uffici e dai reparti di polizia giudiziaria, esterni alla Procura, che siano forniti di password d'accesso.

### **La formazione del personale**

La formazione per l'utilizzo dei sistemi informatici, che, allo stato, riguarda esclusivamente il personale amministrativo e non i magistrati, avviene in apposite aule dedicate ai corsi, munite di personal computer collegati in circuito chiuso con la postazione del docente.

La maggior criticità risiede nel fatto che la formazione del personale ormai da anni avviene solo "a cascata", con l'onere per i dipendenti che hanno fruito dei corsi di divulgare le conoscenze apprese.

Tale modalità, di per sé comprensibile ai fini del contenimento dei costi, difficilmente raggiunge in modo efficace il personale che non partecipa ai corsi. Le motivazioni sono da addebitare alle scarse capacità di comunicazione del personale formato e all'oggettiva difficoltà di sottrarre tempo alle proprie incombenze per dedicarsi alla trasmissione delle conoscenze.

### **La dotazione informatica**

Quanto alla dotazione informatica di cui fruisce l'Ufficio, si riporta integralmente in allegato l'esauritiva relazione redatta dal funzionario responsabile, dr.ssa Rossella Cerrato, in occasione della recente ispezione ministeriale.

Si segnala che l'Ufficio ha richiesto la fornitura di 38 scanner da tavolo e di p.c. fissi, necessari, oltre che per sostituire le postazioni di lavoro obsolete o poco performanti, soprattutto per dotare i vice procuratori onorari di almeno una postazione ogni due magistrati. Tali richieste sono rimaste senza esito.

Sono state, invece, esaudite le richieste di scanner massivi, necessari per il funzionamento dell'ufficio SIDIP.

Dopo una iniziale diffidenza è stata molto apprezzata la fornitura di p.c. portatili dotati di docking station, installati in sostituzione del p.c. fisso. Tale dotazione, avente caratteristiche tecniche non inferiori al p.c. fisso, consente di avere una macchina performante in ufficio e, al contempo, di poter estrarre il p.c. dalla docking station ed utilizzarlo come portatile, completo di tutti i documenti ivi contenuti.

Torino 27.12.14

Il Magistrato di Riferimento per l'Informatica  
Dr. Enrico Arnaldi di Balme sost.



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

**ALLEGATO n. 4**

**RELAZIONE SULLO STATO DELLA DOTAZIONE INFORMATICA**

(redatta il 4.9.2014 dal funzionario dr.ssa Rossella CERRATO,  
in occasione della ispezione ministeriale ordinaria presso l'Ufficio.

**1. ATTREZZATURE DISPONIBILI**

Nella Procura della Repubblica di Torino, alla data del 1°/07/2014, risultano prestare servizio, a vario titolo, 638 persone, delle quali:

- 59 Magistrati togati
- 60 Vice Procuratori Onorari
- 222 unità di personale amministrativo
- 285 Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
- 12 persone appartenenti ad altri enti

I magistrati togati, il personale amministrativo ed il personale di polizia giudiziaria hanno a propria disposizione una postazione composta da un personal computer, un monitor ed una stampante personale, ovvero, nella maggior parte dei casi, un collegamento ad una stampante/fotocopiatrice di rete.

Ai V.P.O. sono state messe a disposizione, invece, 14 postazioni da usare a turnazione.

Attualmente sono in uso, tra postazioni personali, condivise e postazioni di consultazione per gli avvocati oltre 630 personal computer.

Per soddisfare il fabbisogno hardware dell'ufficio, nel periodo interessato dall'esame ispettivo, sono stati forniti a quest'ufficio i seguenti apparati:

▪ **P.C. completi di monitor**

Quantità	Marca/Modello	Garanzia	Note
58	Fujitsu Esprimo P5730-5731	Fuori garanzia	
23	Fujitsu Esprimo E3521	Garanzia in scadenza il 5/7/2014	
50	Olidata Gateway	in garanzia	
202	Olidata Alicon T400	in garanzia	
11	Portatili Lenovo Thinkpad con docking station	in garanzia	PC portatile SOSTITUTIVO del PC fisso

Per un totale di 344 p.c., dei quali solo 263 sono attualmente coperti da garanzia della casa produttrice, mentre 81 sono fuori garanzia.

Per consentire l'operatività di tutti gli utenti, sono ancora utilizzati p.c. assegnati all'ufficio in epoca antecedente al periodo oggetto d'ispezione (es. Olidata Alicon DC E200); si tratta di apparecchiature ormai obsolete ed inadeguate alle necessità correnti, delle quali, però, purtroppo, non si può fare a meno, stante le insufficienti dotazioni di p.c. più performanti.

▪ **STAMPANTI**

Quantità	Marca/Modello	Caratteristiche	Garanzia	Note
9	Samsung ML 3310	Stampante di uso personale	in garanzia	
11	Brother MFC 8380	Multifunzione	in garanzia	
50	Kyocera FS6970	Stampante di rete b/n formato A4/A3	in garanzia	
1	EPSON STYLUS PHOTO	Stampante b/n e colore formato A4	in garanzia	

Per un totale di 71 stampanti, che, senza dubbio, risultano essere insufficienti rispetto al numero complessivo dei personal computer ( 632 pdl).

Quest'ufficio, tuttavia, non ravvisa la necessità di ulteriori stampanti , tenuto conto che non vi sarebbe la possibilità di garantire il materiale di consumo.

Infatti, le assegnazioni pervenute per l'acquisto di toner si sono ridotte in modo estremamente significativo nel corso degli anni; questa circostanza, unita al fatto che gli acquisti di stampanti da parte del Ministero sono stati effettuati esclusivamente tenendo conto del prezzo di acquisto, non anche dei costi di mantenimento (es. la stampante Samsung ML3310 ha un prezzo di acquisto inferiore alla sostituzione di un toner) fa sì che l'ufficio abbia stampanti recenti , funzionanti e in garanzia ferme in magazzino, perché non vi sono soldi per l'acquisto di toner.

In questa situazione emergenziale le postazioni di lavoro sono state collegate, per la stampa, alle fotocopiatrici di rete poste nei corridoi, il cui contratto di leasing comprende anche il materiale di consumo.

Questa scelta, peraltro obbligata, desta perplessità. Infatti mentre da un lato l'ufficio è tenuto a tutelare la segretezza degli atti di indagini e la riservatezza dei dati personali, dall'altro le scelte ministeriali impongono che la stampa dei documenti spesso avvenga mentre altri ( anche avvocati) stanno procedendo alla fotocopiatura degli atti.

▪ **P.C. PORTATILI**

Nel periodo ispettivo sono stati forniti 30 p.c. portatili:

Quantità	Marca/Modello	Caratteristiche	Garanzia	Note
10	Fujitsu-Siemens - Espresso Mobile D9500	Notebook	Fuori garanzia	
5	Toshiba -Satellite Pro U500	Notebook	Fuori garanzia	
4	GATEWAY - NO20T14IT	Notebook	Fuori garanzia	
11	THINKPAD -X230 Completo di docking station	Notebook	in garanzia	PC portatile SOSTITUTIVO del PC fisso

Nell'ultimo anno i portatili forniti sono completi di docking station,e ciò li rende utilizzabili sia come postazione di ufficio , che per l'utilizzo fuori sede .

Pertanto l'ufficio, conformemente alle disposizione del Referente Informatico Distrettuale, li ha installati ai Magistrati assegnatari in sostituzione della postazione fissa.

▪ **SCANNER**

Per i progetti S.N.T. (Notifiche Telematiche Penali ) , di cui Torino è stata sede pilota e SIDIP (Sistema per la digitalizzazione degli atti processuali e procedimentali) sono stati forniti 74 scanner.

Quantità	Marca/Modello	Caratteristiche	Garanzia	Note
60	FUJITSU -6130 LA	Scanner locale	Garanzia scaduta il 12/07/2014	Forniti per il progetto S.N.T.
8	Avision 220C2+	Scanner locale	Fuori garanzia	Forniti per il progetto S.N.T.
6	Avision 320d2+	Scanner massivo	In garanzia	Forniti per il progetto SIDIP

Il numero di scanner forniti è assolutamente carente e in più occasioni l'Ufficio ha formalizzato la richiesta di ulteriori scanner.

## 2. SOFTWARE IN USO

Si allega alla presente relazione l'elenco dei software in uso, che comprende sia registri ministeriali, che registri di comodo.

Nella maggior parte dei casi i programmi in uso risiedono su server, in una cartella accessibile ai soli utenti del gruppo e richiedono l'autenticazione mediante user-id personale e password.

I programmi forniti dal Ministero nei tempi più recenti (SIES, SIC, SICOGE ,GECO etc...) sono, invece, accessibili via web e richiedono l'autenticazione dell'utente tramite user-id e password.

Sono stati disabilitati gli account di accesso ai Registri Re.Ge generici, ossia che non erano riconducibili univocamente ad una persona fisica,

Le abilitazioni all'accesso a tali programmi vengono costantemente aggiornate: i privilegi di accesso sono modificati immediatamente in seguito a disposizioni con le quali si adibisce il personale ai servizi, si procede alla cancellazione degli account nei casi di trasferimento o collocamento a riposo e periodicamente si procede ad effettuare report delle utenze inutilizzate.

## 3. MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA

In primo luogo bisogna tenere conto che quest'ufficio è strutturalmente inserito all'interno dei locali del Palazzo di Giustizia di Torino, che ospita anche gli uffici del Tribunale, della Corte d'Appello e della Procura Generale di Torino.

La sicurezza informatica del Palazzo di Giustizia di Torino viene perseguita sotto molteplici aspetti:

- la protezione fisica delle aree e dei locali, con l'attuazione di misure di protezione rafforzate per la custodia della sala server e della sala in cui sono custoditi i supporti di backup (registro degli accessi alla sala server, sistemi antincendio, apparecchiature di condizionamento, sistemi di continuità elettrica etc...)
- la tenuta dell'inventario aggiornato delle risorse di personale, hardware, software, di dati, connessioni esterne e cablaggi.
- il controllo degli accessi informatici attraverso sistemi di autenticazione , secondo la regola "del minimo privilegio"
- il monitoraggio del sistema (controllo degli accessi ai registri informatizzati, verifica periodica della configurazione firewall, aggiornamento dell'antivirus , etc...)
- misure atte a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati
- la continuità degli applicativi e il loro aggiornamento dal punto di vista dell'adeguatezza
- copia storica dei dati ed archiviazione ottica

I PC ed i server della Procura della Repubblica di Torino sono stati migrati nel 2010 sulla rete nazionale ADN e sono sottoposti alle policy di sicurezza impostate dalla D.G.S.I.A. su quella rete.

Parte del personale appartenente alla sezione di Polizia Giudiziaria, Aliquota Carabinieri, non è collegato alla rete ADN, ma fruisce di una separata connessione alla rete interna dell'Arma dei Carabinieri.

Per ragioni di sicurezza, anche il C.I.T., Centro Intercettazioni Telefoniche, non è collegato alla rete ADN ed utilizza una LAN separata.



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

**SCHEDA UNIFICATA DI ISCRIZIONE**

(tranne per iscrizioni al Reg. Mod. 21 bis per il quale si rimanda al modulo vigente)

Voci per rilevazioni statistiche (barrare la materia specialistica interessata):

- |                                       |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> D.D.A.       | <input type="checkbox"/> Crim. Org,   | <input type="checkbox"/> Mis.Prev.Ricicl. e usura | <input type="checkbox"/> Tutela lavoro, consumatore, malati |
| <input type="checkbox"/> Pen.economia | <input type="checkbox"/> Fasce deboli | <input type="checkbox"/> Reati P.A.               |   |
| <input type="checkbox"/> Art. 11 cpp  | <input type="checkbox"/> Terrorismo   | <input type="checkbox"/> Sez. Affari Semplici     | <input type="checkbox"/> Automatico ordinario               |

Il Pubblico Ministero;

Letti i seguenti atti<sup>49</sup>: \_\_\_\_\_

DISPONE L'ISCRIZIONE SUL REGISTRO<sup>50</sup>

- Noti Mod.21                       Ignoti Mod. 44                       Mod. 45                       Mod. 46
- .....

**(Per i procedimenti da iscriversi a MOD. 21):**

nei confronti di:

**INDAGATO/I :**

- 1) \_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_

**Per i seguenti reati<sup>51</sup>:**

- Nome "indagato 1":
  - a) art. \_\_\_\_\_
  - commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_
- Nome "indagato 2":
  - b) art. \_\_\_\_\_
  - commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

Parte offesa (se identificata): \_\_\_\_\_

Con assegnazione<sup>52</sup>: \_\_\_\_\_

<sup>49</sup> Precisare estremi (data inclusa) della fonte della notizia di reato da iscrivere (informativa di Pg; denuncia, querela, stralcio atti da altro procedimento, invio atti da altra A.G. etc.)

<sup>50</sup> Barrare casella di riferimento

<sup>51</sup> Segue elenco dei reati per cui si dispone l'iscrizione con indicazione possibilmente dettagliata – e separata per ciascun reato - delle norme di legge violate (aggravanti incluse) e degli indagati cui i reati vengono rispettivamente ascritti in sede di registrazione della NR.

**(Per i procedimenti da iscriversi a MOD. 44):**

nei confronti di:

**IGNOTI**

**Per i seguenti reati<sup>53</sup>:**

- Nome “indagato 1”:
  - a) **art.** \_\_\_\_\_  
commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_
  
- Nome “indagato 2”:
  - b) **art.** \_\_\_\_\_  
commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

Parte offesa (se identificata): \_\_\_\_\_

Con assegnazione <sup>54</sup>: \_\_\_\_\_

**Per i procedimenti da iscriversi a Mod. 45**

Atti relativi a <sup>55</sup>: \_\_\_\_\_

**Per i procedimenti da iscriversi a Mod. 46:**

Esposto anonimo relativo a <sup>56</sup>: \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dr. \_\_\_\_\_)

**Annotazioni della segreteria Ufficio Iscrizione N.R.:**

Procedimento Iscritto in data \_\_\_\_\_  
Al Mod. \_\_\_\_\_, con assunzione del n. \_\_\_\_\_

Assegnato a: \_\_\_\_\_

---

<sup>52</sup> In caso di assegnazione in “automatico-ordinario”, il nome del magistrato assegnatario del procedimento iscritto verrà apposto dalla Segreteria Ufficio Iscrizione N.R. che gestisce il relativo sistema informatico; in caso di assegnazione alla Sezione Affari Semplici, la relativa segreteria provvederà all’assegnazione al magistrato di turno settimanale all’atto della registrazione

<sup>53</sup> **Segue elenco dei reati per cui si dispone l’iscrizione con indicazione possibilmente dettagliata – e separata per ciascun reato - delle norme di legge violate (aggravanti incluse) .**

<sup>54</sup> In caso di assegnazione in “automatico-ordinario”, il nome del magistrato assegnatario del procedimento iscritto verrà apposto dalla Segreteria Ufficio Iscrizione N.R. che gestisce il relativo sistema informatico; in caso di assegnazione alla Sezione Affari Semplici, la relativa segreteria provvederà all’assegnazione al magistrato di turno settimanale all’atto della registrazione

<sup>55</sup> Annotare breve riferimento a contenuto dell’atto da iscrivere (ad es.: “atti relativi ad esposto di...” ) e data dell’arrivo in Procura

<sup>56</sup> Annotare breve riferimento a contenuto dell’anonimo da iscrivere (ad es.: “anonimo relativo a ...” ) e data dell’arrivo in Procura